

DIMOSTRAZIONE
TEOLOG. CANONICA, E STORICA
DEL
DIRITTO DE' METROPOLITANI
Di confermare, e far consecrare i Vescovi Suffraganei
E DEL DIRITTO DE' VESCOVI
DI CIASCUNA PROVINCIA
Di confermare, e consecrare i loro rispettivi Metropolitani

DI ANTONIO PEREIRA
DI FIGUEIREDO
Della Real Mensa Censoria, e Ufficiale di Lingue della Segretaria di Stato degli affari esteri

Tradotta dal Portoghese in Italiano
DA BRUNO ARDENTI.





IN VENEZIA, MDCCLXXI.

Presso l' Erede di Niccolò Pezzana.
Con Licenza de' Superiori, e Privilegio.



Privilegia Ecclesiarum Sanctorum Patrum Canonibus instituta, & venerabilibus Nicænæ Synodi fixa decretis nulla possunt improbitate convelli, nulla pravitate mutari. S. Leo Magnus ad Imp. Marcianum.



A SUA ALTEZZA

IL SIGNOR

D. GASPARRO

ARCIVESCOVO DI BRAGA.

SERENISSIMO SIGNORE.

L'Eccelſa qualità di Arciveſcovo di Braga, che tanto degnamente gode l'Altezza Voſtra, ſiccome coſtituiſce V. Altezza il più grande, e il più riſpettevole Metropolitano di tutta queſta vaſta Peniſola delle Spagne, così pure con felice avvedimento mi riduſſe alla memoria, che per un Libro, il quale conſiſte tutto nella Dimoſtrazione dei Diritti, e delle Prerogative di quell' eminente qualità, io non poteva,

nè doveva proccurare Mecenate più degno, o più proprio, quanto l'Altezza Vostra.

Essendo il Vescovato l'Apice del Sacerdozio, la Dignità Metropolitana è l'Apice del Vescovato. Per questo nella frase degli antichi Canoni hanno i Metropolitani il nome di *Primati*, come leggiamo nel sesto dei Sardicesi, e nel duodecimo dei Cartaginesi.

Se V. Altezza farà riflessione a questi, e a molti altri Canoni dei secoli più puri, che troverà citati, e sparsi per tutta questa mia Dimostrazione, deve senza dubbio persuadersi, che niuno oggetto meritò anticamente nella Chiesa maggiori attenzioni, quanto lo stabilimento, la conservazione, e l'indennità dei Diritti Metropolitani; di modo che, essendo le funzioni dell'Ordine Vescovile le funzioni più eccellenti, e necessarie nella Chiesa di Dio; (poichè, come scriveva S. Cipriano nell'Epistola trentesima terza, *tutti gli atti della sua Chiesa volle e ordinò Cristo, che fossero regolati dai Vescovi*) il gran Concilio Niceno, modello, ed esemplare di tutti i Concilj, quando nel sesto Canone volle dare un'adequata cognizione dell'eccellenza, e della dignità di qualsivoglia Metropolitano, concepì con questi magnifici termini il suo Decreto: *Sappia ognuno, e tengano tutti per regola generale, che chiunque sarà ordinato Vescovo senza l'intervento del suo Metropolitano, definisce il Gran Concilio, che questo tale non sia Vescovo.*

Ma dopo aver definito un Concilio, come quel di Nicea, che non teneva, nè voleva, che si tenesse per Vescovo quel tale, che fusse ordina-

to

to ſenza cognizione, e approvazione del ſuo Metropolitano, come ſi alterò in ſeguito, e ſi corruppe tanto queſta diſciplina, che al preſente pel contrario non vi è alcun Veſcovo, che non ſia ordinato, ſenza alcun intervento del ſuo Metropolitano. E' poſſibile, che eſſendo i Canoni di Nicea, al parere del Papa S. Leone Magno, *Canoni fatti dallo Spirito di Dio, e conſagrati col riſpetto, e oſſervanza di tutto l'Orbe Cattolico*; veniſſe dopo dodici ſecoli la Curia Romana a ſoſtituire a queſti Canoni iſpirati da Dio a trecento diciotto Padri i più ſanti, i più illuminati, i più riſpettevoli, che dopo gli Appoſtoli ebbe la Chieſa; veniſſe, dico, la Curia Romana a ſoſtituire a tali Canoni le ſue chiamate *Regole di Cancelleria*, che fino dal lor principio ſono ſtate l'oggetto del pubblico ſcandalo di tutte le Nazioni? E' poſſibile, che eſſendo i Canoni di Nicea, al parere dell'iſteſſo S. Leone Magno, *Leggi fatte per oſſervarſi fino alla fine del Mondo, di modo che tutta la Diſciplina oppoſta a queſte Leggi ſi doveſſe riputare caſſata, e di niun vigore*; veniſſe poi la Curia Romana a caſſare, e annullare tutto quello, che ſi faceſſe ſecondo i Canoni di Nicea?

La cauſa, e l'origine di queſta notabile mutazione, sa molto bene l'Altezza V. che furono le Decretali d'Iſidoro, e molti altri ſcritti ſpurj, introdotti a poco a poco, e quaſi inſenſibilmente dalla politica, e ſagacità della Curia di Roma, ſempre vigilante, e ſempre attenta ad approfittarſi delle congiunture favorevoli, che per l'intereſſante ſtabilimento del ſuo Diſpotiſmo le

offeriva o l'ignoranza dei tempi, o l'inerzia di coloro, che governavano la Chiesa, e gli Stati.

Gran disgrazia, che uscisse dalla Spagna questa congerie d'imposture; poichè ognun sa, che dalla Spagna la portò in Francia nel nono secolo un Arcivescovo di Magonza. Ed è maggior disgrazia, che un soggetto di tanta letteratura, come il Cardinale d'Aguirre, tanto lontano dal considerare questa taccia della sua Nazione, entrasse all'opposto nel progetto di mostrare al Mondo erudito, che la Collezione d'Isidoro avesse per autore il grande, e santo Arcivescovo di questo nome, che nel settimo secolo governava l'insigne Metropoli di Siviglia.

Queste, e altre simili Decretali apocrife, introdotte al principio con sommo artifizio, e sottigliezza, e applicate dopo con tutta la destrezza, secondo l'esigenza de' casi, e secondo l'opportunità de' tempi, furono quelle, che cominciarono a ispirare ad alcuni Papi le nuove, e strane idee credute essenziali del Primate di S. Pietro, che non erano venute in mente nei primi secoli a veruno de' loro Predecessori. Queste lor fecero persuadere, che questo Primato, nella sua istituzione, ed essenza non era stato se non che un Sacro ammasso di tutta la Potestà spirituale, che Cristo aveva lasciata nella sua Chiesa, tramandato di tal sorte nelle mani degl' istessi Romani Pontefici, che nè i Concilj Generali, nè i Concilj Provinciali, nè i Patriarchi, nè i Primati, nè i Metropolitani, nè i Vescovi potessero avere altro esercizio di questa Potestà, o esercitare altri atti, se non che quelli lor permet-

tesse Roma, come Padrona assoluta, e dispotica delle Chiavi di S. Pietro; e come unica, e suprema Autrice di tutti que' gradi della Gerarchia Ecclesiastica; perchè nessuno ignora, che la divisione, e la differenza delle Diocesi in Patriarcati, e Metropoli, le Decretali d' Isidoro attribuiscono totalmente al Principe degli Appostoli, e ai suoi primi Successori; e che tutta la forza, vigore, e legittimità dei Sagri Concilj le stesse Decretali desumono dal consenso, e approvazione della Chiesa di Roma.

Da quì ne viene, che prima di essersi introdotte, e poste in pratica le Decretali d'Isidoro, la frase, e lo stile volgare dei Sommi Pontefici nelle loro Bolle, e Rescritti; consisteva in allegare per fondamento di tutti i loro Ordini gli antichi Canoni della Chiesa. Dopo di queste poi la loro frase, e il lor stile fu di dire, che non ostanti i Canoni di questo, o di quel Concilio Generale, essi ordinavano di lor *moto proprio*, che si osservasse la Disciplina contraria.

Prima delle riferite Decretali protestavano ingenuamente i Papi, che l'autorità della loro Primazia non si estendeva, nè si poteva estendere a derogare, o alterare, o innovar cosa alcuna di quelle, che si trovavano stabilite nel Concilio di Nicea, o nel Codice de'Sagri Canoni; arrivando a confessare un Leon Magno, che sarebbe una gran colpa avanti a Dio, se permettesse, che si violassero in cosa alcuna le Regole della Disciplina Canonica, che i Padri del riferito Concilio avevano in esso pubblicate per ispirazione Divina. Dopo cominciò a correre per assioma tra i

Curiali: *tener racchiuso il Romano Pontefice nello scrigno del suo petto tutti i Diritti*, (come si spiegò Bonifacio VIII. nel Cap. *Licet*, *de Constitutionibus in sexto*) per ampliare, o ristringere, per confermare o abolire, per rivalidare o cassare tutti, e quaisivogliano Diritti, Leggi, Canoni, e Disciplina, senza esser lecito a veruno di togliergli, o disputargli questo potere.

Dopo le concludenti dimostrazioni, che fecero della falsità di queste Decretali dalla metà del secolo passato fino ai nostri tempi gl'illustri Critici di Francia David Blondel, Pietro della Marca, Giovanni Gerbais, Casimiro Oudin, Luigi Dupin, Natale Alessandro, Filippo Labbè, Steffano Baluzio, e molti altri, è certo, che le persone dotte del Clero, e degli Ordini Religiosi del nostro Portogallo sono al presente ben persuasi, che tutta la Collezione d'Isidoro fu un' impostura di conseguenze tanto vantaggiose per la Curia Romana, quanto pregiudicevoli alla Chiesa, e allo Stato. Concioffiachè tutti coloro, che hanno letto, e combinato tra di loro i pezzi, di cui è composta, sanno molto bene, che se alcuni fondarono il Dispotismo, o il governo assoluto dei Papi per quel che riguarda l'esercizio della Potestà spirituale, altri gli costituirono pure Monarchi nel temporale, per esimere dalla giurisdizione de' Principi Secolari tutto il Clero, e tutti i suoi Beni, e persone; di modo che i primi documenti della pretesa immunità, e Libertà Ecclesiastica, della quale da tanti secoli contende tra di se il Sacerdozio, e l'Impero, sono quelli, che nelle sue false Decreta-
li

li somministrò Isidoro, il quale per mostrare, che solo dai Romani Pontefici, e non dai Principi Secolari, ritrae la sua origine, e il suo vigore quell' immunità, e libertà del Clero, pone astutamente in bocca ai Pontefici dei tre primi secoli quelle istesse clausole, con cui nel quarto, quinto, e sesto secolo esimerono gl' Imperatori Romani dalla giurisdizione dei Magistrati Laici le Persone, e i delitti del medesimo Clero. E questo osservare nelle Decretali d' Isidoro luoghi intieri del Codice di Teodosio il Giovane, fu uno de' motivi, per cui nel suo tempo, e quando ancora tutto il Mondo venerava per fatti legittimi dell' antichità le imposture di Mercatore, mostrò il Grande Arcivescovo di Tarragona Antonio Agostino, che dubitava della legittimità, e della verità di quei pezzi.

Ma che importa, che i moderni Critici per una parte s' impegnino a dimostrare con tutta l' evidenza la falsità di quegli Scritti, se per l'altra la Curia di Roma gli sta costituendo parte del culto religioso, che tributiamo a Dio nelle Lezioni de' Santi? Dichiaro a V. Altezza il sentimento di questa ponderantissima riflessione.

Il Cardinal Baronio, uomo senza dubbio degno di un secolo migliore, riconobbe molte volte, e confessò ne' suoi Annali l' imposture d'Isidoro. Il Cardinal Bellarmino seguitando il Baronio manifestò pure contro di esse i suoi sospetti. Ma come dopo rifletterono, che tolta la fede, e l' autorità a quelle Decretali, rovinavano da' fondamenti tutte le pretensioni della Curia,

ria, tanto per quel, che toccava al Potere Spirituale, quanto per quel che riguardava il Poter Temporale, (i quali due Poteri assoluti, e senza limiti nell'uno, e nell'altro foro correvano uniti co' Dogmi più sagri, e capitali della Religione Cristiana nel tempo di quei due Porporati, come fanno tutti coloro, che hanno letto qualche poco i loro Scritti) quando nel Ponteficato di Clemente VIII. furono ambedue incaricati della riforma, e dell' emenda del Breviario Romano, che fino dal tempo di Pio V. era molto diverso da quello, che corre al presente, come ho osservato colla combinazione de' suoi antichi Esemplari, come se volessero per questo mezzo canonizzare le pie fraudi d' Isidoro, e vestire colla risplendente cappa della Religione la menzogna, lasciarono intramezzati nel Breviario per le Lezioni degli antichi Pontefici tutti quei passi delle Decretali, e di altri Scritti apocrifi, che potevano servire a consagrare co'pretesi testimonj della venerabile Antichità le nuove massime della Curia.

Nel giorno 16. di Gennajo posero nella Lezione del Papa S. Marcello I. una Decretale, in cui Isidoro fa definire a quel Santo Pontefice ne' principj del quarto secolo, non esser legittimo, nè valido alcun Concilio, che sia celebrato senza l' autorità del Papa: *Ubi etiam illud scriptum est, nullum Concilium jure celebrari, nisi auctoritate Romani Pontificis*. Lo che ammesso, necessariamente devono confessar tutti, che senza la conferma Pontificia non possono avere alcun vigore i Canoni, e Decreti, non solo de'

Con-

Concilj Provinciali, ma nè pure de' Concilj Ecumenici; Dottrina, che Papa Pasquale II. diede in appresso per inconcussa, e innegabile nel Cap. *Significasti*, *De Electione*.

Nel giorno 25. di Maggio posero nella Lezione di Papa Urbano I. come scritta da questo Santo nel secondo Secolo della Chiesa, la seguente dottrina: *Hic de Bonis Ecclesiasticis scripsit his verbis: ipsæ res Fidelium quæ Domino offeruntur, non debent in alios usus, quam Ecclesiasticos converti; quia vota sunt Fidelium, & pretia peccatorum, ac patrimonia pauperum:* Che è quello, che Isidoro pose con tali formali parole in bocca di questo Santo Pontefice nella Decretale, che gli attribuì. E da questo ne ricavano i Curiali, che a giudizio de' primi Pontefici della Chiesa fanno un sacrilegio esecrando nel metter mano i Principi Secolari nei Beni del Clero; e che solo per dispensa della Sede Appostolica possono applicarsi quei Beni alle necessità della Repubblica, e ai bisogni dello Stato.

Nel giorno 26. di Agosto posero nella Lezione del Papa S. Zeffirino un' altra Decretale fabbricata nell' istessa officina d' Isidoro, con cui quel Santo Pontefice s' introduce a definire, che nè il Patriarca, nè il Primate, nè il Metropolitano proferiscano alcuna sentenza contro il Vescovo Suffraganeo, se non dopo averne ottenuta la facoltà dalla Sede Appostolica: *Instituit, ut Patriarcha, Primas, Metropolitanus adversus Episcopum non ferant sententiam, nisi Apostolica auctoritate fulti:* E questo affinchè ognu-

ognuno si persuada, che fino dai primi secoli i Pontefici Romani sono in possesso di queste, e di altre simili Riserve, anche in pregiudizio dei Diritti Patriarcali, Primaziali, e Metropolitani.

Nel giorno 7. di Ottobre posero nella Lezione del Papa S. Marco un' altra Decretale, ricavata senza dubbio dal *Libro Pontificale*, falsamente attribuito a S.Damaso, e riputato oggigiorno generalmente per Opera molto posteriore a que' secoli; nella quale ordina il Santo Pontefice, che il Vescovo d'Ostia usi l'insegna del Pallio, per esser quello, che consagra il Papa. *Instituit, ut Episcopus Ostiensis a quo Romanus Pontifex consecratur, Pallio uteretur*: E questo senza dubbio per introdurre negli animi de'Lettori l'idea, che il Pallio ne'Metropolitani, o in coloro, che fanno le loro veci, è un' Insegna non solo nota, ma usitata già nei principj del quarto secolo, in cui fiorì il Papa S. Marco; e conseguentemente un'Insegna, che come consagrata dall'uso, e Disciplina dei secoli Appostolici, merita il rispetto, che generalmente si deve a tutto ciò, che è d'istituzione della primitiva Chiesa. Ma il silenzio dei primi cinque secoli, e il poco conto, che fecero di questa Insegna nel nono, e anche nel duodecimo Secolo molti, e gravissimi Prelati Metropolitani, (come dimostro nel Corpo di questa mia Dissertazione) provano chiarissimamente per una parte, che S. Marco non istituì tal cosa rispetto al Vescovo d'Ostia, e per l'altra, che Papa Pasquale II. totalmente s'inganna, quando in una lettera, che scrisse a un

un certo Metropolitano di Polonia (a), da cui poi si formò il già riferito Cap. *Significasti*, *de Electione*, affermò come fatto notorio, che in quattro Concilj anteriori al suo tempo era stata prescritta, e ordinata da osservarsi la forma di ricevere il Pallio: Lo che fu l'istesso (come avvertì l'Illustrissimo Marca) che porre un panno avanti agli occhi a quell'Arcivescovo, affinchè non vedesse, che l'allegare il Papa così francamente le determinazioni di quattro Concilj, che non apparivano, era un voler occultare che l'introduzione del Pallio fosse tutta opera della Politica Romana, dopochè cominciò ad aspirare alla Monarchia assoluta, al che servirono di base le false Decretali.

Nel giorno 31. di Decembre posero nella Lezione del Papa S. Silvestro un'altra Costituzione ugualmente apocrifa, e supposta, in cui si ordina, che il Laico non possa accusare il Chierico, nè il Chierico possa esser citato avanti il Giudice Secolare: *Decrevit, ut Laicus Clerico non inferret crimen, nec Clericus apud profanum Judicem causam diceret*. Ed ecco quì, che abbiamo i Sommi Pontefici, che suppongono essersi già concesso ne'primi secoli il privilegio del *Foro*, come se pel titolo di Primati della Chiesa lor competesse l'autorità di poter esimere dalla Giu-

(a) Fu l'Arcivescovo di Gnesna: lo stesso scrisse all'Arcivescovo di Palermo di Sicilia, e tanto il Re di Polonia quanto quel di Sicilia, non voleano che quegli Arcivescovi giurassero fedeltà al Pontefice nell'accettazione del Pallio. Di ciò si parlerà altrove. Le lettere di Pasquale son rapportate dal Baronio all'an. 1102. §. VIII.

Giurisdizione Secolare tutto il Clero.

Se a queste false Decretali aggiugnerà V. Altezza le altre, che leggiamo nell' istesso Breviario Romano nei giorni 17. e 22. d' Aprile, e nei giorni 11. e 13. di Luglio, e nel giorno 26. d' Ottobre, vedrà l' Altezza V. che quantunque i moderni Critici con chiaro conoscimento s' impegnino a dimostrare evidenti, e palpabili le imposture d' Isidoro, e di altri suoi imitatori, non cessa tuttavia la Curia Romana di conciliar a esse il rispetto, e la venerazione, che meritano i Monumenti riputati antichi, e sagri, quali si devono presumere tutti quelli, che servono a confermare la Religione, e a eccitare alla pietà ne' libri dedicati al Santuario.

Vostra Altezza non ignora, che la maggior parte tanto degli Ecclesiastici Secolari, come Regolari, non ha altre cognizioni della Storia Ecclesiastica, e della Critica sagra, che quelle, che ricevono gli uni, e gli altri dalle Lezioni del Breviario. Un Prete, o un Religioso avvezzo da giovane ad aver le orecchie piene di alcune Decretali, e di alcune massime fondate in esse, che i Curiali di Roma lor danno a leggere nel Breviario, come fondamenti di Santa Disciplina, e come Canoni dei secoli più puri; questo Prete, dico, e questo Religioso difficilmente si accomoderà a tenere per pretensioni nuove della medesima Curia certe Costituzioni, i di cui Prototipi, o Originali vede, che costituiscono nel Breviario parte del culto dovuto, e tributato a tanti Santi Pontefici antichissimi, i quali nei tempi, in cui vissero (tempi senza con-

controverſia i più ſanti, i più lontani dall' ambizione, e dal diſpotiſmo, che oggi ſi nota nei loro Succeſſori) pare, che meritino da tutti il concetto, che non avrebbero inſegnato, nè ordinato coſa alcuna, che non foſſe più conforme alle vere, e ſolide idee, che a loro laſciarono i Santi Appoſtoli; e i loro immediati ſucceſſori, del Primato di S. Pietro, e del Governo Eccleſiaſtico.

Neſſuno meglio dell' iſteſſa Romana Curia conobbe di quanto peſo era per lo ſtabilimento, o per la rovina delle ſue maſſime il conſervare nel Breviario queſta, o quella narrazione. Per queſto tolſe dal Breviario l'antica forma del Vangelo della correzione fraterna, che per più di mille anni ſi leggeva nella Feria terzà dopo la terza Domenica di Quareſima: *In illo tempore, reſpiciens Jeſus in Diſcipulos ſuos, dixit Simoni Petro: Si peccaverit in te frater tuus, &c.* perchè proponendoſi in queſto modo il Vangelo, ſi conſervava nel Breviario viva, e coſtante la tradizione, che per tutti quei ſecoli era durata nella Chieſa Romana, che S. Pietro tanto era lontano da eſſer ſuperiore al Tribunale della Chieſa Cattolica, che anzi a eſſo con maggiore ſpecialità, che agli altri Appoſtoli direſſe Criſto il diſinganno, che doveva riconoſcerſi inferiore, e ſuddito della medeſima Cattolica Chieſa. La qual' era una deciſiva conferma di quello, che ſi definì poi nei Concilj di Coſtanza, e di Baſilea; e per queſto ſteſſo fine i moderni Curiali ſi sforzarono che ſi aboliſſe dalla memoria dei Fedeli, e reſtaſſe totalmente dimenticata nell'

Orbe

Orbe Cristiano, come cosa, che rovinava del tutto il suo Dispotismo, e il suo Potere senza limiti.

Tolsero dall'Orazione della Cattedra di S. Pietro la parola *animas*, che pure per più di mille anni si era conservata nel Breviario; perchè restando essa, ognuno ben vedeva, che la potestà delle Chiavi solo si estendeva alle anime, e non ai corpi.

Tolsero dalla Lezione di S. Leone II. ai 28. di Giugno il nome di Papa Onorio, affinchè per questa via non si sapesse, che in un Concilio Generale confermato dalla Sede Appostolica era stato condannato, e anatematizzato un Sommo Pontefice come fautore di Eretici; con che si distruggeva totalmente la dottrina dell' Infallibilità Pontificia, che in questi ultimi secoli si è fatta valer tanto.

Ma nel tempo istesso lasciarono nella Lezione del Papa S. Marcellino a' 26. di Aprile la memoria del falso Concilio *di Sinuessa*, a cui si attribuisce quella famosa Decisione: *Prima sedes a nemine judicatur*, che è la base del Dispotismo della Curia.

Nell'istesso modo lasciarono ai 31. di Decembre nella Lezione del Papa S. Silvestro la memoria della Conferma del Concilio di Nicea, come richiesta da quei Padri, e concessa dal Santo Pontefice; quando dagli Atti veridici dell' istesso Concilio, che ci conservò Eusebio, costa con ogni evidenza, che senza aspettare, o chieder conferma dalla Sede Appostolica, pubblicarono i Padri, e ordinò l'Imperator Costantino,

che

che si eseguissero subito tutti i Decreti, e Definizioni del Sinodo di Nicea.

Che ha da giudicare il semplice Prete, o il semplice Religioso, vedendo, che ai 29. di Decembre, giorno consagrato a S. Tommaso Arcivescovo di *Cantorbery*, gli danno a leggere nel Breviario, che la resistenza, che fece alle Leggi di Enrico II. d'Inghilterra, stabilite dai Tre Stati del Regno nell'Assemblea di *Clarendon*, l'aveva costituito un Martire dell'Immunità Ecclesiastica? Ha da credere senza dubbio, che la causa dell'Immunità, anche in materie puramente Temporali, (quali erano per la maggior parte quelle, che formavano l' oggetto degli Articoli di *Clarendon*) è una causa di Fede; e che è lo stesso il volere un Principe Secolare raffrenare colle sue Prammatiche gli eccessi del Clero, quanto il dichiararsi esso Principe un eretico.

Si deve molto riflettere, che gli Articoli stabiliti allora in *Clarendon* per ordine di Enrico II. d' Inghilterra, erano per la maggior parte quegl' istessi, che dopo adottarono gli altri Re, e Principi Cattolici, come altrettanti atti della loro legittima autorità sopra tutti, e quaisivogliano loro Vassalli.

La Storia di Matteo di Paris, Autore quasi contemporaneo, e gli Atti di S. Tommaso di *Cantorbery*, (*a*) che dalla Biblioteca Vaticana produsse il Baronio negli Annali del 1164. concordemente c'informano, che il quarto Articolo era

b que-

(a) Si trovano nella Raccolta dei Concilj di Arduino, Tomo VI. Parte II. pag. 1603. e 1607.

questo: *Che gli Arcivescovi, e i Vescovi non potessero uscire dal Regno senza la licenza del Re; E che il Re prima della loro partenza gli potesse obbligare a promettergli, che nell' andata, e nel ritorno non averebbero fatta cosa alcuna contro la sua Real Persona, o contro il suo Stato:*

Il settimo era questo: *Che nessuno de' Ministri del Re fosse scomunicato, nè si ponesse Interdetto in veruna delle sue terre, senza darne prima parte al Re medesimo, affinchè egli coi Ministri del suo Consiglio vedesse come si procedeva nel fatto.*

L'ottavo diceva così: *In caso di Appellazioni la causa deve passare dall' Arcidiacono al Vescovo, dal Vescovo all' Arcivescovo; e succedendo, che l' Arcivescovo mancasse alla giustizia, il Re deve esser l' ultimo, a cui si ricorra, affinchè egli faccia terminare la causa sulla relazione dell' Arcivescovo, di modochè senza la licenza del Re non passi la causa ad altro Tribunale.*

Il duodecimo conteneva quello, che segue: *Che trovandosi vacanti in Inghilterra alcuni Arcivescovati, o Abbadie, il Re prenderebbe le Rendite a conto suo, e se le approprierebbe.* (Questo è il Diritto, che chiamano di Regalia, e di cui godono da molti Secoli i Re Cristianissimi contro tutte le macchinazioni di Roma) *E che quando si trattasse del Provvedimento delle Chiese vacanti, si farebbe l'elezione del nuovo Prelato in presenza, e coll' approvazione del Re; e che il Prelato eletto, prima di consagrarsi, presterebbe subito il giuramento di fedeltà, e di vassallaggio all' istesso Re, come a suo legittimo Signore.*

Questi, e altri simili Articoli, sono quelli, che

che Papa Aleſſandro III. condannò allora come altrettanti attentati della Giuriſdizione Secolare; queſte ſono quelle Leggi, che il Breviario Romano chiama oggi contrarie all' utilità, e alla dignità della Chieſa: *Leges utilitati, & dignitati Eccleſiaſticæ repugnantes.* Come ſe l' utilità, e l' onore della Chieſa conſiſteſſe in queſto, che il Clero, eſſendo una parte della Repubblica, viva nella Repubblica ſenza alcuna dipendenza dal ſuo Capo, che è il Re, o che l' Eccleſiaſtico poſſa commettere omicidj, furti, fedizioni, perfidie, ſenza che in neſſun caſo abbia a cadere nelle mani di colui, a cui Dio per dottrina dell' Appoſtolo diede la ſpada per gaſtigare tutti, e quaiſivogliano malfattori.

Che ha da giudicare, torno a dire, il ſemplice Prete, o il ſemplice Religioſo, vedendo, che ai 25. di Maggio, giorno conſegrato a S. Gregorio VII. gli danno a leggere nel Breviario come un'azione eroica, e da canonizzarſi, la depoſizione dell' Imperatore Enrico IV decretata da quel Papa ſenza alcun eſempio di dieci Secoli, che fino allora eran paſſati dalla fondazione del Criſtianeſimo? Ha da ricavare da queſto in concluſione, che nell' iſteſſa maniera poſſono i Papi proferir ſentenza di depoſizione contro tutti i Re, che ſi opponeſſero alle pretenſioni della Curia; e che furono giuſtiſſimi, e Santiſſimi il Monitorio di Paolo V. contro la Repubblica di Venezia, e il Breve di Clemente XIII. contro il Duca di Parma.

Non vi è coſa più perniciosa, o di peggiori conſeguenze per la Chieſa di Dio, e per qual-

sivoglia Stato, quanto la falsità adornata collo specioso manto di una Religione, che fu fondata tutta da Cristo in spirito, e in verità. Il gran Vescovo delle Canarie Melchiorre Cano giustamente si lagnava alla metà del secolo decimosesto, che fosse stata maggiore l' esattezza, e la candidezza di un Diogene Laerzio scrivendo le Vite degli antichi Filosofi Gentili, che quella degli Scrittori Cattolici scrivendo le Vite degli Eroi del Cristianesimo. Nel tempo, che Melchiorre Cano così si lagnava, questa mancanza di esattezza, e di candidezza era già stata l' oggetto dello scherno, e della Satira ai Protestanti con gravissimo nostro pregiudizio, e discredito; perchè nessuno ignora le molte favole, che nelle Vite de' Santi introdussero, o adottarono tra i Greci un Simone Metafraste, e un Niceforo Calisto, e tra i Latini un Pietro *de Natalibus* Vescovo di Aquila, e un Giacomo *di Voragine* Autore della *Leggenda Aurea*.

Che dirò dei ridicoli fatti, che nell' Istoria Ecclesiastica di tutta la Spagna s'introdussero dal fine del secolo decimosesto fino al fine del decimosettimo, da che il Gesuita Girolamo Roman de la Higuera pretese, e conseguì di autorizzare coi rispettabili nomi di Flavio Destro, di Marco Massimo, e di Luitprando tutti quanti i delirj, che poteva formare una fantasia corrotta, e tutte quante le menzogne, che poteva inventare l' Impostore, o il Ciarlatano il più ardito?

L' innato appetito di gloria, che regna in tutte le Nazioni, e la mancanza di Critica, che allo-

allora era nella Spagna, fecero, che fra di noi fossero ricevute, e venerate quelle Cronache come altrettante scoperte della maggior importanza per la nostra Istoria, e del maggior credito per tutta la Nazione, senza che per impedire la precipitata accettazione, con cui tutti quegli scritti cominciarono subito a correre per tutta questa vastissima Regione, bastasse la vigorosa resistenza, che fecero alcuni Nazionali veramente dotti, e illuminati. Tra tutti si distinsero il Marchese di Mondexar, e D. Niccolò Antonio, che pubblicarono varie Impugnazioni dottissime contro le riferite imposture di Higuera; ma pubblicarono nel tempo istesso, che quelle falsità si erano già dilatate con incredibil progresso per quasi tutto quello, che si trovava scritto nell' Istoria Ecclesiastica da Tamayo, da Argais, da Cunha, e da Cardozo, e dai Cronisti di tutti quegli Ordini Religiosi, che disputavano alle altre la maggiore anzianità, giugnendo a tanto la forza di questo contagio, che infettò fino i Libri del Santuario, quali sono il Breviario, e le Lezioni de' Santi.

V. Altezza col delicato discernimento, di cui Dio l'ha dotata, e colla singolare esperienza, e disinganno, che ha acquistato collo studio, e colla lezione di tanti anni, è ben persuasa di quello, che dico, e per questo pensa da molto tempo di dare alla sua Diocesi un Breviario, che sia compitamente spurgato da tutte quelle favolose narrazioni, che l' ignoranza dei Secoli passati ha in esso introdotte. Impresa questa, che sebbene solo concepita bastava per dare a cono-

scere i gran lumi, da' quali lo spirito dell'Altezza Vostra si trova sempre assistito; è impresa, che posta in esecuzione, concilierà a V. Altezza una gloria tanto superiore a quella, che conseguirono in Francia coll' emenda del Breviario di Parigi i due Arcivescovi Arlay, e Noailles, quanto che nel Breviario di Bragà vi è più da esaminare, da correggere, e da riformare.

Ma io, che ho cominciato questa Dedicatoria dai Diritti dei Metropolitani nell'Ordinazione dei Vescovi, vedo adesso, che insensibilmente ho deviato dall'assunto, a cui dovevo indirizzare tutto il mio discorso. L'obblivione, in cui giacevano questi Diritti, mi fece rammentare la sua cagione, che furono le false Decretali. Queste false Decretali inserite nel Breviario Romano mi condussero naturalmente a esporre all'Altezza V. i danni, che da questo ne risultavano alla Religione, e allo Stato.

Adesso che mi accorgo della digressione, è giusto, che torni al filo del mio principale assunto, che è di significare a V. Altezza la necessità, in cui si trova tutto questo Regno di rinnovarsi, e mettersi in pratica la Disciplina stabilita, non dico già dai Sagri Canoni di Nicea, e di Calcedonia, ma dal nuovo Diritto delle Decretali di Gregorio IX., che sono quelle, che da cinquecento anni costituiscono la maggiore, e la miglior parte del Diritto Ecclesiastico; cioè, la Disciplina di essere i Metropolitani quelli, che confermino, e consagrino i Vescovi nominati da Sua Maestà, affinchè si rimedj in questa maniera ai gran mali, che si tira appresso

la

la lunga vacanza delle Chiese Cattedrali.

Questa necessità si misura dai danni, che suole sperimentare il Gregge di Cristo nella mancanza dei Pastori; e la grandezza di questi danni si misura dalla cura, che mostrarono avere in tutti i secoli i Sagri Concilj, e i Santi Padri, affinchè le Chiese Cattedrali non rimanessero vacanti per molto tempo.

Sa molto bene l'Altezza V., che col Canone XXV. del Concilio di Calcedonia non possono le Chiese Cattedrali restare sprovviste dei Vescovi più di tre mesi. Sa di più, che sebbene l'Imperator Giustiniano permise nelle sue Novelle, che l'elezione de' Vescovi si potesse differire fino al sesto mese, con tutto ciò nell'Occidente si osservò sempre con tutta l'esattezza la Regola di Calcedonia, come costa dagli Scritti di S. Gregorio Magno, d'Incmaro di Rems, e dal cap. *Quoniam*, *Dist.* 100.

Sa ancora, che nel Secolo duodecimo fu rinnovata questa medesima Regola dal secondo Concilio di Laterano nel Canone XXVIII., e nel Secolo decimoterzo dal quarto Concilio di Laterano nel Canone XXIII.

Sa inoltre, che nella frase dei Padri, e de' Canoni suona l'istesso il restare una Chiesa vacante, che il restar *Vedova*. Lo che siccome dimostra, che lo stato di vacanza è uno stato di abbandono, di desolazione, di miseria, così ugualmente prova, che nel sentimento dei Padri, e dei Canoni non è il Sommo Pontefice il Pastore ordinario, e immediato di ciascuna Chiesa; che se così fosse, non si chiamerebbero vedove

 nella

nella morte del Vescovo le Chiese Cattedrali.

Sa finalmente, che secondo il gran Cipriano una Chiesa non è altro, che un Popolo unito al suo Vescovo, o un Gregge condotto dal suo Pastore: (*Ep. 66. ad Florent.*) *Illi sunt Ecclesia, Plebs Sacerdoti adunata, & Pastori suo Grex adhærens*; E che secondo il gran Crisostomo non può esservi Chiesa, senza che in essa vi sia il Vescovo: (*Epist. ad Olpup.*) *Non enim esse Ecclesia sine Episcopo potest*. E la ragione è ben chiara; perchè senza Religione, e Sagrifizio non può esservi Chiesa, e senza Vescovi non può esservi Religione, nè Sagrifizio. Conciossiachè, come avvertì in altro luogo l'istesso Cipriano, tutti gli atti della Religione, che fondava, comandò Cristo suo Autore, che avessero per base l'autorità, e disposizione dei Vescovi: (*Epist. 33. ad Lapsos*) *Ut Ecclesia super Episcopos constituatur, & omnis actus Ecclesiæ per eosdem Præpositos gubernetur*.

Questa verità conobbero fino i Principi Gentili, i quali per abolire il Cristianesimo impiegarono sempre la furia delle loro persecuzioni principalmente contro i Vescovi, come di Valeriano, e di Massimino c'informa la Storia Ecclesiastica. Nè i Principi Eretici, per istabilire l'empietà sopra le rovine della Fede Cattolica, trovarono altro mezzo più atto, e proporzionato, quanto di privare il Popolo Cristiano dei Vescovi, esiliando quelli, che vi erano, come fece Valente; o di privarlo di aver Vescovi, esiliando gli esistenti, e proibendo, che altri occupassero il loro luogo, come fecero in Affrica i Re Vandali. Di-

Dipendendo dunque cotanto dall'esistenza dei Vescovi la sussistenza della Religione; e dipendendo cotanto dalla sussistenza della Religione la conservazione degli Stati; chi non vede, che sì per quello, che riguarda il Sagro, come per quello, che riguarda il Politico, apporta perniciosissime conseguenze per questo Regno la lunga vacanza dei Vescovati?

Ma il Sommo Pontefice, dirà qualcuno, sono molti Secoli, che è in possesso esso solo di confermare, ordinare, o sia consagrare i Vescovi: E in caso che non voglia il Sommo Pontefice conceder le Bolle, o che siano impossibilitati i Vescovi nominati a cercargliele, come si ha da riparare a questi danni, o come si ha da supplire a questa mancanza?

La soluzione di questo argomento, e la risposta di questa domanda forma tutto l'oggetto della presente Dimostrazione. In essa vedrà V. Altezza, che la Disciplina, con cui fu creata la Chiesa Cattolica, quella, in cui crebbe, e quella, in cui si conservò per più di dodici Secoli, dal tempo degli Appostoli, fino allo stabilimento della Cattedra di S. Pietro in Avignone, fu la Disciplina, con cui i Metropolitani di ciascuna Provincia erano gli Arbitri Supremi delle elezioni, delle conferme, e delle consagrazioni dei Vescovi loro Suffraganei, le quali tre azioni venivano chiamate dai Greci col nome di *Chirotonia*, e dai Latini col nome *Ordinatio*.

Vedrà, che in questo modo furono ordinati Vescovi i Gregorj di Nazianzo, e di Nissa, gli Acacj di Berea, i Teodoreti di Ciro, gli

Ilarj

Ilarj di Poitiers, gli Agostini d'Ippona, i Germani di Auxerre, i Martini di Dumi, gl' Ildeberti di Mans, gl' Ivi di Chartres, e tutti gli altri Santi Vescovi della primitiva Chiesa, senza che il Sommo Pontefice, che stava in Roma, sapesse talvolta, che si fossero ordinati tali Vescovi, perchè le loro Ordinazioni si facevano dentro di ciascuna Provincia, senza altre Bolle, che l' approvazione dei Metropolitani.

E succedendo nel quarto Secolo, che i Papi riprovassero le Ordinazioni, che i Vescovi di Oriente avevan fatto nelle persone di Melezio, e di Flaviano di Antiochia, ambidue i quali riputò Roma per molto tempo Vescovi intrusi, e Scismatici, i Padri Greci, nel cui numero erano un Basilio di Cesarea, un Anfilochio d' Iconio, e i due Gregorj di Nazianzo, e di Nissa, sempre trattarono, e riconobbero per legittimo, e vero Vescovo Melezio, e di esso, come di un grande, e Santo Prelato fa onorifica menzione ne' suoi fasti del mese di Febbrajo la Chiesa Romana. E di Flaviano ognun sa, che gode l' istesso onore nella Chiesa Greca, e che fu esso, che ordinò Sacerdote in Antiochia il gran Crisostomo, il quale dopo la di lui morte lo fece molte volte l' oggetto della sua eloquenza, e facondia nei molti, e distintissimi elogj, con cui celebrò la di lui Santità, il zelo, la prudenza, e la letteratura.

Vedrà, che per il Diritto Comune delle Decretali, compilato nel Secolo decimoterzo, conservarono ancora i Metropolitani questa Regalia, e che da Gregorio IX. Autore di questo Di-

Diritto Comune, fino a Clemente VI., che fu il quarto Papa, che risedè in Avignone, si accomodarono per più di cento anni con questa Disciplina dodici Sommi Pontefici.

Vedrà, che a una Disciplina tanto antica, e a Canoni tanto Sagrosanti, che la stabilirono fino dal tempo degli Appostoli; si cominciò alla metà del Secolo decimoquarto a sostituire le Regole della Cancelleria Appostolica, e in esse la Riserva di tutti i Vescovati; dimodochè i Pontefici Romani, i quali fino allora in osservanza dell' antica disciplina, e dei primitivi Canoni non estendevano il Diritto delle loro ordinazioni fuori delle Chiese *Suburbicarie*, da quel tempo in poi per le nuove Regole della Cancelleria cominciarono ad arrogarsi le ordinazioni di tutto il Mondo Cattolico, costituendosi in tal modo come Metropolitani di tutta la Chiesa di Dio, cosicchè in essa nessuno potesse esser Vescovo, se non che chi essi volessero, che lo fosse.

Vedrà, che essendo l' antica Disciplina una Disciplina stabile, ed essendo gli antichi Canoni Canoni perpetui, che in tutta la Chiesa avevano forza di Legge, e si trovavano canonizzati col consenso, e pratica di più di dodici Secoli, e non consistendo le dette Riserve della Cancelleria in alcune Leggi fisse, e perpetue, ma in certi meri Stili di Curia, che colla morte di un Papa erano rinnovati, e alterati da un altro Papa, anche pure a costo delle contraddizioni, che a queste Riserve della Cancelleria fecero per molto tempo i Re, e i Vescovi, conseguì

la politica della medesima Curia, che o colle buone, o colle cattive si venissero gli uni, e gli altri a soggettare a esse, con gravissimo pregiudizio tanto dei Diritti Regj, quanto dei Diritti Metropolitani.

Vedrà, che essendo in questa parte le Riserve della Cancelleria diametralmente opposte alle definizioni di tanti Concilj, e Santi Padri, e alla pratica costante di dodici Secoli, e reclamandole tante volte, e per tanto tempo i Re, e i Vescovi della Cristianità, non hanno, nè possono avere alcun'altra forza, se non che quella, che a esse vollero dare colla loro tolleranza i Re, e i Vescovi; perchè essendo esse una volta contro i Canoni, e contro la Disciplina generalmente ricevuta in tutta la Chiesa, furono, e sono subito nel loro principio, e nella loro radice notoriamente abusive, e nulle, anche per definizione, e dottrina dei Santi Pontefici antichi, e ciò che a esse diede nel principio tutto il vigore, e a loro servì come di fondamento, fu la falsa idea del potere immenso, e senza limiti, che i Decretalisti attribuirono al Papa.

Vedrà finalmente, che non ostanti quelle riserve, sempre la Chiesa in questi ultimi Secoli è stata persuasa, che trovandosi qualche Regno Cattolico nella situazione, e necessità, in cui si trova al presente il Portogallo, possono, e devono i Metropolitani riassumere la loro antica autorità in ordine al provvedere di buoni Pastori le Chiese Cattedrali, le quali quando si trovano vacanti, sono più esposte agl'insulti dei lupi infernali, come avvertì il quarto Concilio di Late-

Laterano nel luogo sopraccennato.

Nelle prove della Proposizione XV. troverà l'Altezza Vostra molti esempj di questa pratica, e molti voti di Teologi, e Canonisti a suo favore. Tra di essi è specialmente memorabile quello, che ci diede la Francia circa l'anno 1593. quando coll' occasione di rottura tra le Corti di Roma, e di Parigi in tempo di Enrico IV. si decise nel Parlamento a richiesta del Proccuratore della Corona, che per entrare i Vescovi nominati dal Re nell' amministrazione, e governo delle loro Diocesi supplissero i Metropolitani alla mancanza delle Bolle Pontificie.

Così afferma il Tuano nel fine del Libro CXVI. della sua Storia con queste notabili parole: *Siccome il Re avea proibito, che si cercassero le Bolle di Roma, era grande la pena, in cui molti si trovavano, per non presentarsi loro nessun mezzo legittimo di conseguirle. Lo trovò il Parlamento, ordinando a istanza del Regio Proccuratore, che le Bolle dei Vescovati, che si solevano ottenere dal Papa, le domandassero gli Eletti ai loro Metropolitani.*

Aggiugne lo stesso Scrittore, che la Francia soleva sempre valersi di questo rimedio, come di rimedio legittimo, nei casi di Rottura colla Corte di Roma: *Legitimum remedium in Scissura a Majoribus nostris usurpari solitum.* E da altre memorie di quel tempo, che pure descrivo al loro luogo, costa, che in quell'occasione presero possesso delle loro Diocesi, e furono consagrati alcuni Vescovi di quel Regno senza altre Bolle, che quelle del Metropolitano.

Nell' anno 1688. persistendo Papa Innocenzo XI.

XI. a negar le Bolle di Conferma a due Vescovi nominati da Luigi XIV. col pretesto di aver essi approvato col loro voto gli Articoli dell'Assemblea del Clero dell'Anno 1682. sopra i limiti della Potestà Ecclesiastica, e sopra il Diritto di *Regalia*, il grande Antonio Arnaldo fu di parere, che il Re facesse adunare un Concilio Nazionale di tutti i Prelati di Francia, affinchè si trovasse un mezzo legittimo di supplire alla mancanza delle Bolle di Roma. E questo mezzo legittimo voleva Arnaldo, (*Tom. V. Lettere p.206.*) che consistesse nel ristabilimento dell'antica disciplina della Chiesa, per la quale i Metropolitani erano quelli, che confermavano, e facevano consagrare i Suffraganei di ciascuna Provincia (a).

Il celebre Proccurator Regio Talon concordando col Dottore Arnaldo, che i Vescovi nominati si facessero consagrare senza altre Bolle, che quelle dei loro Metropolitani, non conveniva, che per istabilirsi questa pratica vi fosse necessario il Concilio Nazionale, essendo di parere, che bastava per questo effetto una Giunta di Prelati, e Ministri deputati dal Re.

Gl' inconvenienti, che Talon considerava nel celebrarsi il Concilio Nazionale, consistevano unica-

(a) Tom. V. pag. 623. *Cum Romam ad diplomata pro Sacerdotiis obtinenda mittere vetitum esset, multi in eorum adeptione legitime facienda frustra laborabant, quibus ut subveniretur a Curia ad disciplinam Sacram conservandam, Cognitore Regio postulante, decretum fuerat; ut diplomata Sacerdotiorum, aut Sacrorum beneficiorum, quæ a Pontifice obtineri consueverant, ab Archiepiscopis impetrari possent.*

camente nei ritardi, o dilazioni, che dovevano esservi nella convocazione, e radunanza di tanti Prelati, quando i mali, che si sperimentavano nella vacanza delle Chiese, richiedevano un pronto rimedio.

Io poi senza parlare dei dubbj, e questioni, che si potrebbero suscitare sopra la Presidenza di un tal Concilio; senza parlare dei gravissimi incomodi, che necessariamente dovrebbero provare ne' lunghi viaggi molti Prelati già decrepiti, e delle considerabili spese, che tutti dovrebbero fare con grandissimo pregiudizio dei poveri delle loro Diocesi; senza parlare della somma, e quasi insuperabile difficoltà di poter concorrere in qualcuna delle Metropoli del Regno i nostri Vescovi, almeno dell' Affrica, e dell' America, senza la di cui presenza non si potrebbe chiamare, nè riputare Nazionale questo Concilio, essendo i Prelati Oltramarini tanti in numero, quanto quelli del continente; senza parlare, dico, di questi inconvenienti di gran considerazione per se stessi; aggiungerei, che affinchè si contentasse Sua Maestà nel presente caso di una giunta dei Prelati, e Ministri ordinarj del suo Consiglio, e non consentisse alla convocazione di un Concilio Nazionale, quantunque concorressero in esso solo i Vescovi del Regno, basterebbe riflettere alla stravaganza, e turbamento, che infallibilmente dovrebbe causare nei Popoli la novità non mai da loro veduta di trovarsi tutti repentinamente senza Prelati, che gli governassero, e che gli pascessero. Conciossiachè neppur de' Concilj Provinciali non se ne conserva alcuna memoria tra coloro, che

che vivono al presente; e solo dalla Storia sanno gli Eruditi, che da dugento anni addietro se ne celebrarono alcuni per l'osservanza dei Decreti modernamente stabiliti in Trento, che presentemente tra di noi non sono più in uso.

Nell' anno 1718. quando la Corte di Roma coll' ordinario mezzo di negar le Bolle di conferma a due Prelati nominati da Luigi XIV., cioè, i Vescovi di *Bayeux*, e di *Rodes*, e all' altro nominato Arcivescovo di *Tours*, pretendeva di far accettare generalmente in Francia la Bolla *Unigenitus*, consultò il Supremo Consiglio di Reggenza varj Teologi, e Canonisti de' più illustri della Sorbona sopra l' espediente, che si doveva prendere contro l' ingiusto rifiuto delle Bolle. I Teologi erano *Dupin*, *Petitpied*, *Bousier*, *Hennequin*, il Padre *de la Tour* Generale della Congregazione dell' Oratorio, e il Padre *Pouget* dell' istessa Congregazione, e Autore del Catechismo di Mompellier, e altri, che cito nel corpo di quest' Opera. I Canonisti erano *Le Merre*, *Novet*, *Arraud*, *Capon*, e *Gilbert*.

Dalle memorie, o pareri, che essi rappresentarono al Ministero di Francia, di cui stanno in mio potere due diverse impressioni, costa manifestamente, che tutti questi Teologi, e Canonisti rammentarono, e diedero per lecito in quelle circostanze l'uso del Diritto comune, pel quale spetta ai Metropolitani l'ordinazione de' loro Suffraganei.

Con questi concordarono nell'anno 1724. altri diciannove Dottori della Sorbona in una consulta, che tutti sottoscrissero in favor della Chiesa di

di Utrecht, e che costituisce la duodecima, e ultima delle memorie riferite.

Concordò pure il famoso Canonista di Fiandra Van-Espen, come costa da varj pareri, che sottoscrisse in questa materia, e che da poco tempo si sono stampati nella gran Raccolta de' suoi Opuscoli.

Questi, e molti altri esempj, e pareri troverà Vostra Altezza riferiti, e spiegati nelle prove della Proposizione XV.

Questi rendono al presente superflue tutte le consulte in questa materia; perchè oggidì non può occorrere nessun dubbio, o difficoltà contro la riferita pratica delle ordinazioni fatte col Diritto comune, che non si trovi prevenuto, e tolto nelle Giunte, e consulte, di cui trattiamo.

Sono tanti i lumi, che devo considerare nell' Altezza V.; e che effettivamente ha mostrato di possedere, dell'autorità Metropolitana, e della Giurisdizione Vescovile, che anche senza leggere tanti documenti, mi fa sperare il suo profondo comprendimento, e la sua nota prudenza, che se continuerà la mancanza delle Bolle di Roma, e l'impedimento per conseguirle, non avrà nessun dubbio di porre in esecuzione dal canto suo una Disciplina, che per riputarsi legittima bastava, che V. Altezza riflettesse esser questa una Disciplina autorizzata dal Diritto comune Ecclesiastico; e per riputarsi necessaria bastava osservare essere un precetto Divino, che vi siano Vescovi nella Chiesa; e che il dover questi Vescovi essere ordinati colle Bolle di Roma, è una riserva puramente umana. Conciossiachè fondati su quest'ultimo prin-

cipio S. Eusebio di *Vercelli*, e Lucifero di *Cagliari*, essendo solo Metropolitani in Italia, si animarono nel quarto Secolo a ordinar Vescovi nell'Oriente, e a celebrar Sinodi nella Tracia. Collo stesso fondamento S. Eusebio di Samosata, essendo un semplice Vescovo Suffraganeo di Eufratesia, si risolvette negli stessi tempi di ordinare altri Vescovi nella Siria, Fenicia, e Palestina (*a*).

La Francia, che in ogni tempo gustò di esser consultata, come Maestra della Disciplina più pura, ci fece nel principio di questo Secolo l'onore di allegare molte volte in questa materia il voto, e decisione dei Teologi di Portogallo. Così leggiamo nella prima delle memorie surriferite dell' anno 1718. che ha per Autore Le Merre Proccuratore del Clero dell'istessa Francia; e nella duodecima, e ultima, che fu sottoscritta (*Avis aux Princes Cath. p.* 1. *p.* 46. *e p.* 11. *p.* 179.) da diciannove Dottori dell'Università di Parigi nell'Anno 1724.

Se quella fioritissima Nazione fece tanto caso del voto dei Teologi Portoghesi del tempo del Re D. Giovanni IV.; tempo, in cui i nostri non apprendevano, nè facevano, nè praticavano altro, se non che quello, che loro insegnavano i Gesuiti, che dirà l'istessa Francia, vedendo dal procedere di tre Metropolitani di Portogallo quanto si sia avanzato in questo Regno lo studio del Diritto Politico, Ecclesiastico, e Secolare sotto l'il-

lu-

(a) Anche Goffreddo Vescovo Lauriacense (Vescovato traspertato di poi a Passavia) nell'Unnia, e nella Moravia fondò Vescovati, senza consultare il Pontefice Eugenio II. le quali erezioni sapute confermò Eugenio. An. 886. Boll. Romano c. 1. p. 170.

luminato governo di S. Maestà Fedelissima?

Che dirà, vedendo, che nella concessione delle dispense Matrimoniali degl' Impedimenti Pubblici di consanguinità i medesimi Metropolitani sono quelli, che ne porgono l' esempio ai loro Suffraganei? Che dirà vedendo, che gli Arcivescovi, e i Vescovi provvedono *auctoritate ordinaria* fino i Beneficj, e le Prebende, che si trovavano vacanti nei mesi di riserva? Che dirà, vedendo rigettata dagli stessi Arcivescovi, e Vescovi *la Bolla in Cœna Domini*, e rigettati ugualmente gl'Indici Espurgatorj di Roma? Che dirà, vedendo, che senza il precedente *Regio Beneplacito* non si ammettono in Portogallo alcune Bolle del Papa? E che nelle Diocesi più illustri del Regno hanno adottato i loro Prelati il Catechismo di *Mompellier*? Che dirà finalmente, vedendo, che per la coltura degli studj più serj, e per la lezione dell' Istoria, e Disciplina Ecclesiastica, faticano al presente tutti i Professori di Teologia, e di Canoni, per bandire da questo Regno le Massime Oltramontane, e introdurre nei Popoli le vere idee, che dell' una, e dell' altra Potestà ci lasciò l' Antichità?

Dirà senza dubbio, che non può lasciare di essere sommamente illuminato un Regno, il di cui Ministero, e i di cui Prelati seppero nel tempo della presente rottura prendere tante belle risoluzioni per lo ristabilimento delle sue antiche libertà. Dirà, che dopo essersi effettivamente determinati i Vescovi di Portogallo a concedere le dispense degl' impedimenti pubblici dirimenti, non è molto, che si determinino pure a ordinarsi gli

 uni

uni gli altri nella forma dell' antica disciplina, e del Diritto comune.

Ma siccome nella presente materia, come in tutte le altre, gli esempj dei Nazionali sono quelli, che più vivamente ci persuadono qualunque pratica, o dottrina, e di quella, che forma l'assunto di questa mia dimostrazione, ci somministra la Storia antica i più illustri documenti, così con questi concluderò questa Dedicatoria, e porrò fine al mio discorso; poichè non devo abusarmi più lungo tempo della benignità dell'Altezza V., che oltre l'onore di averla per Mecenate, ho sperimentato nella pubblicazione di quest' Opera gli effetti di una liberalità veramente Regia.

Nel Concilio Generale di Sardica, celebrato alla metà del quarto Secolo, presiedette come Legato della Sede Appostolica il grande Osio Vescovo di Cordova, che nel Concilio di Nicea aveva già goduto l'istesso onore. In questo Concilio dunque di Sardica propose questo gran Vescovo della nostra Spagna la seguente disciplina, che approvata subito da tutti i Padri costituisce nella versione di *Dionisio il Piccolo* il sesto Canone. *Se accaderà*, disse Osio, *che mancando in qualche Provincia gli altri Vescovi, e non essendovene in essa, se non che un solo, domandi qualcuna delle Chiese vacanti, che se le dia il Vescovo, devono quelli della Provincia vicina avvertir per lettera quel Vescovo, che si trova solo nell'altra, che deferisca precisamente alla richiesta di quella Chiesa, e le dia il Vescovo, che richiede. E se dopo essere stato avvertito, mostrasse di dissimulare, o non facesse caso dell'avviso, allora gli stessi Vescovi della Provincia vicina devono accu-*

dire

dire ai clamori del Popolo di Dio, e dargli il Vescovo, di cui ha bisogno.

Questo Canone mostra bene, non solo la gran necessità, che i nostri Maggiori consideravano di provvedersi subito di Vescovi le Chiese Cattedrali, ma anche l'ordine, che in queste provvisioni volevano i Santi Padri, che si osservasse. Conciossiachè mancando, o non volendo il Metropolitano far l'ordinazione, concedono l'esercizio di questa nobilissima funzione al Vescovo più antico; mancando, o non volendo farla il Vescovo più antico, lo concedono a uno degli altri Vescovi; mancando, o non volendo farla questo Vescovo, ordinano, che il Diritto dell'ordinazione si devolva al Metropolitano, e agli altri Vescovi della Provincia vicina.

Quest'ordine, o Diritto di devoluzione fu riconosciuto dopo dal Santo Pontefice Leone Magno, quando in una lunga Lettera, che scrisse ai Vescovi della Provincia di Vienna, rimarca, che non volendo il Metropolitano far le ordinazioni dei Suffraganei, si devolva questa Regalia a quel Vescovo, *che è il più antico consagrato nella Provincia* (*Epist. X. c. VI.*).

Gli Atti dei Concilj duodecimo, e decimosesto di Toledo, a cui assisterono tra gli altri i Metropolitani di Braga, e di Merida, possono far vedere a V. Altezza con un semplice sguardo, e senza molta riflessione, quanto fossero magnifiche le idee, che avevano in quei tempi dell'Ordine, e dell'Autorità Vescovile i predecessori dell'Altezza V., quando non si erano ancora sentite in Castiglia, e in Portogallo le nuove massime, che in-

introdussero dopo nella disciplina Ecclesiastica le false Decretali d' Isidoro Mercatore.

Il Concilio duodecimo di Toledo nel Canone sesto ci dimostra, che considerando i trentacinque Vescovi, che vi si adunarono, quattro de' quali erano Metropolitani, i gravissimi danni, che ne seguivano alle Chiese Cattedrali di Spagna colla tardanza dell' elezioni, e conferme, concordarono tutti, che da lì innanzi subito che il Re nominasse qualcuno per Vescovo, il Metropolitano di Toledo trovando, che fosse abile, e capace, lo confermasse, e lo facesse subito consagrare.

Il Concilio decimosesto, dando per vacante l'istessa Chiesa di Toledo per delitto di lesa Maestà, in cui si era precipitato il suo Arcivescovo, nominò, e confermò subito in luogo di quello di Toledo l' Arcivescovo di Siviglia, in luogo di quello di Siviglia l' Arcivescovo di Braga, e in luogo di quello di Braga il Vescovo di Porto.

Il primo esempio ben dimostra, che nella Sentenza degli antichi Arcivescovi di Braga, Metropoli allora di Galizia, e in quella degli Arcivescovi di Merida, Metropoli allora della Lusitania, bastava, che il Re nominasse per Vescovo un Suddito benemerito, affinchè l'Arcivescovo della Corte, che era allora quello di Toledo, potesse subito confermare, e far consagrare questo Vescovo. Prova il secondo con uguale evidenza, che per i Canoni, e disciplina delle nostre Chiese era lo stesso il cospirare un Vescovo contro la persona del suo Re, o il commettere qualche altro delitto di Lesa Maestà, che la-

lasciare di esser Vescovo; e che vacando per questo, o per qualsivoglia altro modo qualche Chiesa, ancorchè fosse Primaziale, o Metropolitana, riconoscevano in se stessi i Vescovi del Regno l'autorità, e le forze per provvedere tutte quelle Chiese vacanti, senza alcuna Bolla di Roma.

Ultimamente il Concilio di Basilea nell' anno 1436., che tutti devono confessare, e realmente confessano, che era pure un Concilio legittimo, ed Ecumenico, e in cui tra i molti altri Prelati, e Dottori di Castiglia, e di Portogallo vi assistè un illustre Suffraganeo di V. Alt., il quale era D. Luigi di Amaral Vescovo di Viseo; il Concilio di Basilea, dico, che se fosse stato accettato dopo universalmente, avrebbe evitato innumerabili discordie tra il Sacerdozio, e l'Impero, anche quando come legittimo, ed Ecumenico rappresentava tutta la Chiesa Cattolica, scrisse nell'anno 1436. una lettera all'Arcivescovo D. Ferdinando della Guerra, uno de' più degni, e celebri Predecessori dell' Alt. V.; nella quale l'incarica il Sagro Concilio, che ponga tutta la cura in fare eseguire tutti i salutevoli Decreti, che si erano fino allora promulgati in Basilea per Divina ispirazione, e con molta specialità quello della sessione vigesima seconda, in cui si ordina, che si restituisca ai Vescovi il Diritto di conferma degli Abbati, e agli Arcivescovi il Diritto di conferma dei Vescovi; secondo che ce ne informa il suo transunto riferito nell'Istoria di Braga da un altro Arcivescovo di ugual nome, e merito. (*Cunha p.11. c. LVI. p. 231.*) Per tanto, dicono i Padri di Basilea, *siccome voi pel posto che occu-*

occupate nella Chiesa siete un grande, e rispettevol Membro di essa, e nel Regno di Portogallo godete la primazia tra gli altri Vescovi, noi vi avvertiamo, e richiediamo, che per parte vostra poniate tutta la cura, affinchè si osservino, e si mantengano tutti i Decreti che stabiliamo coll' assistenza dello Spirito Santo per la riforma della Chiesa, e più principalmente quello, che regola le S. Elezioni.

Questi e altri documenti, che V. Alt. troverà sparsi per tutta questa mia dimostrazione, provano, che anche fuori del caso di rottura colla Corte di Roma, e anche fuori del caso del Ricorso impedito, il corpo Episcopale ha l' autorità di celebrare in ciascun Regno, o Provincia tutte le ordinazioni dei Vescovi, e di provvedere tutti i Beneficj, che vacheranno nelle loro Cattedrali.

Iddio guardi, e conservi l' Alt. V. per tanti anni, quanti le deve desiderare una Diocesi, la di cui illuminazione, e riforma è l' unico pensiero, e cura di V. Alt. Lisbona 2. Aprile 1769.

Di V. Altezza

Il più riverente, e più obbligato Serv.
Antonio Pereira di Figueiredo.

PREFAZIONE.

Quantunque il Titolo di questa Dimostrazione sembri interessar solo i Vescovi, e gli Arcivescovi, chi la leggerà attentamente troverà, che interessa ancora i Re, e gli altri Principi Sovrani. Conciossiachè se il suo principale oggetto è di dedurre dalla Teologia, e dalla Giurisprudenza più solida il Diritto, che hanno i Metropolitani per confermare, e far consagrare i Vescovi eletti loro Suffraganei, e il Diritto dei Vescovi di ciascuna Provincia per confermare, e consagrare i loro Metropolitani eletti, non sono meno convincenti, nè meno illustri i Documenti, che in essa si producono, per far conoscere nel medesimo passo la Sovrana Indipendenza dei Principi Secolari nelle materie temporali, che sono tutte quelle, che concernono il buon reggimento della Società, e la conservazione dello Stato; il Diritto, che come Attributo inseparabile della Maestà compete ai medesimi Principi di nominare tutti i Vescovi, e Arcivescovi dei loro Dominj, anzi senza interporvi Privilegio, o concessione della Sede Appostolica; la Suprema Autorità degli stessi Sovrani sopra tutti i Beni temporali, anche Ecclesiastici, lo stretto obbligo, che loro corre come Protettori, e Difensori della Chiesa, di far restituire ai Canoni la loro osservanza, e di regolare con essi la Riforma del Clero.

Tutti questi punti importantissimi per se stessi, e oggi più che mai degnissimi, che si occupino nella loro spiegazione, e conferma tutti coloro, che si pregiano veri Teologi, e Vassalli fedeli; tutti, dico, si troveranno in quest' Opera tanto dimostrati, quanto l'as-

sunto

ſunto principale; e dimoſtrati gli uni, e gli altri con tanta ſolidezza, ed evidenza, che poſſo ſenza vanità affermare, che quello, che in queſte materie vi è di più illuſtre, e di più intereſſante, tutto è concorſo per dare all' Opera iſteſſa quella forza, che è propria di una Dimoſtrazione.

Nè coloro, che ſon verſati in queſto genere di aſſunti, hanno da tralaſciare di oſſervar qui molte nuove riſleſſioni, e nel tempo iſteſſo di ſomma conſiderazione, e di uguali conſeguenze, ſopra il Padronato Reale delle Chieſe Cattedrali; ſopra la Giuriſdizione Patriarcale dei Sommi Pontefici; ſopra la ſcabroſiſſima materia delle Annate; *ſopra la natura, e applicazione delle Decime; ſopra l' origine delle* Commende; *e ſopra il Diritto di Protezione, e di Economia dei Principi Secolari.*

Mi pare, che non laſcio di provar coſa alcuna di quello, che affermo. Se anche così vi ſarà qualcuno, che qualifichi di dure, e improbabili le mie dottrine, io ſon pronto a ritrattarmi, purchè i principj d' impugnare quello, che dico, non ſi cavino dalle Regole dell' Indice, *nè dagli Stili della Cancelleria Romana,*

AV-

AVVISO

DELL' EDITORE.

IL titolo del Libro quale fu scritto dal celebratissimo Autore si è questo: *Dimostrazione Teologica, Canonica, e Istorica del Diritto de' Metropolitani di Portogallo per confermare, e far consacrare i Vescovi Suffraganei nominati da Sua Maestà; e del Diritto dei Vescovi di ciascuna Provincia per confermare, e consacrare i loro rispettivi Metropolitani, nominati pure da Sua Maestà, anche fuori del caso di rottura colla Corte di Roma &c.* Credendo io, che questa Opera possa quadrare ad ogni Stato; ho fatto nella stampa il Frontispizio nella maniera, che leggesi.

NOI

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

AVendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del Pubblico Revisor *Dott. Natal dalle Laste*, nel Libro intitolato: *Dimostrazione Teologica, Canonica, e Istorica del Diritto de' Metropolitani di Portogallo, ec. M.S.* non v' esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo Licenza all' Erede di Niccolò Pezzana, che possa essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 16. Gingno. 1771.

(*Sebastian Zustinian. Rifor.*
(
(*Sebastian Foscarini Kav. Rifor.*

Registrato in Libro a Carte 68. al Num. 567.

Davidde Marchesini Segret.

DI-

DIMOSTRAZIONE

TEOL. CANONICA, E STORICA

DEL DIRITTO

DE' METROPOLITANI, E VESCOVI

Di ciascuna Provincia

DI RISPETTIVAMENTE CONFERMARSI, E CONSAGRARSI.

PRIMA PROPOSIZIONE.

Il confermarsi dal Metropolitano i Vescovi della sua Provincia è un Diritto d' istituzione Appostolica, che si raccoglie dalla stessa Sagra Scrittura, e si conferma cogli Scritti di S. Cipriano, di S. Giovanni Crisostomo, di S. Leone Magno, del Canone XXXV. di quelli, che chiamano Appostolici, e del Concilio Toletano XII. Insigne passo d' Incmaro di Rems sopra questa Regalia de' Metropolitani.

P R O V E.

I. NEll' Epistola a Tito *cap.* 1. *num.* 5. così scrive il Dottor delle Genti: *Propterea reliqui te Cretæ, ut constituas per Civitates Presbyteros, sicut & ego disposui tibi:* Per questo ti ho lasciato nell'Isola di Creta, affinchè abbi il pensiero di ordinar Vescovi in quelle Città, conforme ti ho ordinato.

Che l'Appostolo sotto il nome Greco *Prebsyteros* intenda

tenda quì i Vescovi, è interpetrazione costante di tutti i Padri, ed Espositori, come avvertì Estio (*pag.*819.) *Presbyteri nomine ex omnium Interpretum, & Patrum sententia significatur is, quem Ecclesiæ consuetudo Episcopum nominat*. Basta citare il gran Crisostomo, il quale nei Commentarj al riferito luogo di S. Paolo così dice: (*tom. XI. p.* 837.) *Episcopos hic dicit, ut jam alibi diximus*. E i Padri del Concilio XII. di Toledo, che erano trentacinque, nel Canone IV. riprovano, e annullano la creazione di un nuovo Vescovo fatta dal Metropolitano di Merida in una piccola Villa, allegando per fondamento principale, che per costituzione dell' Appostolo non si potevano erigere Vescovati, se non che nelle Città. (*Raccolta di Aguirre t. IV. p.*206.) *In primis ex epistola Pauli, ubi Tito discipulo, ut Episcopos per Civitates constituere debeat, præcepit.*

II. Supposta questa spiegazione del luogo dell'Appostolo, di cui consente tutta l' Antichità, è evidente, che il confermarsi, e ordinarsi da ogni Metropolitano i suoi Suffraganei, è un Diritto, che ha per Autori gli stessi Appostoli; poichè Tito, come primo Vescovo di Creta, era il Metropolitano di questa Provincia, la di cui Metropoli era la Città di Gortina. A questo Metropolitano comanda S. Paolo, che ordini i Vescovi, di cui ha bisogno l' Isola, e che gli distribuisca per le Città dell' Isola medesima. Dunque il confermare, e ordinare i Vescovi di una Provincia Ecclesiastica appartiene per istituzione di S. Paolo al primo Vescovo dell' istessa Provincia, che è il Metropolitano.

III. Quest' istesso ordine, e subordinazione dei Vescovi della Provincia rispetto al loro Metropolitano, ci volle dare ad intendere l'Appostolo, ed Evangelista S. Giovanni, quando nel *cap.*1. dell'Apocalisse *num.* 11. descrivendo gli avvisi, che Cristo gli comandava di dare ai Vescovi dell' Asia Minore, nomina in primo luogo Efeso, che era la Metropoli di quella Provincia, e dopo di essa le sei Città sue Suffraganee: *Septem Ecclesiis, quæ sunt in Asia: Epheso, & Smyrnæ, & Pergamo, & Thyatiræ, & Sardis, & Philadelphiæ, & Lao-*

& Laodiciæ. In fatti nel Concilio di Efeso *Azione VII.* affermarono i Vescovi di Cipro, che fin dal tempo degli Appostoli vi era in quell' Isola un Metropolitano, che senza dipendenza da alcun altro Superiore soleva esser ordinato dal Sinodo della medesima Provincia, e soleva conseguentemente ordinare i Vescovi Suffraganei di essa.

IV. Questo dunque era il sistema stabilito in tutta la Chiesa dai Santi Appostoli: Che il Vescovo di ogni Metropoli fosse quello, per le di cui mani passassero tutti i negozj gravi della Provincia, il più grave de' quali nessuno può dubitare, che non fosse il provvedimento delle Chiese Suffraganee. Sicchè quando gli Appostoli volevano istruire nei dogmi della Fede, o nelle regole della Disciplina i Fedeli di qualche Provincia Ecclesiastica, indirizzavano le loro lettere al Metropolitano di essa, affinchè egli le comunicasse ai Suffraganei. Di questo costume n'è buona prova l'Epistola seconda, che S. Paolo scrisse ai Corintj, la quale comincia così: *Paulus Ecclesiæ, quæ est Corinthi, cum omnibus Sanctis, qui sunt in universa Achaja*. Voleva S. Paolo istruire tutta la Provincia di Acaja; per questo scrive alla Metropoli, che era Corinto, affinchè da essa si comunicasse la sua istruzione a tutte le altre Chiese della Provincia.

Mosso senza dubbio da questi fondamenti scriveva S. Cipriano nell' Epistola LXVII. (*pag. 289. ediz. di Fell.*) esser istituzione Appostolica, che l'ordinazione de' Vescovi appartenesse al Sinodo della Provincia: *Propter quod diligenter de traditione Divina, & Apostolica servandum est, & tenendum quod apud nos quoque, & fere per Provincias universas tenetur.; ut ad ordinationes rite celebrandas ad eam plebem, cui Præpositus ordinatur, Episcopi ejusdem Provinciæ proximi quoque conveniant.* Non nomina Cipriano espressamente i Metropolitani, perchè supponendo raccolti nel Sinodo i Vescovi della Provincia, era manifesto, che vi aveva da assistere necessariamente il Metropolitano, che è il Capo, e il Presidente del Sinodo Provinciale, e senza di cui nessuno è legittimo; poichè come definì il Concilio I.

di Antiochia nel Canone XVI., e l'avvertì dopo Incmaro di Rems in una delle sue Epistole: *Perfectum Concilium illud est, ubi fuerit Metropolitanus Antistes.*

V. Questo costume dunque, che per tradizione degli Appostoli si osservava al tempo di Cipriano in ogni luogo, di essere il Metropolitano quello, che unitamente coi Vescovi della Provincia celebrava, e concludeva le ordinazioni dei nuovi Eletti, venne dopo a stabilirsi in tutta la Chiesa come Canone inalterabile, e Legge perpetua, che dopo il Concilio Niceno si andò rinnovando successivamente, e senza interruzione in molti altri Concilj sì Generali, come Provinciali; di modo che nell' Istoria Ecclesiastica, e nei Canoni dei Concilj non s'incontra azione più propria, e più caratteristica dei Metropolitani, quanto esser essi i Capi, e i Primi Presidenti dell' elezioni, o ordinazioni dei loro Suffraganei. Conciossiachè o si facesse l'elezione dal Popolo, e dal Clero, o dai Vescovi della Provincia, o da tutti insieme, sempre il Metropolitano era quello, che esaminava, e ponderava i voti; quello, che decideva i dubbj, che si paravano avanti; e quello, che confermando ultimamente, o riprovando l'elezione, ordinava, o proibiva la consagrazione dell' Eletto.

VI. In questo particolare è molto chiaro, ed espresso il passo d'Incmaro Arcivescovo di Rems, allorchè nel suo Libro contro Incmaro Vescovo di Laon *cap.VI.* così dice: *Si in Remensi Provincia præter meam sententiam quis fuerit a quibuscumque, & quantiscumque Provinciæ hujus Episcopis factus Episcopus; sicut mystica Nicæna Synodus definivit, non oportet eum esse Episcopum. Si autem communi cæterorum decreto rationabili, & secundum regulam Ecclesiasticam comprobato, tu, aut alii duo tui complices tecum propter constitutiones proprias contradixeris, mea cum pluribus ad ordinandum Episcopum obtinebit sententia, & mihi firmitas eorum, quæ geruntur de ordinationibus, vel aliis rebus in Remensi Provincia tribuetur. In qua si fuerit defunctus Episcopus, ego, & non tu visitationem ipse viduatæ designabo Ecclesiæ; electio-*

ctionem cum decreto Canonico præcipiam fieri ; & si in partes se eligentium vota diviserint, meum, & non tuum erit eligere, &c.

VII. Serva di conferma a ciò, che abbiamo detto sopra l'origine della giurisdizione Metropolitana, il celebre testimonio del Papa S. Leone Magno (*Ep.*156. 157. *ediz. ultim. Venez.*) che nell'Epistola LXXXIV. *Cap. XI.* così scrive ad Anastasio Arcivescovo di Tessalonica: *Inter beatissimos Apostolos in similitudine honoris fuit quædam discretio potestatis; & cum omnium par esset electio, uni tamen datum est, ut cæteris præemineret. De qua forma* EPISCOPORUM QUOQUE EST ORTA DISTINCTIO, *& magna dispositione provisum est, ne omnes sibi omnia vindicarent;* SED ESSENT IN SINGULIS PROVINCIIS SINGULI, QUORUM INTER FRATRES HABERETUR PRIMA SENTENTIA.

VIII. Il Canone XXV. di quelli, che chiamano Appostolici, favorisce pure l'istessa origine dei Metropolitani, perchè dice così: (*Raccolta di Giustello tom.* 2. *p.* 114.) *Episcopos gentium singularum scire convenit, quis inter eos primus habeatur,* QUEM VELUT CAPUT EXISTIMENT, *& nihil amplius præter ejus conscientiam gerant, quam illa sola singuli quæ Parochiæ propriæ competunt.* Finalmente l'essere d'istituzione Appostolica la Dignità Metropolitana è un punto, di cui convengono i Critici più dotti, anche tra gli Eretici; come è Usserio, Hammond, e Beveregio, sopra del quale si può vedere quello, che scrive Bingamo nel *Tom. I. delle Origini Ecclesiastiche Libro II. Cap. XVI.* §. 1. *pag.* 203. *e* 204. Tomassino *Parte I. Libro I. Cap. XXXIX.* Marca *Libro VI. Cap. I.*

SECONDA PROPOSIZIONE.

Questo Diritto, che dal tempo degli Appostoli hanno i Metropolitani, di confermare l' Elezioni dei Vescovi della loro Provincia, fu confermato da molti Concilj Generali, dal I. Concilio Niceno fino al Lateranense IV.

P R O V E.

I. IL Concilio Generale di Nicea celebrato nell'anno 325. che per la ragione di essere stato il primo Concilio Generale, e per esservi concorsi 318. Vescovi i più illustri in virtù, e dottrina, che giammai abbia veduto la Chiesa, i di cui Canoni furono chiamati da S. Leone Papa *Canones Spiritu Dei conditos, & totius Mundi reverentia consecratos*, questo Concilio, dico, nel Canone IV. così parla: (*Tom. II. pag.*44. *edizione Coletti*) *Episcopum convenit maxime quidem ab omnibus, qui sunt in Provincia Episcopis ordinari. Si autem hoc difficile fuerit, aut propter instantem necessitatem, aut propter itineris longitudinem: tribus tamen omnimodis convenientibus, & absentibus quove pari modo per scripta consentientibus, tunc ordinatio celebretur.* FIRMITAS AUTEM EORUM, QUÆ GERUNTUR PER UNAMQUAMQUE PROVINCIAM, METROPOLITANO TRIBUATUR EPISCOPO. Vuol dire: E' molto conveniente, che il Vescovo sia ordinato da tutti i Vescovi della Provincia. Ma se questo fosse difficile, o per causa di urgente necessità, o per causa della distanza dei viaggi, in ogni caso siano tre quelli, che celebrano l' ordinazione; e quelli, che si trovano assenti, basta, che diano il loro consenso in scritto. MA QUELLO, CHE SI FARA' IN CIASCUNA PROVINCIA, TUTTO IL SUO VIGORE, E LEGITTIMITA' LO RICEVA DAL METROPOLITANO. La Raccolta di Martino de Dumi (*Giustello al fine del Tom. I. pag.* 13.), che è del sesto secolo, nel Canone II. trasporta ancora con maggiore individuazione il Canone di Nicea, dicendo così: *Hujus autem rei potestas*

testas in omni Provincia AD METROPOLITANUM PERTINEAT EPISCOPUM. Cioè, in questa materia delle ordinazioni tutta la potestà risieda nel Metropolitano.

Il Canone VI. nel medesimo Concilio Niceno è questo: *Antiqua consuetudo servetur per Ægyptum, Libyam, & Pentapolim, itaut Alexandrinus Episcopus horum omnium habeat potestatem; quia & Urbis Romæ Episcopo parilis mos est*. Che vuol dire: Si osservi l'antico costume, che vi è nell'Egitto, nella Libia, e nella Pentapoli, che il Vescovo di Alessandria sia quello, che governi queste Chiese; poichè rispetto alla sua Diocesi il Vescovo di Roma tiene il medesimo costume.

II. Questa prima parte del VI. Canone di Nicea ha dato occasione di mille dispute tra gli Eruditi, volendo alcuni con Sirmondo, Schelestrato, e Natale Alessandro, che il Canone paragoni tra di loro i due Vescovi di Alessandria, e di Roma nella linea di Patriarchi; cioè, di Prelati, che hanno sotto la loro giurisdizione non una sola Provincia Ecclesiastica, ma molte Provincie, e per conseguenza molti Metropolitani; e volendo altri con Launoy, Dupin, e Basnage, che il Canone gli paragoni nella linea di Metropolitani, cioè, di Prelati, la di cui giurisdizione, o amministrazione si contenga nei limiti di una sola Provincia. Siccome per ora non ci è manifesta la decisione di questo punto, nè io mi considero capace di risolverlo con evidenza dopo aver faticato in vano in questa impresa tanti, e sì grandi Critici, mi contenterò di osservar quì nella clausola del nostro Canone: *Quia & Urbis Romæ Episcopi parilis mos est*; dalla quale costa evidentemente, che siccome il Vescovo di Alessandria aveva la sua Diocesi determinata, che costava delle Chiese di Egitto, di Libia, e della Pentapoli; così ancora era limitata a certi territorj la giurisdizione, che allora esercitava il Vescovo di Roma. Conciossiachè se avesse questi avuto allora la giurisdizione ordinaria in tutto il mondo, come pretende avere al presente, non avrebbero ben regolata i Padri di Nicea la giurisdizione del Vescovo di Ales-

lessandria colla giurisdizione del Vescovo di Roma; nè dall' avere il Vescovo di Roma giurisdizione sopra certe Chiese, o Provincie di Occidente, inferivano essi, che l' istessa doveva avere in quelle di Egitto, Libia, e Pentapoli il Vescovo di Alessandria: *Alexandrinus Episcopus horum omnium habeat potestatem, quia & Urbis Romæ Episcopo parilis mos est*. Che fu l' istesso, che dire: Non vi è ragione, perchè il Vescovo di Alessandria eserciti giurisdizione Vescovile in minor territorio, che quello del Vescovo di Roma, per antico costume è in possesso di aver per Diocesi varie Provincie Civili di Occidente; dunque anche il Vescovo di Alessandria si deve conservare nel possesso, e costume antico, in cui sta, di aver per Diocesi le Chiese di Egitto, di Libia, e della Pentapoli. Quali fossero i limiti della Diocesi Romana in quel tempo, il Canone di Nicea non le dichiara. Gli Autori della prima opinione, che sopra abbiamo riferito, vogliono, che la Diocesi di Roma fosse tutto l'Occidente. Quelli della seconda, seguitando Ruffino Prete di Aquileja nel principio del quinto Secolo, fanno tutto lo sforzo per mostrare, che la Diocesi di Roma non eccedeva i limiti delle Chiese *Suburbicarie*, che erano quelle, che nel governo Civile, e Politico erano governate dal *Prefetto Urbano* dell' Imperatore, e che si comprendevano tutte dentro l' Italia, e Isole adjacenti. In altro luogo torneremo a toccar questo punto, che già è tempo di passare a esporre la seconda parte del sesto Canone di Nicea, che è quello, che fa al presente assunto.

III. Prosegue dunque il Sesto Canone, e dice così: *Illud autem generaliter clarum est*, QUOD SI QUIS PRÆTER SENTENTIAM METROPOLITANI FUERIT FACTUS EPISCOPUS, *hunc magna Synodus definivit Episcopum non esse*. E' regola generale ben chiara, che se alcuno sarà ordinato Vescovo, senza che il Metropolitano confermi la di lui elezione, e consagrazione, già definì questo gran Concilio, che questo tale non era, nè doveva esser tenuto per Vescovo; onde i Padri di Nicea usano il preterito *definivit*, perchè già nel Canone

none IV. avevano dichiarato, che quello, che si facesse in qualsivoglia Provincia, solo dal Metropolitano ricevesse il suo vigore, e la sua validità. Questa Legge del Concilio di Nicea proposta ne' suoi Canoni quarto, e sesto, è quella, che da lì innanzi servì di regola inviolabile a tutte le Chiese di Oriente, e di Occidente ogni qualvolta si trattava dell'Ordinazione dei Vescovi.

IV. Il Concilio Generale di Sardica, che si celebrò nell'anno 357., e per essere come una Appendice del Concilio Niceno si suol riputare un istesso Concilio, nel Canone VI., secondo l'originale Greco, dice così (*Tom. II. p. 862.*): *Si congregata populi multitudo instet, ut fiat institutio Episcopi; oportet illum, qui non adfuit, Episcopum prius admoneri per litteras Primatis Provinciæ*, NEMPE EPISCOPI METROPOLITANI, *quod rogat populus sibi pastorem dari. Si autem litteris rogatus non adfuit, ac ne rescripserit quidem, populi voluntati satisfiat*. Se cercando, e istando il popolo, che gli si dia il Pastore, mancasse nel Sinodo qualche Vescovo della Provincia, il Primate di essa, che è il Metropolitano, lo avvisi; e non volendo venire, nè rispondendo, proceda cogli altri all'ordinazione del Vescovo, che vien richiesto. D'onde si vede, che il Metropolitano era sempre il Presidente delle elezioni, conferme, e consagrazioni.

V. I Padri del Concilio Generale di Costantinopoli celebrato nell'anno 381. nella lettera Sinodica, che scrissero l'anno seguente al Papa S. Damaso, e agli altri Vescovi di Occidente, parlando delle ordinazioni dei Vescovi, dicono così: (*Tom. II. p. 149.*) *De administrationibus Ecclesiarum, cum vetus, uti nostis, lex obtinuit, tum Sanctorum Patrum in Concilio Niceno decisio, ut videlicet* SINGULARUM PROVINCIARUM ANTISTITES *una cum finitimis*, MODO IPSIS ITA VISUM FUERIT, *Episcopis, ad Ecclesiarum commodum habeant ordinationes*. Sopra il governo delle Chiese sapete molto bene, che tanto per costume antico generalmente ricevuto, come per la definizione dei Santi Padri del Concilio di Nicea, tocca a ordinare i Vescovi ai Metro-

tropolitani di ciascuna Provincia insieme coi Vescovi vicini.

VI. Il quarto Concilio Generale, che fu quello di Calcedonia celebrato nell'anno 451., dopo aver proposto, e descritto nell'Azione XIII. come legge inviolabile il Canone IV. di Nicea, quando dopo nell' ultima Azione, e nel Canone XXVIII. volle regolare le ordinazioni del nuovo Patriarcato di Costantinopoli, determinò, che in conformità di ciò, che era stato già definito dai Concilj anteriori, e confermato dall'uso, e pratica di tutte le Chiese, i Metropolitani di Tracia, di Ponto, e dell' Asia presiedessero alle ordinazioni dei Vescovi delle loro respettive Provincie: (*Tom. VI. p.* 1684.) *Unoquoque prædictarum Diœcesium Metropolitano cum Provinciæ Episcopis Provinciæ Episcopos ordinante*: QUEMADMODUM DIVINIS CANONIBUS EST TRADITUM.

VII. Il Concilio Lateranense IV. celebrato nell'anno 1215., che fu Generalissimo e per eccellenza si chiama il gran Concilio, dopo di aver ordinato nel Capo XXIII., che la provvista delle Chiese Cattedrali, e dei Monasterj Regolari non si ritardasse più di tre mesi; ordina nel Cap. XXVI., che fatta, e pubblicata l'elezione, faccia subito l'esame di essa, e delle qualità dell'eletto colui, a chi spetta la conferma; e trovandola legittima, e Canonica, la confermi: (*Tom. XII. p.* 959. *e* 962.) *Is, ad quem pertinet ipsius confirmatio, diligenter examinet, & electionis processum, & personam electi; ut cum omnia rite concurrerint munus ei confirmationis impendat*. E soggiugne subito, che quel Superiore, che confermerà un soggetto indegno, resterà sospeso dall'esercizio di confermare il successore. Lo che tutto dimostra, che la conferma dell'elezione dei Vescovi competeva ai Metropolitani, e non al Papa; perchè in altra maniera nè il Concilio avrebbe obbligato a provvedersi i Vescovati dentro lo spazio di tre mesi, nè avrebbe posto la pena di sospensione ai Superiori, che confermassero soggetti indegni.

TER-

TERZA PROPOSIZIONE.

Molti Concilj Provinciali antichi di Oriente, dell' Affrica, di Francia, e di Spagna ratificarono ai Metropolitani lo stesso Diritto di confermare i Suffraganei.

PROVE.

I. Affinchè si veda, che la Disciplina stabilita nei Concilj Generali, che abbiamo riferito, si manteneva nel suo vigore per tutta la Chiesa in quei secoli d'oro, descriverò quì i Canoni di varj Concilj Provinciali, i quali in conformità, e osservanza del Concilio Niceno confermarono questo diritto ai Metropolitani.

Il Concilio Antiocheno celebrato nell' anno 341. nel Canone XIX. dice così: (*Raccol. Justel. t. I. p.* 127.) *Episcopus præter Synodum*, ET PRÆSENTIAM METROPOLITANI *nullatenus ordinetur*.

Il Concilio di Laodicea dell' anno 364. nel Canone XII. (*Ibid. p.* 129.) *Episcopi* JUDICIO METROPOLITANORUM, *& eorum Episcoporum, qui circumcirca sunt, provehantur ad Ecclesiasticam potestatem*.

Questi Canoni di Antiochia, e di Laodicea insieme coi Niceni regolarono per molti secoli la disciplina d'Oriente, e di essi si formò in gran parte il corpo del Diritto Comune Ecclesiastico, con cui per tutto quel tempo si governò la Chiesa Greca; lo che chiaramente si manifesta dagli Atti del Concilio Generale di Calcedonia, nella di cui azione XII. si allegò, e si produsse questo Corpo di Canoni, come Raccolta, che allora godeva la pubblica autorità.

II. Nell' Occidente era eguale in materia delle ordinazioni l'autorità de' Metropolitani. Il secondo Concilio di Cartagine, che si adunò nell' anno 397. nel Canone XII. dice: (*Tom. II. p.* 1394.) *Ab universis Episcopis dictum est: Placet omnibus*, UT INCONSULTO PRIMATE CUJUSLIBET PROVINCIÆ, *tam facile nemo præ-*

præsumat, *licet cum multis Episcopis quocumque loco*, SINE EJUS PRÆCEPTO *Episcopum ordinare*. *Si autem necessitas fuerit*, *tres Episcopi in quocumque loco sint*, CUM PRIMATIS PRÆCEPTO *ordinare debeant Episcopum*.

Il Concilio III. celebrato nell' istessa Città circa gli anni 398. nel Canone I. dice: (*Tom. II. p.* 1437.) *Episcopus cum consensu Clericorum*, *&* *Laicorum*, *&* *conventu totius Provinciæ Episcoporum*, MAXIMEQUE METROPOLITANI VEL AUCTORITATE, VEL PRÆSENTIA *ordinetur*.

III. Il Concilio di Turino, che è uno de' più antichi della Chiesa Gallicana, poichè si celebrò nell' anno 397., nel Canone II., ove tratta delle contese, che avevano tra di loro i due Arcivescovi di Arles, e di Vienna, prosegue così: (*To.* 1. *de' Concilj di Francia p.* 28.) *A Sancta Synodo definitum est*, UT QUI EX EIS ADPROBAVERIT SUAM CIVITATEM ESSE METROPOLIM, *is totius Provinciæ honorem Primatus obtineat*; ET IPSE JUXTA CANONUM PRÆCEPTA ORDINATIONUM HABEAT POTESTATEM.

Passati 55. anni, cioè nel 453., si celebrò in Francia il secondo Concilio di Arles, il di cui Canone V. così dice: (*ib. p.* 103. 104.) EPISCOPUM SINE METROPOLITANO, VEL EPISTOLA METROPOLITANI, *vel tribus Comprovincialibus*, *non liceat ordinare*; *ita ut alii comprovinciales epistolis admoneantur*, *ut se suo responso consensisse significent*. *Quod si inter partes aliqua nata fuerit dubitatio*, MAJORI NUMERO METROPOLITANUS IN ELECTIONE CONSENTIAT. E poco dopo nel Canone VI. *Illud ante omnia clareat*, *eum*, *qui sine conscientia Metropolitani constitutus fuerit Episcopus*, *juxta magnam Synodum esse Episcopum non debere*.

IV. Nella metà del sesto Secolo, cioè nell' anno 549. formarono, e pubblicarono i Padri del Concilio V. d'Orleans il Canone XX. di questo tenore: (*ib. p.* 280.) *Cum voluntate Regis*, *juxta electionem Cleri*, *ac plebis*, *sicut in antiquis Canonibus tenetur scriptum*, A METROPOLITANO, VEL QUEM IN VICE SUA PRÆMISERIT, *cum comprovincialibus Pontifex consecretur*.

Ne' principj del settimo Secolo, cioè nell'anno 615. pub-

pubblicarono i Padri del Concilio V. di Parigi tra gli altri il seguente Canone, che è il primo, tratta dell'elezioni dei Vescovi: *Decedente Episcopo, in loco ipsius ille Christo propitio debet ordinari*, QUEM METROPOLITANUS, A QUO ORDINANDUS EST, *cum Provincialibus suis elegerit*. QUOD SI ABSQUE ELECTIONE METROPOLITANI, *Cleri consensu, vel Civium, fuerit in Ecclesia intromissus*, ORDINATIO IPSIUS SECUNDUM STATUTA PATRUM IRRITA HABEATUR.

V. Che in questi medesimi secoli fosse nel suo rigore per tutta la Spagna l'istessa Disciplina, è un fatto, che costa dai Concilj di questa Nazione. Il Concilio di Tarragona celebrato nell'anno di Cristo 516. nel Canone V. così dice: (*To. III. in Concilj di Spagna p.* 124.) *Si quis de Metropolitana civitate non fuerit Episcopus ordinatus, posteaquam suscepta benedictione* PER METROPOLITANI LITTERAS HONOREM FUERIT EPISCOPATUS ADEPTUS, *id optimum esse decrevimus, ut postmodum statuto tempore, idest, expletis duobus mensibus, se Metropolitani sui præsentet aspectibus; ut ab illo monitis Ecclesiasticis instructus, plenius quid observare debeat, recognoscat*. La regola generale era di ordinarsi il Vescovo nella Metropoli della Provincia. Alcune volte però succedeva di ordinarsi in altra Città, perchè così lo richiedeva talvolta la necessità, e l'urgenza dei casi. Ma era tale la dipendenza, che in questa materia avevano, e dovevano avere i Vescovi dal loro Metropolitano, che senza le lettere del Metropolitano nessuno si riputava Vescovo; e colui, che si consagrava fuori della Metropoli, era obbligato dentro due mesi di presentarsi in essa al Metropolitano, affinchè questi l'istruisse meglio negli obblighi del Vescovato.

VI. Nell'anno 681. si tenne in Toledo un Concilio Nazionale di tutte le Provincie di Spagna, e fu il XII. di quelli, che ivi si celebrarono. Erano trentacinque i Vescovi, che concorsero al Concilio, quattro de'quali erano Metropolitani, cioè, quello di Toledo, quello di Siviglia, quello di Braga, e quello di Merida. Nel Canone VI. considerando questi Prelati il

il grave danno, che seguiva alle Chiese dal ritardo, dell' elezioni, e delle conferme, ordinarono, e concordarono tutti uniformemente, che da lì innanzi, subito che il Re nominasse qualcuno per Vescovo, il Metropolitano di Toledo, trovando, che il nominato era abile, e capace pel ministero Episcopale, lo confermasse, e lo facesse subito consacrare nella sua medesima Provincia. Di questa maniera restava l' Arcivescovo di Toledo un vero Patriarca, o Esarco delle Spagne; poichè restava Primate di molte Provincie Ecclesiastiche, o Primate di molti Metropolitani. Rammentandosi dunque i Padri del Concilio, che per li Canoni generalmente ricevuti erano, e furono sempre i Metropolitani gli Arbitri, e i Presidenti delle ordinazioni dei Vescovi, aggiunsero in ossequio della dignità Arcivescovile, che dentro tre mesi fossero obbligati i nuovi Suffraganei a presentarsi ai loro rispettivi Metropolitani, in conformità di ciò, che aveva stabilito 150. anni prima il Concilio di Tarragona. (*To. IV. dei Concilj di Spagna p. 262.*) *In quibusdam civitatibus decedentibus Episcopis, dum differtur ordinatio Successoris, non minima creatur & officiorum divinorum offensio, & Ecclesiasticarum rerum perditio, &c. Unde placuit omnibus Pontificibus Hispaniæ, ut salvo Privilegio uniuscujusque Provinciæ, licitum maneat deinceps Toletano Pontifici quoscumque Regalis potestas elegerit, & jam dicti Toletani Episcopi judicio dignos esse probaverit, in quibuslibet Provinciis in præcedentium Sedibus præficere Præsules, & decentibus Episcopis eligere successores: Ita tamen, ut quisquis ille fuerit ordinatus, post ordinationis suæ tempus, infra trium mensium spatium, proprii Metropolitani præsentiam visurus accedat, &c.*

VII. Quattro cose molto notabili si raccolgono da questo memorabil Canone. *La prima*, la gran potestà, e autorità, che esercitavano i Vescovi; principalmente radunati in Sinodo; poichè senza l'influsso, o dipendenza alcuna dal Romano Pontefice alteravano, e riformavano ancora i punti più gravi della Disciplina, ogni qual volta lo giudicavano convenienti al bene dei loro Sudditi. *La seconda*, il pensiero, che ebbero questi

questi Padri, affinchè con quella novità non si violassero i Privilegj, che per li Canoni, si dovevano ai Metropolitani. *La terza*, che la nomina, o presentazione, che facevano i Re per li Vescovati, vien riputata nei Canoni antichi per una formale, e rigorosa Elezione: QUOSCUMQUE REGALIS POTESTAS ELEGERIT: *La quarta*, che il diritto della nomina, o presentazione per li Vescovati; di cui godono i Re, non è tanto Privilegio concesso ai Re dalla Sede Apostolica, quanto Diritto accordato agli stessi Re dagli antichi Canoni (molto conformi in questo allo stesso Diritto naturale) senza influsso, o dipendenza alcuna dai Romani Pontefici.

QUARTA PROPOSIZIONE.

Tutti gli antichi Romani Pontefici dal quinto fino al duodecimo Secolo confermarono ai Metropolitani l'istesso Privilegio, o Regalia.

PROVE.

I. Riguardando sempre il gius, che aveva confermato ai Metropolitani il Concilio Niceno I., de' di cui Canoni si confessavano fedeli osservatori, e pronti esecutori i Romani Pontefici, inculcavano questi frequentemente a tutti i Vescovi della Cristianità, che tenessero, e rispettassero tutti il loro Metropolitano per Arbitro, e Giudice delle loro Ordinazioni.

Il Papa S. Innocenzo I. nell'Epistola a Vittricio di Roven. Cap. 1. (*Raccol. di Costant. p.* 648.) *Hæc sunt, quæ deinceps intuitu Divini judicii, omnem Catholicum Episcopum expedit custodire. Primum*, UT EXTRA CONSCIENTIAM METROPOLITANI NULLUS AUDEAT ORDINARE. *Hoc enim, & in Synodo Nicæna constitutum est, atque definitum.*

Il Papa S. Bonifazio I. nell'Epistola a Ilario di Arles; (*ib. p.* 1034. *& seq.*) *Nulli videtur incognita Synodi Con-*

Constitutio Nicæna, *quæ ita præcipit*, *ut eadem proprie verba ponamus*: PER UNAMQUAMQUE PROVINCIAM JUS METROPOLITANOS SINGULOS HABERI DEBERE. E nel fine della lettera: *Quod idcirco dicimus*, *ut advertat caritas tua*, *adeo nos Canonum præcepta servare*, *ut ita constitutio quoque nostra definiat*, QUATENUS METROPOLITANI SUI UNAQUÆQUE PROVINCIA IN OMNIBUS REBUS ORDINATIONEM SEMPER EXPECTET.

Il Papa S. Leone Magno nell' Epistola ai Vescovi della Provincia Viennense in Francia riprende la condotta di S. Ilario d'Arles, per essersi intromesso a ordinar i Vescovi fuori della sua Provincia, quando quest' azione competeva solo, secondo i Canoni, al Metropolitano di ciascuna: (*p.* 160. 161. *nov. ed. Veneta*) *Hilarius Ecclesiarum statutum*, & *concordiam Sacerdotum novis præsumptionibus turbaturus excessit*, *ordinationes sibi omnium per Gallias Ecclesiarum vindicans*, ET DEBITAM METROPOLITANIS SACERDOTIBUS IN SUUM JUS TRANSFERENS DIGNITATEM. E così conchiude, che in conformità di ciò, che ordinano i Sagri Canoni, sia il Metropolitano di ciascuna Provincia quello, che presieda all'elezione de' Vescovi: *Statuimus*, *ut si quisquam fratrum nostrorum in quacumque Provincia decesserit*: IS SIBI ORDINATIONEM VINDICET SACERDOTIS, QUEM ILLIUS PROVINCIÆ METROPOLITANUM ESSE CONSTITERIT.

Il Papa S. Ilario immediato successore di Leone Magno nell' Epistola ad Ascanio, e agli altri Vescovi della Spagna Tarragonese: (*Raccolta di Dionisio il picciolo dell' edizione del Giustello t.* 1. *p.* 253.) *Hoc autem primum* JUXTA EORUNDEM PATRUM REGULAS *volumus custodiri*, UT NULLUS PRÆTER NOTITIAM, ATQUE CONSENSUM FRATRIS ASCANII METROPOLITANI ALIQUATENUS ORDINETUR ANTISTES; *quia hoc* & *vetus ordo tenuit*, *hoc tercentorum decem* & *octo Sanctorum Patrum definivit auctoritas* (a).

II.

(a) Ermete Vescovo di Bourges escluso si fa eleggere Vescovo di Narbona. Vien ripreso dal Papa Ilario, lo ricono-

Il Papa Gregorio Magno nell' Epistola ad Agostino primo Vescovo, e Appostolo dell' Inghilterra, (che è la 65. dell' XI. Libro : *Tom. 11. p. 1164. nuova edizione*). *Ad Eboracam civitatem volumus te Episcopum mittere, quem ipse judicaveris ordinandum: ita ut si eadem civitas cum finitimis locis verbum Dei receperit*, IPSE QUOQUE DUODECIM EPISCOPOS ORDINET, UT METROPOLITANI HONORE PERFRUATUR.

Il Papa S.Adriano nell'Epistola a Berterio di Vienna : (*Tom. 1. Conc. p. 556.*) *Placuit nobis, ut omnibus Archiepiscopis, & Episcopis auctoritatem litterarum nostrarum mitteremus, ut sicut antiquis Privilegiis singulæ Metropolitanæ urbes fundatæ sunt, ita maneant, ut habeat unaquæque Metropolis civitates sibi subditas, quas B.Leo, & alii Prædecessores, ac Successores ipsius, post Chalcedonensem Synodum singulis Metropolitis distinxerunt &c.* E più abbasso : *Auctoritate igitur B. Petri Principis Apostolorum*, SINGULIS METROPOLITIS ANTIQUO MORE POTESTATEM SUAM REDDIDIMUS, *& filium nostrum inclytum Regem Carolum rogavimus*, UT ANTIQUAM DIGNITATEM OMNIS METROPOLIS HABERET (a) :

B Il

conosce per Arcivescovo di Narbona, ma in pena lo priva dell' esercizio annesso al suo grado di consecrare i Vescovi della Provincia, e deputa il Vescovo di Vannes alla consacrazione di essi, *quia ævo honoris primus erat*. Boll. Romano t. 1. p. 48.

(a) Era stato eletto Consperto Vescovo di Vercelli. L'Arcivescovo di Milano Ausperto era scomunicato, perchè avea ordinato un certo Giuseppe contra la volontà del Re Carlomanno, e del Pontefice Giovanni VIII. Carlomanno, e i Vescovi della Provincia pregarono il Pontefice Giovanni, che consecrasse Consperto, non potendo ricevere la consecrazione dal suo Metropolitano Milanese, perchè scomunicato. Lo consecrò Giovanni, e di poi scrive al Clero, e al Popolo di Vercelli, che non minor obbedienza deggiano prestare a Consperto da se consecrato, di quello che se fosse consecrato dal Metropolitano, che in tanto lo consacrò, perchè l'Arcivescovo di Milano è scomunicato, e perchè a questa consecrazione consentirono i Vescovi comprovinciali; *consentientibus comprovincialibus Episcopis*. An. 879. Ughellio t. 4. p. 706.

Il Papa Giovanni VIII. nell' Epistola al Clero, e al Popolo di Ginevra riferisce, che l' Imperatore Carlo il Calvo l'aveva informato, che essendo stato eletto canonicamente in Vescovo di Ginevra un certo Optando, il Metropolitano della Provincia, che era l' Arcivescovo di Lione, subornato dal Conte Bosone nemico dell' Imperatore, insisteva in non voler confermar l' elezione; nè consagrare l' eletto; ch' egli dunque vedendo per una parte la necessità, che aveva di Pastore la Chiesa di Ginevra, e sapendo per l' altra parte essere illegittime le scuse del Metropolitano di Leone, aveva ordinato Optando Vescovo di Ginevra; ma colla dichiarazione, che fuori di questo caso restassero sempre nel loro rigore i Diritti del Metropolitano: (*Tom. XI. Conc. p.* 196.) *Optandum consecravimus Sancti Spiritus gratia, & ad regendum vos pastoraliter instructum direximus*: SALVO DEINCEPS EJUSDEM LOCI PRIVILEGIO ANTIQUO PROPRIÆ METROPOLIS, *&c.*

Alla fine del IX. Secolo Papa Steffano VI. diede un altro illustre Documento di questa Regalia dei Prelati Metropolitani, e della venerazione, che anche allora tributavano i Romani Pontefici ai Canoni della primitiva Chiesa. Lo riferisce Flodoardo nel IV. Libro dell' Istoria di Rems Cap. I. (*Biblioth. Patrum Tom. XVII. p.* 349.) Il Clero, e il Popolo di Langres avevano eletto per loro Vescovo Teuboldo Diacono dell' istessa Chiesa, e soggetto molto degno di quella Prelatura; ma l' Arcivescovo di Lione in luogo di Teuboldo voleva dargli per Vescovo un certo Monaco chiamato Egilone, che da poco tempo si era ritirato dal Secolo, e aveva professato la vita Monastica. Comecchè quei di Langres non volevano per Vescovo Egilone, nè pure il Metropolitano voleva confermare l'elezione di Teuboldo, la Chiesa di Langres si querelò di questa ingiustizia a Papa Steffano VI. richiedendogli che la Santità Sua volesse dare per Vescovo Teuboldo. Se nella Chiesa Romana fossero dominate fin da allora le idee, che dominano al presente, credo, che senz' altra dilazione avrebbe subito confer-

fermata il Papa l'elezione dell' altrui Suffraganeo. Ma Steffano non fece così; anzi memore dei Diritti, che nella loro Provincia dovevano godere tutti i Metropolitani, non deferì per allora alla supplica di Langres: *Sed ille*, dice Flodoardo, *uniuscujusque Ecclesiæ Privilegium inconcussum servare volens, id agere distulit*. Per soddisfar poi ad ambedue le Parti, come doveva, scrisse ad Aureliano Arcivescovo di Lione, che veduto, che concordassero a favore di Teuboldo i voti della Città, esaminasse, se Teuboldo aveva qualche Canonico impedimento per esser Vescovo, e trovando, che non l'aveva, non ritardasse la di lui consagrazione. Quel Metropolitano non faceva conto dell' ordine di Roma; e in Langres continuava la Sede vacante. Ricorse per la seconda volta la Città al Papa chiedendogli il Vescovo, e per la seconda volta gli mostra il Papa il rispetto, e l'attenzione, che gli stessi Pontefici Romani dovevano avere per li Diritti Metropolitani. Scrisse poi il Papa all' Arcivescovo, che o consagrasse Teuboldo, o participasse alla Sede Appostolica le inabilità, che trovava in esso: *Sed nec id tunc agere acquievit*, (prosegue Flodoardo) *volens Lugdunensi Ecclesiæ collatum Privilegium consistere, &c.* Il Metropolitano di Lione era tanto ostinato nell' esclusione di Teuboldo, che non facendo alcun caso dell' ordine Pontificio, ed essendo morto in questo tempo Egilone suo primo favorito, ordinò furtivamente Vescovo un estraneo con ripugnanza, e scandalo di tutta la Città di Langres. Allora avvisato Papa Steffano di ciò, che passava, e vedendo, che in quelle circostanze doveva precisamente valersi di tutta la podestà, che Cristo nella persona di S. Pietro aveva data a tutti i suoi Successori, per fare eseguire i Canoni generalmente ricevuti, e gastigare o colla deposizione, o colla sospensione i trasgressori, confermò, e consagrò colle sue mani in Roma Teuboldo in Vescovo di Langres, gastigando unitamente colle dovute pene la contumacia del Metropolitano.

III. Nel Secolo XI. (a) essendo Sommo Pontefice S. Gregorio VII. era ancora molto in vigore questa Regalia dei Metropolitani, come si può vedere dal seguente esempio, che riferisce nella sua Cronica l'antico Monaco di Auxerre nell'anno 1082. Era Legato del Papa in Francia un certo Ugo Vescovo di Diè, di cui lo stesso Papa fa molte volte menzione nelle sue Lettere. Morto il Vescovo di Meaux, adunò Ugo il Concilio nella stessa Città, e fece in esso Vescovo Ruberto Abbate, senzachè l'Arcivescovo di Sens Metropolitano di quella Provincia lo sapesse, nè vi fosse concorso col suo consenso, e colla sua approvazione. Chiamavasi egli Richerio, e sentì tanto quest' ingiuria, e infrazione dei Canoni, che senza atterrirsi della qualità di Legato Pontificio, di cui godeva Ugo, sco-

---

(a) Servirà questo per esempio, che anche nel Secolo X. i Pontefici stimarono grave delitto l'usurpare a' Metropolitani il gius della Consacrazione de' loro Suffraganei. Agapeto II. avea ne' primi giorni del suo Pontificato consecrati i Vescovi delle Chiese Triventina, e Termulense; il Metropolita Beneventano Giovanni *accusationes, & querelas adversus Pontificem habuit & interpellavit super eum atque ostendit privilegia facta ab antecessoribus Pontificibus S. R. E. Apostolicæ Sedis, cum districto anathemate, ut nullus aliquis præsumat minuere terminos prædictæ Beneventanæ Ecclesiæ, & quod Triventina, & Termulensis Ecclesiæ antiquitus subditæ fuissent Beneventano Episcopo.* Spaventato Agapeto dalla Scomunica, che credeva di aver incorsa (scrupolo, che a' moderni Pontefici non passa ora mai per la testa) confessa al Metropolitano la sua ignoranza, cita a Roma gli ordinati Vescovi, perchè rispondino alle accuse, e si scolpino dell'inganno fattogli con questa soprascritta: *Leoni Presbytero, & Monacho, & Benedicto æque Presbytero, IRRATIONABILITER a nobis consecratis Episcopis.* Non osarono di andarsene avanti il Pontefice; però furono escomunicati; e sospesi; e confinati in chiostro; intima al respettivo Clero, e popolo, che non li riconoscano per Vescovi, e che facciano altre elezioni, e che gli eletti siano da esser consecrati dal loro Metropolita Beneventano. Ann. 946. Ughellio t. 8. p. 51.

scomunicò Ruberto, ordinando dopo un altro Vescovo in suo luogo. *Quod Richerius Senonensis Archiepiscopus sine assensu suo, & praesentia indignans fieri, Robertum excommunicavit, aliumque postea in ejus locum Episcopum ordinavit.*

Dall' Epistola II. del Libro VI. dell' istesso Papa S. Gregorio VII. (*Tom. XII. Concil. p.* 428.) sappiamo, che si era lagnato seco Manasse Arcivescovo di Rems, che due Vescovi suoi Suffraganei, quello di Laon, e quello di *Soissons*, stando esso Manasse assente; e senza dargliene parte, nè aspettare il suo consenso, si erano avvanzati a ordinare il Vescovo d' *Amiens*, Suffraganeo pure di Rems.

Sappiamo pure dall' Epistola XXIV. del Libro IX. che pregando il Conte Ruberto l' istesso S. Gregorio VII. che gli consagrasse un Soggetto, che aveva nominato, ed eletto Vescovo di Malta; il Santo Pontefice gli rispose, che non poteva fargli questa grazia, perchè gli costava, che l' ordinazione del Vescovo di Malta apparteneva al Metropolitano di Reggio, i di cui Diritti non voleva, nè doveva intaccare: (*ib. p.* 523.) *Non aliter annuendum postulationi tuae perpendimus, nisi diligenter examinata justitia, Melitensem Ecclesiam ad praefatae Regianae consecrationem non attinere constiterit.*

IV. Abbiamo la Lettera di Papa Pasquale II. a Diamberto Arcivescovo di Sens del Secolo XI. la quale dice così: (*ib. p.* 1000.) *Venit ad nos* CUM TUO, SEU SUFFRAGANEORUM TUORUM TESTIMONIO *Parisiensis Ecclesiae Electus, per nuntios, & per litteras ejusdem Ecclesiae preces afferens, ut a nobis Dei gratia deberet in Episcopum consecrari.* SALVO IGITUR IN OMNIBUS SENONENSIS ECCLESIAE JURE, ET PERSONAE TUAE REVERENTIA, *eum nostris tanquam B. Petri manibus largiente Domino consecravimus.* Una volta che il Papa consagrava in Roma un Suffraganeo di Francia, giudicava l' istesso Papa di dover precisamente dichiarare, che lo faceva col consenso del Metropolitano di Sens, e salvo sempre il Diritto.

(a) In caso solo, che i Metropolitani ricusassero confermar l'elezione, e ciò senza giusta causa, o per mera negligenza, solevano le Parti ricorrere al Papa, e solo allora soleva il Papa intromettersi nelle ordinazioni dei Vescovi Suffraganei di un'altra Metropoli. Lo che chiaramente costa da molti Documenti; e basta citar per ora l'Epistola CIV. d'Ivone di Chartres a Papa Pasquale II. e quella di Pietro Abbate di Clugnì a Papa Eugenio III. che è la V. del Libro V.

QUIN-

(a) Anche nel secolo XII. abbiamo un illustre esempio di questo Diritto riconosciuto dai Pontefici nei Metropolitani. La Chiesa di Piacenza era stata eretta in Arcivescovile, e sottratta perciò dalla Ravennatense, da Giovanni XVI. l'ann. 988. Morto Giovanni, l'Arcivescovo di Ravenna mostrò a Gregorio V. l'ingiustizia fatta alla sua Chiesa. Però Gregorio gliela tornò ad assoggettare l'anno 997. ma il Capitolo Piacentino non mai cessò di proccurare l'indipendenza della sua Chiesa dalla Ravennatense. Avea il Capitolo eletto Vescovo di Piacenza Giovanni Abbate del Monastero di Colomba sul Piacentino. In que' dì capitò a Piacenza Eugenio III. che sedati i tumulti in Roma, pe' quali s'era ritirato, se ne tornava dalla Francia colà. Il Capitolo mostratogli il privilegio di Giovanni XVI. senza fargli vedere il rivocatorio di Gregorio V. facilmente da Eugenio impetrò la Consacrazione del Vescovo. Se ne lamentò col Pontefice l'Arcivescovo di Ravenna. Illuminato Giovanni narra all'Arcivescovo la sorpresa fattagli, e se ne scolpa, e pubblica Bolla, che da quell'ora in poi la consagrazione de' Vescovi Piacentini appartener dee all'Arcivescovo di Ravenna pro tempore. Ann. 1148. Bollario Romano t. 2. p. 310.

QUINTA PROPOSIZIONE.

Pel Nuovo Diritto delle Decretali pubblicato nel Secolo XIII. da Papa Gregorio IX. conservano ancora i Metropolitani il Diritto di consermare i Vescovi loro Suffraganei.

A questo proposito si esaminano il cap. Quia diligentia, *il cap.* Innotuit, *il cap.* Cum dilectus, *e il cap.* Nihil est, *tutti del Titolo* De Electione. *Parimente il cap.* Cum ex illo, de Translat. Episcop. *il cap.* Si Archiepiscopus, *e il cap.* Nec Episcopi, De Tempor. Ordin.

Dalla Storia Ecclesiastica di què tempi si conferma la medesima Disciplina.

Si forma un breve giudizio di questa Raccolta di Gregorio IX. e del suo Compilatore S. Raimondo di Pennafort.

Si emendano le Iscrizioni di alcuni Capitoli, e se ne notano altri, che si cavarono per questa dalla Raccolta d'Isidoro Mercatore.

Si notano varie Decretali, nelle quali pretesero i Papi di usurpare ai Principi Secolari i loro Diritti.

Dottrina d'Ivone di Chartres, e dell'antica Chiesa di Liegi sopra le Scomuniche fulminate contro i Re, e gli altri Principi Secolari.

Notabili autorità del Giurisconsulto Baldo, del Cardinale di Cusa, e di Francesco di Vittoria a favore della Sovranità dei Principi contro le usurpazioni dei Papi.

Detto memorabile del Gran Cujacio; e altro di un antico Anonimo sopra l'ignoranza dei Canonisti.

Alfonso de Soto Dottore Spagnolo alla fine del Secolo XV. chiamava i Canonisti, Dottori di Placebo Domino.

PROVE.

I. RESTANDO per molti Secoli il Diritto dell'Elezioni nel Clero, e nel Popolo di ciascuna Città, nel cui numero entravano tutti i Cherici non solo della Cattedrale, ma ancora gli altri del Vescovato;

vato; col decorso del tempo, e almeno dal secolo duodecimo in avanti, cominciarono a devolversi l'Elezioni dei Vescovi ai Capitoli delle Chiese Cattedrali.

Questo costume fu approvato, e ridotto a una Legge Canonica, e Generale dal Gran Concilio IV. di Laterano, a cui presiedette Innocenzo III. nell' anno 1215. ordinando nel Canone 26. (*Tom. XIII. Concil. p. 959.*) che l'Elezione delle Chiese Cattedrali si facessero da lì innanzi per via di *Scrutinio*, o di *Compromesso*, o d' *Ispirazione* solamente dai Capitoli. Ma la conferma di queste Elezioni il Concilio la conservò ancora ai Metropolitani di ciascuna Provincia, come già abbiamo dimostrato al fine della seconda Proposizione.

II. Nell'anno 1235. (secondo scrive Matteo Paris Autore contemporaneo: *Storia d' Inghil. p. 417. Ediz. di Londra*) pubblicò Papa Gregorio IX. la nuova Raccolta, o Corpo di Decretali, che d'allora in poi constituisce il Diritto Comune Canonico, col quale si governa quasi tutta la Chiesa. Questa Raccolta è composta di cinque Libri divisi in titoli, e ciascun Titolo diviso in Capitoli; opera, in cui il Papa si valse molto dell' industria, e prudenza di S. Raimondo di Pennafort, celebre Canonista di quel Secolo, e onore immortale del Sagro Ordine de' Predicatori.

Si deve avvertire, che prima della Raccolta Gregoriana ne correvano altre nella Chiesa, ma non tutte con pubblica autorità. Tre ne pubblicò, e impresse in Lerida nell' anno 1576. il famoso, e dottissimo Vescovo di Lerida, e dopo Arcivescovo di Tarragona, Antonio Agostino, il quale l'illustrò ancora con dottissime Note. Tutti gl' intendenti, e curiosi de' buoni Libri confessano essere questa Compilazione dell' Arcivescovo di Tarragona Opera rarissima. La Biblioteca della Congregazione dell' Oratorio di questa Corte ne conserva un Esemplare. Il suo titolo è questo: *Antiquae Collectiones Decretalium cum Antonii Augustini Ilerdensis Episcopi Notis. Ilerdae, apud Petrum Rob. & Joannem à Villanova, Anno MDLXXVI.* Di queste, e altre Raccolte anteriori alla Gregoriana trat-

 ta

ta minutamente il riferito Antonio Agostino nella Prefazione della sua Opera ; e anche con maggiore individuazione Francesco Florente (a) moderno e dottissimo Canonista di Francia nella Prefazione ai suoi Commentarj sopra le Decretali , che corrono impressi in Parigi nell'anno 1679. in due Tomi in quarto. Si vedano pure Luigi Hericourt nella Dissertazione previa alla sua Opera *delle Leggi Ecclesiastiche* , e Pietro Giannone nell'*Istoria di Napoli*, Libro XIX. Cap. V. §. 1.

III. Parlando determinatamente della Raccolta Gregoriana gli Autori Francesi, si lagnarono , che essendo S. Raimondo di Pennafort Spagnolo , e poco affetto alla Nazione Francese, avea troncato dai Rescritti Pontificj tutto quello, che poteva cadere in gloria della Francia ; e che altre volte aveva interpolati , troncati , e mutati i Testi , contro la mente , e il senso dei loro Autori. Per questo il riferito Florente esorta i suoi Discepoli , che assieme colla Gregoriana si servano delle Raccolte antiche , nelle quali i Testi si trovano più sinceri : (*Tom. I. pag. 61*) *Auditores nostros commonemus , ut in Gregorii Collectione legenda antiquas Collectiones semper adhibeant ; in quibus Constitutiones Pontificum integriores reperient , quas Raymundus a Pennaforti Barcinonensis, Gregorii IX. Tribonianus passim interpolavit , rescidit , & immutavit , sæpe contra mentem Auctorum . Quin & nonnumquam necessarias neglexit, & quod nobis Gallis observandum est , quædam in Rescriptis Pontificum ad honorem , & decus gentis nostræ pertinentia , supercilium , & typus Hispanicus cum ferre non posset , prætermisit .*

IV. Questo giudizio , e attestazione di Francesco Florente conferma , e dimostra con varj fatti innegabili l'Autore *delle Memorie del Clero di Francia* ; (*Memoir. du Clerge. Tom. IX. pag. 63.*) accennando i luoghi

(a) Florente Tom. I. dalla pag. 52. fino alla pag. 56. e Giovanni Doujato Storia del Gius Canonico , che tradotta in Latino si stampa dall'Erede Pezzana.

ghi delle antiche Raccolte, in cui Alessandro III. dava illustri, e onorifiche testimonianze della Chiesa, e Nazione Francese, e che Raimondo soppresse nella Raccolta Gregoriana. Ma quello, che questi Critici notano, non si deve attribuir tanto al poco affetto, o invidia, che avesse Raimondo, poichè la sua eroica Santità ci proibisce di sospettare in esso un vizio così brutto, quanto al desiderio, che ebbe Raimondo di abbreviare quanto potesse la sua Raccolta.

Osserva di più il riferito Florente ritrovarsi nella Raccolta di Gregorio IX. attribuiti a certi Papi i Capitoli, che sono di altri, come il Cap. *Lectæ*, 14. *De Renuntiatione*, che è dello stesso Gregorio IX. e si attribuisce a Onorio III. E il Cap. *Dilectus* 15. *De Tempor. Ordin.* che è d'Innocenzo III. e si attribuisce a Onorio III.

V. Ma non osservò, che una parte di questa stessa Raccolta si formò dalle Spurie Decretali d'Isidoro Mercatore; qual'è quella di Lucio I. che forma il Cap. *Nullus*, 1. *De Electione*, quella di Aniceto, che forma il Cap. *Si Archiepiscopus 6. de Temp. Ordin.*

Nè pure osservò, che il Cap. *Irrita*, 1. *de his, quæ fiunt a Prælato, &c.* si attribuisce ivi al Concilio *apud Valentiam*, quando Antonio Agostino, Pietro Crabbe, e altri Critici già avvertirono, che in nessuno de'Concilj Valentini, o di Francia, o di Spagna si trova tal Capitolo; anzi Innocenzo III. nel Cap. *Tua nuper*, dello stesso titolo lo cita come di S. Leone Magno.

Non osservò, che nel Cap. *Per venerabilem*, 13. *Qui filii sint legitimi*, prova l'istesso Innocenzo III. essere la Città di Roma per istituzione Divina Metropoli di tutta la Cristianità, perchè così l'aveva significato Cristo, apparendo dopo la sua Resurrezione a S. Pietro, e dicendogli: *che andava a Roma ad esser crocifisso per la seconda volta:* Istoria, che il gran Domenicano Domenico Soto nel *Lib. IV.* delle sentenze *Art.* 5. riputò indegna da fondarvisi una simile assertiva.

Non osservò finalmente, che nel Cap. *Novit*, 13. *De Judiciis*, attribuì l'istesso Innocenzo III. all'Imperator Teodosio la Legge, 1. Cod. *de Episcopali Judicio*,

dicio, che se è genuina, è di Costantino, come lo avvertì Boèmero *Tom. I. p.* 98.

VI. E' ugualmente certo, che molte di queste Decretali attaccano apertamente la Sovranità, e i Diritti dei Principi Secolari, di cui i Sommi Pontefici dal tempo di S. Gregorio VII. si vogliono costituire Superiori anche nelle cose temporali. Nel Cap. *Venerabilem* 34. *de Electione*, afferma apertamente Innocenzo III. che il Diritto di eleggere l'Imperatore lo hanno gli Elettori dalla Sede Appostolica: Che il Diritto di confermare l'Imperatore eletto è dei Papi: Che non volendo, o non potendo gli Elettori eleggere l'Imperatore, il Papa può coronare chi vuole. I principj su quai Innocenzo III. fondava questo suo Diritto sopra l'Impero Germanico, sono il dire, che la Sede Appostolica fu quella, che lo trasferì dalla Grecia alla Germania, e ne diede il possesso a Carlo Magno: *Quæ Romanum Imperium in personam Magnifici Caroli a Græcis transtulit in Germanos*. Di quì poi i Canonisti ne cavarono quel loro assioma: *Papa potest deponere Imperatorem, qui ab eo temporalitatem recognoscit*. Di quì ne cavarono i Teologi ciò, che leggiamo nel Gesuita Azorio: *Profecto ex Canonico Jure patet, Imperium quale nunc est, a Romano Pontifice dari, ipsique subjici*. E l'Ostiense nei Commentarj a questo Cap. afferma, che nessuno può prendere il titolo di Re, senza riceverlo dalla Chiesa Romana.

VII. Ma coloro, che in questa parte cercano *il Diritto*, non nei Dettati di Gregorio VII. ma nel Vangelo di Cristo, e coloro, che avverano *il Fatto* non colla testimonianza delle Decretali, ma con quella dell'Istoria antica; tutti i Cattolici, e protestanti si burlano al presente di queste pretensioni della Curia. Alla metà del Secolo XI. in cui non vi erano tanti lumi, ma vi era meno adulazione, impugnava il gran Cardinal di Cusa questi Diritti del Papa, dicendo nel *Libro III. della Concordanza Cattolica, cap. III.* (*pag.* 78. *e seg.*) *Volunt quidam, & est opinio vulgatissima, Imperium translatum in Germanos per Hadrianum in personam Caroli Magni, juxta ea, quæ Innocentius dicit in cap.*

cap. Venerabilem de electione. SED FATEOR, ME NUMQUAM IN ANTIQUIS APPROBATIS LIBRIS HOC LEGISSE. E nel Cap. IV. *Non est concedendum, Electores a Romano Pontifice potestatem eligendi habere sic, quod nisi ipse consentiret, non haberent; aut si vellet, ab ipsis tollere posset*. E più abasso: *Electores, qui communi consensu omnium Alemannorum, & aliorum, qui Imperio subjecti erant, tempore Henrici II. constituti sunt: radicalem vim habent ab ipso omnium consensu, qui sibi naturali jure Imperatorem constituere poterant, non ab ipso Romano Pontifice*, IN CUJUS POTESTATE NON EST DARE CUICUMQUE PROVINCIÆ PER MUNDUM REGEM, VEL IMPERATOREM, *ipsa non consentiente*.

VIII. E' cosa ammirabile! Prima di Gregorio VII. gl' Imperatori erano Padroni de' Papi, essi gli facevano, essi gli giudicavano, essi gastigavano i loro delitti, come apertamente affermò, e riconobbe Onofrio Panvino nella Vita di questo Papa, che si trova nel Tomo VI. di Gretsero. Non si avviliva un Gregorio Magno d' intitolare Maurizio suo Signore, e di confessare, che era suo suddito, come leggiamo in molte delle sue Epistole. Non si avviliva un Leone III. di confessarsi soggetto alle Leggi, e a i Tribunali di Ludovico il Pio, come leggiamo in Graziano nel Cap. *De Capitulis*; e nell' altro, che comincia, *Non si incompetenter*. Non si avvilivano altri Papi col giurare ubbidienza, e fedeltà ai successori di Carlo Magno, come avvertì Baluzio nelle note a S. Agobardo *pag.* 122. Quando scrivevano agl' Imperatori, posponevano i Papi il proprio nome a quello de' Cesari, e lor davano i seguenti titoli: *Domino Piissimo, & Serenissimo victori, & triumphatori Filio, amatori Dei, & Domini nostri Jesu Christi, III. Augusto, III. Episcopus Servus Servorum Dei:* come costa dal Rituale antico, o Libro Diurno, che pubblicò Garnier; e questa fu forse una delle ragioni, per le quali Roma soppresse la prima impressione, che volle fare di esso, e che quasi aveva terminata, Luca Holstenio. Allora pure solevano i Papi nei loro Decreti usare questa nota dei tempi: *Imperante Carolo Domino Nostro*, come osser-

osserva il Guicciardini nel Discorso *De Origine Potestatis secularis in Romana Ecclesia*; che si trova nel *Tom. III.* di Goldasto *pag.* 17. Dopo Gregorio VII. vogliono i Papi esser Padroni degl' Imperatori; vogliono, che a loro prestino giuramento di fedeltà, come Feudo della Sede Appostolica; e Adriano IV. era tanto posseduto da questa vanità, che qualificò d'insolenza, e d'arroganza insoffribile, che Federigo I. nelle Lettere, che gli scriveva, ponesse pria il proprio nome, che quello del Papa; e che in altra occasione di corteggio pubblico non si accostasse Cesare alla staffa diritta, ma alla sinistra, quando il Papa montava a Cavallo. Chi leggerà il Trattato *De Germanorum Imperio Romano*, che scrisse il famoso Critico Ermanno Conringio, e che si trova nel primo Tomo delle sue Opere ristampate in Brunsvic nell'an. 1730. non avrà più che desiderare in questa materia; e chi non vuol prendersi la pena di leggerlo tutto, veda le due eccellenti Lettere, che nell'anno 1155. scrisse l'Imperatore Federigo I. a Papa Adriano IV. sopra i Diritti, e la Sovranità dell'Impero Germanico. Le descrive il Lunig nel *Codice Diplomatico d'Italia*, *Tom. I. pag.* 10. & 12.

Il Cap. *Solitæ*; *De Major. & Obed.* è un altro lungo discorso, in cui Innocenzo pretende mostrare l'eccellenza del Sacerdozio sopra l'Impero, affine di concludere da questo, che appartiene al Sacerdozio il comandare, e all'Impero d'ubbidire. Questo è il contrario di ciò, che c'insinuò Cristo, quando disse: *Reges dominantur*, *vos autem non sic*. Allega Innocenzo il Testo della Genesi: *Fecit Deus duo luminaria*, &c. per raccogliere da ciò, che siccome la Luna riceve tutto il suo splendore dal Sole, così pure tutta la potestà de' Principi Secolari deriva dal Papa. Almeno Bonifazio VIII. (secondo leggiamo nel suo Discorso contro Ludovico il Bavaro (a), che descrive Baluzio nelle

(a) Bonifacio VIII. morì in Roma trentacinque dì dopo d'essere stato fatto prigioniero in Anagni l'anno 1303. Lodo-

nelle Note a Pietro della Marca, *Lib. II. Cap. III.* e secondo ce lo fa pure intendere la sua Estravagante *Unam Sanctam*) in questa allegoria d' Innocenzo fondava i suoi Diritti sopra l' Impero, e sopra tutti i Principi della terra, per dare, e togliere i Regni a chi volesse, e quando volesse; come se i Dommi della Religione si avessero da provare con allegorie; o come se questo, o altri Testi, de' quali si servirono in questo luogo Innocenzo, e Bonifazio, non avessero per confessione, e consenso di tutta l' Antichità altro senso molto diverso da quello, che vi diedero questi due Papi. Si veda nella Raccolta di Goldasto *Tom. 1. pag.* 88. il Dialogo intitolato *Somnium Viridarii*, *c.* 83. & 84. e quello, che noi abbiamo scritto nel Trattato *De Suprema Regum etiam in Clericos Potestate*, nel Corollario della Proposizione V. e nel Corollario della Proposizione X. Quì solo descriverò il giudizio, che di questa vanità de' moderni Papi fecero due grandi uomini, ambidue Cattolici, ambidue Principi nella loro Professione, Baldo Giurisconsulto d' Italia alla fine del Secolo XIV. e Francesco di Vittoria Teologo Spagnolo alla metà del Secolo XVI.

X. Il primo del suo Trattato *De Feudis Marchiæ Ducatus*, dice così: *Collationes regalium dignitatum pertinent*

Lodovico o IV. o V. Bavaro fu eletto da alcuni Elettori Imperatore l' ann. 1314. in Novembre. Bonifacio arringò contro Alberto d' Austria, che uccise l' Imperatore Adolfo. La similitudine presa dal Sole, rappresentante il Pontefice, che non prende il lume da nessuno, ma lo comunica agli altri, e della Luna, nella quale ei riconosce figurati i Prencipi tutti, che pretende, che abbiano tutta la potestà, che hanno, dal Papa, come la Luna ha tutta la sua luce dal Sole, è nel discorso, che fece a' Cardinali, nel quale conferma la elezione del detto Alberto in Imperatore. Le gravi risse, che avea con Filippo il Bello Re di Francia non gli fecero parere tanto esosa l' amicizia di questo Imperatore, come avea dichiarato nel discorso innanzi. Rainal, ann. 1301. §. 1. Pietro de Marca p. 103. *Typis Francfort.* La bolla *Unam Sanctam* è tutta lavorata su quel dell' Evangelio *ecce duo gladii hic.*

tinent ad Imperatorem; *sed* Papa *quantum potest*, usurpat ad se. Questo detto di Baldo restò celebre tra i Giurisconsulti, che vennero appresso; come si raccoglie dagli scritti di Giacopo Alvarotti, di Antonio di S. Gregorio, e di Matteo *de Afflictis*, che tutti tre scrissero *De Feudo Marchiæ*, sebbene non tutti seguitarono Baldo; anzi Matteo *de Afflictis*, e Antonio di S. Gregorio scrissero in questo particolare proposizioni inaudite, e ridicole sopra la potestà anche temporale dei Papi. Siccome non leggevano per altre Scritture, che per le Decretali, Clementine, ed Estravaganti; così non è molto, che scrivessero cose, che oggigiorno non solo causano riso; ma ancora sdegno a tutti quelli, che hanno qualche tintura della Teologia, e dell' Istoria.

Per questo correva già il proverbio antico: *Magnus Decretista, Magnus Asinista*. E il gran Cujacio avvertì, che tra tutti i Dottori non vi erano i più inetti, quanto quelli, che avevano esposto il Diritto Canonico, *Nullos Doctores ineptiores esse, quam qui in Jus Pontificium scripserunt*. Sopra il Cap. X. *de Sent. & Re Judic.*) Sullo stesso soggetto scriveva sono più di 300. anni un Anonimo citato dall' Illustrissimo Marca nel Lib. III. Cap. 6. *In Ecclesia Græca multi sunt Canonistæ, hoc est, scientes Canones Generalium Conciliorum; in Latina nulli sunt Canonistæ, sed multi Decretalistæ.*

XI. Il luogo di Vittoria è compito, ma degno di stamparsi in lamine d'oro. Nella Relazione I. Sessione V. Quest. I. discorre così: *Patet error multorum Jurisconsultorum, & Archiepiscopi Panormitani, Angeli, Anchar. Sylvest. & multorum aliorum, qui putant, quod Papa est Dominus orbis proprie, dominio temporali, & quod habet auctoritatem, & jurisdictionem temporalem in toto orbe supra omnes Principes. Hoc ego non dubito esse manifeste falsum, quum tamen ipsi dicant esse manifeste verum. Ego puto esse merum commentum in adulationem, & assentationem Pontificum. Unde & cordatiores Jurisconsulti oppositum tenent, ut Joan. Ang. & Hug. Nec Divus Thomas hoc dominium, qui tamen studiosissimus*

fuit

fuit auctoritatis Pontificiæ, unquam tribuit Summo Pontifici. Neque solum falsum est hoc, sed ludibrio dignum. Non ergo dat potestatem, & auctoritatem Regibus: quia nemo dat, quod non habet; ipse autem non est dominus, ut probatum est, & per consequens nec facere Reges potest: Sed hæc tamen propositio non omnino est eadem cum prima; quia fieri posset, ut ad Papam spectaret constituere Reges; licet non esset ipse Dominus, sicut Imperator facit Duces, etiamsi non sit Dominus ditionis illorum. Sed dico, quod nec hoc modo institutio Regum vel fuerit, vel esse possit a Summo Pontifice. Et plane hoc est fictitium. Sed Glossatores Juris hoc dederunt Pontifici, quum ipsi essent pauperes rebus, & doctrina. Si vedano i due Trattati del moderno Prussiano Giovan Pietro Ludevvig, uno intitolato *De Jure Reges appellandi*, e l'altro intitolato *Nenia Pontificis Clementis XI.* che si trovano ambidue nel primo Tomo delle sue Opere impresse in Hall nell'anno 1720.

Nel Cap. *Licet*, 10. *de Foro competenti*, insinua Innocenzo III. che nel tempo della vacanza dell'Impero possono i sudditi appellare dalle Giustizie Secolari ai Vescovi, ovvero al Papa; Che è lo stesso, che devolversi allora l'Impero al Papa, o ai suoi Ministri, come dopo l'espose Clemente V. e Giovanni XXII.

XII. Nel Cap. *Per Venerabilem*, 13. *Qui filii sint legitimi*, arroga l'istesso Innocenzo a se stesso, e a tutti i Romani Pontefici il Diritto di poter legittimare per la successione, e per gli altri atti civili, anche i Vassalli degli altri Principi Sovrani. Lo che parve tanto assurdo all'insigne Canonista di Spagna, e di Portogallo Martino Navarro, come lo possono vedere i curiosi, leggendo i suoi Commentarj al Cap. *Novit*, *De Judiciis*, Notando III. num. 32. E già prima di Navarro era memorabile il detto di Alfonso Soto, pure Canonista Spagnolo, che secondo riferisce Hardt Tom. I. Parte IV. pag. 213. scriveva così sopra le Regole delle Cancelleria: *Aliqui Doctores* PER PLACEBO DOMINO *volunt tenere, quod possit Papa legitimare quoad temporalia, & quoad successiones: Sed Deus novit, an hoc sit verum.*

Que-

Questo Cap. *Novit*, *De Judiciis*, è l'Achille del chiamato *potere indiretto* del Papa sopra le Temporalità de' Re, che con tanto impegno pretese stabilire il Cardinal Bellarmino ne' suoi Libri *De Romano Pontifice*; e che con maggior felicità impugnarono poco dopo i due Barclai, Padre, e Figlio, i cui Trattati si possono leggere nella Raccolta di Goldasto Tom. III. p. 424. e pag. 850. ai quali si può aggiungere l'Anonimo Autore dell' altro Trattato contro l' istesso Bellarmino, che ha per Titolo: *Tortura Torti*, impresso in Londra l'anno 1609.

XIII. In esso poi insinua Innocenzo III. che sebbene non competa al Papa il giudicare della Causa Feudale come Feudale, gli compete tuttavia di conoscere, o sentenziare il peccato, che in questa, e in altre materie interviene, principalmente quello di spergiuro, o di falsa fede. Colla qual distinzione aprì Innocenzo porta franca a quante intraprese ha voluto fare la Curia Romana contro i Diritti dei Principi Secolari. Conciossiachè, siccome è facile, e anche frequente, che succeda qualche peccato nelle Guerre, nelle Paci, negli Aggiustamenti, nelle Alleanze, nei Contratti, nei Tributi, nelle Leggi, e in tutto il restante, che per Diritto Divino, naturale, e delle Genti appartiene privativamente ai Re; così non oseranno questi di esercitare alcuno di quegli uffici della loro Sovranità, senza che il Papa a titolo di evitare, o di gastigare il peccato non possa a loro andar del pari. E in questa maniera che altro saranno i Re, se non che alcuni Ministri del Papa? E così il Papa per mezzo del *potere indiretto* viene ad aver tutto quanto averebbe per mezzo del *potere diretto*, che tuttavia Bellarmino si vergognò di concedere al Papa. E dove sta allora quello, che a tutti i Vescovi insinuò l'Appostolo: *Nemo militans Deo, implicat se negotiis sæcularibus?* Dove sta il disinganno, che dava S. Bernardo al Papa Eugenio III. *Habent hæc terrena Judices suos, Reges, & Principes terræ. Quid fines aliorum invaditis? Quid falcem in alienam messem extenditis?* Dov' è quell' indipendenza, che l' istesse Scritture,

re, e Santi Padri riconoscono nei Principi Sovrani, quando ce li dipingono solo inferiori a Dio? *Hominem a Deo secundum, & solo Deo minorem*, come chiama Tertulliano l'Imperatore Gentile.

Quanto più conforme poi alle Scritture, ai Santi Padri, e alla stessa ragione è il dire, che il Papa nelle cause temporali non ha sopra i Re Cattolici altro potere, che il direttivo; e che può avvertirgli delle loro obbligazioni, ma non gastigare i loro eccessi, che questo appartiene solo a Dio, il quale nelle materie temporali è l'unico Superiore dei Re, e degli altri Principi Sovrani? Si veda Marca nel *Lib. II. Cap. III.* e Bossuet nel *Lib. III. Cap. XXII.*

XIV. In questo particolare sono ponderabilissime le due seguenti autorità del Secolo XII.; una d'Ivone di Chartres, e l'altra del Clero di Liegi. Il primo nell'Epistola 171. dice così: *Quia dispensationes rerum temporalium Regibus attributæ sunt, & Basilei, idest, fundamentum populi, & caput existunt; si aliquando potestate sibi concessa abutuntur, non sunt a nobis graviter exasperandi; sed ubi Sacerdotum admonitionibus non acquieverint, Divino judicio sunt reservandi*. Il Secondo nella celebre Lettera contro le procedure di Papa Pasquale II. scritta nell'Anno 1107. così si spiega: *Si quis respectu Sancti Spiritus vetus, & novum Testamentum, gestaque revolverit, patenter inveniet, quod aut minime, aut difficile possunt Reges, & Imperatores excommunicari . . . Admoneri quidem possunt, increpari, argui a timoratis, & discretis viris; quia quos Christus in terris Rex Regum vice sua constituit, damnandos, & salvandos suo judicio reliquit*.

XV. Allega Innocenzo a suo favore l'esempio di Valentino II.; quando prima dell'elezione di S. Ambrogio avvertì i Vescovi della Provincia a eleggere per Arcivescovo di Milano un tal Prelato: *Cui & nos, qui gubernamus Imperium, nostra capita submittamus*, come riferisce Cassiodoro nella sua Istoria, Libro VII. Cap. VIII. come se la suggezione, e il rispetto, che tributarono sempre, e devono tributare al Sacerdozio i Principi Secolari, si potesse portare in conseguenza di

di potergli deporre dal Trono; o come se, ammessa questa conseguenza, non ne seguisse necessariamente l'assurdo, che non solo il Papa, ma anche qualsivoglia Vescovo potesse spossessare dei loro Stati i Re, e gl' Imperadori.

XVI. Allega di più in nome di Teodosio la Legge *Religionis*, che si vede nel fine del Codice Teodosiano in nome di Costantino, e che ne' suoi capitolari Libro VII. Cap. 366. inserì dopo Carlo Magno in nome pure di Teodosio; nella quale ordina l' Imperatore, che possano i Vescovi esser Giudici di tutte le cause, e che si stia alle loro decisioni. Della medesima si prevalse dopo anche Gregorio IX. scrivendo al Santo Re Luigi IX. la lettera, che riferisce Rainaldo negli Annali dell'Anno 1236. num. 32. Ambidue la ricavarono, non dal Codice, perchè allora l' avrebbero citata in nome di Costantino, ma dal Decreto di Graziano, che la porta come di Teodosio al Cap. *Quicumque* caus. XI. Qu. 1. Ma molti dottissimi Critici, tra i quali Godofredo nelle note a quest' istessa Legge Tom. VI. pag. 304., e Giannone nell'*Istoria civile del Regno di Napoli*, Lib. II. Cap. VIII. Tom. I. pag. 181. dell' edizione Francese, danno per supposta questa legge di Costantino, non senza gravi fondamenti. Si veda pure Baluzio nelle note ai *Capitulari* Tom. II. pag. 1232.

XVII. Di questo genere si trovano in questa raccolta molte altre Decretali, che per questo al presente non son ricevute in nessun Regno; perchè non è l' istesso il leggersi nelle Università di Castiglia, o di Portogallo questi capitoli del Diritto Pontificio, e l'aderire i Re alla di lor dottrina. Sopra di che è molto memorabile l' avviso, che il Re Filippo il Bello mandò all' Università d' Orleans nell'Anno 1312., che dice così: *Non putet aliquis nos recipere, vel Progenitores nostros recepisse consuetudines quaslibet, sive Leges, ex eo quod in diversis locis, & studiis Regni nostri per Scholasticos legi sinantur. Multa namque eruditioni, & doctrinæ proficiunt, licet recepta non fuerint; nec Ecclesia recipit quamplurimos Canones, qui per desuetudinem abie-*

 runt,

runt, *vel ab initio non fuerunt recepti*, *licet in Scholis a studiosis propter eruditionem legantur*. *Scire namque sensus*, *ritus*, *&* *mores hominum diversorum locorum*, *ac temporum*, *valde proficit ad cujuscumque doctrinam*. Questo Decreto di Filippo il Bello, della di cui sostanza convengono oggidì tutti i Sovrani, potrà disingannare i nostri studenti di Coimbra; che non è lo stesso il leggersi, lo spiegarsi, o il postillarsi nell'Università il tale, o il tal capitolo delle Decretali, e l'aver egli forza di legge in Portogallo. Perchè pure già osservò Giannone nel Libro IX. della sua Istoria di Napoli, Cap. V. §. I., che fino a che i Re del Regno di Napoli conservarono la primitiva Sovranità, mai non furono ricevute le Decretali in quella parte, in cui erano pregiudicievoli ai Diritti Regj; e che fin tanto che Napoli venne a cadere nella Casa d'Angiò, restarono sempre nel loro vigore in questo Regno le sue Ordinazioni Municipali sopra i Matrimonj, sopra i Beni Ecclesiastici, e sopra la Regalia.

XVIII. Discendendo ora a quello, che esse innovarono, o non innovarono sopra i Diritti Episcopali, è certo, che alcune non poco gli diminuirono. Tra le quali si devono distinguere quelle, che furono stabilite in qualche Concilio Generale, da quelle, che pubblicarono i Papi di moto proprio.

Da varj Capitoli del titolo *De Electione*, come è dal Cap. *Cum nobis*, dal Cap. *Cum inter*, e da altri costa, che già prima i Sommi Pontefici si erano riservato il negozio delle elezioni de' Vescovi, quando si faceano in discordia di voti, o quando v'interveniva qualche nullità, che le parti interessate volevano proseguire nella Curia. E questa fu la parte, da dove si cominciò a rovinare l'autorità de' Metropolitani; poichè essendo essi fino allora gli Arbitri supremi dell' elezioni dei Vescovi, le appellazioni nuovamente introdotte gli andarono a poco a poco privando dei loro antichi Diritti, e diedero occasione a infinite spese, e a interminabili richieste.

XIX. Il Cap. *Inter corporalia*, 2. *de translatione Episcopi*, in cui il Papa riserva alla Sede Appostolica le tras-

traslazioni, le deposizioni, e le rinunzie de' Vescovi, è d'Innocenzo III. scrivendo al Capitolo di *Angres*, ove pretende provare, ma non prova, essere quelle azioni per Diritto non meno che Divino riservate alla Sede Appostolica. Ma già avvertì Pietro della Marca, e dopo di esso Giovanni Gerbais citati nel mio *Tentativo Teologico*, Par. I. Princip. I., e Princip. III., esser questa una Dottrina nuova, e inaudita nell' Antichità Ecclesiastica; da cui costa, che tanto le traslazioni, quanto le deposizioni, e le rinuncie de' Vescovi si praticarono nella Chiesa per molti secoli dai Metropolitani, o dai Sinodi della Provincia, senza influsso, o concorso alcuno della Sede Appostolica. Per lo che basta leggere la lettera di S. Cipriano (*p.* 289. *ediz. di Fell.*) al Clero di Spagna, che è la 67. tra quelle di questo Santo, colla quale si mostra, come i Vescovi di Spagna alla metà del terzo Secolo deposero dal Vescovato Basilide reo d' Idolatria, e ordinarono in suo luogo Sabino; la quale S. Cipriano chiama *Ordinazione Canonica*. Con ugual certezza sappiamo dagli Atti del Concilio V. di Toledo (*Tom. IV. Conc. Hisp. p.* 157.) che deposto in esso Potamio Arcivescovo di Braga; fu nominato per suo successore S. Martino, che fino allora era stato Vescovo di Dumi. E negli Atti del Concilio XVI. dell' istessa Città di Toledo leggiamo, come deposto in esso Sisiberto Arcivescovo di Toledo, mutarono i Padri per Toledo l' Arcivescovo di Siviglia, per Siviglia l' Arcivescovo di Braga, per Braga il Vescovo di Porto; e queste traslazioni le chiamarono gli stessi Padri traslazioni Canoniche: FELICEM DE HISPALENSI IN TOLETANAM SEDEM CANONICE TRANSDUCIMUS. Segno evidente, che per li Canoni capivano nella potestà, e giurisdizione de' Vescovi tutti questi, e altri simili atti indipendentemente dal Papa. Lo che è tanto certo, che dopo aver deposto i Vescovi di Spagna Basilide nella forma prescritta dai Canoni, e aver sostituito in suo luogo Sabino, affermava S. Cipriano nella riferita lettera, che non poteva valere a Basilide il ricorso a Roma: *Nec rescindere ordinationem jure perfectam potest, quod*

quod Basilides Romam pergens Stephanum collegam nostrum longe positum, & gestæ rei, ac tacitæ veritatis ignarum fefellit, ut exambiret reponi se injuste in Episcopatum, de quo fuerat juste depositus. Tanti Santi, tanti Vescovi de' primi Secoli, che così operavano, e così discorrevano, erano senza dubbio molto lontani dal persuadersi, che le traslazioni, le deposizioni, e le cessioni dei Vescovi fossero per diritto divino riservate al Papa. Già ho fatto vedere in un' altra Opera, che per Privilegio concesso alla Cattedra di S. Pietro nel Concilio Generale di Sardica a' Romani Pontefici cominciarono a conoscere le cause della deposizione dei Vescovi per via di appellazione, o di rivista; ma questo Canone di Sardica non tolse per questo ai Sinodi delle Provincie il diritto della prima istanza; anzi il Papa S. Innocenzo I. nella celebre Decretale a Vitricio di Rouen chiaramente suppone, e afferma, che la prima istanza compete ai Sinodi, quando dice: *Si autem majores causæ in medium fuerint devolutæ apud Sedem Apostolicam*, SICUT SYNODUS STATUIT, *post Episcopale Judicium referat.*

XX. Il Cap. *Nimis* (a), ultimo *De Filiis Presbytero-*

(a) Sul proposito delle traslazioni è osservabile, che l'Imperator Federico I. traslatò il Vescovo dalla Chiesa di Zaitz a quella di Magdeburgo. Eugenio III. riprende i Vescovi di quella Provincia, che l'abbiano permessa; e notinsi le ragioni addotte dal Pontefice, e si vedrà se nel 1152. le traslazioni appartenessero al Papa, tuttochè già da quasi due Secoli fossero introdotte le false decretali: *Cum enim translationes Episcoporum sine manifestæ utilitatis, & necessitatis judicio divinæ legis oraculum non permittat, cum etiam multo amplior, quàm in aliis electionibus Cleri, & Populi eas debeat* NB. *prævenire concordia in facienda translatione, nihil horum est, sed solum favore principis expectatur.* Baronio ad ann. 1152. §. VIII.

In quanto poi alla deposizione de' Vescovi basta leggere la famosa contesa, che ebbe Niccolò I. uno de' più zelanti promotori delle false decretali, coll' Arcivescovo di Reims, e Suffraganei sopra la deposizione di Rotaldo Vescovo di Soissons. *Bollario Romano t. 1. p. 199. e seg.*

rorum, in cui Papa Innocenzo III. riserva alla Sede Appostolica le dispense per aver molti Benefizj (*a*): e il Cap. *De multa*, 28. *De Præbendis*, con cui Gregorio IX. riserva all' istessa Sede Appostolica le Dispense della irregolarità *defectu natalium*; questi due capitoli afferma Matteo Paris Autore dell' istesso Secolo, che gli pose Gregorio IX. nel Corpo delle decretali pel molto utile, che con queste dispense ne derivava alla Camera Appostolica (*b*): *In decretalibus quædam innovavit, ne scilicet illegitimi Prælatias, vel Ecclesiastica Beneficia, nisi adepta a Sede Romana legitimationis dispensatione obtineant*: SCIENS INDE CURIÆ ROMANÆ PRO IMPETRATIONE TALI MULTA EMOLUMENTA PROVENIRE: *Sicut ex statuto Innocentii pro dispensatione plurium Beneficiorum obtinendorum*.

XXI. Ma innovando questa raccolta di Gregorio IX. tante cose, e restringendo in molte i diritti, che per la primitiva disciplina godevano i Vescovi, in quello, che tocca alla conferma dell' Elezioni, anche il nuovo diritto delle Decretali la lasciò intatta ai Metropolitani, fuori del caso di appellazione alla Curia. Siccome questo è il punto, che specialmente abbiamo promesso di mostrare in questa proposizione, e pel nostro assunto è punto di molta sostanza, sarà ne-

 cessa-

(a) Paolo IV. rigido esecutore de'Canoni antichi ad Enrico Duca di Brunsvic, che aveva moltissimi meriti verso la Chiesa, per averla difesa contro gli Eretici, anche colla perdita di parte de' suoi Stati, negò di dare il governo di tre Chiese Vescovili al di lui fratello, e rispose che ciò non poteasi fare *sine maximo scandalo*, & *Pontificis*, & *S. Sedis summo dedecore*. Rainald. ad ann. 1559. §. 24.

(b) Ben diversamente avea scritto all' Arcivescovo di Reims Gregorio IX., perchè avea approvata l' elezione di Filippo figlio illegittimo di Filippo Re di Francia in Vescovo di Noyon fatta dal Clero di quella Chiesa; e l' avea consecrato. Il Concilio Lateranense vieta simili elezioni, e però Gregorio la cassa, e vuole, che sia eletto un altro. Filippo sarebbe stato Vescovo, se avesse domandata la dispensa al Papa, e allora *non obstante Concilio*, tutto si sarebbe accomodato. Rainal. ad an. 1240. §. 30.

cessario assegnare i capitoli, d'onde si prova, i quali sono molti, ed espressi.

Nel Cap. *Quia diligentia*, 5. *De Electione* domanda il Legato di Aquileggia a Papa Alessandro III., se poteva egli confermare l'elezione, che si era fatta di un soggetto, che prima era stato Scismatico, ma si era già riunito alla Chiesa. Risponde il Papa di sì, e che in questa parte eserciti il Legato le funzioni, che doveva esercitare il Metropolitano d'Aquileggia, in caso che per lo scisma non si fosse separato dall'unità Cattolica, le quali funzioni erano confermar l'elezione, e far ordinare il Vescovo eletto dai Vescovi della Provincia.

Nel Cap. *Innotuit*, 20. *De Electione*, il Vescovo di *Cantorbery*, che in Latino si dice *Cantuaria*, conferma il Vescovo eletto di *Vvorcester*, che si chiama in latino *Vigornia*, o *Vigoria*.

Nel Cap. *Cum dilectus*, 32. dello stesso titolo l'Arcivescovo di Rems conferma il Vescovo eletto di Tarvanna, che oggi è quello di *S. Omer*.

Nel Cap. *Nihil est*, 44. dello stesso titolo, che è cavato dal quarto Concilio di Laterano, ordina Papa Innocenzo III., che i Vescovi immediatamente soggetti alla Sede Appostolica, subito che venivano eletti, si presentassero, o personalmente, o per mezzo di persone idonee al Papa per conseguire da esso la grazia della conferma. Ma siccome nella classe de' Vescovi immediatamente soggetti alla Sede Appostolica ve n'erano molti, che stavano fuori d'Italia, e questi a causa della gran distanza necessariamente avevano da aspettare la diligenza di ottenere le Bolle; ordina il Papa, che questi tali, essendo stati eletti concordemente; possano subito entrare nell'amministrazione, o governo delle loro Diocesi, anche prima che a loro arrivino le lettere di conferma; e questo, come ivi pure si avvertisce, per evitare i gravi danni, che dalla vacanza ne potrebbero seguire alle Chiese. Donde chiaramente s'inferisce, che i Vescovi, i quali dentro, o fuori d'Italia non erano immediatamente soggetti al Papa, chiedevano la loro conferma al Metropolitano. Nel

Nel Cap. *Cum ex illo*, 1. *De Translatione Episcopi*, l' Arcivescovo di Apamea conferma un certo Vescovo, che ivi si chiama *Valiense*: e avvertisce Innocenzo III. autore di questo capitolo, che quel Metropolitano esercitava quella funzione anche prima di essere stato consagrato Arcivescovo, e che l'aveva esercitata lecitamente, e come funzione propria degli Arcivescovi: *Licet nondum fuisset in Archiepiscopum consecratus, confirmationis tamen munus receperat, &* ARCHIEPISCOPALIA QUANTUM EI LICUIT MINISTRAT: *Sicut nobis ipsius relatione innotuit*, QUI SE VALIEN. EPISCOPUM CONFIRMASSE ASSERUIT. Conchiude Innocenzo questo capitolo col sospendere il Patriarca di Antiochia dall' esercizio di confermar Vescovi, in pena di essersi arrogato l' autorità di trasferire certo Vescovo da una Diocesi all' altra: *Ne igitur perpetrandi similia ceteris audacia tribuatur*, TE AB EPISCOPORUM CONFIRMATIONE DUXIMUS SUSPENDENDUM. Dunque fino in allora il Patriarca d' Antiochia aveva l' autorità di confermare i Vescovi della sua Provincia; che se così non fosse, il Papa non ne l' averebbe sospeso.

Nel Cap. *Inter Corporalia*, dello stesso titolo, afferma lo stesso Innocenzo III., che per ordine suo l'Arcivescovo di Bourges aveva sospeso dall' esercizio di confermar Vescovi suffraganei i due Metropolitani di Tours, e di Rouen, a causa di certi delitti Canonici, che ambidue avevano commesso: *Prædictos Archiepiscopos* A CONSECRATIONE, ET CONFIRMATIONE PONTIFICUM, *juxta mandati nostri tenorem suspendit*. Ove pure il sospendere il Papa dall' esercizio di confermare i Vescovi questi due Metropolitani, è un altro segno evidente, che essi lo tenevano, e l' esercitavano prima della sospensione: e costa in fatti dall' istesso contesto, che l' Arcivescovo di Rouen aveva confermato il Vescovo eletto di Avranches suo Suffraganeo.

XXII. Ma perchè stiamo citando Capitoli, nei quali questo Diritto dei Metropolitani più si suppone, che si stabilisce, se nello stesso Corpo delle Decretali abbiamo Capitoli espressi, nei quali il Papa dichiara, e comanda, che l' ordinazione dei Vescovi appartenga

al

al Metropolitano della Provincia? Uno è il Cap. *Si Archiepiscopus 6. De temporibus ordinationum*, il quale dice così: *Si Archiepiscopus obierit, & alter fuerit ordinandus: omnes Episcopi ejusdem Provinciæ ad Sedem Metropolitanam conveniant, ut ab omnibus ordinetur*, RELIQUI VERO COMPROVINCIALES EPISCOPI (*si necesse fuerit*) *ceteris consentientibus*, A TRIBUS JUSSU ARCHIEPISCOPI, *poterunt ordinari. Sed melius est, si ipse cum omnibus eum, qui dictus est, elegerit, & cuncti pariter Pontificem consecraverint*. L'altro è il Cap. *Nec Episcopi 2.* dello stesso titolo, che dice così: *Nec Episcopi* SINE METROPOLITANI PERMISSU, *nec Metropolitanus sine tribus, vel duobus Episcopis comprovincialibus præsumat Episcopum ordinare: itaut alii Episcopi comprovinciales admoneantur epistolis, ut se suo responso significent concessisse. Quod si inter partes aliqua dubitatio fuerit*, MAJORI NUMERO METROPOLITANUS IN ELECTIONE CONSENTIAT. E quì abbiamo Gregorio IX. Autore, e Compilatore del nuovo diritto Canonico, che adotta, e comanda, che si osservi nell'ordinazione dei Vescovi la medesima disciplina, che molti Secoli prima avevano stabilito il Can. IV. di Nicea, il XIX. di Antiochia, e il V. del secondo Conc. di Arles, cogli altri dei seguenti Concilj, che abbiamo riferiti nelle antecedenti proposizioni, e che tutti costituiscono il Metropolitano Presidente, e Giudice delle elezioni, e ordinazioni de' suoi suffraganei; con autorità di decidere i dubbj, che occorressero nelle dette elezioni. Dunque è un fatto indubitabile, che anche pel nuovo diritto delle Decretali di Gregorio IX., con cui al presente si governa tutta la Chiesa, appartiene ai Metropolitani la conferma dei Vescovi delle loro Provincie.

XXIII. Se consulteremo l'Istoria di questo medesimo Secolo XIII., in cui si pubblicarono le Decretali di Gregorio IX., essa ci confermerà questa stessa disciplina, mostrandoci molti esempj di Elezioni di Vescovi, per la di cui conferma solo si cercava, e concorreva l'autorità dei loro Metropolitani. Così leggiamo nell'Istoria di Matteo Paris, (*pag. 644.*) come nell'Anno

1244.

1244. l'Arcivescovo di Cantorbery confermò *Vualtero Sufeld* eletto Vescovo di *Norvvich*. Leggiamo nell'antica Cronica del Monastero Bartonense, (*Tom. I. Veter. script. Angl. p.* 368. *ex Theatro Scheldoniano*, *e Tom. II. p.* 95.) come nell' Anno 1256. lo stesso Arcivescovo confermò *Rogero di Menleng* eletto Vescovo di *Gonvehtry*, dichiarando che lo faceva *auctoritate Metropolitana*. Leggiamo nell' altra Cronica di *Tommaso Vvikes* Scrittore coetaneo, come nell' Anno 1270. il Capitolo di Cantorbery in assenza del suo Metropolitano confermò Ruberto eletto Vescovo di Sara.

XXIV. Di Francia leggiamo nel Tom. IV. della *Gallia Christiana*, (*Tom. IV.* 144. 146.) come negli Anni 1254. e 1262. l'Arcivescovo di Leone confermò i due Vescovi di *Autun*, e di *Macon* suoi Suffraganei. E nel suo *Spicilegio* (*Tom. II. p.* 165. *nuova ediz.*) produce Dachery un documento originale dell' Anno 1290., da cui costa, che eletto Vescovo di *Angers*, Guglielmo Major, il Capitolo di *Tours*, Sede Vacante, confermò l' elezione di quel Suffraganeo *auctoritate Metropolitana*. E nelle prove delle libertà della Chiesa Gallicana *Cap. XV. num.* 47. allega Pithou (*Tom.* 2. *p.* 564.) un altro documento, dove leggiamo, che nell' anno 1283. l'Arcivescovo di Rems confermò *auctoritate Metropolitana* l' elezione del Vescovo di *Tornay* suo Suffraganeo.

XXV. Nè tra i Teologi, e Canonisti vi è alcun Diritto più indubitabile, e più notorio di questo, che per le Decretali competeva ai Metropolitani il confermare essi l' Elezioni dei Vescovi eletti della loro Provincia. Tomassino nella seconda Parte della Disciplina sopra i benefizj, *Libro II. Cap. XLIII. num.* 1. *Observandum illud est*, JUS DECRETALIUM, *quod annis ab hinc quadringentis*, *aut quingentis arcem auctoritatis obtinuit*, METROPOLITANIS PRISCAM VINDICASSE POTESTATEM CONFIRMANDORUM SUÆ PROVINCIÆ EPISCOPORUM. L'illustrissimo Marca (*p.* 11. *p.* 184.) nel Libro VI. *de Concordia*, Cap. III. *num.* 12. *Constantissimum est* HOC METROPOLITANORUM JUS : *neque aliquid in Decreto Gratiani*, AUT IN DECRETALIBUS in-

invenitur ei adversum, nisi ob negligentiam Metropolitani, aut si Canonicis censuris teneatur.

SESTA PROPOSIZIONE.

Anche pel libro del Sesto *conservavano i Metropolitani il diritto di confermare i Vescovi loro Suffraganei.*

Si allegano a questo proposito il Cap. Quamvis, 10. De Elect. *il Cap.* Cupientes, 16. *dell' istesso, il Cap.* Si postquam, 33. *dell' istesso, e il Cap.* Provida, 44. *dell' istesso.*

Si dà una breve Analisi di questa Racc. e si descrive il carattere di Bonif. VIII. suo Autore.

Coll' occasione del Cap. Ad Apostolicæ, De Sent. & Re Judic. *si riferisce dall' Istoria di Matteo Paris il giudizio, che fecero nel Sec. XIII. le due nazioni Francese, e Inglese delle Sentenze dei Capi contro i Principi Secolari.*

Varie Riflessioni sopra il Cap. Grandi, de suppl. neglig. Prælat. *appartenenti alla Sovranità del Regno di Portogallo.*

Notabile testimonianza del famoso Egidio Colonna contro il Cap. Quia nonnulli, de immunit. Eccles.

PROVE.

A Passi lunghi, e sempre sotto speciosi pretesti, camminavano i Romani Pontefici, a stabilire la Monarchia, e il Dispotismo, di cui Gregorio VII., e dopo di esso Innocenzo III. avevano gettati i principali fondamenti. Aveva pubblicato Gregorio IX. i cinque Libri delle Decretali, e in esse aveva riservato alla Sede Appostolica le traslazioni, e le deposizioni, e le cessioni de' Vescovi; le dispense dall' irregolarità *defectu natalium*; quelle del tempo di conferire, o di ricever gli ordini; e così molte altre, per non parlare dei diritti temporali, che pretesero gli stessi Papi di arrogare a se stessi in varie Decretali sopra l' Impe-

pe-

peratore, e gli altri Principi Secolari.

II. Passati cinquanta anni, cioè nel 1268. pubblicò Bonifazio VIII. il Libro del Sesto, dandogli questo nome per congiungerlo al Quinto delle Decretali di Gregorio. Era Bonifazio di un carattere tale, che ognuno l'abborriva per la sua alterigia, e per la sua vanità. Tolomeo de Luca, (*tra gli Scrittori d' Italia Tom.* XI. *p.* 1203.) Scrittore dello stesso tempo, dell' Ordine de' Predicatori, nel Libro XXIV. dell' Istoria Ecclesiastica, Cap. 36. afferma, che era *Fastuosus*, & *arrogans*, & *omnium contemptivus*. Superbo, arrogante, e disprezzatore di tutti. Battista Platina pure Italiano, e che scrisse nel seguente secolo, dice così: (*pag.* 234. *edit. Coloniæ*) *Imperatoribus*, *Regibus*, *Principibus*, *Nationibus*, *Populis terrorem potius*, *quam Religionem injicere conabatur*: *dare regna*, & *auferre*; *pellere homines*, & *reducere*, *pro arbitrio animi conabatur*, *aurum undique conquisitum plusquam dici potest sitiens*. Era Bonifazio un Papa, che pensava a metter più terrore, che scrupolo agl' Imperatori, ai Re, ai Principi, alle Nazioni, ai Popoli; dava, e toglieva Regni, come voleva; e aveva una cupidigia insaziabile del denaro.

III. L' Autore dell' Istoria de' Vescovi di Liegi, che fiorì nell' istesso secolo di Bonifazio, nel Cap. 29. scrive di esso così: *His temporibus Bonifacius animose nimis omnia facta sua expediebat pro libito*, *nec fratrum suorum consilia sequebatur*. Appassionatamente confidato di se stesso, e senza ascoltare il consiglio dei Cardinali, Bonifazio faceva tutto quello, che gli pareva.

Per le contese, ch' ebbe con Filippo il Bello Re Cristianissimo, (a cui Bonifazio arrivò a dichiarare, che per le sue disubbidienze era devoluto alla Santa Sede il Regno di Francia) non ammisero i Francesi il Libro del Sesto, che fino al presente ha molto poca autorità in quel Regno, come avvertì il gran Canonista di Bologna Giovanni Andrè Autore della Glossa del Cap. *Generali*, *De Electione in sexto*, con queste parole: *Ideo secundum aliquos Constitutiones istius Compilationis non fuerunt receptæ in Regno propter istam controversiam*. Dicono, che Odone Duca di Borgona così l'ave-

l'aveva consigliato al Re Filippo. Sia come si sia, è certo, che nell'anno 1414., in cui il piissimo, e dottissimo Giovanni Gersone (*Tom.*11.*p.*167.) Cancelliere di Parigi scriveva il suo Trattato *Delle Maniere di Unire, e Riformare la Chiesa*, diceva apertamente: Che tanto il Libro del Sesto, come quello delle Clementine, era stata una usurpazione dei Diritti Episcopali, e una depressione dei Diritti Regj, nata dalla superbia, e dall'arroganza di chi si volle esaltare, e arricchire con quello degli altri.

IV. Quivi col Cap. *Grandi*, 2. *De Supplenda Negligentia Prælatorum*, ordina Innocenzo IV. ai nostri Portoghesi, che consegnino tutto il governo del Regno al Conte di Bologna, privando dell'amministrazione di esso il legittimo Re, che era D. Sancio II. nell'anno 1246. La semplicità dei Popoli, e quella dei Re, era quella, che dava allora occasione a questi attentati della Curia Romana, la quale in questa congiuntura non lasciò d'allegare per fondamento principale della sua autorità sopra di questo Regno, esser esso per istituzione del suo Fondatore il Re D. Alfonso I. tributario, o censuario alla Sede Appostolica: *Maxime cum Regnum ipsum sit Romanæ Ecclesiæ Censuale*; come diceva la Bolla d'Innocenzo IV., che Brandano, e Rainaldo riferiscono tutta intiera. Conciossiachè questa fu la nuova Teologia, che da Papa Gregorio VII. avevano appresa i suoi Successori, cioè, della devozione dei Re formarne un titolo di vassallaggio, come ben pondera il Gran Bossuet Lib. 1. sezione 1. Cap. XII.

V. Passati cento cinquanta anni, cioè nel 1416. i nostri Portoghesi avevano altre idee della Sovranità dei Regni, perchè nel Concilio Generale di Costanza nella Sessione XXII. allegarono questa procedura d'Innocenzo IV. come una delle azioni, in cui i Papi non erano Giudici competenti; poichè fecero modestamente intendere, che quantunque la Corona di Portogallo avesse ammessa allora quella sentenza, non mancavano ora Re, e Principi, che la giudicavano un'intrapresa dei Papi: *Quam provisionem alii Reges, & Principes*

cipes dicunt facere non potuisse Sedem Apostolicam. Lo che supposto, arrossisco, che trecento cinquanta anni addietro i Canonisti del Re D. Giovanni I. avessero migliori idee della Sovranità del loro Re di quelle, che in questi ultimi tempi hanno mostrato di avere i Dottori Conimbricensi, del che fa menzione il nostro Leitao nel Trattato Analitico, pag. 281.

Quivi nel Cap. *Ad Apostolicæ*, 2. *De Sententia*, & *Re judicata*, si estende il poter delle Chiavi a deporre l'Imperatore; ma quest'idea non poterono mai introdurre i Pontefici Romani negli animi dei Fedeli, anche nei Secoli meno illustrati. Conciossiachè nel medesimo tempo, che il Papa Gregorio IX. depose l'Imperatore Federigo II., e offerse l'Impero al Principe Roberto fratello di S. Luigi Re di Francia, tenne questo Santo Re un Consiglio dei Grandi, e dei Prelati del Regno per consultare, se poteva Roberto in quelle circostanze accettar l'Impero, che gli offerivano; e tutti risposero, che l'offerta del Papa era un'intrapresa, e che S. Maestà non doveva farne caso. Così lo riferisce Matteo Paris (*pag.* 516. 518.) Autore coetaneo nella sua Istoria d'Inghilterra all'anno 1235., ove pure osserva, che pochi, o nessuno furono coloro, che stavano per la Sentenza della deposizione: *Sed tantum promeruit Romanæ Ecclesiæ improbitas execranda, quod a nullis, vel paucis meruit Papalis auctoritas exaudiri*. Aveva già riferito all'anno 1116. lo stesso Scrittore il giudizio, che fecero i Nobili di Londra, quando Innocenzo III., come fosse stato l'Arbitro Supremo di tutti i Regni, e Stati del Mondo, ora toglieva, ora restituiva quelli d'Inghilterra al Re Giovanni, chiamato per questo *senza terra*. Dicevano così: (*ib. p.* 278.) *Litteras Papæ nullius esse momenti, ex hoc maxime*, QUOD NON PERTINET AD PAPAM ORDINATIO RERUM LAICARUM: *cum Petro Apostolo*, & *ejus Successoribus* NONNISI ECCLESIASTICARUM DISPOSITIO RERUM A DOMINO SIT COLLATA.

Quivi nel Cap. *Felicis*, 5. *De Pœnis*, si estende la potestà del Papa a gastigare con pena di bando, di diffidenza, e d'inabilità per poter testare, o succedere

re ai Maggiorafchi, tutti quelli, che perfeguiteranno, o offenderanno gravemente i Cardinali della Chiefa Romana.

Quivi nel Cap. *Clericis*, 3. *de Immunitate Ecclefiaftica*, dichiara il Papa efente dalla Giurifdizione Secolare tutti i Cherici, e priva i Signori Temporali della poteftà d' impor a loro tributi, o domandar contribuzioni; e da questa Coftituzione ebbero principio le difcordie fra Filippo il Bello, e Bonifazio VIII.

VI. Quivi nel Cap. *Cum Epifcopus*, 7. *De Officio Ordinarii*, il medefimo Bonifazio dà l' autorità a tutti i Vefcovi di poter prendere, e carcerare i Sudditi, quando il Diritto di gaftigare con pene corporali folo nei Principi Secolari riconobbe S. Paolo nell' Epiftola ai Romani Cap. XIII. num. 4., e con S. Paolo tutta l' Antichità, come ho dimoftrato nel Trattato *De Suprema Regum etiam in Clericos Poteftate*, Propof. VII. e X. In quefto fenfo diceva l' Imperatore Valentiniano III. in una Novella: *Conftat Epifcopos, & Presbyteros forum legibus non habere*. Nello fteffo fenfo fcriveva il gran Cujacio: *Epifcopi jurifdictionem non habent, nec forum, nec apparitionem, nec executionem*. Si vedano Benigno Milletot nel fuo Trattato *De Delicto Communi* nel Tomo III. della Raccolta di Goldafto, pag. 774.; Francefco Duareno *De Sacris Ecclefiæ Minifteriis*, Lib. I. Cap. IV. (ove pure offerva, che l' Autore delle Carceri Ecclefiaftiche era ftato Eugenio II. nell' anno 825.) e Pietro Giannone nell' Iftoria di Napoli, Lib. II. Cap. VIII. Tom. I. pag. 180.

VII. Quivi nel Cap. *Quia nonnulli*, 1. *de Immunitate Ecclefiarum*, proibifce Aleffandro IV., che poffano i Magiftrati Secolari obbligar le Chiefe, o le Perfone Ecclefiaftiche a diftrarre, alienare, o farfi ufcir di mano i loro beni acquiftati, o da acquiftarfi. Di quefta Decretale nel Libro del Sefto fcriveva in quefto medefimo tempo il grande, e venerabile Egidio Colonna Arcivefcovo di Bourges, e Confeffore del Re Filippo il Bello: *Hæc nova conftitutio nondum eft a Principibus approbata*, QUAM AD DISCUSSIONEM CUM PERVENIENT, *nunquam forfitan approbabunt: quia per iftum*

istum modum Personæ Ecclesiasticæ tantas possessiones adquirere possent, QUOD IN DAMNUM, ET PRÆJUDICIUM INTOLERABILE PRINCIPIBUS, ET REIPUBLICÆ PROVENIRENT. Si devono molto notare queste parole di Egidio: *Quam ad discussionem cum pervenerint*; segno che secondo la sua Teologia possono i Principi Secolari esaminare le Decretali, o le Bolle dei Sommi Pontefici, per vedere, se si oppongono, o no ai Diritti Regj. Aggiunge Egidio: *Nunquam forsitan approbabunt*; segno pure che secondo la sua opinione possono gli stessi Principi rigettare tutte le Bolle, la di cui esecuzione imbarazzi il buon regolamento della Repubblica Civile; che privatamente compete a loro, e non ai Papi.

Quivi nel Cap. *Pastoralis*, unico *De Clerico ægrotante*, riserva Bonifazio alla Sede Appostolica il dar Coadjutori ai Vescovi; dichiarando esser questa una di quelle Cause, che il Diritto chiama *Majores*.

VIII. Quivi nel Cap. *Si te Præbendam*, 2. *De Renuntiatione*, canonizza Bonifazio l'uso di quelle, che si chiamano *Grazie Aspettative*, che furono l'amo dorato, con cui i Papi, principalmente dopochè la Curia si trasferì in Avignone, pescarono dai Pretendenti di tutto il Mondo molti millioni; e che in quello, e nel seguente Secolo diedero occasione alle lagnanze, e alle invettive di molti uomini savj, e zelanti. Consistevano queste *Aspettative* nei Provvedimenti, che facevano i Papi delle Dignità, e Benefizj di tutto il Mondo, prima di esser vacanti, pagando i Provvisti subito le Bolle, e stando aspettando la morte dei Prebendati, ai quali dovevano succedere. Lo che da parte a parte causava mille simonie, inganni, fraudi, e anche omicidj. Per lo che nel Concilio di Trento, Sessione XXIV. Cap. XIX. furono abolite con ragione.

IX. Nel Cap. *Licet*, *De Præbendis* si dichiara il Papa padrone assoluto di tutti i Benefizj Ecclesiastici per potergli dare, e conferire a chi vuole, quando secondo gli antichi Canoni competeva a ciascun Vescovo la piena amministrazione di tutti i beni della sua Diocesi, come leggiamo nel Canone 25. di Antiochia,

 nel

nel 16. di Martino di Braga, nel 9. del secondo Concilio di Siviglia, nel 48. del quarto Concilio di Toledo, e nel 18. del primo Concilio di Orleans. Lo che è tanto certo, che anche nel secolo XII. quando i Papi volevano favorire qualche povero Cherico, solevano cercare ai Vescovi, che gli dassero qualche Benefizio nella lor Chiesa. Lo che prova Pietro della Marca nel Lib. IV. Cap. IX. num. 2. dalle Lettere di Steffano Vescovo di Tornay. E in questa materia è degno di esser letto quello, che prima di Marca osservò Francesco Duareno nel Lib. III. *De Sacris Ecclesiæ Ministeriis*, Cap. 1., e nel Lib. V, Cap. VIII.

X. Si deve avvertire, che in questo Cap. *Licet* si suole attribuire nell' edizioni volgari a Clemente III. nell' anno 1190.; ma i Codici più antichi, come osservò Pithou nel margine della sua edizione, costantemente l' attribuiscono a Clemente IV. nell' anno 1266. Questa Costituzione, al sentire del moderno Autore dell' *Istoria del Diritto Canonico*, fu quella, che diede occasione nell' anno 1268., che il glorioso S. Luigi Re di Francia pubblicasse la sua famosa Prammatica Sanzione contro le Riserve della Curia Romana; e allora pure ebbe il Santo Re forti questioni con Clemente IV. sopra varj Benefizj di Rems, e di Sens, che per esser vacati in Curia il Papa gli voleva provvedere; ma S. Luigi mai non vi consentì, come leggiamo nell' altro Anonimo Francese Autore dell' eccellente *Trattato sopra i Benefizj* Tom. 1. p. 81.

Carlo Dumoulin nelle Note sopra la Regola della Cancelleria *De infirmis resignantibus*, num. 174. supponendo, che l' autore di questo Capitolo fosse Clemente III., dice, che non si pose in pratica, se non dopo cento anni: cioè, dopo che Bonifazio VIII. nel 1298. l' inserì nel libro del sesto, e in questo modo l' innalzò a Diritto comune. Per questo medesimo titolo d' incorporazione l' Illustrissimo Marca nel Libro VI. *De Concordia*, Cap. IX., num. 3. fa Bonifazio VIII. primo Autore della Riserva de' Benefizj, che vacano in Curia; che a parlare del possesso, e costume, in cui erano i Papi, non poteva egli ignorare,

rare, che molto prima di Bonifazio l' aveva approvato pure il Concilio Generale di Lione celebrato nel 1273., presiedendovi Papa Gregorio X., come chiaramente si vede dal Cap. *Statutum*, 13. del medesimo Titolo *De Præbendis in sexto*; sebbene in esso ristringe il Papa la Riserva al termine di un mese, affinchè passato questo termine possa provvedere il Vescovo, se il Papa non l' avesse fatto.

XI. Ma quello, che più c' importa verificare, si è, se da questo Cap. *Licet* si possa raccogliere l' autorità, che pure dal Libro del sesto abbiamo detto che competeva ai Metropolitani di confermare l' Elezioni dei Vescovi loro Suffraganei. Nel Capitolo dice il Papa, che il Provvedimento di tutte le *Chiese*, *Dignità*, *e Benefizj Ecclesiastici*, *che vacheranno per obito in Curia, appartiene per uso antico alla Sede Appostolica*. Siccome sotto il nome di *Dignità* pare, che si debba intendere anche il Vescovato, potrebbe qualcunò da ciò inferire, che una volta che il Papa si riserva quelle Dignità, che vacano in Curia, era segno, che vacando i Vescovati, senza essere per obito in Curia, restava conservata la loro Provvista ai Metropolitani come prima. Ma l' Autore della Glossa di questo Cap. *Licet*, che fu Segretario dell' istesso Bonifazio VIII., pretende, e insegna, che sotto il nome di *Dignità* non si deve intendere qui il Vescovato; perchè questo, dice, non è tanto Dignità, quanto è l' Apice di tutte le Dignità: *Est enim Episcopatus non Dignitas, sed Dignitatum culmen*. Adesso dobbiamo precisamente indagare altri Capitoli del Libro del sesto, da cui con tutta la chiarezza si ricavi questo Diritto dei Metropolitani.

XII. Ora chi leggerà con attenzione il Titolo *De Electione*, non gli sarà molto difficile di trovar molti Capitoli, e questi bene espressi, e in termini. Troverà il Cap. *Quamvis*, che è ricavato dal secondo Concilio Generale di Lione; ove Papa Gregorio X. dice, che sebbene il suo Predecessore Alessandro IV. riservò alla Sede Appostolica la decisione de' dubbj, che occorressero nell' Elezioni dei Vescovi, egli per-

troncare l' abuso, e la temerità di queste appellazioni determina, che ogni volta la causa dell' appellazione sia manifestamente frivola, e improbabile, non si devolva la decisione del negozio alla Sede Appostolica, ma resti Giudice di essa il Superiore Ordinario: *Nos & temerariam appellantium audaciam, & effrænatam appellationum frequentiam refrænare volentes, hac generali Constitutione duximus providendum: ut si extra judicium in prædictis Electionibus, & in aliis Dignitatibus Episcopatu majoribus celebratis, expressa causa manifeste frivola contigerit appellari: per appellationem hujusmodi nequaquam ad Sedem eamdem negotium devolvatur, &c.* Da questo si ricava manifestamente, che quando non vi è appellazione alla Sede Appostolica, o essendovi, sia notoriamente frivola la causa, in cui si fondano gli appellanti, vuole, e ordina il Papa, che il Metropolitano sia il Giudice dell' Elezione dei Vescovi.

XIII. Il Cap. *Cupientes* è un' altra prova evidente di questa Disciplina; poichè dice in esso Papa Nicolò III. che quantunque il suo Predecessore Gregorio X. avesse assegnato lo spazio di tre mesi, nel di cui spazio fossero obbligati tutti gli Eletti a cercar la conferma dai Superiori, egli ora ristringe più questo tempo rispetto a quegli Eletti, che o per essere immediatamente soggetti alla Sede Appostolica, o per esservi intervenuta l' appellazione, devono cercar da Roma la conferma; e ordina, che questi tali siano obbligati a cercar la conferma della loro Elezione dalla Sede Appostolica dentro il termine di un mese, contando dal giorno, in cui consentirono alla detta Elezione: *Sed quod felicis recordationis Gregorius X. Prædecessor noster de trimestri tempore post consensum ad petendas confirmationes instituit*, QUOAD ILLAS, QUÆ PETUNTUR, VEL PETI DEBENT A SEDE APOSTOLICA, *temperantes hac generali constitutione sancimus: Ut omnes Electi Cathedralium Ecclesiarum*, QUORUM ELECTIONUM CONFIRMATIONES, VEL INFIRMATIONES AD IPSIUS SEDIS EXAMEN DEDUCIT IMMEDIATA SUBJECTIO, VEL APPELLATIO INTERJECTA DEVOLVIT: *intra unum mensem post consensum ad Sedem ipsam iter arripiant, &c.*

Quel-

Quella clausola, che facciamo imprimere in lettere majuscole, chiaramente ci mostra, che la conferma dei Vescovi, che non erano immediatamente soggetti alla Sede Appostolica, o della di cui elezione non era preceduta appellazione a Roma, apparteneva ancora ai Metropolitani di ciascuna Provincia. Per questo l'antico Autore degli Scolj del Libro del Sesto fece quì questa nota: *Hæc Decretalis fuit multum utilis suo tempore, antequam Papa reservaret sibi Provisionem Episcopatuum.*

XIV. Il Cap. *Provida* è il terzo gravissimo documento della nostra resoluzione; poichè in esso Bonifazio VIII. rinnova il Decreto del secondo Concilio Generale di Lione, il quale ordinava, che dalle appellazioni, che le parti avessero interposto alla Sede Appostolica nel caso dell'Elezioni de' Vescovi, potessero le medesime Parti desistere; e desistendo esse prima di essersi ricevuta in Roma l'appellazione, i Superiori Ordinarj fossero quelli, che confermassero, e annullassero queste tali Elezioni: *Provida consideratione Generale Concilium Lugdunense concessit, ut ab appellationibus ad Sedem Apostolicam in Electionum Episcoporum, & eorum Superiorum negotiis interjectis, partes nulla interveniente pravitate recedere valeant, &c.* Solo aggiunge Bonifazio, che se in questi casi di dubbio, e discordia trovasse il Superiore Ordinario, che nell'Elezioni v' intervenisse qualche disordine, o nullità, allora non s' intrometta egli a decidere la cosa, ma faccia ricorrer le Parti a Roma: *Si pravitatem intercessisse reperirent, se non intromittant ullatenus in eisdem: sed præfigant partibus peremptorium terminum, &c.* Da quì ne segue, che nel caso di non esser preceduta appellazione, o nel caso di essersi desistito da essa senza fraude, o dolo, il Metropolitano era il Giudice Ordinario dell' Elezioni de' Vescovi.

XV. Per illustrare i Canoni coll' Istoria, nel Cap. XII. *delle Prove delle Libertà Gallicane, num.* 5. descrive Pithou (*Tom. II. pag.* 814.) una Bolla di Benedetto XI. spedita in Viterbo nell' an. 1304. cioè, sei anni dopo la pubblicazione del Libro del Sesto, nella

quale Benedetto rivoca certa riserva, che Bonifazio VIII. aveva fatta pochi anni prima dei Vescovati, e Benefizj di Francia; e ordina, che tanto l'Elezioni quanto le Conferme si regolino in Francia da lì avanti secondo la forma del Diritto comune, come si regolavano prima della riserva di Bonifazio.

SETTIMA PROPOSIZIONE.

Anche pel Diritto delle Clementine, ed Estravaganti si conservò a' Metropolitani la conferma dei Vescovi loro Suffraganei.

Si esamina a questo proposito la Clementina In plerisque, *l'Estravagante* Ex debito, *e l'Estravagante* Ad regimen.

Si prova dall'Istoria l'istesso assunto, e si spiega l'Estravagante Injunctæ.

Breve Giudizio contro le Clementine, confermate dall'antico Autore delle sue Glosse, il di cui luogo s' illustra con due eccellenti autorità, una di S. Agostino, e l'altra del nostro Diego de Paiva de Andrade.

Si riflette sulla Clementina Si duobus, *la di cui dottrina si scuopre contraria a quella, che diede S. Bernardo scrivendo al Papa Eugenio III.*

Gli antichi Canonisti censurano la Clementina Romani Principes, *e l'altra* Pastoralis, *come ingiuriose alla Sovranità dell'Impero. Autorità di Gio: Pietro de Ferraris, e di Cino da Pistoja, col giudizio, che allora ne fecero i Principi Elettori.*

Si confuta un passo del Cardinal Baronio sopra la potestà temporale dei Papi.

Analisi, e Giudizio dell'Estravagante Unam Sanctam.

Si discute, se Bonifacio VIII. corruppe in essa il celebre Testo dell'Appostolo ad Roman. XIII. 1. *come moderatamente ci volle persuadere Mr. Joly de Fleury. Bibbie manuscritte, e stampate, che liberano il Papa da questa colpa. Giudizio, che formò di questa Estravagante Odorico Rainaldo Continuatore del Baronio, e con-*

conseguenza che se ne deve ricavare contro la pretesa infallibilità de' Papi.

Si mostra come i moderni Sommi Pontefici non si contentano della potestà indiretta. *Sdegno di Sisto V. contro i Libri di Bellarmino, perchè nega ai Papi la potestà diretta. Paradossi di Rodrigo Sanchez Vescovo di Zamorra, e di Tommaso Bozio della Congregazione dell' Oratorio di Roma sopra la potestà temporale dei Papi.*

P R O V E.

I. Come che la morte non diede luogo a Papa Clemente V. di pubblicare le sue Costituzioni, Papa Giovanni XXII. prese a conto suo questa impresa; e siccome Bonifazio VIII. nell'anno 1298. aveva pubblicato il Libro del Sesto, così Giovanni XXII. nell'anno 1317. pubblicò le Clementine sotto il nome di *Libro Settimo*; che era lo stesso, che voleva dare a questa sua Compilazione Clemente V., e quello, che per lo stesso motivo gli diede Giovanni XXII., come da varj Documenti dello stesso tempo fa vedere Baluzio nelle Note alle Vite dei Papi di Avignone, Tom. 1. pag. 782. L'uso però di que' che vennero appresso, diede a questa Raccolta il nome del suo Autore, chiamandola *le Clementine*.

II. E' notabile la notizia, che di queste Costituzioni ci lasciò l' Autore della Glossa delle medesime Clementine, che fu il Gran Canonista di Bologna Giovanni Andrè, contemporaneo dell' istesso Giovanni XXII. che le pubblicò. Nelle Note alla Bolla di questo Papa, che serve di Prefazione alle Clementine, la Glossa dice così: *Circa hoc sciendum, quod Constitutiones Concilii, licet non omnes fuerint in Concilio publicatæ, tamen postea de facto fuerunt publicatæ, & ipsarum habita copia, & jam habebatur quod ligarent.* ET QUIA PATUIT, ALIQUAS EX ILLIS INEPTE, *aliquas prolixe, aliquas defective compositas*, ALIQUAS ETIAM NON EXPEDIRE: *voluit Clemens, quod compositio illa procederet: sed ut fertur, sub excommunicationis pœna mandavit*, QUOD ISTAS HABENTES, INFRA CERTOS DIES RESTI-

TUERENT CAMERÆ, VEL INCENDERENT, VEL DILACERARENT ETIAM EASDEM. *Demum per peritiores fecit illas recenseri, qui aliquas, & paucas in totum reservaverunt, aliquas in totum resecaverunt, aliquas mutaverunt quoad verba, mente servata:* IN ALIQUIBUS MENTI, ET VERBIS DETRAXERUNT, ET ADDIDERUNT. *Et has,* LICET NON SUB HIS VERBIS IN CONCILIO PUBLICATÆ FUISSENT, VOLUIT SUB NOMINE CONCILII RESERVARI: *multas Constitutiones utiles addens, de quibus non fuerat in Concilio tractatum, &c.*

III. Ogni periodo di questa Glossa contiene dottrine importantissime: e tanto più utili ai nostri Portoghesi, quanto l'Autore di essa è più grave, e meno sospetto. Sappiamo da essa, che dopo essere state accordate queste Costituzioni in un Concilio Generale, dopo averle il Papa promulgate, e dopo esser corse come Leggi per la Cristianità, trovò il Papa, che alcune erano *inette*, altre *difettose*, altre *inconvenienti*; e che per questo le faceva sospendere, ordinando sotto pena di Scomunica, che chi ne avesse in suo potere le copie, o le consegnasse alla Camera, o le abbruciasse, o lacerasse. E che è questo, se non un fatto irrefragabile, attestato da un Canonista Italiano dello stesso tempo, donde evidentemente si prova, che nelle materie, che versano circa la Disciplina esteriore, e in cui i Legislatori Ecclesiastici non si ponno governare, se non che colle regole, che detta a ciascuno il proprio giudizio, (quando non v'intervenga talvolta la propria passione) non sono infallibili nè il Papa, nè il Concilio Generale; e che per conseguenza è verissima la dottrina, che nel Libro I. della sua ammirabile Opera *Defensio Tridentinæ Fidei* ci lasciò, dugento anni sono, il gran Teologo Portoghese Diego di Paiva de Andrade, quando scrisse, che nello stabilimento di quelle Leggi, che non sono assolutamente necessarie per la salvazione eterna, ma che solo hanno per oggetto lo splendore, e il governo esterno della Chiesa, si ponno ingannare, ed errare anche i Concilj Ecumenici, ordinando molte volte quello, che non è il meglio, anzi talvolta quello, che è incon-

ve-

veniente: (*Paiva fogl.* 44. *verf.*) *In Conciliis non solum de Fide quæstiones tractari, sed plurimæ etiam leges ad Ecclesiam componendam rogari solent*, IN QUIBUS ERRARE NONNUNQUAM POSSUNT; *neque semper illa statuunt, quæ Ecclesiæ sunt salubria*. E in altro luogo: (*ib. fogl.* 45.) *In eo Canonum genere, quos diximus minime esse Ecclesiæ saluti necessarios, quamvis ipsius decori cum primis apti, & convenientes sint*, HALLUCINARI, ET ERRARE CONCILIA GENERALIA POSSUNT.

IV. Abbiamo di più della riferita Glossa, che Clemente V. ordinò, che si rivedessero, si esaminassero, e si riformassero da uomini dotti molte Leggi stabilite nel Concilio Generale di Vienna, affinchè per ultimo così si pubblicassero. Donde devono ricavare i miei Lettori, che non disdice alla Sovranità, e Maestà dei Romani Pontefici, e dei Concilj Ecumenici l'emendare, e riformare quello, che essi stessi avevano prima accordato, e decretato pel governo, e direzione della Chiesa. Per questo scriveva S. Agostino nel secondo Libro *del Battesimo contro i Donatisti*, Cap. III. che molte volte l'esperienza insegnava quello, che negli stessi Concilj Generali non si era avvertito, nè previsto donde ne seguiva, che gli uni emendavano gli altri: (*Tom. IX. pag.* 98.) *Ipsa plenaria Concilia sæpe priora a posterioribus emendantur, cum aliquo experimento rerum aperitur quod clausum erat*. E questa è la ragione, in cui principalmente si fondano i gran Teologi, e Canonisti, che ho citato nel Trattato *De Suprema Regum etiam in Clericos potestate* (nel Corollario della Proposizione IX. quando insegnano, che le Leggi Ecclesiastiche obbligano solo, dopo che l'accettazione, e il consenso delle Chiese l'ha approvate, e abbracciate come ragionevoli, e utili, secondo l'Assioma di Graziano cavato da S. Agostino: *Leges instituuntur, cum promulgantur; firmantur, cum moribus utentium approbantur*.

V. Abbiamo ultimamente dalla medesima Glossa, che di queste Costituzioni del Concilio di Vienna molte furono emendate contro il sentimento, e la mente del Concilio: e che pure Clemente V. ordinò,

che

che così si pubblicassero come stabilite nel Concilio tanto queste, come altre, ch' egli aveva accordate fuori del Concilio; lo che non solo fa vedere la poca sincerità di Clemente V. ma dà pure a conoscere, che anche nel concetto de' Papi sono più rispettabili, e autorizzate le Costituzioni pubblicate in nome del Concilio Generale, che quelle pubblicate solo in nome dei Papi.

VI. Potrà qualcuno sospettare, che una delle Clementine di questa classe, cioè, di quelle, che non tenendo per Autore il Concilio, ma solo il Papa, furono tuttavia pubblicate da Clemente V. in nome del Concilio Generale di Vienna, sia la Clementina *Si duobus*, 2. *Ut lite pendente nihil innovetur*, in fine della quale viene la clausola, che dichiara appartenere al Papa pel titolo del Primato la piena disposizione di tutti i Benefizj: *Ad Romanum Pontificem Beneficiorum Ecclesiasticorum plena dispositio* (EX SUÆ POTESTATIS PLENITUDINE) *noscitur pertinere*; sebbene non ignoro, anzi già l'ho osservato addietro, che lo stesso aveva dichiarato molti anni prima Papa Clemente IV. nel Cap. *Licet* 2. *de Præbendis*, *in Sexto*. Sia come si voglia, è certo, che tanto nel Cap. *Licet*, come nella Clementina *Si duobus*, pretendono i Romani Pontefici di stabilire come Regalia, per Diritto Divino inseparabile dal Primato un dominio, e una potestà assoluta sopra tutti i beni Ecclesiastici, in ordine d'arricchire col pretesto della Religione la Camera Appostolica, e rendere colle ricchezze non solo rispettata, ma anche temuta la lor Corte. Almeno queste due Decretali furono quelle, che aprirono la porta alle *Annate*, ai *Servizj Comuni*, e ad altre contribuzioni, con cui i Papi di questi ultimi secoli posero in una total dipendenza dalla Curia, non dico solo tutti i Vescovi, ma anche tutti gli stessi Re, senza che per impedire questi progetti bastasse il disinganno, che alla metà del Secolo XII. diede a Papa Eugenio III. il grande Abate di Chiaravalle S. Bernardo, quando nel Libro II. *De Consideratione*, Cap. VI. lo avvertiva, che niun' altra cosa avevano ereditato da S. Pie-

S. Pietro i suoi Successori, se non che la cura Spirituale delle Chiese: *Quid tibi dimisit Sanctus Apostolus? Non ille tibi dare, quod non habuit, potuit. Quod habuit, hoc dedit*, SOLLICITUDINEM SUPER ECCLESIAS. E nel Libro I. Cap. VI. che la potestà data da Cristo ai Sommi Pontefici non aveva per oggetto i frutti, e i beni temporali, ma la direzione delle coscienze: *Ergo in criminibus*, NON IN POSSESSIONIBUS *potestas vestra*: *quoniam propter illa*, ET NON PROPTER HAS *accepisti Claves Regni Cælorum*. Donde venne a dire il gran Gersone nel Trattato *dei Modi di unire, e riformare la Chiesa*, Cap. XXIII. *non legimus Christum Papæ contulisse potestatem Beneficia, Dignitates, Episcopatus, Villas, terras dispensandi, aut distribuendi. Sed nec unquam legimus Petrum hæc fecisse.*

VII. Il più maraviglioso in questa materia si è, che non contento Clemente V. della piena amministrazione dei beni Ecclesiastici, arroga ancora a se stesso, e a' suoi Successori l' amministrazione assoluta dei beni Secolari, quali sono gl' Imperj, i Regni, e gli altri Stati della terra; perchè nella Clementina *Romani Principes*, unica *De jurejurando*, obbliga Clemente l' Imperatore a prestargli giuramento di fedeltà, come suo Vassallo. Nella Clementina *Pastoralis*, 2. *De Sentent. & re Judic.* si dichiara Clemente Superiore, e Giudice dell' istesso Imperatore, per conoscere, sentenziare, confermare, o annullare le di lui cause, e diritti, anche meramente temporali; e questo non solo per titolo di esser l' Impero come Feudo della Chiesa Romana; ma ancora *ex illius plenitudine potestatis, quam Christus in persona B. Petri nobis tribuit*: che l' uno, e l' altro allega questo Papa nella seconda Decretale. E dov' è dunque quel detto dell' istesso Cristo: *Regnum meum non est de hoc mundo?* Ove quell' altro: *O homo, quis me constituit Judicem, aut divisorem super vos?*

VIII. Così pure il Cardinal Baronio negli Annali dell' anno 1191. conformandosi più colle Clementine, che col Vangelo, non dubita di scrivere, che un Leone, un Felice, un Bonifazio, un Gelasio, un Ormisda,

da, un Gregorio non difesero i Dominj temporali della Chiesa Romana tanto per la donazione di Costantino, quanto coll' autorità del Vangelo: *Non leguntur ea Romanæ Ecclesiæ jura voluisse defendere Constantini auctoritate, sed potius Evangelica, S. Leo, Felix, Bonifacius, Gelasius, Hormisdas, & Gregorius:* Come se qualcuno di questi Santi Pontefici avesse qualche volta trattato, o disputato dei dominj, e diritti temporali della sua Chiesa; o come se non fosse ben noto il disinganno, che dava S. Bernardo a Eugenio III. *Esto, ut aliquâ ratione hæc tibi vindices:* SED NON APOSTOLICO JURE.

IX. Sarebbero in cattivo stato i Principi Secolari, se fossero obbligati a regolare i loro Diritti a norma dei detti di Bonifazio VIII. o di Clemente V. Tutti si dovrebbero confessare Vassalli del Papa; sarebbe l' Impero di tutti un Impero precario, e non assoluto. Osservò il gran Domenicano Giovanni de Paris, che quando si tratta di cose temporali, si deve attendere più al detto dell' Imperatore, che al detto del Papa: *Ubi quæritur de potestate Papæ in temporalibus, efficax est testimonium Imperatoris pro Papa; at non est multum efficax testimonium Papæ pro se ipso.*

X. Erano persuasi di questa verità i Principi dell' Impero Germanico, quando nel tempo delle controversie di Papa Giovanni XXII. coll' Imperatore Lodovico il Bavaro risolsero nell' Assemblea di *Francfort* quello, che segue, come riferisce Cranzio nel Lib. IX. della *Sassonia*, cap. XV. (*p.* 240.) *Ubi constituta sunt multa, quæ ex dignitate Imperii tum visa sunt. Inter alia vero, quod electus a Principibus administrationem habeat citra assensum Pontificis. Nam ea, quæ præter hæc introducta sunt,* NEC DIVINO JURE, NEC ULLA PATRUM ORDINATIONE, *sed blanda quorumdam adulatione, & Romanorum spontanea ingestione Pontificum introducta sunt. Deinde ordinatum est, quod Imperator præstabit Pontifici, & Ecclesiæ defensionis, devotionis, & humilitatis,* NON FIDELITATIS *homagii, aut subjectionis juramentum. Quià temporalis dominii Papa Imperatori nihil tribuit, imo Ecclesia sumpsit omnia illa ab Imperio.* E' degno di esser letto

letto il Decreto formale di questa Assemblea di Francfort, come pure le Lettere, che gli stessi Principi Elettori scrissero a Benedetto XII. Successore di Giovanni XXII. Struvio descrive ambidue i Documenti nel Tom. I. degli *Scrittori di Alemagna* pag. 616. e 617.

XI. La medesima dottrina professavano nel medesimo Secolo XIV. i più famosi Giurisconsulti, e Canonisti dell'istessa Italia. Tra di essi è celebre Gio: Pietro de Ferraris, che nella sua Pratica Papiense scrive così: (*p. 244.*) *In tantum excrevit hic appetitus, quod nedum laici, sed etiam Summi Sacerdotes, & Clerici sunt tali morbo, ac vitio penitus infecti. Vides enim quod ipse Papa, qui deberet tamquam verus Vicarius vestigia sequi Jesu Christi, possidere, & manu armata nititur detinere jurisdictionem in Terris, Civitatibus, & Villis, & Locis, quæ sunt naturaliter, & a mundi creatione, & Christi ordinatione Imperii Romani, juxta illud, quod est Dei, reddatur Deo, & quod est Cæsaris, Cæsari. Imo ipse Papa in ipso Imperatore nititur superioritatem habere, quod ridiculum est dicere, atque abominabile audire. Nam naturaliter* A PRINCIPIO MUNDI OMNES CLERICI, NEDUM LAICI, ERANT SUB POTESTATE, ET JURISDICTIONE IMPERII; SED IPSORUM IMPERATORUM DULCEDINE, ET BENIGNITATE FUERUNT CLERICI DIMISSI *sub potestate Papæ*, ET BENEFICIUM HOC TAMQUAM INGRATI SCIUNT MALE COGNOSCERE. *Bene ergo faceret ipse Papa, si totam corporalem jurisdictionem in manibus Imperatoris remitteret*, NEC ALITER UMQUAM RESPUBLICA, ET MAXIME ITALIA QUIESCET, *&c.*

Il Secondo è Cino da Pistoja, di cui Francesco Duareno nel Lib. *De Sacris Ecclesiæ Ministeriis*, cap. IV. dice così: *Quod Clemens V. in Concilio Viennensi constituit, Clement.* Pastoralis, de Re Judicata: *ea Constitutio sic displicuit nobili Jurisconsulto Cyno Pistoriensi, ut eam quasi ex Pontificiorum errore profectam notare, ac elevare non dubitaverit. Atque ita censuerunt plerique alii non contemnendæ auctoritatis Jurisconsulti.* Il terzo è Alberico di Rosate, di cui ho descritta un'altra notabile te-

testimonianza nella Dissertazione *De Suprema Regum etiam in Clericos Potestate*, sul principio delle Prove della quinta Proposizione. Tutti tre sono Italiani; il primo scriveva circa gli anni 1413.; gli altri due fiorirono nel Secolo antecedente; e di Cino da Pistoja ne fa menzione a ogni passo il de Ferraris.

XII. Ma è già tempo di mostrare il primario assunto della nostra Proposizione, quale è, che anche pel Diritto delle Clementine, e delle Estravaganti conservavano i Metropolitani l'antica Regalia di confermare l'Elezioni dei Vescovi loro Suffraganei. La Clementina *In plerisque*, 5. *de Electione*, lo dichiara chiaramente, quando dice, che a molte Chiese, che non avevano rendite, nè Clero, nè popolo, solevano alcuni *Superiori* dare Vescovi, particolarmente Religiosi; lo che ordina il Papa, che non si faccia da lì innanzi senza speciale autorità della Sede Appostolica. Questi *Superiori* non erano, nè potevano esser altri, che i Metropolitani; e se il Papa lor proibisce quei provvedimenti solo in quei Vescovati, che non avevano rendite, nè Sudditi, è segno che negli altri conserva ai Metropolitani l'antico possesso d'istituire i Vescovi loro Suffraganei.

XIII. L'Estravaganti per questo stesso, che sono Estravaganti, dice la comune opinione dei Canonisti, che non si devono riputare parte del Diritto Canonico; perciò i Padri del Concilio di Basilèa contrapposero l'*Estravaganti* al *Corpo del Diritto* nella Sessione XXII. Si veda Vanespen, Par. II. Tit. XXIII. Cap. IV. La maggior parte di esse è di Bonifazio VIII., e di Giovanni XXII.

Tra quelle di Bonifazio VIII. è famosissima l'Estravagante *Unam Sanctam*, *De Major. & Obed.*, nella quale questo Papa, abusandosi di varj Testi, e Allegorie dell'uno, e dell'altro Testamento, attribuisce ai Sommi Pontefici il Diritto delle due spade, cioè, la Potestà Spirituale, e Temporale sopra tutti, e ciascuno dei Fedeli: *Uterque ergo est in potestate Ecclesiæ, Spiritualis scilicet gladius, & materialis. Oportet autem gladium esse sub gladio, & temporalem auctoritatem spiri-*

rituali subjici potestati. E poco dopo: *Veritate testante, spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet, & judicare*. Del che offeso giustamente Filippo il Bello Re di Francia, diede occasione a Papa Clemente V. coll' Estravagante *Meruit*, 2. *de Pœnis* di abrogare tutto quello, che conteneva quella di Bonifazio contro la suprema indipendenza dei Re. La qual cosa è un buon argomento, che l' Estravagante *Unam Sanctam*, almeno in questa parte, non si deve riputare Costituzione dommatica; per lo che basta riflettere ai deboli fondamenti, che allega Bonifazio; com' è il Testo di Geremia: *Ecce constitui te hodie super Reges, & Regna*; come se la potestà ordinaria dei Successori di S. Pietro si dovessero misurare dalla straordinaria dei Profeti; o come se la superiorità, che Dio concesse a Geremia in questo luogo, consistesse in niente altro, che in costituirlo avanti ai Re, e ai Principi della terra ambasciatore profetico delle calamità, e ruine, che pe' loro peccati erano a loro imminenti; che così l'intese con S. Girolamo tutta l' Antichità. L' altro Testo del Vangelo: *Ecce duo gladii hic: satis est*, è una allegorìa, da cui nessun antico Padre ne ricavò quello, che ne ricavò Bonifazio; anzi tutti la spiegarono ben diversamente; per lo che basta leggere i Commentarj di Maldonato. Il passo dell' Appostolo: *Spiritualis omnia judicat, ipse autem a nemine judicatur*, non solo parla di qualsivoglia fedele, ma si raccoglie dal contesto esser molto differente il senso di S. Paolo da quello, che gli dà l' Estravagante.

XIV. Il provar finalmente Bonifazio col Testo di Moisè: *In principio creavit Deus Cælum, & terram*, che o nel mondo non vi era altra potestà, che quella del Papa, o si dovevano ammettere i due Principj de' Manichei, è un paradosso, che solo poteva capire in un Pontefice tanto altiero, che come leggiamo nella sua vita impressa in Roma nell' anno 1651, pigliò per impresa propria del suo carattere questo motto: *Ego sum Cæsar, & Pontifex: non mihi tantum* CLAVES PETRI, *sed etiam* GLADIUS PAULI.

XV. Odorico Rainaldo negli Annali all' anno 1302. num.

num. 13. non dubitò pure di chiamar questa Bolla un' insigne Costituzione Dommatica emanata dalla Cattedra di S.Pietro: *Insignis Constitutio ad Apostolicam auctoritatem constabiliendam, ac Politicorum superbas, & impias argutias compescendas* PRONUNTIATA E PETRI CATHEDRA. Ma non accordando al presente alcun Regno di Europa quello, ch' essa definì dell' autorità de' Papi sopra i Dominj, e Stati dei Principi Secolari, (come in vero non l' accorda la Germania, la Polonia, la Francia, l' Italia, la Castiglia, il Portogallo) ne segue una delle due cose dai principj di Rainaldo, cioè, o che solo è Cattolica la Corte di Roma, e che per conseguenza tutta la Chiesa si riduce ai soli vassalli del Papa, (il che ammesso cade a terra l' Articolo capitale del Simbolo: *Credo unam Sanctam Catholicam Ecclesiam*) o che il Papa errò, anche quandò definì *ex Cathedra*. La prima parte non si può concedere senza offesa della Verità Eterna, che affermò nel Vangelo la durazione di una Chiesa sparsa per tutto il mondo fino alla fine de' Secoli, (lo che non si può verificare, stando questa Chiesa ridotta ai Curiali) dunque necessariamente si deve concedere la seconda.

XVI. La verità, e sincerità, che professo, tanto mi obbligano a difender quì la buona fede dell' Autore di questa Estravagante, quanto ho disegnato d' impugnare la sua definizione. Nell' erudita, ed eloquente arringa, che Mr. Joly de Fleury Regio Proccuratore di Francia recitò nel Parlamento di Parigi nell' anno 1765., affermò, (e sulla sua fede lo scrisse dopo l' Anonimo Autore del Trattato *De l' Autoritè du Clergè, & du Pouvoir du Magistrat Politique*, impresso in Amsterdam nell' anno 1767. Parte II. pag. 300.) che in due cose Bonifazio VIII. aveva alterato il celebre Testo di S. Paolo nell' Epistola ai Romani Cap. XIII. vers. 1. *Non est enim potestas, nisi a Deo: quæ autem sunt, a Deo ordinatæ sunt*; perchè osserva, che Bonifazio pose la virgola dopo quella parola *a Deo*, e che in luogo di *ordinatæ* in genere femminino, scrisse *ordinata* in genere neutro, citando il Testo così: *Non*

Non est enim potestas, nisi a Deo: quæ autem sunt a Deo, ordinata sunt; poichè così il Testo faceva al caso suo di soggettare i Principi Secolari alla censura, e alla costrizione de' Papi. Ora la verità si è, che la lezione della Volgata mette la virgola prima di quelle parole *a Deo*, e mette *ordinatæ* in vece di *ordinata*, e così lo portano al presente tutte l'edizioni della Bibbia, seguitando la Romana di Clemente VIII. del 1592., che ho consultato in questa nostra Libreria, e seguitando pure il Testo Greco originale, il quale per togliersi ogni dubbio ripete dopo il relativo *quæ* il sustantivo *potestas*, dicendo così: *Quæ autem existunt potestates, a Deo ordinatæ existunt*; come possono vederlo i curiosi, leggendo la Poliglotta di Arias Montano, che è quella di Filippo II. E questa è senza dubbio la vera lezione di questo Testo, che Sabatier conferma colla testimonianza dei Santi Padri de' primi Secoli.

Ma supponendo, che Bonifazio VIII. lo avesse citato così: *Quæ autem sunt a Deo, ordinata sunt*, come in fatti lo portavano gli esemplari delle sue Bolle, che Rainaldo copiò nel luogo sopraccitato, (perchè nell'edizioni volgari dell'Estravaganti il Testo dell'Appostolo suol esser citato fedelmente, come lo porta al presente la nostra volgata nell'Epistola ai Romani) supponendo, dico, che il Papa si fosse dipartito dalla lezione, e puntatura vera, e autentica, non per questo si deve dunque presumere, ch'egli lo facesse di mala fede, e con voler alterar di proposito il Sagro Testo. Il fondamento, che ne ho, non è tanto il parermi incredibile, che un Sommo Pontefice alterasse a posta un passo ovvio, e che tutti sapevano, e questo in una costituzione solenne fatta molto a proposito per atterrare Filippo il Bello Re di Francia, e tutta la di lui Corte, e Regno; quanto principalmente il trovare, che la lezione attribuita a Bonifazio è l'istessa, che a tempo suo portavano molti esemplari della nostra volgata, e l'istessa, che dopo si rifuse in varie impressioni della medesima volgata, che oggi si conservano in varie Librerie. In

quella della Congregazione dell' Oratorio di N. Signora delle Neceſſità vi ſono tra le altre due Bibbie manuſcritte, una del Secolo XII. in foglio, l' altra pure antichiſſima, in ottavo, ambedue in carta pergamena, nelle quali ſi vede il Teſto dell' Appoſtolo puntato, e ſcritto come quello, che ſi attribuiſce a Bonifazio VIII., cioè *Non eſt enim poteſtas, niſi a Deo: quæ autem ſunt a Deo, ordinata ſunt*. E così pure lo portano tra le altre edizioni antiche la Romana del 1471. in foglio; la Veneziana del 1478. pure in foglio; e un' altra Veneziana del 1483. in quarto, la quale per qualche tempo fu del Convento dell' *Inſua* de Caminha de' Padri Oſſervanti di S. Franceſco, e illuſtrata per mano di F. Giovanni da Povoa ſuo Vicario Generale nell' anno 1486., come dice una nota, che ſi trova al fine. Tanto importa, come queſto, il tenere, ed eſaminare gli antichi manuſcritti, e le prime impreſſioni degli Autori.

A viſta dunque de' riferiti Teſti, de' quali imitando Innocenzo III. ſi valſe Bonifazio VIII., chi potrà maravigliarſi, che *Giacopo di Teranno* Canoniſta d' Italia a tempo di Urbano VI. nel Libro, che intitolò *Monarchialis tractatus*, provaſſe l' aſſoluto, e univerſal dominio del Papa col Teſto di S. Giovanni: *Ego ſi exaltatus fuero, omnia traham ad me ipſum*, e che nel Cap. *Per Venerabilem* oſſervaſſe Innocenzo III. molto ſeriamente, che la parola *Deuteronomium* ſignificava *ſeconda legge*; per concludere da ciò, che ſiccome per la legge del Deuteronomio, cap. XVII., i Sacerdoti erano gli Arbitri di tutte le controverſie, anche temporali, così nella legge Evangelica dovevano eſſerlo, e lo erano i Sommi Pontefici?

XVII. Già oſſervò Conringio nella prefazione *all' Iſtoria dell' Elezione di Aleſſandro VII.*, che ſe riguarderemo gli ſcritti anche più ſolenni di alcuni Romani Pontefici, la poteſtà, ch' eſſi, ſeguitando il ſiſtema di Gregorio VII., pretendono attribuirſi ſopra tutti gl' Imperj, e Dominj temporali, non è una poteſtà *indiretta*, come voleva Bellarmino, ma una poteſtà *diretta*, come gli ſteſſi Papi vogliono dedurre da

quel

quel celebrato Testo *quodcumque ligaveris*, *quodcumque solveris*, per persuaderci, che tutta la potestà temporale, e tutto il suo esercizio lo tengono i Principi Secolari dalla potestà del Papa, che è come il fonte, donde deriva ogni altra potestà.

XVIII. Questo ci significano i termini della Sentenza, colla quale Gregorio VII. nel Concilio Romano dell' Anno 1078. dichiarò deposto dall' Impero Enrico IV. implorando così l' ajuto dei due Principi degli Appostoli: *Agite igitur Apostolorum Sanctissimi Principes*, & *quod dixi*, *vestra auctoritate interposita confirmate: ut omnes intelligant*, *si potestis in Cælo ligare*, & *solvere*, *in terra quoque Imperia*, *Regna*, *Principatus*, & *quidquid habere mortales possunt*, *auferre*, & *dare vos posse*, &c. Così lo riferisce Platina nella vita di questo Papa.

XIX. Questo ci significa la condotta, che usò con Giovanni *senza terra* Re della Gran Brettagna nell' Anno 1212. Innocenzo III., il quale non solo lo privò del Regno, ma dichiarò ancora Re d' Inghilterra Filippo Augusto di Francia, come se ivi non fossero successori legittimi i figli di Giovanni, o come se nella mancanza appartenesse al Papa di nominare il successore. Soggettandosi dopo Giovanni a tutto quello, che voleva da lui Innocenzo, che era confessarsi suo vassallo, torna questi a togliere il governo d' Inghilterra a Filippo Augusto, e a darlo a Giovanni. Tutto questo costa dall' Istoria di Matteo Paris dall' Anno 1212. fino all' Anno 1215.

Questo ci significa il discorso, che fece Bonifazio VIII., quando nell' Anno 1303. confermò Alberto Imperatore di Germania, che da un Codice a mano della Biblioteca di Colbert copiò, e pubblicò Baluzio nelle Note al Lib. II. *de Concordia*, Cap. III. perchè in esso Bonifazio dice così: *Sicut Luna nullum lumen habet*, *nisi quod recipit a Sole*, *sic nec aliqua terrena potestas aliquid habet*, *nisi quod recipit ab Ecclesiastica potestate*. E un' altra volta: *Attendant hic Germani*, *quia sicut translatum est imperium ab aliis in ipsos*, *sic Christi Vicarius successor Petri habet potestatem transferendi*

 Im-

Imperium a Germanis in alios quoscumque, si vellet, & hoc sine juris injuria.

Questo ci significano le parole di Giovanni XXII. nell' Estravagante *si fratrum*, unica, *ne Sede vacante aliquid innovetur*, passata nell' anno 1317., ove dice così: *Vacante Imperio, ad Summum Pontificem*, CUI IN PERSONA PETRI TERRENI SIMUL, ET CÆLESTIS IMPERII JURA DEUS IPSE COMMISIT, *Imperii prædicti jurisdictio, regimen, & depositio devolvuntur.*

Questo ci significa Pio II.; quando invitava Maometto II. a convertirsi alla Religione Cristiana, come riferisce Palazio nella sua vita Tom. III. pag. 613., promettendogli di farlo Imperatore de' Greci, e dell' Oriente: *Ut quod vi occuparat, & cum injuria teneret, jure possideat.*

Questo significa Sisto V., quando, come attesta Barclajo nel suo Trattato *de Potestate Papæ* Cap.XIII., sdegnato, che Bellarmino ne' suoi Libri *De Romano Pontifice* negasse al Papa la potestà *diretta*, e gli concesse solo *l' indiretta*, mancò poco, che non condannasse tutte le Opere di questo Teologo, che allora non era ancor Cardinale; la qual cosa, dice Barclajo, che seppe dagli stessi Gesuiti: *Parum absuit, quin omnia Doctoris illius Opera, Pontificia censura, magno cum Ecclesiæ detrimento aboleret; ut illius ordinis Patres, cujus tunc erat Bellarminus, serio mihi narrarunt.* Antonio Arnaldo nel suo Trattato Francese *Eclercissemens sur l' autorité des Conciles generaux* Cap. IV. pag. 52. (che allegai nel *Tentativo Teologico*) e Giovanni Gobellio nelle note a Conringio, Tom. V. pag. 615. affermano, che in fatti al tempo di Sisto V. i Libri del Bellermino stavano nell' Indice dei Libri proibiti (*a*).

Fi-

(a) Questo racconta il P. Fuligato, che in Italiano scrisse la vita del Bellarmino, e il P. Silvestro da Pietra Santa che in latino la produsse, tutti e due Gesuiti nel l.2. c. 7. *L' opera fu condannata da Sisto V. perchè giudicò sì egli che i censori, a' quali l' avea data da esaminare, che avea portato un gran pregiudizio alla dignità pontificale in non volendo, che l' autorità che pretendeano, che Gesù Cristo diede al suo Vica-*

Finalmente questi ci dicono tutti que' Teologi, e Canonisti, che regolarono i Dommi della Religione solamente secondo i detti, e gli esempj di questi, e di altri Sommi Pontefici; come un Cardinale Ostiense, un Giovanni di Anagni, chiamato volgarmente *l' Arcidiacono*, un Agostino di Ancona, un Giacopo di Terraneo, un Matteo de Afflictis, un Antonio di S. Gregorio, un Alvaro Paes Vescovo di Silves, un Rodrigo Sanches Vescovo di Zamorra, un Silvestro Prieras Maestro del Sagro Palazzo, un Tommaso Bosio della Congregazione dell' Oratorio di Roma; e molti altri di questo stesso spirito, le di cui dottrine sopra la potestà temporale del Sommo Pontefice causarono orrore allo stesso Bellarmino, e non si possono leggere al presente senza sdegno di chi ha qualche lume di Teologia, e di Storia.

XX. E se no, mi dicano: Chi ha da leggere oggi senza orrore quello, che nel suo Libro *De origine, & differentia Principatuum*, scrive il Vescovo di Zamorra Rodrigo Sanches: *Est vero naturaliter, moraliter, & divino jure cum recta fide tenendum, Principatum Romani Pontificis esse verum, unicum, immediatum Principatum totius orbis, nedum quoad spiritualia, sed quoad temporalia: & Principatum Imperialem esse ab ipso dependentem, & mediatum, ministerialem, & instrumentalem, eidem subministrantem, & deservientem, foreque ab eo ordinatum, & institutum, & ad jussum Principatus Papalis mobilem, revocabilem, corrigibilem, & punibilem*?

XXI. Chi potrà leggere senza stupore ciò, che nel suo Libro *De Jure status* scrisse dentro Roma Tommaso Bosio: *Sit aliquis Rex jure solers, industrius, potens, catholicus, pius: tamen Pontifex, Episcopique, Pontifice* ap-

Vicario in terra sul temporale dei Re, fosse diretta, ma solamente indiretta, e la condanna durò, finchè visse il Papa. Que' medesimi Autori confessano, che solamente dopo la morte di Sisto i Cardinali cancellarono il nome *ex indice probrosorum scriptorum*.

approbante, *jure naturali*, *Divino*, *in Divinis scriptis expresso*, *ac tradito per Christum*, *& Apostolos*, *valent huic auferre Imperia*, *Regna*, *alterique nullum jus alioquin habenti adjudicare*, *ubi judicaverint id esse non modo necessarium*, *sed expediens*?

XXII. Chi non ha a mano questi Scrittori, può leggere i loro paradossi descritti dal Barclajo il figlio nell' *Esame dei Prolegomeni del Bellarmino*, che serve d'introduzione alla sua opera intitolata *Vindiciæ Regum*, che non solo si trova nel Tomo III. di Goldasto pag. 850., ma corre anche separatamente impressa in Parigi nell' Anno 1612.; o legga il Trattato *De Delicto communi* di Milletot nell'istesso Tomo di Goldasto pag. 775.; ò il Trattato intitolato *Votum pro pace Christiana* di Andrea Fullo stampato di Oxford l' Anno 1678.; o veda Lodevvig nel suo trattato *Neniæ Pontificis Clementis XI.*, che sta nel Tomo I. de' suoi Opuscoli, pag. 184., *e seg.*

XXIII. Nessuno di questi Vicarj di Cristo voleva esser compreso in quello, che di se stesso confessava il medesimo Cristo: *O homo*, *quis me constituit Judicem*, *aut divisorem super vos?* Nessuno si accomodava col disinganno, che ad Eugenio III. dava S. Bernardo: *Non mostrabunt*, *puto*, *ubi aliquando quisquam Apostolorum judex sederit hominum*, *aut divisor terminorum*, *aut distributor terrarum*. *Stetisse lego Apostolos judicandos*, *sedisse judicantes non lego*. *Ergo in criminibus*, *non in possessionibus potestas vestra*.

XXIV. Tornando ora all' Estravaganti, o alla disciplina, che abbiamo promesso mostrare di esse; tanto l' Estravagante *ex debito* di Giovanni XXII. dell' Anno 1316., come l' Estravagante *Ad regimen* di Benedetto XII. dell'anno 1335., chiaramente ci danno a conoscere, che le conferme dei Vescovi Suffraganei anche allora spettavano, e restarono spettanti come un Diritto ordinario ai Metropolitani; poichè nella prima Giovanni XXII. riserva a sua disposizione solo que' Vescovati, che vacheranno in Curia, cioè, quelli, i di cui Prelati moriranno in Roma; e nella seconda Benedetto XII. riserva gl' istessi Vescovati, dichia-

chiarandoli di più vacanti in Curia, non solo quando i Prelati fossero morti in Roma, ma anche quando fossero morti due giornate lontano da Roma. Di quelli dunque, che non vacavano in Curia, siccome pel Diritto comune si facevano l'elezioni dai Capitoli, così per l'istesso Diritto erano confermate dai Metropolitani.

XXV. Questo istesso ci conferma l' istoria di quei tempi; perchè nel Libro IX. delle *Metropoli*, Cap. XIII. pag. 243. riferisce Alberto Crantzio, come essendo stato eletto Vescovo di Lubecca Burcardo nell' Anno 1325., fu subito confermato dall' Arcivescovo di Brema: *Servabatur adhuc* (prosegue il detto Autore) *iste honor Ecclesiæ Metropolitanæ, ut inde confirmatio Suffraganeorum peteretur*. E nel Cap. XXIX. pag.250. parlando del Vescovo, che successe a Burcardo, Crantzio dice così: *Electus concorditer à Capitulo suo consecratus est ab Archiepiscopo Bremensi, & comprovincialibus*.

XXVI. Nè osta l'Estravagante *Injunctæ*, 2. *De Electione*, con cui Bonifazio VIII. ordina, che nessuno sia riconosciuto, nè ubbidito come Vescovo, senza aver prima esibite le lettere di conferma della Sede Appostolica; perchè questa Estravagante solo parla, e solo si deve intendere di que' Prelati, che o per essere immediatamente soggetti al Papa, o per forza di qualche riserva particolare, dovevano cercar la conferma da Roma; che questo vogliono dire quelle parole di Bonifazio: *Episcopi, & alii Prælati, qui apud dictam Sedem promoventur*. In altra maniera saremmo obbligati a dire, che per questa Estravagante pure nessuno doveva riputarsi Abate, o Priore, senza mostrar prima le Bolle del Papa, poichè la Costituzione tanto parla di questi, come de' Vescovi: *Episcopi, & alii Prælati, Superiores, Abbates, Priores, &c.* (a).

(a) Anche dopo la detta Epoca questo diritto conobbe negli Arcivescovi Eugenio IV. *Solus Episcopus Sacerdotalem ordinem dare potest, solus auferre non potest; &* EPISCOPI A METROPOLITANO MUNUS CONSECRATIONIS ACCIPIUNT. Così scrive Eugenio a Corrado Vescovo di Wratislavia. *Apud Raynaldum ad an.* 1445. §. 12.

OTTAVA PROPOSIZIONE.

In tutto questo tempo, cioè, per più di dodici Secoli, i Vescovi di Portogallo furono sempre Suffraganei dei Metropolitani del medesimo Regno, e non del Papa; sicchè non era il Papa quegli, che gli confermava, ma bensì i Metropolitani, ai quali erano immediatamente soggetti.

Si mostra dagli antichi documenti questa differenza di Vescovi Esenti, e di Vescovi Suffraganei, *cioè di Vescovi soggetti immediatamente solo al Papa, e di Vescovi solo immediatamente soggetti ai Metropolitani; e che dei primi si deve intendere il privilegio del celebre Cap.* Nihil est, De electione.

Si producono gli antichi Cataloghi, che pubblicarono Carlo di S. Paolo, Emanuele Schelstrato, e D. Francesco de Almeida, dai quali si prova evidentemente il presente assunto.

Esempj della istessa pratica in Portogallo ricavati dalla nostra Istoria Ecclesiastica; donde per ultimo si conchiude, che i Vescovi di questo Regno sempre furono Suffraganei, *e non Esenti; cioè, sempre immediatamente soggetti ai Metropolitani, e non ai Papi.*

PROVE.

I. OGnuno sa, e noi l'abbiamo osservato di sopra, che tanto dentro, come fuori d'Italia vi erano molti Vescovi, i quali erano immediatamente soggetti al Papa, senza riconoscere per la conferma, e per la consagrazione verun altro Metropolitano; e questi Vescovi il Diritto chiama *Esenti*. Da un Catalogo scritto nel Secolo XI. a tempo di Gregorio VII., descritto dal Baronio nell'Anno 1057., (*Tom. VII. p.* 130.) costa, che in quel tempo appartenevano all' ordinazione del Papa dentro l'Italia sessantadue Vesco-

scovi, (a) ripartiti per l'Umbria, per la Toscana, per la Campagna, e per altre Provincie d'Italia, o Isole aggiacenti; e queste sono le *Chiese Suburbicarie*, di cui parla il sesto Canone di Nicea, secondo l'esposizione di Ruffino di Aquileggia, quando paragonando tra di loro i due primati di Alessandria, e di Roma, ordina, che quello di Alessandria presieda alle ordinazioni dei Vescovi di Egitto, di Libia, e della Pentapoli; come quello di Roma presiedeva alle ordinazioni delle *Chiese Suburbicarie*, cioè, di quelle, che nello stato civile dipendevano dal *Prefetto Urbano*. A questo alludeva pure Papa Gregorio VII., quando chiedendogli il Conte Roberto, che gli ordinasse per Vescovo di Malta un soggetto, che gli presentava come Padronato, il Papa si scusò di farlo; dicendo, che l'ordinazione del Vescovo di Malta non apparteneva a se, ma bensì al Metropolitano di Reggio: *De eo autem, quod super electo Melitensi postulasti, noverit nobilitas tua nobis esse intimatum, ad jus Ecclesiæ Regitanæ pertinere*.

II. Fuora d'Italia pure vi erano molti Vescovi immediatamente soggetti al Papa, i quali erano da esso confermati, e consagrati, perchè non riconoscevano altro Metropolitano. Tali erano tutti i Vescovi di Scozia, i quali da Papa Clemente III. nell'Anno 1192. furono esentati dalla giurisdizione dei Metropolitani d'Inghilterra, dichiarandogli immediatamente sog-

(a) Pietro de Marca l. 1. c. 3. §. 12. de c. 5. & 1. appoggiato sulla notizia Vaticana vecchia fa questi Vescovati Suffraganei della Romana Chiesa 69. Io gli crederei settanta: e lo ricavo dal termine, col quale si chiamavano i detti Vescovi di LIBRA. Ognun sa, che la libra Romana conteneva settanta soldi. Quinci nacquero que' modi di dire, che talvolta s'incontrano negli scrittori Ecclesiastici degli antichi tempi, che il Papa invitò *al Concilio in Quaresima la sua libra*, che fu tenuto il Concilio dal Papa, *cum libra, che i Vescovi della libra ragunati decisero &c. che fu citato avanti la Libra il tale, che la Libra discusse la questione &c.*

ſoggetti alla Sede Appoſtolica. Queſta Bolla vien riferita dal Baronio (*Tom. XIX. p.* 655.) negli Annali di quell'Anno; e ſebbene egli ne fa Autore Celeſtino III., il gran Pagi moſtrò con buoni documenti, che fu Clemente III.

III. I dottiſſimi Scrittori della *Gallia Criſtiana* allegano un'altra Bolla di Paſquale II. ſpedita nell' Anno 1105. ove il Papa dichiara immediatamente ſoggetti alla Sede Appoſtolica per ſempre tutti i Veſcovi di *Puy*, Città di Francia nella Provincia di Avignone, che i Latini chiamano *Anicium*, o *Podium*.

Carlo di S. Paolo Generale dei Fogliantini, e dopo Veſcovo di Oranges, nell'appendice della ſua *Geographia Sacra* porta tra gli altri un antico Catalogo di tutte le Metropoli, e Suffraganee del mondo Criſtiano, che dice aver trovato nella Biblioteca Reale di Francia; il qual Catalogo quando arriva a nominare i Veſcovi Suffraganei di Toledo, pone in terzo luogo quello di Bourgos, e ſoggiunge ſubito: *Qui eſt Domini Papæ*, cioè, che è immediatamente ſoggetto al Papa: e veramente non fu eretta in Metropoli ſeparata da Toledo, ſe non che nell'Anno 1575. Quando arriva a nominare i Suffraganei di Merida, pone in ſeſto luogo quello di Leone: e ſoggiunge ſubito: *Qui eſt Domini Papæ*; e in nono luogo quello di Oviedo: dicendo pure: *Qui eſt Domini Papæ*.

Il grande Arciveſcovo di Braga D. Rodrigo da Cunha nella ſtoria di Braga, Cap. LXIX. num. 9. (*p. II. pag.* 248.) atteſta, che il Veſcovato di Ceuta eretto nel Secolo XV. per cura del Re D. Giovanni I. *era immediatamente ſoggetto a Roma*, e non riconoſceva altro Metropolitano.

Da altri documenti, a' quali ci rimette Gobellin nelle note al Trattato di Conrigio *De Republica Hiſpanica*, Tom. IV. pag. 117., ſappiamo pure, che in Spagna ſono immediatamente ſoggetti al Papa i Veſcovati di Cadice, di Malaga, e delle Canarie.

IV. Ecco quì dunque, come anche fuori d'Italia vi erano molti Veſcovi immediatamente ſoggetti al Papa, e come tali non riconoſcevano altro Metropolita-

litano; e di questi parla, e si deve intendere il Cap. *Nihil est*, *De Electione*, quando ai Vescovi immediatamente soggetti al Papa, che vivevano fuori d' Italia, si concede il privilegio di poter entrare nell' amministrazione, e governo delle loro Diocesi, prima che loro giungano le lettere di conferma. Di questi finalmente tratta Gregorio IX. ne' Cap. *Dilecti*, *de Major. & Obed.* chiamandogli *Episcopos nobis immediate subiectos*, e contrapponendoli ivi ai Vescovi *Suffraganeos*; come pure gli contrappone Niccolò III. nel Cap. *Cupientes*, *de Electione*, nel sesto.

V. Vediamo adesso come i Vescovi di Portogallo non furono mai immediatamente soggetti al Papa; ma sempre furono Suffraganei dei loro rispettivi Metropolitani, che come tali erano quelli, che confermavano l' elezioni, e presiedevano alle consagrazioni di tali Vescovi. Il Catalogo antico manoscritto dell' Anno 962., che D. Garzia de Loaysa trovò nella Biblioteca dell' Escuriale, e che da esso copiò Emanuele Schelstrato (*Tom. III. pag.* 663.) Prefetto della Biblioteca Vaticana, comincia dalla Provincia di Galizia, la di cui Metropoli era Braga, e le dà per Suffraganei tredici Vescovati, tra i quali quelli di Portogallo: *Porto*, *Coimbra*, *Viseo*, *Lamego*, e *l' Idanhà*, che al presente è *la Guardia*. In terzo luogo pone la Provincia di *Lusitania*, la di cui Metropoli era *Merida*, e gli dà per Suffraganei in Portogallo *Evora*, *Faro*, e *Lisbona*; perchè quest' ultima fu eretta in Metropolitana solo al fine del Secolo XIV. coll' autorità di Papa Bonifazio IX. nell' Anno 1394.; e ognun sa, che Evora solo alla metà del Secolo XVI. fu eretta in Metropolitana da Paolo III. nell' Anno 1540.

VI. Un altro Catalogo pure manoscritto, che si ricavò dall' Archivio di Oviedo, che descrive pure il riferito Schelstrato. (*ib. p.* 665.) comincia così: *Incipit numerus Sedium Hispaniensium, & uniuscujusque Provinciæ Sedes suo Metropolitano subscriptæ, &c.* Entrando dunque a riferire le Metropoli, pone in terzo luogo Merida, e le soggetta tredici Vescovati, tra i quali quelli di Portogallo: *Lisbona*, *Faro*, *Idanha*, *Coim-*

bra,

bra, *Viseo*, *Lamego*, *Evora*, con queste parole: *Emeritæ Metropoli subditæ Olixbona*, *Oxonoba*, *Egitania*, *&c.* In quarto luogo pone Braga, e le soggetta nove Vescovati, tra i quali di Portogallo vi sono solamente *Dumi*, e *Porto*: *Bracharæ Metropoli subditæ Brachara*, *Dumium*, *Portucale*, *&c.* Conclude l'Autore il suo Catalogo dicendo, che le Cattedrali di Spagna montano in tutto a ottantadue, esclusi i Vescovati di Leone, e di Oviedo, per esser esenti, e per conseguenza immediatamente soggetti al Papa: *Sedes Hispalenses LXXXII.*, *exceptis Legione*, *& Oveto*, *quæ nulli umquam Metropoli fuerant subditæ*. Se non s'ingannò l'Autore in nominar come Metropoli esistente la Città di Merida, questo Catalogo fu scritto senza dubbio almeno nel Secolo XII., perchè distrutta Merida, il Papa trasferì questa Metropoli a Compostella nell'anno 1124.

VII. D. Francesco d'Almeida nel Tomo IV. del suo *Apparato per la Disciplina*, *e Riti di Portogallo*, porta nella settima appendice un altro Catalogo tutti i Vescovati della Cristianità, ridotti ciascuno alle loro rispettive Provincie, o Metropoli, che fu fatto nel Secolo XIV. e ricavato dai Libri della Cancelleria Romana dopo il Pontificato di Papa Giovanni XXII. che in questo Catalogo vien citato molte volte. Fu preso da varj Codici Manuscritti, come li copiò Emanuele Schelstrato, e prima di esso Oberto Mireo. Di grande importanza è questo Documento, perchè essendo stato scritto dopo il Pontificato di Giovanni XXII. che morì nell'anno 1334. si può infallibilmente da esso conoscere, quali Vescovati riputava la Curia esenti, o immediatamente soggetti al Papa, anche alla metà del Secolo XIV. e quali Vescovati riputava non esenti; o immediatamente soggetti ai Metropolitani.

XIII. Passando poi in silenzio i Vescovati, che questo Catalogo dichiara soggetti al Papa in Italia, in Francia, e in Scozia, (che sono quelli, che sopra abbiamo riferito da altri documenti) si deve sapere, che dentro Spagna solo quattro Vescovati questo Catalo-

talogo pone in questa classe, (*Tom. IV. pag.* 308. 309. 310.) cioè, nella Provincia di Tarragona quello di *Barcellona*; nella Provincia di Toledo quello di *Burgos*; e nella Provincia di Compostella quello di *Leone*, e quello di *Oviedo*; tutti gli altri dunque erano immediatamente soggetti ai loro Metropolitani. E siccome un tal Catalogo mette in questa classe nella Provincia di Compostella *Evora*, *Lisbona*, e *Idanha*, che al presente è la *Guardia*; e nella Provincia di Braga pone *Porto*, *Coimbra*, *Lamego*, e *Viseo*; e nella Provincia di Siviglia mette *Silves* nel Regno di Algarve; così da questo è evidente, che fino al secolo XIV. non vi fu in Portogallo Vescovato alcuno, che fosse immediatamente soggetto al Papa, ma tutti al contrario erano immediatamente soggetti ai loro Metropolitani, e come tali ricevevano da essi la conferma nella forma, che abbiamo mostrato di sopra.

IX. Ma affinchè la Storia Ecclesiastica confermi sempre quello, che diciamo, afferma nella sua Cronica di Spagna il famoso Giovanni Vaseo, che aveva veduto una lettera del Re D. Alfonso VII. chiamato l'Imperatore, il quale fiorì circa gli anni di Cristo 1108. in cui il Re ordinava all'Arcivescovo di Braga, che confermasse l'elezione del Vescovo di Lugo suo Suffraganeo: (*Tom. I. degli Scrittori di Spagna pag.*622.) *Ego certe Epistolam vidi Alphonsi Hispaniæ Imperatoris ad Joannem Bracarensem Archiepiscopum super confirmationem Episcopi Lucensis*.

Nell'Istoria Ecclesiastica di Braga, P. II. Cap. VIII. p. 35. riferisce l'Illustrissimo D. Rodrigo da Cunha, che nell'anno 1114. si lagnava l'Arcivescovo di Braga D. Maurizio davanti al Sommo Pontefice Pasquale II. che l'Arcivescovo di Toledo D. Bernardo, violando gli antichi Diritti della Chiesa Bracarense, si era intromesso a confermare il Vescovo di Lugo, quando quest'atto *apparteneva per Diritto a D. Maurizio*, *per esser esso il Metropolitano di quella Città*.

Nel Cap. XII. pag. 50. della medesima Istoria leggiamo, che morto D. Bernardo Vescovo di Coimbra nell'an. 1124. ed eletto dal Capitolo D. Michele, *confer-*

mò

mò l'elezione l'Arcivescovo di Braga D. Pajo, come di Prelato suo Suffraganeo.

Leggiamo di più nel Cap. XXXI. p. 137. dell'istessa Istoria, che nell'anno 1261. scrisse il nostro Re D. Alfonso III. all'Arcivescovo di Braga D. Martino Giraldes una lettera, in cui gli chiedeva che *volesse aver per buona, e canonica l'elezione*, che aveva fatta per Vescovo di Porto in persona di Maestro Vincenzo il Capitolo della medesima Città, e per la quale il Re aveva dato pure il suo consenso. In appresso descriveremo tutta questa lettera, la quale è un Documento notabile tanto dei Diritti Metropolitani, quanto dei Diritti Regj.

Leggiamo finalmente nella Quarta Parte della *Monarchia Lusitana*, Lib. XV. Cap. XXIV. un'altra lettera dell'istesso Re D. Alfonso III. di Portogallo, scritta nell'anno 1258. all'Arcivescovo di Compostella, chiedendogli, che come Metropolitano, che era allora di Lamego, confermasse l'elezione del Vescovo D. Pietro, fatta dal Capitolo colla sua approvazione. Le parole del Re dicono così: *Quare dilectionem vestram modis omnibus rogo, quatenus dicta electione Canonice examinata, eidem electo munus consecrationis impendere minime postponatis.*

NONA

NONA PROPOSIZIONE.

L' Ordinazione de' Metropolitani , tanto per Diritto antico dei Canoni , quanto pel nuovo delle Decretali compete al Sinodo della Provincia .

Si allegano i Decreti dei Papi S. Leone , S. Gelasio , e S. Gregorio ; e Canoni di Affrica , di Francia , di Spagna.

Autorità d' Incmaro di Rems , e d' Ivone di Chartres .

Si paragonano i Metropolitani di Occidente co i Primati , e co i Metropolitani di Oriente . Si mostra , che siccome erano uguali co i Primati nell' essere ordinati dai loro medesimi Sinodi , così eccedevano i Metropolitani in non dipendere per la loro ordinazione da alcun altro Superiore .

Si esemplifica questa independenza dei Metropolitani dell' Affrica , di Francia , e di Spagna con quella de' Metropolitani di Cipro , di Bulgaria , e d' Iberia , che erano pure Autocefali , *o independenti .*

Si esamina pel nostro intento dal Decreto di Graziano il Cap. Metropolitano ; *e dalle Decretali di Gregorio IX. il Cap.* Si Archiepiscopus .

Testimonianza di Guglielmo di Montelauduno in conferma di questa Disciplina .

P R O V E.

I. DOpo aver mostrato , che per tutti i Diritti appartiene al Metropolitano l' ordinazione dei Vescovi suoi Suffraganei , dobbiamo far vedere , che per gli stessi Diritti appartiene al Sinodo della Provincia l' ordinazione de' suoi Metropolitani .

Il Papa S.Leone Magno nell' Epistola a Anastasio di Tessalonica , Cap. VI. dice così (pag. 155.) *Metropolitano defuncto , cum in loco ejus alius fuerit subrogandus ,* PROVINCIALES EPISCOPI AD CIVITATEM METROPOLIM CONVENIRE DEBENT , *ut omnium Clericorum , atque Civium voluntate discussa ex Presbyteris ejusdem Ecclesiæ , vel Diaconis optimus eligatur .*

Il

Il Papa S. Gelasio nell'Epistola ai Vescovi di Dardania: *Si Metropolitanus humanæ conditionis sorte decesserit*, A COMPROVINCIALIBUS EPISCOPIS, SICUT VETUS FORMA TRANSMISIT, *sacrari modis omnibus censeatis*. Quello, che questi Papi ordinarono che si osservasse nell'Illirico, era l'istesso, che in tutto il restante di Occidente praticavano le Provincie Ecclesiastiche, le quali non dipendevano dal Romano Patriarca per le ordinazioni dei loro Vescovi, e Arcivescovi.

II. Dell'Affrica lo attesta S. Agostino, quando nella conferenza co i Donatisti, Giornata III. Cap. XVI. parlando dell' ordinazione di Ceciliano Arcivescovo di Cartagine, scrive così: (*Tom. IX. pag.* 370.) *Non expectavit Cæcilianus, ut princeps a principe ordinaretur, cum aliud habeat Ecclesiæ Catholicæ consuetudo, ut non Numidiæ, sed propinquiores Episcopi Episcopum Ecclesiæ Carthaginis ordinent: Sicut nec Ecclesiæ Romanæ ordinat aliquis Episcopus Metropolitanus, sed de proximo Ostiensis Episcopus*.

III. Nella Francia è bene espresso il Canone VII. del secondo Concilio di Orleans celebrato nell' anno 533. (*Tom. II. Concil. Pal. pag.* 229.) *In ordinandis Metropolitanis Episcopis* (dice il Canone) ANTIQUAM INSTITUTIONIS FORMULAM RENOVAMUS, *quam per incuriam videmus amissam. Itaque Metropolitanus Episcopus a Comprovincialibus Episcopis ordinetur*.

IV. Di Spagna abbiamo il Canone XIX. del Quarto Concilio di Toledo, celebrato nell' anno 633. che dice così: (*Tom. III. Concil. Hispan. pag.* 370.) *Episcopus Comprovincialis ibi consecrandus est, ubi Metropolitanus elegerit*. METROPOLITANUS AUTEM NON NISI IN CIVITATE METROPOLI, COMPROVINCIALIBUS IBIDEM CONVENIENTIBUS.

Non si maraviglino i Lettori, che in questo Canone non si faccia menzione della conferma, ma solo della consagrazione; poichè come questa suppone l'altra, esprimendosi l'una, per conseguenza s'intende l'altra: principalmente che per la Disciplina di que' tempi la conferma non si separava dalla consagrazione, ma l'una seguiva subito l'altra; ed è regola generale dei mede-

desimi Canoni, che chi faceva la consagrazione, doveva dar pure la conferma, come espressamente insegna Innocenzo III. nel Cap. *Venerabilem*, *De Electione*; e questo stesso conoscerà dal riferito Canone di Toledo chi lo leggerà tutto in fonte.

V. In Inghilterra volle il Papa S.Gregorio Magno, che Agostino suo Legato stabilisse l'istessa Disciplina, perchè nell' Epistola LXV. del Libro XI. ordina, che erga in quell' Isola due Provincie Ecclesiastiche, le Metropoli delle quali siano le Città di *Londra*, e d' *Yorch*; ma che morti i primi Arcivescovi, il Sinodo della Provincia sia quello, che da lì innanzi ordini i Successori. (*Tom. II. pag.* 1163.) *Quatenus Londinensis Civitatis Episcopus* SEMPER IN POSTERUM A SYNODO PROPRIA DEBEAT CONSECRARI; &c. Avvertisco, che coll' andar dei tempi si venne a mutare da Londra a *Cantorbery* (che chiamano *Cantuaria*) la dignità di prima Metropoli d'Inghilterra, e per questo anche al presente i suoi Arcivescovi s' intitolano *Primati*.

VI. In questa parte quei Metropolitani di Occidente erano simili agli Esarchi, o Patriarchi d' Oriente, perchè gli uni, e gli altri erano ordinati dal loro Sinodo, senza dipendenza da alcun altro Superiore. Per questo l' Antichità diede agli uni, e agli altri il titolo di *Primati*, come dei Metropolitani è noto dal Canone XXXIV. di quelli, che chiamano *Apostolici*, paragonato col IX. di Antiochia; dai Canoni XIX. e XXVII. della Raccolta Affricana; dal Canone VI. del primo Concilio di Braga; dal Canone IV. della Raccolta di Martino de Dumi; e da quello, che di se stesso scrive S.Agostino nella conferenza della Giornata III. Cap. VII. (*Tom. IX. pag.* 558.) *A Megalio se ordinatum, qui tunc fuerat Primas Episcoporum in Numidia*.

VII. In questo particolare è memorabile la testimonianza, che nel Secolo IX. ci lasciò Incmaro Metropolitano di Rems nel Libro contro Incmaro Vescovo di Laon. Nel Cap. XVII. dice così: (*Tom.* 11. *p.* 438.) *Quidam Archiepiscopi, vel Metropolitani Primates*

tes Provinciarum multoties in Sacris Canonibus inveniuntur: illi videlicet, qui in loco defunctorum Archiepiscoporum, vel Metropolitanorum, AB EPISCOPIS UNIUSCUJUSQUE PROVINCIÆ, SINE INTERROGATIONE ALTERIUS PRIMATIS *prævalent ordinari, & ex antiquæ consuetudinis lege a Sede Apostolica Pallii solent genio insigniri: & in loco decedentium Episcoporum*, SINE CONSULTU, VEL LICENTIA PRIMATIS ALTERIUS, *in sua Provincia quique possunt Episcopos ordinare*. La stessa cosa, e colle medesime parole ripetè Incmaro nell'Epistola XLIV. *De Jure Metropolitanorum*, num. 5. (*ib. p.* 721.) di modo che al parere d'Incmaro i Metropolitani di Francia, e di Spagna erano come Primati del Secondo ordine, perchè sebbene non tenevano sotto di loro alcun Arcivescovo, come gli tenevano i Primati del primo ordine, tuttavolta non avevano sopra di loro alcun Primate, da cui dipendessero per la loro ordinazione.

In conseguenza di questa Dottrina scrive il medesimo Incmaro nell'Epistola XXVI. a Papa Nicolò I., come essendo stato eletto dal Popolo, e dal Clero della Città, e confermato dai Vescovi della Provincia, fu ordinato canonicamente Arcivescovo di Rems da tutti i Vescovi. (*ib. p.* 303.) *Præsentia, & consensu omnium suffraganeorum ipsius Metropolis regulariter in eadem Ecclesia sum ordinatus*.

VIII. Ben è vero, che dopo essere stato ordinato Incmaro Arcivescovo di Rems, i Vescovi di Francia cercano a Papa Sergio, che lo confermasse in questa dignità, (*Tom.* III. *Conc. gall. p.* 84.) come costa dagli Atti del secondo Concilio di Soissons dell'anno 835. nell'Azione III.; ma gli stessi Atti ci dichiarano, che questa conferma cercata al Papa fu straordinaria; poichè vivendo ancora Ebbone Antecessore di Incmaro, e sebbene deposto canonicamente avrebbe potuto tentare la sua reintegrazione: e di fatto si presumeva, che la tentasse; per questo giudicarono bene con Incmaro i Vescovi della Provincia di Rems esser conveniente, che in questo caso il Papa v'interponesse la sua autorità, per troncare a Ebbone tutte

le speranze, e assicurare la dignità a Incmaro. Non fu dunque questa conferma del Papa una conferma del Metropolitano di Rems come di Metropolitano, ma come di tal Metropolitano, perchè fuori di questo, e di altri simili casi straordinarj, i Vescovi non ricorrevano mai a Roma; ma il Sinodo della Provincia era quello, che senza dipendere da altro Superiore ordinava i suoi Metropolitani (*a*).

IX. I Sinodi Provinciali di Occidente erano in questa parte più *Autocefali*, che quelli di Oriente, perchè in Occidente bastava il Sinodo della sua Provincia per l'ordinazione dei Metropolitani; lo che chiaramente conferma Ivone di Chartres, quando nell'Epistola LX. (*part.* II. *p.* 27.) scritta a Ugo Arcivescovo di Lione prova colla testimonianza di Papa Gelasio, che per celebrarsi l'ordinazione di Diamberto Metropolitano di Sens, non era necessario il concorso, o l'approvazione di Ugo, non ostante esser questi

F 2 Pri-

(a) Riguardo dell'Italia tra molti, che si potrebbero, porterò due soli esempj. Riconvenuto Fortunato Patriarca di Grado come Eretico dal Papa Onorio II. dallo stesso Papa gli fu sostituito Primogenio, sul timore, che il Capitolo di quella Patriarcale sospettato per aderente di Fortunato, non eleggesse qualche altro infetto dell'eresia de'Monoteliti. Primogenio era Suddiacono, e Scriniario della Chiesa Romana. Onorio scrive ai Vescovi provinciali di aver eletto Primogenio in Patriarca Gradense, e che *ad vos illum dirigimus episcopali ordine cum pallii benedictione consecrandum*, e gli avverte, *ut disponatis omnia juxta legem Ecclesiasticam* per consecrarlo, per mettergli il pallio ec. Tanto questo gius della consacrazione dei loro Metropolitani rispettavano gli antichi Pontefici ne' Suffraganei. *Baronio* ad an. 630. §. XIV.

Era ancor vivente Guidone, sebben cadente per l'età, Arcivescovo di Milano. L'Imperator Enrico IV. fece dal Capitolo di quella Metropolitana eleggere Tedaldo suo favorito. Gregorio VII. citò Tedaldo a Roma avanti il Concilio, intimato per la prossima ventura Quaresima, per operare col parere del Concilio in una infrazione così enorme de'sacri Canoni. Intanto sotto pena di scomunica vieta a'Suffraganei il consecrarlo. *Bollario Romano* t. 2. p. 55.

Primate delle Gallie , e di più Legato del Papa ; e così conchiude Ivone in questo modo : *Cum ergo tam ista , quam alia generalia instituta , quod tam absolute consecrationem Metropolitani contineant , miramur , privatis legibus , & novis traditionibus veteres traditiones , & consuetudines removere contenditis , præcipiendo , ut Senonensis electus ante consecrationem suam vobis præsentetur , & jure Primatus vestri subjectionem , & obedientiam profiteatur .*

Nell'Oriente poi l'ordinazione dei Metropolitani dipendeva dalla conferma degli Esarchi , o Patriarchi ; come dei Metropolitani del Patriarcato di Alessandria si raccoglie dal Canone VI. di Nicea , e dall'Epistola CV. di Sinesio Metropolitano di Tolemaida ; e come dei Metropolitani del Patriarcato di Costantinopoli è espresso nel Canone XXVIII. di Calcedonia .

X. Ma affinchè nessuno pensi , che solo nell'Occidente fossero *Autocefali* i Sinodi Provinciali , si deve avvertire , che anche in Oriente vi erano alcune Provincie , i di cui Vescovi , senza dipendere da alcun altro Primate , o Patriarca , erano quelli , che ordinavano i loro Metropolitani . Tale era la Provincia di Cipro , a cui il Concilio di Efeso nell'Azione VII. , e dopo il Concilio di Trullo nel Canone XXXIX. confermarono questa *Autocefalia*. E Teodoro Balsamon Patriarca d'Antiochia nel Secolo XII. scrivendo sopra i Canoni del Concilio Costantinopolitano I. , dopo aver affermato , che a principio tutti i Metropolitani , e per conseguenza tutti i Sinodi Provinciali erano *Autocefali* , soggiunge , che oltre di Cipro , conservavano l'istesso privilegio le Provincie di Bulgarìa , e d'Iberia .

XI. Questo è per quel , che spetta al Diritto antico . Parlando ora del Diritto Nuovo è certo , che tanto nel Decreto di Graziano , come nelle Decretali di Gregorio IX. si conservò ai Sinodi Provinciali il Diritto di ordinar essi i loro Metropolitani . Il Decreto porta a questo fine il Cap. *Metropolitano* , Dist.LXIII., che è cavato dall'Epistola di S. Leone ad Anastasio Tes-

Teſſalonicenſe. Le Decretali portano il Cap. *Si Archiepiſcopus*, nel Titolo *De Temporibus ordinationum*, il quale ivi ſi attribuiſce a Papa Aniceto, perchè Iſidoro Mercatore pubblicò queſto Capitolo in di lui nome, e da Iſidoro lo citarono pure come di Aniceto le Raccolte d'Ivone, e di Graziano. Ma in oggi è coſtante tra i Critici, che queſto Capitolo l'aveva formato Iſidoro dalla medeſima Epiſtola di S. Leone.

XII. Nel libro del Seſto, nelle Clementine, e nell'Eſtravaganti non s'innovò coſa alcuna circa queſto particolare; e così per tutti i Diritti compete al Sinodo della Provincia l'ordinazione del ſuo Metropolitano. E queſto iſteſſo oſſervò, ſono più di quattrocento anni, il famoſo Canoniſta di Francia Guglielmo di *Montelauduno*, quando nel ſuo Libro Sagramentale, nella Rubrica *de Ordine Epiſcopali*, Tit. X. ſcriveva così: *Quis conſecrat Epiſcopum? Dic quod Archiepiſcopus cum ſuis Suffraganeis. De Temp. Ordin. Nec Epiſcopi. Sed quis Archiepiſcopum, vel Superiores? Dic quod de jure communi omnes Epiſcopi debent conſentire, & tres illorum conſecrare; ſupra eodem Tit. Si Archiepiſcopus, 63. Diſt. Papa tamen jam præſcripſit contrarium, cujus auctoritate tantum hodie conſecrantur*. Siamo debitori di queſto Documento all'illuſtre Baluzio, il quale dai Manoſcritti della Chieſa di *Elna* lo deſcriſſe nelle Note al Libro VI. *De Concordia*, Cap. IV.

DECIMA PROPOSIZIONE.

Tanto pel Diritto antico, come pel nuovo delle Decretali, non era il Pallio quello, che dava la giurisdizione ai Metropolitani; ma glie la dava il Sinodo, quando confermava la lor elezione.

Si verifica l'origine del Pallio, e si mostra, che l'ebbe dagl'Imperatori Romani.

Fino al Secolo VII. rarissimi erano in Occidente i Metropolitani, che usavano il Pallio. Per molti Secoli gli Arcivescovi lo riputarono un'insegna non necessaria. Autorità di S.Bonifazio di Magonza, d'Incmaro di Rems, e di Alcuino Maestro di Carlo Magno sopra questo assunto. Anche nel Secolo XI., e XII. alcuni Arcivescovi si facevano poco scrupolo di non domandarlo, e molti vissero sempre senza averlo.

La Legge di cercare il Pallio a Roma ebbe principio dalla spontanea suggezione di alcuni Metropolitani.

Non vi è obbligo di chiederlo, se non dopo la consagrazione. Testi notabili d'Innocenzo III. e della Glossa di Graziano.

Si emenda l'iscrizione volgare del Cap. Significasti, **De Electione.**

PROVE.

I. TRa i migliori Critici, e Antiquarj è un punto deciso, (*Marca* L. *6.* c. *6. Tom.* 5. *in par.* 2. L. 11. c. 53. *L'Autore delle Memorie del Clero di Francia*) che il Pallio, di cui si valgono al presente i Metropolitani, deve il suo principio agl'Imperatori Romani di Oriente, i quali per ossequio della Chiesa vollero onorare i primi Prelati di essa coll'istessa *Opa* Imperatoria, di cui essi si valevano, e che per molto tempo usarono i Patriarchi, e i Metropolitani. Il Pallio di oggigiorno è tanto corto, che più tosto si deve chiamar cinta, che vestito; ma anticamente il Pallio era veramente Pallio, perchè era un vestito com-

compito, e talare, che copriva tutto il corpo, senza maniche, e senza alcun' altra apertura, che si poneva addosso, e si cavava per la testa, nell' istesso modo che non sono molti anni erano ancora le Casule, o Pianete, che vestivano i Sacerdoti, come cogli altri avvertì il nostro Tomassino nella prima Parte, Lib. II. Cap. LIII. num. 4.

II. Che il Pallio Ecclesiastico debba agl' Imperatori la sua origine, si prova primieramente da Liberato Diacono di Cartagine del sesto Secolo, (*Tom. VI. Concil. p.* 454. 457.) il quale nel Cap. XXI. e XXIII. del suo Breviario informa, che quando per ordine dell' Imperatore erano deposti i Patriarchi, rimettevano i Pallj in mano dell' Imperatore. Si prova in secondo luogo dalle Lettere dei Papi Vigilio, e Gregorio Magno, i quali per mandare il Pallio ad Auxanio Arcivescovo di *Arles*, e a Siagrio Vescovo di *Autun*, confessano, che loro era necessaria la licenza degl' Imperatori d' Oriente, che nel tempo di Vigilio era Giustiniano, e nel tempo di Gregorio era Maurizio.

III. E' ugualmente certo, che fino al tempo di questi due Sommi Pontefici nessun Metropolitano di Occidente usava il Pallio, se non che in Francia l' Arcivescovo di Arles, ed in Spagna l' Arcivescovo di Siviglia. Al primo lo concesse Papa Simmaco nel principio del sesto Secolo, e al secondo il Papa S. Gregorio Magno nel principio del Secolo settimo (*a*).

(a) Taluno potrebbe sospettare, che non que' soli due Metropolitani avessero il privilegio di portare il Pallio in Occidente. Onorio I. manda ai Suffraganei della Chiesa Gradense l'anno 630. Primogenio, perchè lo consacrino e gli pongano il Pallio: *dirigimus Episcopali ordine* CUM PALLII BENEDICTIONE *consecrandum*, e della benedizione del Pallio non fa nessuna particolar distinzione, non instruisce que' Vescovi, come si deggia benedire, come porre al consecrato Vescovo, ma suppone, che siccome eglino sapevano la Consacrazione Vescovile, così sapessero la benedizione, e imposizione del Pallio: onde pare, che qual-

Nell' anno 742., essendo Papa S. Zaccaria, celebrò S. Bonifazio Arcivescovo di Magonza un Concilio di tutti i Vescovi delle Gallie, e di Germania, in cui si conchiuse, che da lì innanzi tutti i Metropolitani cercassero a Roma l'onore del Pallio. Costa ciò dalla Lettera di Bonifazio a Eutberto, che stampò Sirmondo nel fine del Tom. I. dei Concilj di Francia, pag.583.; ma dall'altra, che nell'anno 750. scrisse lo stesso Bonifazio a Papa Zaccaria, (*Tom.* 2. *Concil. p.* 577.) sappiamo che avendo Bonifazio ordinato tre Metropolitani in Francia, solo per uno cercò il Pallio da Roma; perchè i Prelati Francesi temendo talvolta, che questa nuova suggezione ponesse a rischio i Diritti, e Libertà, che ai Metropolitani concedevano i Canoni, dopo dubitarono di porre in esecuzione quello, che avevano accordato nel Sinodo, e non vollero cercare il Pallio al Sommo Pontefice, il quale sebbene fece riflessione a questa novità, non costa per questo, che facesse qualche dimostrazione di gastigo, o di minaccie contro que' Metropolitani.

IV. Dai riferiti documenti si raccoglie che anche dopo

---

che altro avanti Primogenio l'abbia portato nella Chiesa Gradense, e che per conseguenza non que' soli Metropolitani in Ocidente lo portassero. *Baronio* ad an. 630. §. XIV. Che se l'uso d'esso fu accordato ai Prelati della Chiesa Gradense, ogni ragione vuole, che si creda dato ai Prelati dell' Aquileggiese, dalla quale fu smembrata la Gradense, e la quale dicevasi la seconda Chiesa dopo la Romana in Italia.

Lo stesso Gregorio M. l'anno 601. spedì il Pallio ad Agostino, che si dice l'Appostolo dell'Inghilterra, e gli ordina *ad sola missarum solemnia illo uti*; di più gli comanda, che se la Provincia di Yorch abbracciò la fede; ordini in Yorch un Vescovo; e gli dia il Pallio. *Bollario Romano t.* 1. *p.* 102.

E' parere di alcuno, che di questa insegna fin dal bel principio della sua introduzione fossero ornati gli Arcivescovi di Ravenna, sì perchè colà stavano gli Esarchi, sì perchè il primo Canone, che trovasi del giuramento da darsi dagl' insigniti, fu fatto in un Sinodo ivi tenuto l'an. 877.

dopo essersi introdotto in Occidente l' uso del Pallio, non dipendeva da esso l'esercizio dell'autorità dei Metropolitani; perchè essendo allora rarissimi in Francia, in Spagna, e in Germania quelli, che si onoravano con questa insegna, erano tuttavia molti, che in tutte queste Regioni erano Metropolitani con piena giurisdizione; e quegl'istessi, che allora usavano il Pallio, molte volte non lo conseguivano da Roma, se non passati alcuni anni dopo essere stati ordinati Metropolitani; come accadde a S. Leandro di Siviglia; che molti anni dopo la sua ordinazione conseguì l'onore del Pallio dal Papa S. Gregorio Magno.

V. Ma siccome il Pallio era una insegna, che per alcuni Metropolitani portava seco l'onore, e l'autorità di Vicarj della Sede Appostolica, e per altri l'esenzione da questi Vicarj, di quì venne, che nel Secolo IX. tutti, o quasi tutti i Metropolitani di Occidente anelavano per conseguire da Roma il Pallio, impegnando per questo il favore dei Principi Secolari, e astenendosi essi stessi volontariamente da certe funzioni del loro Ordine, finchè non lo conseguivano. D'onde con ragione affermò Tomassino, che questa volontaria soggezione, che s'imposero i Metropolitani a principio, fu il fondamento, in cui dopo i Papi stabilirono la legge, che loro imposero.

VI. In fatti Niccolò I. nella Risposta alle Consulte dei Bulgari, Cap. LXXIII., e Pasquale II. nel Cap. *Significasti*, *De Electione*, parlando di quest'obbligo di cercare il Pallio, non ricorrono ad altra legge, che al costume introdotto. E non ostante un tal costume, definiva Alcuino l'onore del Pallio, dicendo, che non era altro, che un distintivo degli Arcivescovi rispetto ai Suffraganei: *Pallium nihil est aliud, nisi discretio inter Archiepiscopum, & ejus Suffraganeos*. Alcuino fu il Maestro dell'Imperatore Carlo Magno, e il passo, che abbiamo riferito, è nel Libro *De Divinis Officiis*. E Incmaro Arcivescovo di Rems nell'Epistola XXVI. a Papa Niccolò I. (*Tom.* II. *pag.* 380.) chiaramente affermava, che l'autorità Metropolitana non dipendeva dall'uso del Pallio; il quale non era altro, che una

una divisa onorifica, o come egli si spiegava, un *Genio della Sede Metropolitana*, con cui si distinguevano i Metropolitani da coloro, che non lo erano; e ch' egli nel cercarlo non aveva fatto altro, che seguitare il costume (*a*) de' suoi antecessori. Aggiungeva, che non l'aveva cercato per giudicare, che pel libero esercizio di Metropolitano non gli bastavano i Privilegj che i Canoni avevano concesso ai Metropolitani, ma solo per accomodarsi alla rusticità, e materialità dei tempi, e dei Sudditi, i quali solevano riputare l'autorità, e la potestà dei loro Prelati più dalle Insegne esterio-

(a) Fu costume di mandarsi il Pallio da' Romani Pontefici non solamente agli Arcivescovi, ma anche a' semplici Vescovi. Giovanni VIII. l'an. 878. lo mandò al Vescovo di Pavia insieme cogli altri privilegj. *Bollario Romano* t. 1. p. 217.

Forse si crederà, che sia stato mandato a quel Vescovo, perchè sebben non è Arcivescovo, pure è indipendente da qualunque altro Arcivescovo. Gregorio VII. così scrive a Brunone eletto Vescovo di Verona, il quale appena eletto per favore di Enrico IV. Imperatore, fece consapevole il Papa, cui spedì la professione di fede, e gli richiede il Pallio, che glielo spedirebbe, *nisi Antecessorum meorum decrevisset auctoritas, nisi præsenti personæ esse concedendum. Unde si fraternitas tua Ap. Sedis privilegiis munita ad nos venerit, HONOREM QUEM ROMANI PONTIFICES ANTECESSORIBUS TUIS contulerunt, nos tibi Deo concedente conferemus.* Ughellio t. 5. p. 767. e Verona era suffraganea della Chiesa di Aquileggia, che tale la dichiara Innocenzo II. nella Bolla, che scrive al Patriarca Peregrino (*Domus Domini*) nella quale conferma le Chiese soggette a quel Patriarcato. Sicchè la definizione di Alcuino (v. sopra. n. VI.) che il Pallio *est discretio inter Archiepiscopos, & ejus Suffraganeos*, e quel che dice Incmaro, par che non sia del tutto vero. Roma per cattivarsi l'amore, e la dipendenza di certi Vescovi di vaste Diocesi, di Città primarie, nelle quali risiedevano gran Prencipi, non ebbe veruno riguardo di distinguergli negli onori. Leone IX. nel 1053. lo diede al Vescovo di Bamberga. *Bollario Romano* t. 1. p. 385. e a' nostri giorni Benedetto XIV. lo concesse al Vescovo di Varmia e successori. *Bollario Magno t.* 18. 10. 5.

riori, che dalla dignità interiore del loro carattere: *Privilegia Sedis Apostolicæ non ideo petii, ut mihi non sufficeret quod Sacri Canones cuique Metropoli concedunt: sed quia veteres Constitutiones jam quasi pro vili apud quosdam habentur, his novis Decretis carnales, & animales homines territi reverentius agerent*.

VII. Alla metà del Secolo XI. sollecitava Papa Gregorio VII. fortemente i Metropolitani d' Inghilterra, e di Francia a non scordarsi di cercare il Pallio. Costa dalle Lettere dello stesso Papa a Lanfranco di *Cantorbery*, e a Wiglielmo di *Rouen*. Nel principio del Secolo XII. sollecitava Papa Pasquale II. con ugual vigore i Metropolitani di Ungaria a prestare nella ricezione del Pallio il giuramento di fedeltà, e di ubbidienza al Papa, che poco prima Gregorio VII. aveva introdotto. Costa dalla Lettera di Pasquale all' Arcivescovo di *Colocza*, d' onde si formò il Cap. *Significasti*, che abbiamo citato di sopra; perchè l' inscrizione, che si trova in tutte l' edizioni delle Decretali di questa Lettera *Paschalis Panormitano Archiepiscopo*, già avvertì il gran Canonista di Francia Francesco Florente nelle sue Note al Titolo *De Usu*, & *Auctoritate Pallii*, Tom. I. pag. 232., che era errata; perchè quella Lettera non la diresse Pasquale all' Arcivescovo di *Palermo* in Sicilia, ma bensì a quello di *Colocza* in Ungheria, come riferisce il Baronio negli Annali dell' anno 1102. num. 9. Sicchè in luogo di *Panormitano Archiepiscopo*, si deve leggere *Colociensi Archiepiscopo*.

VIII. Da queste stesse Lettere dei Sommi Pontefici si raccoglie, che anche in quel tempo vi erano alcuni Metropolitani, che si facevano poco scrupolo di non cercare il Pallio da Roma; entrando in questo numero un Lanfranco di *Cantorbery*, che fu l'Antecessore di S. Anselmo, e per testimonianza di tutti gli Scrittori Uomo Santissimo dell' Ordine di S. Benedetto. Si raccoglie ancora, che non tutti i Metropolitani si volevano soggettare al nuovo giuramento, che i Papi avevano introdotto nella ricezione del Pallio. Si deve notare, che il fondamento, in cui i Metropolitani d' Ungheria stabilivano la loro retinenza, era, come

come afferma lo stesso Pasquale II., che nei Concilj Generali non si era imposto un tal obbligo ai Metropolitani: *Ajunt in Conciliis statutum non inveniri*. Si raccoglie per ultimo, che l'obbligo di cercare il Pallio non correva ai Metropolitani, se non passati tre mesi dopo essere stati consagrati, affermandolo Gregorio VII. nella Lettera citata all'Arcivescovo di *Rouen*, che è la I. del Libro IX. (*a*).

IX. Lo stesso stabilisce nel Decreto di Graziano il Cap.

(a) Natale Alessandro nella Storia del Secolo IX. e X. art. 2. *de Metropolitanis* n. 3. prova, che i Re di Francia spesso hanno impetrato dai Pontefici il Pallio per gli Arcivescovi del loro Regno; Carlo M. da Adriano I. per Tilpino Arcivescovo di Reims, per Ermemberto Arciv. di Brouges, Carlo il Calvo da Niccolò I. per Egilone Arciv. de Sens, per Vulfado Arciv. di Brouges, i Padri del Sinodo Tricassino da Adriano II. L'Imperator Lottario da Leon IV. per Incmaro Arciv. di Reims &c. e nel tempo stesso ribatte l'opinione di Pietro di Marca, che scrisse, che i Romani Pontefici per questo tanto studiarono di mandare il Pallio agli Arcivescovi della Francia per assoggettarseli con nova servitù, e col giuramento di obbedienza. L'obbligo di chiedere il Pallio, e di dar il giuramento dentro lo spazio di tre mesi fu imposto agli Arcivescovi nel Concilio di Ravenna l'anno 877., il qual giuramento però bisogna dire, che non fosse così severamente richiesto da que' Pontefici; ma Gregorio VII. che aveva fatta altra formola di giuramento, fu rigidissimo in esigerlo. Sospese *a divinis* l'Arcivescovo di Brema, perchè non aveva osservato il giuramento prestato nell'accettazione del Pallio intorno due punti, dell'accoglimento nella sua Provincia del Legato Pontificio, e di non esser andato a Roma *ad limina*, benchè invitato. *Baronio ad ann.* 1074. §. 4. A questo nuovo formolario, e a questo giuramento non si potevano accomodare non dico gli Arcivescovi, ma i Re. Testimonianza ne fa Pasquale II. colla sua Bolla citata sopra, mandata all'Arcivescovo di Gnesna, al quale avea vietato il Re di Polonia di dar quel giuramento, dall'osservanza del quale vedeva, ch'egli avrebbe avuto nel suo Regno un Arcivescovo più parziale, e più fautore della Corte di Roma, che del Regno, e del proprio Principe. Così si oppose il Re della Sicilia al giuramento stesso.

Cap. *Quoniam*, dist. 100. che è di Papa Pelagio. Il Cap. *Quia*, *De Electione*, che è d'Innocenzo III. sebbene non esprime il tempo, in cui il Metropolitano deve cercare il Pallio, suppone tuttavia, che prima di averlo, sia già stato consagrato l'Arcivescovo. Che questa sia la Disciplina costante della Chiesa, lo prova Guglielmo Neubrigense, (*pag.* 405.) Autore del Secolo XIII. quando nella sua Istoria d' Inghilterra, Lib. IV. Cap. XVII. osserva, che Godefrido Arcivescovo di Yorc dovendo consagrarsi prima di cercare il Pallio, invertendo l'ordine delle cose, cercò, e conseguì il Pallio, prima di consagrarsi: *Ordine præpostero ante Pontificalem consecrationem pallium a Romano Pontifice petiit*, & *accepit*. E nel Lib. I. Cap. XVII. riferisce lo stesso Scrittore, che Wiglielmo Arcivescovo di *Cantorbery* non ebbe il Pallio, se non passati dieci anni dopo la sua consagrazione. In questi medesimi tempi vi furono altri Metropolitani in Francia, in Inghilterra, e in Ibernia, i quali non conseguirono mai il Pallio da Roma; alcuni in gastigo de' loro eccessi, e scandali; altri per incuria dei Papi. Tra i primi Wiglielmo di Malmesbury (*pag.*109. *e* 204.) nel Libro III. dell'Istoria dei Re d' Inghilterra conta Malgero Arcivescovo di *Rouen*; del quale dice così: *Tota vita Pallii usu caruit*. E nel Libro I. dell' Istoria dei Vescovi conta Stigando Arcivescovo di *Cantorbery*, di cui scrive così: *Nunquam Pallium a Roma meruit*. Tra i secondi ha luogo S. Malachia Primate d' Ibernia, di cui scrive S. Bernardo nel Cap. XXX. della sua vita, che morì senza conseguire da Roma il Pallio, che più volte aveva proccurato di conseguire da Innocenzo II. e da Eugenio III. Finalmente Bruno Arcivescovo di *Treviri* nel principio dello stesso Secolo XI. (il quale, come riferisce la Storia antica della medesima Città nello *Spicilegio* di Dachery, era un Prelato di grandi, e singolari virtù) costa dalla stessa Istoria, che fu ripreso da Papa Pasquale II. per avere esercitato varie funzioni dell' ordine Episcopale, prima di aver conseguito il Pallio; lo che tutto ben conferma, che fino i Prelati Santi tenevano in que' tem-

pi

pi per poco, o niente necessaria questa insegna dei Metropolitani.

X. Da questi, e da altri Documenti, che potevamo addurre, si conchiude con tutta l'evidenza l'assunto della presente Proposizione, che era di mostrare, che la missione del Pallio non confermava l'ordinazione, ma anzi la supponeva; perchè i Metropolitani erano obbligati a cercare il Pallio dopo essere stati ordinati; e siccome non si dà ordinazione senza giurisdizione; così pure ne segue, che non dipendeva dal Pallio la giurisdizione dei Metropolitani; poichè se la giurisdizione del Vescovo Suffraganeo non dipende dalla consagrazione; perchè per esercitarla basta, che sia confermato dal Metropolitano, (come espressamente lo insegna Celestino III. nel Cap. *Transmissam*, *De Electione*, e Alessandro III. nel Cap. *Innotuit* del medesimo Titolo) come ha da dipendere dal Pallio la giurisdizione del Metropolitano, che non si riceve, se non dopo la consagrazione?

XI. Senza avere il Pallio è certo, che tutti gli Arcivescovi, de' quali abbiamo parlato di sopra, esercitarono nelle loro Provincie le funzioni di mera giurisdizione. E anche prima di esser consagrati è ugualmente certo, che pel Diritto delle Decretali possono i Metropolitani, subito dopo essere stati confermati dal Sinodo della Provincia, esercitar tutti gli atti, che non sono dell'ordine, ma di giurisdizione; perchè nel Cap. *Suffraganeis*, *De Electione*, insegna Alessandro III. che il confermato Metropolitano, può subito non solo confermare i suoi Suffraganei eletti, ma ancora ordinare agli altri Vescovi della Provincia, che subito gli consagrino, perchè il confermare i Vescovi, e fargli consagrare non sono atti dell'ordine, ma di giurisdizione. E così leggiamo nell'Istoria di Matteo Paris, pag. 645. come nell' anno 1244. l'Arcivescovo di *Cantorbery*, prima di esser consagrato Arcivescovo, confermò il Vescovo eletto di *Norwich*. Leggiamo pure in un altro Documento antico, che porta Dachery nel suo *Spicilegio* Tom. II. pag. 169. come nell'anno 1290. l'Arcivescovo di *Sens*, prima di esser

esser consagrato, confermò il Vescovo eletto di Angers, e come Metropolitano si fece prestare da esso il giuramento di ubbidienza.

XII. Conchiudiamo dunque, che chi dava la giurisdizione ai Metropolitani non era il Pallio, ma la conferma del Sinodo della Provincia. Conchiudiamo, che, se la tradizione del Pallio mandato dal Papa si riputava conferma necessaria, non era per gli atti di giurisdizione; ma per gli atti dell'ordine. Sopra di che è concludente il seguente luogo d'Innocenzo III. come lo porta la Raccolta antica di Antonio Agostino, (perchè nella Raccolta di Gregorio IX. fu tralasciato questo passo) il quale Innocenzo nel Cap. *Quod sicut*, *De Electione*, scrive così al suo Legato d'Ibernia: *Ceterum, cum antequam tu ad partes Hibernicas pervenisses, illa fuit electio celebrata, & Electus ipse statim cœperit ministrare: tu satis id potes sub dissimulatione transire, cum id, sicut nosti*, DE METROPOLITANIS ANGLIÆ, ET FRANCIÆ, ET ALEMANIÆ, ET ALIARUM PARTIUM REMOTARUM, ROMANA SEDES PATIATUR, *Ecclesiarum utilitate pensata: Quia si tanto tempore* QUOUSQUE POSSET ELECTUS CONFIRMATIONEM CUM PALLIO A SEDE APOSTOLICA OBTINERE, *Regalia non reciperet: Ecclesia, quæ interim administratione careret, non modicum incurreret detrimentum.*

XIII. Da questo testo si raccoglie, che senza aspettare alcuna conferma da Roma, era costume dei Metropolitani d'Inghilterra, di Francia, di Germania, e di Spagna di entrar subito, dopo essere stata confermata la loro elezione dal Sinodo della Provincia, a governare ognuno la lor Diocesi, finchè venendo a loro da Roma il Pallio, a lor confermasse questo non pieno, e totale esercizio della loro dignità Arcivescovile. Non si maraviglino i Lettori, che il Papa chiami in questo luogo *Eletti*, e non *Confermati* questi Metropolitani, perchè si sa dal Rituale Romano, che fino al punto della consagrazione sogliono chiamarsi sempre *Eletti* i Vescovi, e gli Arcivescovi. Per questo Sisto IV. nello stesso Breve, in cui confermava in Arcivescovo di Toledo il gran *Cisneros*,

neros, diceva nella soprascritta: *Electo Toletano*.

L'Autore della Glossa di Graziano fu Bartolomeo da Brescia famoso Giurisconsulto, e Canonista nel Secolo XIII. il quale morì nell'anno 1250. Io la tengo dell'antichissima, e rarissima edizione di Norimberga dell'anno 1483. d'onde essa si propagò con altre più moderne. Sopra il Cap. *Quia igitur*, Dist. LXIII. così dice questo Autore: *Plerique Archiepiscopi non confirmantur, nec consecrantur, nisi a suis subditis: nec petitur confirmatio a Papa, sed tantum Pallium*. Questo Testo è tanto chiaro, che non ha bisogno di traduzione, nè di spiegazione (*a*).

UNDE-

(a) Chi sia stato il primo ad esigere soldo pel pallio non è sì facile il poterlo decidere. Quasi tutti gli Autori vogliono, che si cominciasse dai Papi Avignonesi. Lo sborso del soldo per conseguirlo divenne tanto grande sotto Sisto V. che s'era posto in animo di far soldo comunque potesse, che molti Arcivescovi non lo voleano affatto ricevere; tanto che Gregorio XV. fu costretto di minacciar la condanna di 500. scudi, se di più della solita tansa si domandasse. Urbano VIII. l'ann. 1642. pubblicò Bolla, colla quale ordina, che chi riceve il pallio deggia pagare un cinque per cento delle rendite della sua Chiesa; *& hæc taxa non est super pallio, hoc est confectione, benedictione, sed super proventibus Ecclesiarum palliis insignitarum*. La distinzione è chiara. *Bollario Magno tom. 5. pag. 364.*

UNDECIMA PROPOSIZIONE.

Per le nuove Regole della Cancelleria Appostolica i Sommi Pontefici cominciarono a riservare, e perpetuamente riservarono a se stessi la conferma dei Vescovi, e degli Arcivescovi.

Si spiega la forza di queste Riserve della Cancelleria; e si verifica chi fosse il suo primo Autore, il quale contro la persuasione comune dei Canonisti si mostra essere stato Clemente VI.

Novità e dissenzioni, che per ogni parte causarono queste Riserve. Vi si oppongono gl' Imperatori di Germania, e i Re d' Inghilterra, di Francia, di Polonia, di Portogallo.

Gravami della Nazione Tedesca in tempo di Sigismondo, e di Massimiliano I.

Decreti de' Concilj di Costanza, e di Basilea contro queste Riserve.

Prammatica Sanzione di S. Luigi IX. Re di Francia contro le medesime. Si mostra contro il P. Tommassino non esser supposta. Prammatica Sanzione di Bourges di Carlo VII. pure Re di Francia, fondata nei Decreti del Concilio di Basilea.

S' impugnano le dottrine di Mariana, e di Riganzio, e si spiega il Cap. Omnes *del Decreto* Dist. XXII.

P R O V E.

I. DA quello, che abbiamo mostrato nelle Proposizioni antecedenti, resta più chiaro della medesima luce, che in tutto il Corpo del Diritto Comune non vi è alcuna Legge Canonica, che abbia privato i Metropolitani del Diritto di confermare l' elezioni dei Vescovi loro Suffraganei, nè i Sinodi di ciascuna Provincia del Diritto di confermare l' elezioni dei loro Metropolitani, anzi tanto le Decretali di Gregorio IX. quanto il Libro del Sesto, le Clementine,

e l'Estravaganti, (che sono le parti di questo corpo di Leggi, con cui da cinquecento anni si governa tutta la Disciplina) tutte conservarono ai Metropolitani quelle Regalie, di cui essi fin dai principj della Chiesa, e per Decreto di molti Concilj Generali erano al possesso per più di dodici secoli.

Qual'è dunque la ragione, per cui al presente, e da molto tempo tutti i Vescovi, e gli Arcivescovi eletti chiedono le Bolle di conferma da Roma? Tutti coloro, che hanno trattato questo punto, concordano, che questa disciplina fu introdotta dai moderni Papi colle regole della loro Cancelleria; in virtù delle quali cominciarono i Papi nel Secolo XIV. a riservare a se stessi tutti i Vescovati, e Arcivescovati della Cristianità, con lesione enorme non solo dei Metropolitani, e dei Sinodi Provinciali, ma anche dei Capitoli. Conciossiachè essendo i Capitoli in possesso di eleggere, e i Metropolitani, e i Sinodi Provinciali in possesso di confermare, tirando i Papi tutto a se stesso ordinarono, che fossero Vescovi, e Prelati solo coloro, ch'essi provvedessero; e che solo si riputassero canonicamente provvisti quei che ottenessero da Roma, e pagassero le Bolle. In questa maniera vennero le provviste del Papa a servire di presentazione, con grave pregiudizio dei padronati Laici, e molte volte degli stessi Re, che contro lor voglia si vedevano obbligati ad ammettere nei loro Regni alcuni Vescovi, che non volevano; vennero a servire di Elezione con ugual pregiudizio dei Capitoli, ai quali apparteneva per Diritto comune stabilito nel quarto Concilio Generale di Laterano; vennero a servir di conferma coll'istesso pregiudizio dei Metropolitani, e dei Sinodi Provinciali, che per li medesimi Canoni dovevano esser gli uni confermatori de' Vescovi, e gli altri confermatori de' Metropolitani.

II. Ora è certo, che molto prima di esservi le Regole di Cancelleria, si erano intromessi alcuni Sommi Pontefici a provvedere di *motu proprio* molti Vescovati, e Benefizj elettivi nei soggetti, che voleva-no.

no. Conciossiachè nell' Anno 1226. riferisce Matteo Paris, pag. 330. come per mezzo del suo Legato voleva Papa Gregorio IX. obbligare i Francesi, a dargli due prebende in ogni Cattedrale, e pag. 870. dice, che nell' Anno 1253. pretendeva Innocenzo IV. lo stesso dalle Chiese d' Inghilterra. In ambidue i casi sperimentarono i Papi fortissima opposizione, e acre ripulsa dai Vescovi, e dai Capitoli.

III. Pure è certo, che nell' Anno 1266. pubblicò Clemente IV. la Costituzione *Licet*, che dopo s' inserì nel Libro del sesto al titolo *De Præbendis*, come abbiamo avvertito di sopra, colla quale, il Sommo Pontefice dichiara di avere autorità sopra tutte le dignità, e benefizj del Cristianesimo, per poterne provvedere chi volesse. Ma l' Illustrissimo Marca nella parte I. Libro IV. Cap. IX. num. 4. pag. 226., e dopo di esso l' Autore Anonimo dell' Istoria del Diritto Canonico Tomo II. Cap. 12. p. 33. osservarono, che per ostare a queste, e simili pretensioni della Curia, il Santo Re Luigi IX. di Francia pubblicò nell' Anno 1268. la sua Prammatica, ordinando nel primo capitolo di essa, che così i Padroni Laici nelle presentazioni, come i Capitoli delle Chiese Cattedrali nell'elezioni, conservassero i loro antichi Diritti, non ostanti lettere, o costituzioni qualunque emanate dalla Curia.

IV. Parimente è certo, che pel Diritto di *Devoluzione*, di cui tratta tra gli altri il Cap. *Bonæ memoriæ*, 13. *De Electione*, e il Cap. *Ne pro defectu*, 41. *eod.* i Romani Pontefici erano in possesso; che non celebrandosi l' elezioni dentro un certo tempo, o mancando gli Elettori a certe legalità, si devolveva alla Sede Appostolica il Diritto di eleggere per quella volta. Per questo Diritto Papa Innocenzo IV. nell' anno 1245. promosse all' Arcivescovato di *Besanzone* il Vescovo di *Chalons*, e fece pure Arcivescovo di *Bourges* Guido de Soliaco dell' Ordine de' Predicatori. Pel medesimo Diritto Papa Gregorio XI. nell' Anno 1376. nominò Arcivescovo di Toledo D. Pietro Tenorio, per troncar così le discordie, che erano precedute nell'

 ele-

elezione per la morte dell' Arcivescovo D. Gomes Manrique (*a*).

V. Finalmente è certo, che per l' Estravagante *Ex debito* del 1316. e per l' Estravagante *Ad regimen* del 1335. si riservarono i Papi Giovanni XXII., e Benedetto XII. tutti i Vescovati, che vacassero per obito in Curia; e che prima in virtù della riserva contenuta nel Cap. *Si eo tempore*, *de Electione*, in *Sexto*. Bonifazio VIII. aveva nominato per Vescovo di Tolosa il glorioso S. Luigi Principe di Francia del Sagro Ordine de' Minori; e per Vescovo di Mende il celebre Guglielmo Durando. Ma lo stabilire per Legge generale, e perpetua la riserva di tutte le prelature del Mondo, di modo che senza la provvista del Pa-
pa

(a) Onorio I. l'Anno 630. fu quegli, che convinto di Eresia Fortunato Patriarca di Grado, elesse Patriarca Primogenio, e privò della facoltà di eleggere per questa volta il Capitolo, e ne addusse questa ragione, perchè teme, che il Capitolo non possa eleggere qualche altro infetto della stessa Eresia. *Baronio ad an.* 630. §. *XIV*. Innocenzo IV. sul timore che non si eleggesse qualcheduno amico dell'Imperatore Federico II. e de' di lui aderenti Ezzelino da Romano, e Visconti Milanesi, si riservò la nomina de' benefizj delle Cattedrali nella Lombardia, e nella Marca Trivisina, *Ughellio* t. 5. p. 146. an. 1251., la qual riserva confermò Gregorio X. an. 1272. Bonifazio VIII. sul pretesto, che ne' quattro Patriarcati v' erano molti Scismatici vietò a que' Canonici l'elezione. *Rainal. ad an.* 1301. §. 24. Sotto lo stesso pretesto, che vi fossero delle cattive opinioni (cioè degli aderenti a Lodovico il Bavaro) nelle Provincie del Patriarcato di Aquileggia, e dell'Arcivescovato di Milano, in quelle dell'Arcivescovato di Ravenna, in quello di Genova, in quello di Pisa Giovanni XXII. si riservò le Provvisioni di tutte le Chiese Cattedrali, Collegiate, Abbazie, Priorati, Monasterj, luoghi pii &c. *Rainal. ad an.* 1322. §. 4. Pio V. col pretesto dell' Eresia Luterana, e Calvinista si riservò tutti i beneficj anche minori, anche della milizia di S.Giovanni Gierosolimitano, vacanti pel Pastore Eretico.

Giovanni VIII. nel 879. fu il primo a dichiarare che in caso, che non si accordassero gli Elettori Clero, e Popolo nell'

pa nessuno potesse esser Vescovo, è un fatto, in cui tutti concordano, che solo per le regole della Cancelleria si stabilì questa disciplina, e questo dopo che la Curia passò in Avignone.

VI. Tutto il dubbio si è qual Papa fu il primo Autore di queste regole di Cancelleria. Il moderno Espositore Italiano di queste regole Gio: Battista Riganti nell'esposizione della regola II. Tom. I. pag. 208., dopo aver riferito, e rifiutato varie opinioni, una delle quali dava per Autore di esse Bonifazio VIII., e un' altra Giovanni XXII., conchiude al numero 8., che l' Autore di questa riserva generale posta nelle regole di Cancelleria fu o Urbano V. nell'Anno 1362., o Innocenzo VIII. nell' Anno 1484.

VII. Io stimo però, che la riserva di tutti i Vesco-

nell' elezione, la nomina fosse del Pontefice. *Ughellio* t. 4. p. 766. Devoluta l'elezione de' Vescovi a' soli Capitoli, Innocenzo III. riservò a' Pontefici la nomina del Vescovo, qualor i Capitoli non si accordassero o ne' voti dati, o nel compromesso. *Rainal. a.* 1206. §. 39. L'opra de' Legati Pontifizj che assistevano a queste elezioni, giovò non poco a far nascere delle diffenzioni, e far cadere le nomine a' Pontefici. Così si potrebbe discorrere di ogni causa, per la quale i Papi cominciarono a riservarsi le nomine. Questo è certo che Clemente IV. fu il primo a fare una riserva delle più ampie, che fossesi giammai veduta colla sua Bolla *Licet Ecclesiarum an.* 1265. Sicchè quando vennero fatte per la prima volta le regole della Cancelleria, già i Capitoli, ed i Vescovi erano da lungo tempo stati assuefatti a simile spoglio. Il solo Capitolo di Fiorenza fu quello che quando Giovanni XXII. pubblicò la Bolla, in cui si riserva la provvisione delle Cattedrali tutte, essendo morto il Vescovo, procedette all'elezione; e per due interi anni stette fermo a non volere per Vescovo se non l' eletto da se, per quante minaccie, e scomuniche gli avesse mandate il Pontefice. S'acquetò il Capitolo alle molte preghiere della Repubblica con patto che non si dovesse ammettere per Vescovo l'eletto dal Papa, ma che il Papa dovesse confermare colui, che avesse eletto la Repubblica, e la Repubblica elesse Francesco Silvestro Vescovo di Sinigaglia celebratissimo Canonista. *Ughellio* t. 3. p. 141.

ſcovati abbia avuto un principio più antico delle medeſime regole di Cancelleria, e che almeno era già introdotto nel Pontificato di Clemente VI. eletto nell' anno 1342. Il fondamento della mia congettura è una memoria di quel tempo, che dai Libri manoſcritti della Chieſa di Narbona deſcrive l'inſigne Antiquario di Francia Steffano Baluzio nelle note al Lib. VI. *De Concordia*, Cap. III. In eſſa ſi lagna l'Arciveſcovo di Narbona Pietro de Judicia con Papa Clemente VI. ſuo Zio, che i Veſcovi Suffraganei di Narbona, col preteſto di non eſſer queſto Metropolitano quello, che gli eleggeva, e confermava, ma bensì il Papa, non volevano preſtare all'Arciveſcovo il giuramento di fedeltà, che pel Diritto dell' iſteſſe Decretali di Greg. IX. nel Cap. *Dilecti*, 13. *De Major. & Obed.* ſolevano, e dovevano preſtare tutti i Suffraganei al loro Metropolitano: *Quod ipſi Epiſcopi* (era la ragione, in cui ſi fondavano i Suffraganei di Narbona) *non fuerant per eorum Capitula electi, nec per Archiepiſcopum ſuum Metropolitanum confirmati, ſeu etiam conſecrati: ſed ſolum per Sanctam Sedem Apoſtolicam promoti, &c.* Sentenziò Clemente VI. il dubbio a favore del Nipote, ordinando, che non oſtante eſſere ſtati promoſſi in Curia, preſtaſſero i Suffraganei il giuramento al Metropolitano in forma dello ſtile. Da queſto fatto ſi può raccogliere, che fin dal tempo di Clemente VI., e molto prima di Urbano V. ſi praticava la regola della Cancelleria Appoſtolica, che riſervava al Papa tutti i Veſcovati del Mondo.

VIII. Mi conferma in queſto parere l'Autore della vita dell' iſteſſo Clemente VI., il quale fu Pietro di Herentalts Priore dell' Ordine Premoſtratenſe, e contemporaneo del medeſimo Papa, la di cui edizione dobbiamo allo ſteſſo Baluzio. Riferiſce in eſſa quello Scrittore, che parendo ſtrano ad alcuni, che Clemente VI. ſi riſervaſſe tutti i Veſcovati, e Abbadie, contro quello, che fino allora avevano praticato i ſuoi anteceſſori, il Papa gli riſpondeva laconicamente, dicendo: *I miei anteceſſori non ſapevano che coſa era l'eſſer Papa.* Aſcoltiamo il teſto di Herentalts: *Hic Papa cum in prin-*

principio sui Pontificatus faceret reservationes Abbatiarum, & Prælaturarum, electiones Conventuum, & Capitulorum irritas habens; & super hoc sibi fuerit intimatum, quod hujusmodi reservationes a suis prædecessoribus minime fuerint factæ, ipse fertur respondisse: PRÆDECESSORES NOSTRI NESCIVERUNT ESSE PAPA. Da questo documento ne raccolgo per ultimo, che il primo Autore di queste riserve generali sia stato Clemente VI.

IX. Nello stesso luogo osserva Riganti, che a principio solevano i Sommi Pontefici far questa riserva sotto la clausola *Quotiescumque Summi Pont. illa uti voluerint*, lo che egli prova dalle regole di Cancelleria d' Innocenzo VIII., Leone X., e Clemente VII.; ma che da Paolo III. in poi si andò facendo la riserva assoluta, e semplicemente.

Osserva di più, che dal tempo di Paolo III. in poi i Papi cominciarono a spiegarsi in questa regola coi termini *Generaliter reservavit*, perchè fino allora dicevano *Specialiter reservavit*. Finalmente è principio certo tra tutti i Canonisti, anche Oltramontani, che queste regole di Cancelleria spirano colla morte di ogni Sommo Pontefice, d'onde tutti inferiscono, che i Benefizj, che in questo mezzo tempo vacano in Curia, si devolvano *ipso jure* alla nomina degli Ordinarj, e cessa la legge delle alternative. Basta ascoltare per tutti Girolamo Gonzales Avvocato per molti anni in Roma, il quale nei Commentarj alla Regola *De Mensibus, & Alternativa*, num. 2. pag. 40. dell' edizione Romana del 1611. dice così: *Regula extinguitur morte cujuslibet Papæ illam promulgantis, ex quo in Proœmio Regularum Cancellariæ dicitur, quod facit regulas ex tunc suo tempore duraturas*. Si osservino le *memorie del Clero di Francia*, Tom. X. pag. 786. e 1183.

X. Il riferire quì minutamente le discordie, e le dissenzioni, che questa riserva dei Vescovati cagionò nella Chiesa tra i Re, e i Papi, è cosa, che non capisce nei limiti dell' assunto, che ho preso a mostrare a conto mio.

L' elezione dei Vescovi competeva per Diritto co-

mune ai Capitoli, la conferma ai Metropolitani. I Re erano in possesso, che nessuno fosse Vescovo nei loro Regni, senza preceder prima il loro consenso, e beneplacito; possesso questo, che per la loro sovranità a loro confermarono gli stessi Canoni. Basta per ora notare il Canone X. del quinto Concilio di Orleans nel 549., e il Canone VI. del duodecimo Concilio Toletano nel 681. Vedendosi ora per le nuove riserve di Cancelleria spogliati i Capitoli dei Diritti dell'elezioni, spogliati i Metropolitani, e i Sinodi Provinciali del Diritto delle conferme, spogliati i Re del Beneplacito, e del padronato, necessariamente si avevano da inasprire gli animi da una parte, e l'altra, e avevano da aumentarsi ogni giorno le discordie tra il Sacerdozio, e l'Impero; principalmente vedendosi i Re molte volte obbligati per le promozioni della Curia a tenere per Vescovi nei loro Regni molti forastieri, persone incognite, e per questo titolo molto sospette. Si aggiungeva a questa offesa della Sovranità la violazione dei Canoni generalmente ricevuti, e con essa l'infrazione dei Diritti Vescovili, la di cui osservanza si stimavano i Re giustamente obbligati a zelare, e proccurare, come Protettori dei Canoni, e dei Vescovi.

XI. Per evitare questi disordini ordinò Odoardo III. Re d'Inghilterra nell'Anno 1343., che nessuno suo vassallo sotto pena di morte accettasse alcuna Provvista da Roma, che facesse il Papa senza il consenso del Re. Diede occasione a sì forte provvedimento della Corte di Londra il vedere il Re, che il nuovo Papa Clemente VI., senza aspettare il suo consenso, dava ai Cardinali tutte le Chiese, che venivano a vacare in Inghilterra: *Quod Rex, & tota Regni nobilitas pati noluit*, dice Tommaso Valsingam, Scrittore sincerissimo di que' tempi, dell'Ordine di S. Benedetto. Allora l'istesso Odoardo III. scrisse al Papa quella famosa lettera, che descrive il medesimo Valsingam, nella quale esagera il Re con forti, e vive espressioni l'ingiuria, che con quelle provviste faceva

Sua

Sua Santità ai Re, ai Capitoli, e ai Canoni (*a*).

XII. Nell'anno 1390. essendo Re d'Inghilterra Riccardo II. fece Papa Bonifazio IX. trasferire dal Vescovato di *Chester* Giovanni Vescovo di *Lincolne*, e diede il Vescovato di *Lincolne* a un figlio del Duca di *Alencastre*. Non volendo però il primo Vescovo di Lincolne accettare il Vescovato di Chester, e facendo al contrario la cessione del suo per ritirarsi nei Chiostri di un Convento, mutò il Papa il Vescovo di Landaff dal suo Vescovato a quello di Chester. Da queste traslazioni, e provviste offeso il Re Riccardo, convocò il Clero, e domandò, se giudicava, che il Papa potesse fare queste traslazioni di suo moto proprio (*ib.p.*356.) *Rex convocavit Clerum, ut determinarent, si liceret Papæ tales facere translationes pro arbitrio voluntatis suæ*.

Rispondendo esso, che no, il Re dandosi per molto offeso

(a) Io leggo appresso il Rainal. all'anno 1233. cioè un Secolo e più innanzi Clemente VI. che il Clero d'Inghilterra adirato, perchè i più ricchi benefizj del Regno si davano a' forastieri, assaltò il Corriero Pontificio, gli levarono le Bolle delle provvisioni, le lacerarono, e le calpestarono; e i Vescovi se ne tacquero, nè castigarono nessun Cherico; del che gravemente se ne offese Gregorio X.; segno è questo, che già i Papi al tempo di Gregorio X. disponevano ad arbitrio dei benefizj.

Leggo appresso lo stesso Autore all'an. 1266. §.XXXVIII. cioè quasi un Secolo avanti Clemente VI. che Clemente IV. avea eletto Vescovo di Zagabria in Ungheria in Vescovo uno di bassissima nascita, e che il Re Bela non gli voleva dare il possesso del Vescovato. Ben è vero, che pregato il Re da Clemente solamente a discorrere una volta col detto Vescovo, tanto il Re se gli affezionò, che trovatolo prudentissimo, e disinteratissimo divenne l'Arbitro del Re, e del Regno con grandissimo vantaggio di que' popoli.

E mi fa spezie la famosa Prammatica di S. Lodovico Re di Francia fatta nel 1268., cioè tre anni dopo che Clemente IV. avea pubblicata la sua Bolla *Licet Ecclesiarum*, colla quale riservava a' Pontefici la provvista dei maggiori benefizj. L'abuso dunque di queste riserve era introdotto molto tempo innanzi, che Clemente VI. pubblicasse le regole della

offeso dal Papa, promise con giuramento a tutto il Clero, che se si opponesse costantemente a queste provviste di Roma, avrebbe egli ajutato questa impresa con tutto lo sforzo: *Rex vero cum audisset tale responsum, velut offensus licentiæ Papæ, juravit quod si Clerus restitisset constanter Papæ in isto negotio, ipse manus apposuisset in auxilium eorumdem.*

XIII. Nessuno parimente ignora le discordie, e contese, che per la stessa causa ebbero coi Romani Pontefici gl' Imperatori, e i Principi di Germania, tanto prima, come dopo la celebrazione del Concilio Generale di Costanza. Di quelle, che vi furono prima della celebrazione del Concilio, ne sono buoni testimonj gli avvisi, che sopra il negozio della riforma proposero nel medesimo Concilio i Deputati della Nazione Tedesca, come gli descrive Goldasto Tom. I. pag. 391. nel-

la Cancelleria. Della primitiva Sanzione di Lodovico opposta alla Bolla di Clemente IV. parlasi in questa dimostrazione al numero XXV.

Leggo appresso l' Autore stesso all' anno 1330. §. XLV., cioè avanti l'età di Clemente VI., che Alfonso Re di Castiglia, e Alfonso Re di Portogallo uniti in lega per iscacciare i Mori dai loro Regni scrissero a Giovanni XXII. per aver la permissione di riscuotere le decime dal Clero, e ambedue gravemente si lamentano, che i benefizj più pingui delle loro Monarchie davansi a' forastieri dal Papa. Sicchè bisogna dire, che innanzi di Clemente VI. le regole della Cancelleria fossero in uso.

Clemente VI. aveva fatto Vescovo in una Città delle Spagne nel 1348. un forastiere, cioè 6. anni dopo che era Pontefice (e gran fatto, che non ne fosse morto nessun altro in sei anni in tutte le Spagne) se ne duole il Re; e Clemente gli scrive, che questa è colpa del Clero, se fu costretto a porre un forestiere in quella Sedia, perchè non v'era nessuno abile in quella Chiesa a fare il Vescovo. *Rain. ad an.* 1348. §. XIV.

Anche Filippo VI. Re di Francia portò legge, che forastieri provvisti dei benefizj dal Papa non fossero ammessi. A instigazione della Regina Giovanna perdutamente amata rivocò la legge, e Clemente VI. ne ringrazia la Regina. *Bollario Magno* p. 5. vel 1. p. p. 185.

nella Raccolta delle *Costituzioni Imperiali*. Sono otto in tutto, tra i quali il primo, e il terzo s'impiegano tutti a richiedere, che si tolgano le riserve; così quelle dell'Estravagante *Ad regimen*, come quelle delle Regole di Cancelleria; e che l'elezioni, e le conferme si facciano tutte secondo la forma degli antichi Canoni, e del Diritto comune delle Decretali.

XIV. Delle contese, e lagnanze, che seguirono, non solo poco dopo il Concilio, ma anche dopo stipulate le celebri *Concordata Germanica* dell'anno 1448. tra l'Imperatore Federico III. e Papa Niccolò V., è un bel Documento la lettera, che Martino Mayer Cancelliere dell'Arcivescovo di Magonza scrisse nell'anno 1457. al Cardinal di Siena, che era Enea Silvio, e poco dopo fu Papa Pio II. La descrive Ermanno Vander-Hardt nell'Istoria del Concilio di Costanza, (*Tom. I. Alex. IV. p.* 182.) e in essa il dotto Cancelliere dice così: *Domino meo Archiepiscopo Moguntiensi frequentes afferuntur de Romano Pontifice querelæ; qui neque Constantiensis; neque Basiliensis Concilii Decreta custodit, neque se pactionibus antecessoris sui teneri arbitratur, nationemque nostram contemnere, & prorsus exhaurire videtur. Constat enim electiones Prælatorum passim rejici, beneficia, dignitatesque cujusvis qualitatis Cardinalibus, & protonotariis reservari. Expectativæ gratiæ sine numero conceduntur. Annatæ absque ulla dilatione exiguntur. Ecclesiarum regimina non magis merenti, sed plus offerenti committuntur.*

XV. Il modo, con cui la Curia soddisfece a queste querele, fu col persuadere al Cardinal di Siena, uomo di somma eloquenza, e di ugual maniera, che rispondesse in iscritto ai carichi, che le imputava il Cancelliere Mayer. Lo fece Enea Silvio in un dilatato discorso, (*Har. Tom. I. par.* 183. *e seg.*) che nell'anno seguente 1458. diresse, e dedicò al Cardinale Antonio Vescovo di *Nerola*: Discorso, in cui più riluce l'artificio dell'Autore, che la sodezza delle ragioni; e in cui Enea risponde ordinariamente al suo avversario con grazie, e fioretti, dissimulando trattanto sagacemente le difficoltà, e le istanze, che se gli opponevano.

XVI.

XVI. Continuarono poi le lagnanze della Nazione Tedesca nel tempo di Sisto IV., come costa dai ventisei Gravami, che nell' anno 1479. proposero nella Dieta di *Doblenz* i Cleri di Magonza, di Colonia, e di Treviri, che porta Leibnitz nel suo *Diplomatico del Diritto delle genti*; (*Tom. I. p.* 439.) dei quali questo era il secondo Gravame: *Ut plurimum derogatur Concordatis per regulas Cancellariæ Apostolicæ.* Quello, che da ciò ne risulta, fu, che Papa Innocenzo VIII. fece imprimere, e spargere per tutto il Mondo nell' anno 1484. l' istesse Regole di Cancelleria, che erano l' origine, e la radice di tutti i dissapori.

Nell' anno 1510. ripeterono gli Stati di Germania le antiche lagnanze, rappresentando all' Imperatore Massimiliano I. i Gravami, che la Curia di Roma continuava, e assegnando insieme i rimedj, di cui doveva valersi Cesare per estinguergli. Gli descrive Goldasto (*Tom. III. p.* 119.) nella sua raccolta delle *Costituzioni Imperiali* con questo titolo: *Gravamina Nationis Germanicæ, & Sacri Romani Imperii decem, cum remediis, & avisamentis ad Cæsaream Majestatem.* Quasi tutti son ricavati da quelli, che sessantatre anni prima aveva pubblicato il Cancelliere di Magonza Martino Mayer; per questo non gli ripeto quì.

XVII. Ma non posso passar sotto silenzio gli avvisi, che in questa carta davano gli Stati all' Imperatore Massimiliano. Dicevano, che siccome in Francia vi era una Prammatica di Carlo VII., con cui fin dall' anno 1338. si governava tutta la Chiesa Gallicana, così doveva Sua Maestà stabilire in Germania un' altra simile Prammatica, la quale regolando coi Sagri Canoni la disciplina della Chiesa, servisse parimente di freno all' insaziabile cupidigia dei Curiali: *Posset Cæsarea Majestas per litteras, aut oratores facile in Regno Franciæ experiri, quomodo illic Beneficia conferantur, & quam auctoritatem in beneficiis conferendis habeat Summus Pontifex. Secundum hoc posset moderamen fieri in Imperio Romano, & frænum inexplebili avaritiæ curtisanorum adhiberi.* Aggiungevano, che avendo la Maestà Sua a suo favore il voto della Chiesa di Francia, e

quello

quello dell' Università di Parigi, questo le poteva togliere ogni scrupolo in questa materia; non essendo credibile, che tanti, e sì gran' Dottori approvassero alcuna pratica ingiusta, e illecita: *Si praclaræ Universitates*, PRÆCIPUE FACULTAS THEOLOGICA PARISIENSIS, *approbaverint modum illum, qui de disponendis, & conferendis beneficiis in Francia servatur; nemo dubitet Cæsaream Majestatem, & Principes Germanos, si se isti modo conformaverint, apud Deum tutos fore, & excusatos. Præsumendum enim est, quod tanti Prælati, tanti Doctores, tam probati viri, qui in Regno Franciæ in studio Parisiensi vivunt, nihil approbent, quod contra Deum, aut contra justitiam committeretur.*

XVIII. Osservarono di più, ed è veramente da osservarsi, che la Maestà Sua ponesse tutta la cura di avere dalla sua parte gli Arcivescovi elettori, perchè questi per timore delle censure di Roma non imbrogliassero il negozio della Riforma: *Provideat tamen Cæsarea Majestas, ne Archiepiscopi electores in hoc sancto instituto a se dissentiant, sibique non adhæreant, propter censuras Apostolicas, quas timebunt, &c.* Parimente, che i Religiosi Mendicanti non predicassero contro la Prammatica Imperiale, com' è loro costume; poichè per conservare i loro privilegj, solevano sempre mettersi dalla parte del Papa: *Provideat etiam Cæsarea Majestas, ne Fratres Mendicantes contra ipsam prædicent;* QUI SEDI APOSTOLICÆ LIBENTER DEFERUNT, TIMENTES PERDERE PRIVILEGIA SUA, *utinam Christo, & naturæ innixa; quamvis justissimam causam dudum habuissent contra tantam avaritiam, tantosque abusus prædicandi.*

XIX. Da questo ne risultò, che Massimiliano ordinò a Jacopo Wimfelingio, Teologo veterano, e maturo dell'Università di *Schelstad*, che illustrasse colle osservazioni, che gli paressero più conducenti alla pretesa riforma, i capitoli della *Prammatica Sanzione* di Francia; lo che Wimfelingio brevemente eseguì, come i curiosi possono vederlo in Goldasto, Tomo III. pag. 123.; o in Vander-Hardt, Tomo I. Part. IV. pag. 217., ove pure troveranno un sommario

molto

molto ben fatto dall'istesso Vander-Hardt di un'altra opera, che nell'anno 1515. pubblicò il riferito Wimfelingio contro i cavilli, e i sutterfugj di Enea Silvio, Cardinale di Siena.

XX. Questi documenti della Nazione Tedesca ci conducono naturalmente in Francia, ove nell'anno 1408. radunatosi per ordine del Re Carlo VI. tutto il Clero, ed esponendovi il Procuratore della Corona la gran confusione, che avevano causato i Sommi Pontefici nella Gerarchia Ecclesiastica, e nello Stato colle nuove riserve; risolvette tutta l'assemblea, e lo confermò il Re con suo Decreto, che da lì innanzi si governasse la Chiesa Gallicana nell'affare dell'elezioni dei Vescovati, e collazioni dei benefizj, non già colle nuove regole di Cancelleria Appostolica, ma bensì colla forma stabilita nei Concilj Generali, e nel Diritto Comune.

XXI. Occorrendo in questo intervallo alcuni dubbj nella materia, lo stesso Re Carlo VI. gli troncò con un altro nuovo Decreto nell'anno 1418. col quale ordina, che la disciplina esteriore delle Chiese del suo Regno si governi unicamente secondo gli antichi Canoni: (*Pithou. cap. XXII. num. 16. p. 855.*) *Secundum antiqua Jura Communia, Conciliaque Generalia.* Si deve avvertire, che sebbene il Decreto del 1408. fu fatto in tempo del grande scisma, contuttociò quello del 1418. fu accordato, e fatto registrare nel Parlamento, dopo essere stato estinto lo scisma nel Concilio Generale di Costanza, e dopo essere stato eletto in esso per unico Pontefice Martino V. E per conoscersi, che in questa tanto importante materia non procedeva il Re, o il Clero senza gravissimi fondamenti, si deve sapere, che uno dei punti, che il Concilio Generale di Costanza volle, e ordinò, che si riformasse, fu questo delle riserve Pontificie; poichè nel riformatorio del medesimo Concilio, pubblicato da Vander-Hardt nel Libro I. (*par. IV. Tit. III. p. 672.*) che è *De Electione*, il Concilio dice così: *Ut sacratissimæ in divino, naturalique, & positivo Juribus fundatæ Constitutiones, de præficiendis Ecclesiarum*

Præ-

Prælatis per viam electionis, aut postulationis habere possint locum: HÆC SACROSANCTA SYNODUS CONSTANTIENSIS SUO DECRETO REVOCAT, CASSAT, ET ANNULLAT OMNES, ET SINGULAS RESERVATIONES ECCLESIARUM CATHEDRALIUM, QUÆ IN CORPORE JURIS NON CLAUDUNTUR. *Et quod talibus interea etiam Summo Pontifici uti, vel eas iterare non liceat sine deliberatione, & consensu Concilii Generalis &c. Sic tamen, quod de Prælaturis, & dignitatibus exemptis, & Sedi Apostolicæ immediate subjectis, quoad Confirmationem electionum, aut postulationum, Summus Pontifex se intromittere possit:* CETERÆ VERO ELECTIONES PRÆLATORUM, ET DIGNITATUM, PER IMMEDIATOS SUPERIORES CONFIRMENTUR: *ut si Abbas sit, per Episcopum; si Episcopus, per Archiepiscopum; & si Archiepiscopus, per Primatem, si illum habeat.*

XXII. Come il Sommo Pontefice Martino V. eletto, e intronizzato Papa nel medesimo Concilio di Costanza, non volle stare per questo modo di riforma; per questo il Regno di Francia si vide obbligato a pigliar l'espediente, che abbiamo detto, e a rigettar le riserve Pontificie, che lo stesso Papa gli fece intimare pel Vescovo di *Arras*, (*Tom. XVI. Conc. p.* 728. 731.) come costa dagli atti del Concilio nella Sessione XLIII.

XXIII. Ma quello, che per contraddizione della Curia non si conchiuse nel Concilio Generale di Costanza, pretese condurre a fine nell'anno 1435. il Concilio Generale di Basilea, ordinando nella Sessione XXII., che l'elezioni dei Vescovi si restituissero ai Capitoli, e le loro conferme ai Metropolitani; e abolendo parimente tutte le riserve Pontificie, tanto quelle dell'Estravaganti *Ad Regimen*, ed *Execrabilis*, quanto quelle della Cancelleria, eccettuando solamente quelle, che erano inserite nel corpo del Diritto comune: *Iis, quæ sunt in corpore Juris clausæ, exceptis.* Donde pare, che a giudizio de' Padri di Basilea non si riputavano l'*Estravaganti* parte del Diritto comune. Prima di questo, cioè, nella Sessione XXI. il medesimo Concilio di Basilea aveva abolito come una scanda-

dalosa corruttela l'uso inveterato delle *Annate*, che per la loro promozione pagavano tutti i Vescovi alla Sede Appostolica: lo che pure pretendeva distruggere, ma non potè conseguirlo, il Concilio di Costanza, come costa dal suo riformatorio, Libro V., Titol.II. *De Simonia*, Cap. II.

XXIV. Questi due Decreti del Concilio di Basilea furono le due basi, sopra di cui Carlo VII. Re di Francia, col consiglio di tutto il suo Clero, stabilì la celebre Prammatica Sanzione, che nell'anno 1438. si formò nella Città di Bourges; per la di cui abolizione faticarono per ottanta anni i Romani Pontefici da Eugenio IV. fino a Leone X. poichè ognun sa, che l'assunto di questa Prammatica fu la restituzione dell'*elezioni Canoniche*, e l'estinzioni delle *Annate*.

XXV. Ma non tutti sapranno, che chi formò le prime linee alla Prammatica di Carlo VII. fu il glorioso S.Luigi IX. Re dell'istessa Francia. Per questo darò quì la copia della Prammatica, che il Santo Re passò nell'anno 1268., vedendo, che abbiamo parlato di essa tante volte, e che questa notizia è molto importante per disinganno di coloro, che erroneamente si persuadono, che la cura della disciplina, e della polizia esterna della Chiesa solo appartiene ai Sommi Pontefici. La Prammatica dunque dice così: *Ludovicus Dei gratia Francorum Rex &c. Pro salubri, & tranquillo statu Ecclesiæ Regni nostri, necnon pro divini cultus augmento, & Christi fidelium animarum salute... statuimus, & ordinamus. Primo, ut Ecclesiarum Regni nostri Prælati, Patroni, & Beneficiorum collatores ordinarii jus suum plenarie habeant, & unicuique sua jurisdictio servetur: II. Item Ecclesiæ Cathedrales, & aliæ Regni nostri, liberas electiones, & earum effectum integraliter habeant: III. Item promotiones, collationes, provisiones, & dispositiones Prælaturarum, dignitatum, & aliorum quorumcumque Beneficiorum Ecclesiasticorum Regni nostri* SECUNDUM DISPOSITIONEM, ORDINATIONEM, ET DETERMINATIONEM JURIS COMMUNIS, SACRORUM CONCILIORUM ECCLESIÆ DEI, ATQUE INSTITUTORUM ANTIQUORUM SANCTORUM PATRUM, *fieri volumus*,

lumus, & ordinamus. IV. Item exactiones, & onera gravissima pecuniarum, PER CURIAM ROMANAM ECCLESIÆ REGNI NOSTRI IMPOSITAS, VEL IMPOSITA, *quibus Regnum nostrum miserabiliter depauperatum extitit; sive etiam imponendas, vel imponenda, levari, aut colligi nullatenus volumus: nisi dumtaxat pro rationabili, pia, & urgentissima causa, & inevitabili necessitate,* AC DE SPONTANEO, ET EXPRESSO CONSENSU NOSTRO, ET IPSIUS ECCLESIÆ REGNI NOSTRI.

XXVI. In Francia è tanto costante l'aver per Autore questa Prammatica il Santo Re Luigi IX., che il voler disputare il P. Luigi Tomassino ai suoi nazionali questa gloria, non si può attribuire, se non che all'impegno di lusingare la Curia Romana, la quale grandemente desiderava, che non si attribuisse a un sì pio, e religioso Principe una Prammatica sì opposta alle sue pretensioni. Ma le rappresentanze del Parlamento fatte al Re Luigi XI. nell'Anno 1461., gli atti dell'Assemblea di Tours nell'anno 1482., *l'atto di appellazione*, che interpose l'Università di Parigi di certe lettere di Papa Innocenzo VIII. nell'Anno 1491.; l'Istoria dei Re di Francia scritta al tempo di Carlo VIII. da Niccolò Gilles; *il difensorio de' concordati* fatto dall'Arcivescovo di Tours Elia de Bourdeille, e stampato in Tolosa nell'Anno 1518.; gli antichi manuscritti del Collegio di Navarra, che vide, e allega Richer nella sua Istoria de' Concilj; gli antichi stili del Parlamento nell'Anno 1415.; questi, e altri documenti, che allega Pithou nelle *prove delle libertà Gallicane*, Tomo I. Cap. XV. num. 35. pag. 559., devono preponderare a un unico argomento, e questo negativo, che Tomassino oppone, il quale consiste nel silenzio degli autori più antichi. Fino il Clero di Francia, inserendo questa Prammatica nel principio del Tomo X. delle sue Memorie, mostrò, che la teneva per legittima, e genuina; e come legittima, e genuina la difende pure dall'impugnazione del Tomassino l'Anonimo scrittor Francese della vita di S. Luigi IX. nel Lib. XV. num. 1. Questa è stampata in

 Pari-

Parigi nell' Anno 1688. in due Tomi in quarto.

XXVII. Nella maniera poi, che il S. Re Luigi IX. si oppose nell' Anno 1268. alle novità della Curia, pubblicando la Prammatica, che abbiamo riferita, si oppose pure nell' Anno 1438. Carlo VII. alle inveterate riserve de' Papi, ordinando colla Prammatica di Bourges, che in conformità, e osservanza dei Decreti di Basilea, si regolassero l'elezioni col Diritto comune, e si estinguessero del tutto *le Annate*, *e i serizj comuni*, *e i servizj minuti*. Fu stampata questa Prammatica di Carlo VII. primieramente in Parigi nell' Anno 1486., dopo in Lione nell' Anno 1488., appresso in Tolosa nell' Anno 1528., e ultimamente in Parigi nell' Anno 1666. per diligenza di Francesco Pinson Avvocato Regio, il quale al Testo della Prammatica aggiunse le glosse di Cosimo Gaymier, e le addizioni di Filippo Probo, famosi giurisconsulti dell' istessa Francia.

XXVIII. Siccome erano generali per tutta la Cristianità gli effetti delle riserve Pontificie, così non era strano, che in ogni parte giungessero i dissapori. Per evitarli in Castiglia, ordinò il Re D. Pietro I. nell' Anno 1357., che senza precedere il regio beneplacito non si ammettessero nel suo Regno veruni provvedimenti dei Papi: *Episcopos*, *militares magistros*, *Priorem Hospitalarium instituendi*, *aliave majora Sacerdotia donandi*, *nisi Regum accedente consensu*, *Pontificibus Romanis potestas sublata*. Così lo riferisce Mariana nel Tom. II. Lib. XVII. Cap. XI. 260.

XXIX. Si maraviglia Mariana in questo luogo, che Papa Gregorio XI. si accomodasse a questo Decreto del Re D. Pietro, il quale dic' egli, che era contrario alla pratica di tutti Regni, e a tutti gli esempj dell' antichità: *Contra quam moribus erat susceptum*, *&* *contra omnia vetustatis exempla*. Ma io mi maraviglio, che Mariana, essendo tanto versato nelle Istorie, non si ricordasse del Canone VI. del duodecimo Concilio di Toledo, celebrato nell' Anno 681. (*Tom. VI. Concil. Hel. p. 267.*) in cui trentotto Vescovi delle quattro

tro Provincie di Spagna ordinano, che il Metropolitano di Toledo solo confermi quei Vescovi, che il Re nominasse, ed eligesse. Mi maraviglio, che non sapesse, come nel tempo di Enrico II. d' Inghilterra (secondo riferisce Matteo Paris, pag. *661*. nell' Anno 1245.) reclamò il Procuratore della Corona contro due promozioni di Vescovi, che senza aspettare il consenso del Re aveva fatto Papa Innocenzo IV. Mi maraviglio, che non avesse letto quello, che nell' Istoria del medesimo Regno scrive Tommaso Valsingam (*p.* 133. 162.) come nell'Anno 1333. proibì il Re Odoardo III., che Adamo di Orelton prendesse possesso del Vescovato di *Vinchester*, una volta che Papa Giovanni XXII. gli aveva conferita questa mitra senza il suo consenso; e come nell' Anno 1343. fece il medesimo Re sopra la stessa materia un Decreto molto più forte di quello del Re D. Pietro di Castiglia. Mi maraviglio, che non sapesse, o non avvertisse ciò, che nell'Anno seguente praticarono in Portogallo il Re D. Alfonso V., in Castiglia il Re D. Enrico IV., in Polonia il Re Casimiro IV.; poichè quello di Portogallo sapendo, che Papa Eugenio IV., dopo aver deposto il Vescovo di Viseu D. Luigi di Amaral in gastigo della sua unione coi Padri del Concilio di Basilea, aveva nominato di moto proprio per suo successore D.Luigi Continho, ordinò per mezzo dei suoi Ministri, che non gli lasciassero prender possesso del Vescovato, come effettivamente si eseguì. Dal che stimolato Eugenio scrisse nell' anno 1440. al Re D. Alfonso V. quella lettera, che porta Rainaldo (*Tom. XXIX. p.* 337.) negli Annali dell' istesso anno, piena di espressioni tanto indecenti alla Maestà del Re, e del Regno, come proprie di un Papa, che poneva tutti i suoi sforzi in non mostrarsi soggetto a legge alcuna. Enrico IV. di Castiglia offeso ugualmente nell' Anno 1460., che Papa Pio II. senza aspettare il suo consenso avesse conferito il Vescovato di Leone al celebre Cardinal Domenicano Giovanni di Torrecremata, per mezzo pure de'suoi ministri gli

fece impedire il possesso, secondo riferisce il medesimo Rainaldo. (*To. XXX. p.* 236.) Nella stessa maniera si oppose allora il Re Casimiro alla provvista del Vescovato di Cracovia, che aveva fatta il medesimo Pio II. in persona di Jacopo Sennenio nipote del Cardinal Sbineo; arrivando a tanto il risentimento di Casimiro, che come attesta l'istesso Rainaldo nel luogo citato, protestò, che prima perderebbe lo scettro, che consentire, che fosse Vescovo nel suo Regno chi egli non voleva: *Adeo, ut professus sit, prius sceptrum se amissurum, quam passurum quemquam Episcopatum, se invito, in Polonia adipisci* (a).

XXX. Mi maraviglio finalmente, che Mariana qualificasse per una pratica opposta a tutta l'antichità quella, che in Castiglia aveva stabilita col suo Decreto il Re D. Pietro, quando fino dal Decreto di Graziano (*Dist. LXII. cap.* 1.) poteva sapere ciò, che nell' Epistola a Rustico di Narbona aveva scritto nel quinto Secolo il Papa S. Leone Magno: (*Epist.* 82. *p.* 164.) *Nulla ratio sinit, ut inter Episcopos habeantur*, QUI NEC A CLERICIS SUNT ELECTI, NEC A PLEBIBUS EXPEDITI, NEC A PROVINCIALIBUS EPISCOPIS CUM METROPOLITANI JUDICIO CONSECRATI. E dal Decreto d' Ivone di Chartres poteva sapere ciò, nell' Epistola ad Anastasio di Tessalonica aveva insegnato il medesimo S. Leone, quando diceva: (*Epist.* 84. *p.* 155.) *Nullus invitis, & non petentibus ordinetur, ne plebs invita Episcopum non optatum aut contemnat, aut oderit*. Donde venne a dire il gran Cardinal de Cusa nel Libro II. *De Concordantia Catholica*, Cap. XXXII. pag. 768. *Nunc exorbitantia ob varias læsiones displicere incipit, & oritur contradictio. Quare puto Papam*

(a) E i Signori Veneziani non vollero ammettere al Vescovato di Padova, un Cardinale ad essi non accetto, provvisto da Innocenzo VIII. all' insaputa di essi, e per quante istanze per mezzo del suo Nunzio Giovanni Sacco lor fece fare, non permisero, che ne prendesse il possesso. Rain. ad an. 1486. §. XXXVI.

pam amplius non posse generaliter reservare electiva beneficia, nisi expresse ei indulgeretur per hoc Sacrum Concilium, attenta contradictione exorta. PAPA ENIM INVITIS EPISCOPUM DARE NON POTEST, *ut probat textus in novo* 21. *dist. ubi dicitur, Petrum voluntate Apostolorum præpositum. Et glossa arguit ex textu,* PAPAM EPISCOPUM DARE NON DEBERE, NISI VOLENTIBUS.

XXXI. Di quì già si conosce la falsità, con cui Riganti (*Tom. I. p.* 207.) seguitando i suoi Canonisti, e i Canonisti seguitando la Glossa del Cap. *Quamquam, de Electione, in* 6., affermano, che per la regola della Cancelleria Appostolica, in cui il Papa riserbava a se stesso la provvista di tutti i Vescovati, si riduceva la disciplina Ecclesiastica al Diritto primitivo; asserendo, che la provvista di tutti i Vescovati, e dignità maggiori apparteneva anticamente al solo Papa: *Per hanc reservationem fit reditus ad Jus antiquum. Etenim provisio Episcopatuum, & aliarum dignitatum majorum olim ad Summum Pontificem tantum pertinebat.*

XXXII. Il contrario di questa dottrina di Riganti costa chiaramente da ciò, che finora abbiamo mostrato in tutte le proposizioni antecedenti; poichè in esse abbiamo veduto, che per tradizione de' SS. Appostoli; per Decreto degli antichi Concilj Generali, e Provinciali; per determinazione degli stessi Sommi Pontefici; e per l'istesse Decretali del nuovo Diritto Comune, l'ordinazione dei Vescovi Suffraganei sempre appartenne ai Metropolitani di ciascuna Provincia; e quella dei Metropolitani ai loro proprj Sinodi: di modo che chi fosse fatto Vescovo, senza esserlo fatto dal Metropolitano, definì il Concilio Generale di Nicea, che questo tale non era, e non doveva riputarsi Vescovo.

XXXIII. Nè dal Cap. *Omnes*, che allega Graziano di Papa Niccolò Dist. XXII., e in cui Riganti unicamente si fonda, si prova, o si può provare quello, che Riganti insegna. Conciossiachè, oltrechè il detto di un Papa, scrivendo particolarmente all'Arcivesco-

vo di Milano, non doveva, nè poteva prevalere contro i Decreti di tanti Concilj Cenerali, e di tanti Papi, l' affermare Niccolò in quella lettera, che la Chiesa Romana era stata quella, che aveva istituito tutte le dignità de' Patriarchi, degli Arcivescovi, e de' Vescovi, non è un affermare, che dopo essere state istituite dalla Chiesa Romana queste dignità, era solo il Papa quegli, che faceva i Patriarchi, gli Arcivescovi, e i Vescovi; poichè dopo istituiti nella Chiesa quei tre gradi di Vescovato, o quella istituzione l' avessero fatta a principio solo i Pontefici Romani, come qui scrive Niccolò, o l' avesse fatta tutta la Chiesa di comune accordo di tutti i Vescovi, come tengo per certo, e come si raccoglie dal Canone VI. di Nicea, e da altri documenti, che si possono vedere nel mio *Tentativo Teologico*, parte I. principio I. num. 12., la designazione, e la conferma dei soggetti, che dovevano esser Vescovi, Arcivescovi, o Patriarchi, mai non appartenne nei primi dodici Secoli al Romano Pontefice, ma bensì ai Capi, e Superiori di ciascuna Diocesi, o Provincia, che rispetto ai Vescovi erano Metropolitani, e rispetto ai Metropolitani, e ai Patriarchi erano i Sinodi delle Provincie, e delle Diocesi. Di modo che siccome dentro la Diocesi Romana il Papa era quegli, che ordinava i Vescovi della sua ripartizione, così nella Diocesi di Alessandria, in quella di Antiochia, in quella di Efeso, in quella di Cesarea, in quella di Cartagine, e nelle altre della Cristianità, i Metropolitani erano quelli, che ordinavano i Vescovi loro Suffraganei, senza aspettare per ciò avviso, o consenso del Papa. Adunque è evidente, che la riserva, che di tutti i Vescovati cominciarono a fare i Papi di questi ultimi Secoli colle regole di Cancelleria, non solo non ridusse la Disciplina ai primitivi Diritti, ma si allontanò ancora totalmente da essi, introducendo nella Chiesa un Diritto nuovo, contrario a quello, che era stabilito fin dal tempo degli Appostoli in tutta la Chiesa, ed eversivo dei Canoni più Sagri, che in tanti Concilj

cilj Generali aveva ispirato lo Spirito Santo agli antichi Padri, e ai più antichi Romani Pontefici (*a*).

(a) Questa è tutta la differenza che passa fra le riserve comandate dai Pontefici antecessori, e le riserve fatte per le regole della Cancelleria, che quelle erano a tempo per anni due, o cinque al più; come si raccoglie dalle Bolle di quei Papi: ma per le regole della Cancelleria divennero perpetue.

Per altro di Clemente VI. si ha una Bolla portata dal Senatore Veneto Flaminio Cornaro nel Tom. I. delle Chiese Torcellane p. 251., dalla quale trascrivo le seguenti parole: *Dudum quidem, videlicet Idibus Februarii Pontificatus nostri anno secundo ex certis rationabilibus causis provisiones omnium, & singulorum Monasteriorum virorum dumtaxat in Civitate, & Diœcesi, ac Provincia Gradensi consistentium, ad quorum regimina Prælati consueverunt, seu debent per electionem assumi, tunc ubicumque vacantium, & quas usque ad biennium ex tunc in antea computandum vacare contigerit, dispositioni nostræ, & Sedis Apostolicæ reservantes decrevimus ex tunc irritum, & inane, si secus super his per quoscumque quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contingeret attentari: & cum finis dicti biennii instaret, nos similibus causis inducti reservationem, & decretum hujusmodi usque ad duos annos a fine dicti biennii computandos simili modo, & forma duximus proroganda.* La storia è questa: era morto l'Abate del Monastero di S. Tommaso di Torcello dell'Ordine Cisterciense Pietro di Pascua, e Clemente VI. vieta a' Monaci l'elezione, ed ei vi elegge Giacopo Puretto Monaco del Monastero di Miratorio nella Diocesi di Lione dello stesso Ordine. Confesso di non saper combinare queste due cose. Clemente VI. (come vuole l'Autore dottissimo) promulgò il primo le regole della Cancelleria, che fanno perpetue le riserve alla S. Sede: perchè poi con due Bolle si riserva le provvisioni de' benefizj di due in due anni?

DUODECIMA PROPOSIZIONE.

Di queste riserve Pontificie altri furono i pretesti, altre le cause. I pretesti furono la maggior gloria di Dio, e l' utilità della Chiesa; le cause mostrò il tempo, e l' esperienza, che non furono altro, se non che l' ambizione e l' avarizia di alcuni Papi.

L' una, e l' altra cosa si mostra colle testimonianze di Autori coetanei, o quasi coetanei; i quali sono Matteo Paris, la di cui Istoria si difende dalla Censura del Baronio; Giovanni Villani; Martino Minorita; gli Autori delle Vite dei Papi di Avignone pubblicate da Baluzio; Teodorico di Niem; Gobelino Persona; Bartolomeo Platina; Alberto Crantzio; e gli atti del Concilio di Costanza.

Carattere d' Innocenzo IV., di Bonifazio VIII., di Giovanni XXII., e di Clemente VI. Immensi tesori, che tutti raccolsero. Simonie orrende di Bonifazio IX., e di Giovanni XXIII.

Santa libertà del gran Vescovo di Lincolne Roberto Grosseteſt*; sue virtù, e miracoli. Apologia dell' Imperatore Federico II. fatta dai Ministri, e Principi di Francia in tempo di S. Luigi IX., e lodata dopo dal Cardinale di Cusa.*

Notabili testimonianze di Pietro de Ailly, di Niccolò Clemange, di Giovanni Gersone, di Roberto Guaguin, e di Alfonso Soto.

Quanto sia antica nella Curia Romana la cupidigia del danaro. Autorità di San Lupo Abbate di Ferrara, del Clero di Francia, e di Stefano Baluzio.

Antico costume della Curia di provvedere di Bolle firmate in bianco i Legati, e i Collettori Pontificj, per estrarre col mezzo di queste armi maggiori somme dalle Provincie.

PRO-

P R O V E.

I. I Pretesti, co' quali i Romani Pontefici cominciarono a riservare a se stessi la provvista di tutti i Vescovati, Abbazie, e Beneficj pingui del Mondo, non potevano essere più speciosi, nè più lodevoli. Diceva Bonifazio VIII che faceva le Riserve, per evitare le Simonìe. Protestavano altri, che avvocavano a se stessi la provvista delle Chiese, per troncare dalla radice le discordie, e le parzialità, che solevano viziare l'elezioni. Tutti questi pretesti erano necessarj per non rendere strana una novità, che vedevano tutti esser contraria ai Canoni, e alla Disciplina di dodici secoli.

II. Ora chi è tanto novizio nella Teologia, e nell' Istoria, che viva persuaso, come molti lo sono, che sia l'istesso l'affermare qualche Sommo Pontefice una cosa, che doversegli dar subito tutto il credito? Non dubito, che questo tale creda subito senza difficoltà quanto in questa materia di Riserve, come nelle altre, scrissero que' Pontefici. Ma chi gettando gli occhi nell' Istoria osserverà maturamente il piede, in cui da molti anni addietro si era posta la Curia Romana, quando entrarono in essa i due riferiti Papi; i turbolenti dissapori, e le crudelissime guerre d' Innocenzo IV. coll' Imperatore Federico II.; quelle di Bonifazio VIII. con Filippo il Bello di Francia, e con Odoardo d' Inghilterra; quelle di Giovanni XXII. coll' Imperatore Lodovico il Bavaro, e con varj Principi d'Italia, tutto per cause meramente temporali, e mondane; l' insaziabil cupidigia del danaro, che allora, e in appresso tutti vi notarono; le continue, ed esorbitanti contribuzioni, che con pretesti speciosi estorquevano da tutta la Cristianità; gl' impegni per innalzare, e far grandi nel Mondo i loro parenti, e amici; le promozioni frequenti dei Vescovati, e Benefizj in persona di molti soggetti indegni; l' abuso delle censure Ecclesiastiche, di cui si valevano, non senza scandalo de' buoni, per condurre a fine le loro imprese. III.

III. Chi rifletterà, dico, a queste, e ad altre circostanze, alle quali per attestato di Scrittori gravissimi, e degni di fede si adattavano le vie, le azioni, e le procedure di quei Papi; ha da giudicare prudentemente, che altri erano i veri motivi; cioè, che il manto, con cui questi, e altri Sommi Pontefici introdussero, e continuarono tante Riserve, era quello del servizio di Dio, e del maggior bene della Chiesa; ma i veri, e unici fini, che gli movevano, furono il volere stabilire una Corte, la quale nel fasto, e nell' opulenza competesse con quelle dei maggiori Monarchi, rendersi coll' assoluto dominio di tutti i beni Ecclesiastici formidabili a tutto il Mondo Cristiano; e unendo contro la dottrina di Cristo in una medesima persona il Sacerdozio, e l'Impero, costituirsi unici Re, e unici Vescovi del Cristianesimo; di modo che, come leggiamo in uno dei Dettati attribuiti a Gregorio VII. non vi fosse nella Chiesa altro nome, nè altra potestà, che quella dei Papi.

IV. Per quel, che toccava a Innocenzo IV. che fu uno di quelli, che gettarono i primi fondamenti delle Riserve (*a*), basta l'Istoria di Matteo Paris per qualificare non solo di vero, ma anche di evidente il mio discorso. Fu Matteo Paris un Santo, e dotto Monaco Benedettino del Monastero di S.Albano in Inghilterra, il quale nell' istesso Secolo XIII. in cui fiorì Innocenzo IV. e il suo antecessore Gregorio IX. scrisse con singolar candidezza, e sincerità l'Istoria d'Inghilterra, non dissimulando nè i vizj dei Re, nè l'avarizia dei Papi, che vi trovò, di modochè toltone le invettive, e censure, che in questa Istoria s'incontrano frequentemente contro l'ambizione della Curia Romana, confessa lo stesso Cardinal Baronio (*Annal. an.* 996. §. 63.) esser questo veramente un *Libro d'oro*, formato tutto dei più autentici Documenti che si possano desiderare per la fede umana. Ma siccome lo stesso Baronio, e dopo di esso Bellarmino cominciarono a du-

(a) Vedi la nota sotto il numero IV. della dimostrazione undecima.

a dubitare, se la Storia di Matteo Paris fosse stata alterata, e corrotta in appresso dai Settarj di Lutero; così avvertì Casaubono, e dopo di esso Vossio, che della total sincerità di quest' Opera erano anche al presente fedeli testimonj gli antichi Esemplari Manuscritti, che di essa si conservano in molte Librerie di Europa. Per lo che nessuna persona dotta lascia oggigiorno di tenere, e citare questa Istoria per un'Istoria Originale; come si può vedere dagli Scritti di Pietro della Marca, di Baluzio, di Pithou, di Tomassino, di Bossuet, e di altri gran Critici Cattolici, i quali a ogni passo lo stanno citando.

V. Innocenzo IV. fu eletto Papa nell' anno 1243. e subito nel seguente anno 1244. cominciarono le Chiese a sperimentare, e sentire l'oppressione, e lo scandalo delle sue Provviste, e con esse il peso delle grosse contribuzioni, che già dal tempo del suo Antecessore Gregorio IX. pagavano tutte per sostenere, e continuare la guerra, che i due Papi facevano all' Imperatore Federico II. Erano i Prelati, e i Principi Cattolici di quel tempo tanto persuasi, che questa guerra contro l' Imperatore era una impresa indegna della Sede Appostolica, nata più dall' ambizione dei Papi, che dal vero zelo dell' onore della Chiesa, che deponendo Gregorio IX. dall' Impero Federico, e offerendo la Corona al Prencipe Roberto Fratello di S. Luigi Re di Francia, per obbligare con questo benefizio i Francesi a prender le armi contro l' Imperatore; e i Prelati, e i Nobili, che il Santo Re consultò sopra questo caso in una pubblica Assemblea nell' anno 1239. furono tutti d' accordo, che nè stava bene alla Francia l' accettare simile offerta, nè il Papa poteva farla di moto proprio. Sono notabili le ragioni, che a favore dell' Imperatore allegarono i membri di questa nobilissima Giunta: (*Matteo Paris all' ann. 1239. p. 518.*) *Quo spiritu*, (dicevano essi) *vel ausu temerario Papa tantum Principem, quo non est major, imo nec par inter Christianos, non convictum, vel confessum de objectis sibi criminibus exheredavit, & ab apice Imperiali præcipitavit? Qui si meritis suis exigentibus*

tibus deponendus esset, NONNISI PER GENERALE CONCILIUM *cassandus judicaretur*. *De transgressionibus non est hostibus suis fides adhibenda*, QUORUM PAPA DIGNOSCITUR ESSE CAPITALIS. *Nobis adhuc insons, imo bonus fuit vicinus; nec quid sinistri vidimus de eo in fidelitate seculari, vel fide Catholica. Scimus autem quod Domino nostro Jesu Christo militavit: marinis, & bellicis se periculis confidenter opponens*. TANTUM RELIGIONIS IN PAPA NON INVENIMUS. *Imo qui eum debuit promovisse, & Deo militantem protexisse; eum conatus est absentem confundere, & nequiter supplantare. Nolumus nosmetipsos in tanta pericula præcipitare, ut ipsum Fridericum tam potentem impugnemus, quem tot Regna contra nos juvabunt, & causa justa præstabit adminiculum. Quid ad Romanos de prodiga sanguinis nostri effusione, dummodo suæ iræ satisfaceremus? Sed ne in vacuum Papale mandatum videamur suscepisse*, LICET MAGIS CONSTET HOC OB ODIUM IMPERATORIS, QUAM NOSTRI DILECTIONEM AB ECCLESIA ROMANA DERIVASSE: *mittemus nuntios prudentes ex nobis ad Imperatorem, &c.*

A queste, e altre Apologie per l'Imperatore Federico II. alludeva in appresso il Cardinal di Cusa, quando nel Libro III. *De Concordantia Catholica*, Cap. ult. scriveva così: *De Friderico Secundo viro utique in Ecclesia strenuissimo, ac Fidei propugnatore scripta defensoria, & fortia inveniuntur, &c.*

VI. Nel tempo d'Innocenzo IV. mostrarono gl'Inglesi esser del medesimo parere dei Francesi. Conciossiachè nell'anno 1244. cominciando questo Papa a caricare di grosse pensioni le Chiese d'Inghilterra col pretesto della guerra contro l'Imperatore; i Signori, e i Prelati di questo Regno si lagnavano amaramente del Papa, dicendo: (*Paris ib. p.* 622.) *Si mentis oculis intueretur Dominus Papa statum primitivæ Ecclesiæ in Anglia, medium, & præsentem; non concuteret Ecclesias, & Ecclesiasticas personas, nec illas arctaret hujusmodi exactionibus, & angariis*, ET QUOD SUUM NON EST, *ab Ecclesiis non vindicaret, nec extorqueret*. Esponendo poi l'origine dei Beni Ecclesiastici, e le certe applicazioni che fecero di essi a principio i Fondatori delle

le Chiese, proseguivano in questo modo: *Si igitur ista, & consimilia dantur locis spiritualibus, & locorum Episcopis*, TAMQUAM CERTIS PERSONIS, *in Cathedralibus Ecclesiis dicimus, & Abbatibus, & Abbatiis, de patrimoniis, & laicis feudis, Regum, & Principum:* QUO JURE POTERAT PAPA, PRÆTER INJURIAM JURIS ALIENI, IN ALIOS USUS PRÆMISSA CONVERTERE? *Præsertim ad illos, ex quibus oriuntur cædes, & incendia, & sanguinum effusiones? Cum dicente:* Domine, si percutimus in gladio, *respondit Dominus*: Converte gladium in vaginam, *&c.*

VII. Mosso da sì giuste lagnanze de' suoi Vassalli scrisse il Re Enrico III. a Papa Innocenzo una Lettera; ove dopo aver riferito le oppressioni, e l'ingiustizie, che portavano seco le Provvisioni di sua Santità, prega il Papa ad astenersi di continuarle in Inghilterra, e a non prendere in mala parte, ch'egli si opponesse ad alcuni de'suoi ordini; perchè i lamenti, e i clamori de'suoi Vassalli l'obbligavano ad accudire per essi, e per li suoi Diritti, e Libertà, comechè era Re, e Protettore di tutti: (*Paris ib.p.*623.) *In quibusdam provisionibus vestris Clericis Angliæ, & aliarum regionum frequenter a vobis concessis, nos, & Regnum nostrum sentimus non mediocriter prægravatum, & oppressum. Tot, & tantis etenim Ecclesiæ Anglicanæ oneratæ sunt hujusmodi Provisionibus, quod non solum Patroni, & hi, quorum interest conferre Beneficia Ecclesiastica, jure suo defraudantur, verum etiam multa deficiunt opera caritatis, &c. Igitur Paternitatem vestram duximus exorandam, quatenus ab hujusmodi Provisionum concessione dissimulare, vel ad tempus desistere, vestræ placeat Sanctitati, &c.*

VIII. Siccome l'esperienza mostrò agl'Inglesi, che il Papa in vece di compatire le loro oppressioni, gli aggravava ogni dì più per mezzo delle sue Riserve; ordinò il Parlamento nel seguente anno 1245. che in tutti i porti si ponessero Guardie, le quali non lasciassero entrar nel Regno Bolle, o Provvisioni alcune della Curia. Alcune di queste Bolle si attrapparono dalle Guardie, tra le quali quelle, che portava

un Corriere, che aveva preso porto, e fu pigliato in *Dovera*; di cui testifica il nostro Scrittore, che non contenevano altro, che varie istruzioni, e bruttissimi modi di cavar danaro dall' Inghilterra: (*Paris ib. p.* 658.) *abstulit ab illo omnes illas epistolas, & bullatas litteras*, MULTAS ABOMINATIONES DE DIVERSIS ARGUMENTIS EMUNGENDI PECUNIAM CONTINENTES.

Venivano queste Lettere, o Bolle da Roma a un certo Legato, o Collettore, che il Papa aveva mandato in Inghilterra, in Francia, e in Aragona, chiamato Martino, di cui il nostro Scrittore riferisce atrocissime violenze, e incredibili estorsioni. In Francia, e in Aragona non lo vollero ammettere. In Inghilterra presentò Martino tante, e sì autorizzate Lettere Credenziali, con tante, e sì inaudite potestà, quali nessun Legato fino ad allora aveva portato da Roma. Scomunicava, sospendeva, e gastigava in molti altri modi tutti quelli, che dubitavano, o ritardavano di esibire i donativi, e le contribuzioni, che il Papa richiedeva; e ogni donativo non aveva da esser meno di trenta lire sterline, delle quali ne chiedeva il Papa una contribuzione di dieci mila. Aggiunge Matteo Paris, che per diversi casi, che potevano occorrere, il Legato Pontificio era provvisto di molte Bolle sigillate, e firmate in bianco dal Papa, affinchè questo Collettore se ne valesse a suo arbitrio. E dall'Istoria di Raderico nel Libro I. Cap. X. sappiamo, che fin dal tempo dell' Imperatore Federico I., cioè, nell' anno 1156. solevano coloro, che partivano da Roma per Legati, o Collettori, portar seco una buona provvista di queste Lettere firmate in bianco, che Raderico chiama *Schedulas sigillatas ad arbitrium eorum scribendas*.

IX. Tra tanto che si andava raccogliendo a forza di censure, e di minaccie la contribuzione, Martino con autorità Appostolica provvedeva subito tutti i Beneficj pingui, che vacavano in Inghilterra, a favore dei nipoti, e degli altri parenti del Papa; che questa era una delle istruzioni della sua Legazione. Ascoltiamo il nostro Monaco: (*ib. p.* 614.) *Sedulus*

etiam

etiam explorator Ecclesias vacantes , & Præbendas considerarit , ut ipsas patenti sinui Papalis indulgentiæ præsentaret . Inter quas dum præbenda optima Sarisberiensis Ecclesiæ spectans ad Præcentorem , vacaret , invito Episcopo , & nimis dolente cum toto Capitulo , manus rapidas eidem Præbendæ statim injecit , & jussu Papæ cuidam puero nepoti suo non sine multorum amaritudine , & stupore contulit . E subito più abbasso : *Eodem tempore Præcentor Sarisberiensis confirmatus est in Episcopum Bathoniensem ; & eo facilius , quod Præbenda sua nepoti Domini Papæ extitit conferenda* . E più avanti per la terza volta : (*ibidem pag.* 644.) *Sarisberiensis Ecclesiæ Thesaurariam nepotulo Domini Papæ conferri procuravit , & aliis plurimis* , DE QUARUM COLLATIONIBUS , ET ABLATIONIBUS OB REVERENTIAM ECCLESIÆ ROMANÆ HONESTIUS EST OMITTERE , QUAM PROPTER SCANDALUM ENARRARE . E più avanti ; (*ibid. pag.* 658.) *Eodem tempore , cum vellet Dominus Papa quibusdam Præbendis Lugdunensis Ecclesiæ vacantibus quosdam alienigenas consanguineos suos inconsulto Capitulo intrudere ; restiterunt ei in facie Canonici comminantes , & juramento obtestantes , quod si tales apud Lugdunum apparerent , in Rhodanum mergerentur* . Tanto stimolate , e scandalizzate erano allora per questo tutte le Cattedrali .

X. Ma quello , che dà più a conoscere queste esorbitanze della Curia Romana , si è ciò , che nel Concilio Generale di Leone celebrato nello stesso anno 1245. rappresentarono , e affermarono pubblicamente i Proccuratori della Nazione Brittanica , cioè , che fatti bene i conti , importava più di sessanta mila lire quello , che dall' Inghilterra ricavavano ogni anno in Beneficj , e Pensioni gl'Italiani provveduti dal Papa ; e che non erano tante le rendite , che allora in un anno aveva il loro Re : (*ibid. p.* 667.) *Ut autem vobis veritas plenius innotescat* , ITALICI PERCIPIENTES IN ANGLIA SEXAGINTA MILLIA MARCARUM , ET EO AMPLIUS ANNUATIM , (*aliis perceptionibus diversis exceptis*) *plus emolumenti meri redditus de Regno reportant, quam ipse Rex , qui est Tutor Ecclesiæ , & Regni gubernacula moderatur* . Con questa relazione di Matteo Paris

Paris concorda Tommaso Valsingam Monaco dell' istesso Ordine nel fine del Secolo XIV., il quale nel suo *Ypodigma della Neustria* scrive così : (*pag.* 466.) *An.* 1245. *Conquesti sunt Prælati Angliæ Regi de oppressione Ecclesiæ Anglicanæ , cujus proventus , & redditus omnes Italici occupabant*. Questi furono i semi venenosi , dai quali dopo trecento anni pullulò il funesto scisma della Nazione Britannica , e quello di tante altre Provincie del Nort.

XI. Era tanto generale l'oppressione, e la penuria, a cui le Chiese si trovavano allora ridotte per l' ambizione, e avarizia Romana; che in Germania, e in Italia i Vescovi, e gli altri Prelati andavano mendicando di porta in porta il loro necessario , che non avevano per mantenersi. I Popoli erano tanto persuasi, che tutto procedeva dalla Curia Romana , che la risposta ordinaria , che unita alla ripulsa davano ai miserabili Prelati , era il dir loro : *Andate, andate a star col vostro Papa , che è molto ricco co i tesori, che vi ha rapiti*. (*Paris p.* 734.) ITE AD PAPAM VESTRUM, ITE, QUI THESAURIS RAPTIS ABUNDAT INFINITIS.

XII. Come tra tutti era un punto accertato , che per ottener dal Papa qualche avvanzamento , non vi era miglior mezzo , che i donativi ; riferisce colla solita sua sincerità il nostro Scrittore , (*ib. pag.*662.) che nel tempo , in cui Innocenzo si trovava in Lione di Francia , gratificò col Vescovato di *Langres* il donativo di ventiquattro bellissimi Palafreni , che gli aveva offerto l' Abbate di Cluny , e coll' Arcivescovato di *Rouen* il regalo di molte migliaja di lire, che gli fece l' Abbate di S. Dionisio di Parigi ; e che a questo titolo furono tanti i donativi, che da varj ricchi Prelati proccurava, e riceveva il Papa, che molti non dubitarono di dire pubblicamente , che questa fu la cagione principale di venire egli a Lione col pretesto di celebrare il Concilio ; sebbene lo stesso Papa procurasse di ricoprire la sua ambizione esaggerando molto l' impegno , in cui si trovava la Camera Appostolica , che diceva arrivare a cento cinquanta mila lire.

Affin-

Affinchè i miei Lettori si disingannino, che quello, che dell'avarizia di questo, e di altri Papi lasciò memoria questo Monaco, non sono amplificazioni, a cui lo incitasse qualche sinistra preoccupazione, gli prego a leggere attentamente nella di lui Istoria due gravissimi Discorsi, che contro l'ambizione della Curia Romana fece negl'istessi tempi, e nel Pontificato del medesimo Innocenzo IV. il grande, e Santo Vescovo di Lincolne Roberto Grossetest, ambidue i quali descrive il medesimo Matteo Paris nell'anno 1253.

XIII. Il primo di questi Discorsi è una Lettera, che scrisse Roberto al suddetto Papa Innocenzo, in risposta di certe Riserve, che il Papa voleva fare delle Prebende di Lincolne a favore di un suo nipote ancor bambino. In essa afferma Roberto, che in nessun modo può, nè vuole eseguire certi ordini, i quali come contrarj alla dottrina di Cristo, e ai Canoni della Chiesa, non si potevano attribuire, se non che alla carne, e al sangue. E siccome di questo genere erano le Provviste, e le Riserve, che Sua Santità voleva introdurre, così egli non le accettava, nè si poteva dichiarare per esse: (*ib. p. 871.*) *Apostolicæ Sedis Sanctitas non potest nisi quæ in ædificationem sunt, & non in destructionem: hæc enim est potestatis plenitudo, omnia posse in ædificationem:* HÆ AUTEM, QUAS VOCANT PROVISIONES, NON SUNT IN ÆDIFICATIONEM, SED IN MANIFESTISSIMAM DESTRUCTIONEM. *Non igitur eas potest beata Sedes Apostolica acceptare, quia caro, & sanguis, quæ regnum Dei non possidebunt, eas revelavit, &c.* Si deve avvertire, che la circostanza di essere le Prebende, che chiedeva il Papa da Lincolne, pel suo nipote, Matteo Paris non lo dichiara in questo luogo, ma lo dichiara Enrico di Knyghton, (*Raccolta degli antichi Scrit. d' Inghilt. p. 2436.*) Scrittore antico, e molto vicino a quei tempi, nel Libro II. della sua Istoria, Cap. XXXVII. dell' edizione di Ruggiero di Twysden.

XIV. Il secondo Discorso di Roberto Vescovo di Lincolne fu quello, che fece quasi in punto di morte in presenza del suo amico Maestro Giovanni di S. Egidio

gidio dell' Ordine de' Predicatori, e di altri Ecclesiastici suoi Sudditi (*Paris; ib. p.* 874.) con cui Roberto sfogò l'angoscia, che gli avevano causata le disordinate, e ambiziose Riserve della Curia Romana; le usure, che per mezzo de' suoi negozianti commetteva, o almeno fomentava il Papa in Londra; le negoziazioni, che per mezzo di varie persone Religiose faceva in ogni parte; le cavillose Provvisioni di un istesso Beneficio a favore di molti pretendenti; le Promozioni ai Vescovati di soggetti indegni. Non si può leggere questa invettiva senza ammirare la libertà di questo Vescovo; nè si può copiare senza orrore degli eccessi del Papa. Morì poco dopo Roberto, e i replicati prodigj, con cui Iddio illustrò la sua morte, (*ib. p.* 876.) furono per coloro, che allora vivevano, una buona prova della sua eroica Santità, di cui gli stessi Curiali di Roma diedero avanti il Sommo Pontefice quell' illustre, e memorabile testimonianza, che riferiamo in altra parte, ricavata dalla medesima Istoria di Matteo Paris. Conciossiachè stimolato Innocenzo dalla libertà, e risoluzione, con cui Roberto si opponeva alle sue esorbitanze, e prorompendo per questa cagione in varie espressioni di vituperio, e di vendetta, come fu il dire: *Quis est iste senex delirus, surdus, & absurdus, qui facta audax, imo temerarius judicat? Per Petrum, & Paulum, nisi moveret nos innata ingenuitas, ipsum in tantam confusionem præcipitarem, ut toti mundo fabula foret, stupor, exemplum, & prodigium*. NONNE REX ANGLORUM NOSTER EST VASSALLUS, ET UT PLUS DICAM MANCIPIUM, *qui potest eum nutu nostro incarcerare, & ignominiæ mancipare?* I Cardinali, e tra essi Egidio di Spagna, gli parlarono così: (*ib. p.* 872.) *Non expediret, Domine, ut aliquid durum contra ipsum statueremus. Ut enim vera fateamur*, VERA SUNT QUÆ DICIT. *Non possumus eum condemnare: Catholicus est, imo & sanctissimus, nobis religiosior, nobis & sanctior, itaut non credatur inter omnes Prælatos majorem, imo nec parem habere. Novit hoc Gallicana, & Anglicana Cleri universitas: nostra non prævaleret contradictio*. HUJUSMODI EPISTOLÆ VERITAS,

RITAS, *quæ jam forte multis innotuit, multos contra nos poterit commovere. Magnus enim habetur Philosophus, Latinis, & Græcis literis ad plenum eruditus, Amator justitiæ, Lector in Theologia, Prædicator in Populo, Castitatis amator, persecutor simonialium.*

XV. Venti famosi miracoli testifica il nostro Scrittore, che operò Dio appresso al Sepolcro del Santo Vescovo di Lincolne Roberto Grosseteft; (*ib. pagg.* 903. 905.) e che tutti furono autenticati dal Capitolo; quando al contrario lasciò Papa Innocenzo IV. tanto cattiva fama di se, che il suo Successore Alessandro IV., offerendogli certo pretendente un prezioso donativo, per conseguire da esso non so qual Beneficio, Alessandro gli rispose: (*ib. pp.* 904. 926. 934.) *No, Fratello, già è morto chi vendeva le Chiese.* Ma secondo si raccoglie dalla medesima Istoria, poco tempo si conservò Alessandro IV. in questo distaccamento; perchè subito nell'anno 1256. cominciarono a piombare sopra le Chiese le Pensioni, e le Riserve; che mossero tanto scandalo per ogni parte; di modochè le Abbadìe d' Inghilterra alcune si aggravarono di cinquecento lire, altre di quattrocento, e altre di trecento.

XVI. Tra il Pontificato d'Innocenzo IV. e quello di Bonifazio VIII. appena vi corsero quaranta anni. Tutti gli Scrittori concordano, che le fraudi, e le finzioni, di cui si servì nel tempo del suo Antecessore S. Celestino, furono i gradi, per li quali Bonifazio salì al Pontificato. Tutti ugualmente osservano, che in esso la cupidigia fu uguale agli spiriti, con cui pretendeva ostentarsi un Padrone dispotico di tutti i Re, e di tutti i Vescovi; al che alludeva la profezìa, che gli fece il suo Antecessore: *Intrabis ut vulpes, regnabis ut leo, morieris ut canis.* Gli stessi Scrittori spiegano costantemente questa cupidigia col termine d' *insaziabile oltre misura*; avvertendo tutti, che Bonifazio pose una speciale attenzione in istabilire con nuovi modi la sua Monarchia. AURUM NIMIS SITIENS *incœpit quadam singulari via potentiam suam, & Papalem magnificentiam dilatare.* Scrive nella sua

Cronica Teodorico di Niem, (*Eccardo tom. 1. pag.* 1465.) Autore del medesimo Secolo, dell'edizione di Eccardo. L'istesso quasi colle medesime parole porta la gran Cronica Belgica, che nel Secolo XV. pubblicò un Canonico Regolare di S. Agostino, (*p.* 126.) che tengo dell'edizione di Pistorio: E Roberto Gaguin Religioso Trinitario del medesimo tempo in Francia, nel Libro VII. della sua Storia dice così: (*p.* 116.) *Talem vitæ exitum habuit contemptor omnium Bonifacius, qui Christi præceptorum minime recordatus, adimere, & conferre Regna pro suo arbitrio solebat: cum non ignoraret, ejus se loco versari in terris, cujus regnum non de hoc mundo, & terrenis rebus, sed de cælestibus esset.*

XVII. Cogli Scrittori Tedeschi, e Francesi concordano gl'Italiani. Giovanni Villani nobile Fiorentino, che visse nel medesimo Secolo, in cui morì Bonifazio, nel Lib. VIII. Cap. VI. così dice di esso: (*Raccolta Muratori tom. XII. pag.* 348.) *Molto fu magnanimo, e signorile, e volle molto onore, e seppe mantenere, e avanzare le ragioni della Chiesa: e per lo suo sapere, e potere molto fu ridottato, e temuto;* PECUNIOSO FU MOLTO PER AGGRANDIRE LA CHIESA, ET SUOI PARENTI, NON FACENDO CONSCIENZA DI GUADAGNO, *che tutto diceva, che gli era lecito quel ch'era della Chiesa. E come fu fatto Papa, fece fare al Re Carlo un suo nepote Conte di Caserta, e due figliuoli del detto suo nepote, l'uno Conte de Fondi, e l'altro Conte di Palazzo, &c.*

XVIII. Battista Platina, (a) Autore pure Italiano, il quale per ordine di Papa Sisto IV., (da cui fu molto favorito) scrisse con somma diligenza, e ugual candidezza le vite de' Romani Pontefici da S. Pietro fino a Pio II., trattando di Bonifazio VIII. dice quello,

(a) E questione, se lo Storico delle vite de' Pontefici Platina avesse nome Battista o Bartolomeo. Ei scrivevasi B. Platina, la qual lettera può significare l' uno e l' altro nome. Quasi tutti però lo dicono Bartolomeo. L'Autore per non fallare ora lo nomina Battista, ora Bartolomeo.

lo, che segue. Primieramente, che fu un uomo di somma ingratitudine, e astuzia; perchè sollevato dall' ambizione di esser Papa, obbligò con inganni il suo Santo Antecessore a rinunziare il Pontificato; e dopo temendo di esso, lo tenne carcerato in una fortezza fino alla morte. (*p. 221. ed. Colonia*) *Constat hominem ipsum magnæ ingratitudinis, & calliditatis fuisse;* QUIPPE QUI AMBITIONIS CAUSA, ET VIRUM SANCTUM DECEPERIT, *dum eum magistratu se abdicare compulit, & captum in arce Fumonis dolore animi ante tempus mori coegit.*

Le arti, e gl' inganni, di cui si valse Bonifazio per far rinunziare il Pontificato a S. Celestino, Platina non gli dichiara; ma gli dichiarò con altri l'Autore della riferita Cronica Belgica di Pistorio dicendo, che siccome S. Celestino per l'età avanzata, in cui era, e per la mancanza di esperienza, e destrezza che conosceva in se stesso, si confessava inabile pel governo della Chiesa; così il Cardinale Benedetto Gaetano (questo era prima il nome di Papa Bonifazio) indusse un familiare del Papa a fingersi un Angelo del Cielo, e dirigendo per una canna la voce formasse alcune parole, e dicesse a Celestino esser volontà di Dio, che rinunziasse il Pontificato, sotto pena di esporre l'anima sua al pericolo di perdersi eternamente. Lo stesso attesta la Cronica di Martino Minorita, scritta pure in que' tempi, la quale si trova nella Raccolta di Eccardo, Tom. I. pag. 1631.

XIX. Continua Platina in secondo luogo la sua relazione, narrando le contese di Bonifazio VIII. col Re di Francia Filippo il Bello, e dopo aver raccontato come quest' ultimo lo fece prendere nella Città di Anagni, e che dentro lo spazio di trentacinque giorni morì Bonifazio nella carcere consumato dai disgusti, conchiude Platina la di lui Vita con questo memorabile episonema, (*p. 214.*) *Moritur hoc modo Bonifacius ille, qui Imperatoribus, Regibus, Principibus, Nationibus, Populis* TERROREM POTIUS, QUAM RELIGIONEM INJICERE CONABATUR, *quippe dare Regna, & auferre, pellere homines, & reducere pro arbitrio animi cona-*

conabatur: AURUM UNDIQUE CONQUISITUM PLUSQUAM DICI POTEST SITIENS.

XX. Per ultima prova dell'ambizione, e cupidigia di Bonifazio, afferma Tommaso Valsingam Monaco Benedettino del medesimo Secolo, che quando i soldati, e Ministri di Filippo presero il Papa, si trovò nel suo Palazzo un tesoro pieno di tante ricchezze, quante ne ricavavano in un anno tutti i Re del mondo: (*pag.* 88.) *Et revera creditur, quod omnes Reges mundi non possent tantum de thesauro reddere intra unum annum, quantum fuit de Papali palatio asportatum.* Questi tesori non gli poteva avere Bonifazio dal Patrimonio di S. Pietro; dunque i canali, per li quali scorrevano alla Camera Pontificia tante ricchezze, non erano altri, se non che le Riserve, le Pensioni, e i Donativi dei Pretendenti.

XXI. Tra Bonifazio VIII., e Giovanni XXII. non vi furono di mezzo, se non che Benedetto XI. che governò un solo anno, e Clemente V. che ne governò poco più di nove. Affinchè i miei Lettori non tengano per incredibili le cose, che abbiamo riferito di Bonifazio VIII., ascoltiamo quello, che di Papa Giovanni XXII. scrive Giovanni Villani suo contemporaneo nel Lib. XI. Cap. XX. (*Raccolta Muratori t. XIII. p.* 755.) *Dopo la sua morte* SI TROVÒ NEL TESORO DELLA CHIESA IN AVIGNONE IN MONETA D'ORO CONIATA IL VALORE, E COMPUTO DI 18. MILIONI DI FIORINI D'ORO, E PIU', *& in vasellamenti, croci, corone, e mitre, & altri giojelli d'oro con pietre preziose*, LA STIMA DI LARGO DI VALUTA DI 7. MILIONI DI FIORINI D'ORO.

XXII. A vista della narrazione di uno Scrittore tanto grave, e che oltre di esser coetaneo, conferma quello che scrive colla testimonianza di suo fratello, il quale come Negoziante del medesimo Papa assistette all'Inventario del suo spoglio; nessuno può dubitare, che per la morte di Giovanni XXII. si trovassero nel tesoro della Chiesa venticinque milioni di Fiorini d'oro, diciotto in moneta coniata, e sette in robe, e gioje. Si aggiunge al riferito, che non solo

Gio-

Giovanni Villani ci lasciò questa memoria, ma scrisse l'istesso un altro Autore coetaneo, che fu *Galvano Fiamma* Scrittore dell'Ordine Domenicano, il quale nel suo Opuscolo Istorico nell'anno 1335. dice così: (*Raccolte Muratori t. XII. pag. 1009.*) *Eodem anno Joannes Papa moritur in Avinione*, QUI DIMISIT IN ECCLESIA XXII. MILIONES FLORENORUM, EXCEPTIS ALIIS THESAURIS INDICIBILIBUS: *nec habuit Mundus Christianum ditiorem*. Lo stesso fatto come certo, e indubitabile lasciarono scritto dopo nella Vita di questo Papa i due famosi Domenicani Abramo Bzovio, e Pietro Ciacconio.

XXIII. Ora come in quei tempi le rendite di un gran Re, qual era quello d'Inghilterra, non passavano il valore di sessanta mila lire; (secondo abbiamo inteso sopra da Matteo Paris) si può concludere da questo, che trovandosi il Papa con venticinque millioni di Fiorini, erano le sue rendite di un anno maggiori di quelle del più gran Re, e talvolta di quelle di molti Re. Le trame, e le destrezze, con cui Giovanni XXII. acquistò sì gran tesori, descrive lo stesso Villani dicendo, che nell'anno 1319. si riservò il Papa le Provviste, e i frutti di tutte le Chiese Collegiate; e che per accrescere colla moltiplicità delle Bolle la rendita della Camera Appostolica, soleva Giovanni andar mutando continuamente i Vescovi di una Diocesi all'altra; di modo che la vacanza di un Vescovato dava talvolta occasione alla provvista, o mutazione di sei Vescovi, i quali tutti pagavano nuove Bolle. Giudico, che pel medesimo interesse questo Papa eresse di nuovo in Francia altri quattordici Vescovati. Ma ascoltiamo il Villani, dalla di cui narrazione apprenderemo pure i fini, che aveva Giovanni XXII. in accumulare tanti tesori. Continua dunque così il nostro Scrittore: *Il detto tesoro fu ragunato la maggior parte per lo Papa Giovanni per sua industria, e sagacità, che in fino l'anno 1319.* PUOSE RESERVAZIONI DI TUTTI I BENEFICJ COLLEGIATI DI CRISTIANITA', E TUTTI GLI VOLEVA DAR EGLI, *dicendo il faceva per levare le Simonie. Et oltre a ciò,*

per la detta reservazione quasi mai non confermò elettione di niuno Prelato, ma promovea un Vescovo in un Arcivescovado, & al Vescovado del Vescovo promosso promovea un minore Vescovo: ET ALLORA AVVENIA BENE SOVENTE, CHE D'UNA VACAZIONE D'UNO VESCOVADO, O ARCIVESCOVADO FACEVA SEI, O PIU' PERMUTAZIONI, *e simile d'altri Beneficj: onde molte, e grandi Provvisioni di moneta tornarono alla Camera del Papa*. MA NON SI RICORDAVA IL BUON HUOMO DEL VANGELO DI CRISTO *dicendo a suoi discepoli: Il vostro tesoro sia in Cielo, e non tesaurizate in terra: nè 'l tesoro che Pietro, e gli altri Apostoli chiesero a Mattia, quando l'assortirono al Collegio in luogo di Giuda Scariotto*. E QUESTO BASTI, E FORSE E' DETTO PIU', CHE A NOI NON SI CONVIENE: *però che 'l detto tesoro diceva Papa Giovanni ragunava per fornire il Santo Passaggio d'oltre mare: e forse avea quella intenzione*. MOLTO TESORO CONSUMÒ IN LOMBARDIA IN GUERRE ET IN HOSTI PER ABBATTERE I TIRANNI, E MANTENERE GRANDE IL SUO NIPOTE, OVERO FIGLIUOLO, LEGATO IN LOMBARDIA, *e talora contro a Turchi*. RALLEGRAVASI OLTRE A MODO D'UCCISIONE, E MORTE DI NEMICI.

Da questo, che di Giovanni XXII. riferisce il Villani, e dal modo, con cui lo riferisce, conosceranno bene i Lettori, come nelle Riserve del Papa seppe questo giudizioso, e candido Scrittore distinguer modestamente i Pretesti dalle Cause; e come senza perdere il rispetto, che sempre si deve al Vicario di Cristo, notò in esso la carne, e il sangue, che lo dominava. Di questo medesimo Giovanni XXII. così scrive Tommaso Vitodurano dell'Ordine di S. Francesco, dell' istesso Secolo, nella Cronica, che riferisce Eccardo, Tom. I. pag. 805. *Per eumdem Papam multus sanguis effusus est, & multa homicidia perpetrata in Longobardia*.

XXIV. Gli Scrittori della Vita di Benedetto XII., che fu l' immediato Successore di Giovanni XXII., celebrano in tal modo lo staccamento, disinteresse, con cui Benedettó si portò nel Pontificato; come se

la

la condotta de' suoi Antecessori fosse stata molto diversa. Otto Vite di Benedetto XII. scritte da diversi Autori pubblicò Baluzio in un volume, che intitolò *Vitæ Paparum Avenionensium*. L'Autore della prima Vita, dopo aver detto, (*pp.* 209. 210.) che Benedetto pose una speciale attenzione, *ut in Beneficiis, Dignitatibus, & Prælaturis suo tempore vacantibus ponerentur, & præficerentur bonæ, & honestæ personæ, providæque, & discretæ*, soggiunge subito : *Ipse de suis consanguineis, vel propinquis exaltandis, vel promovendis nullatenus curavit*. L'Autore della quarta osserva, che Benedetto temendo la pubblica voce, che correva, che la Curia non aveva riguardo in promovere alle Dignità soggetti indegni, appena si arrischiava di conferire qualche Benefizio, che in tempo suo veniva a vacare: (*p.* 225.) *Beneficia, quæ dispositioni Sedis Apostolicæ reservavit, vix conferre voluit, timens, ut dicebatur, ne conferrentur indignis*. Donde si conosce, che non fu esagerazione di *Galvano Fiamma*, quando nel suo Opuscolo Istorico citato di sopra osservò, che essendo stato Giovanni XXII. smoderatamente facile in nominar Vescovi, il suo Successore Benedetto XII. era tanto difficile, che per molto tempo restarono vacanti trecentotrenta Vescovati : *Joannes fuit in concedendis gratiis ultra modum benevolus : iste fuit crudelissimus : retinuit enim CCCXXX. Beneficia mitrata cum baculis pastoralibus*.

XXV. L'Autore della quinta Vita di Benedetto chiaramente afferma, che nel tempo de' di lui Antecessori erano frequentissime le Promozioni fatte in soggetti inabili, e indegni : (*Raccol. Baluz. p.* 231.) *Multi inhabiles, & indigni ante ipsum Beneficia a Sede Apostolica inpetrabant*. Afferma di più, che fino a quel tempo erano frequenti nella Curia i contratti Simoniaci tra i Cameristi del Papa, e i pretendenti : *Temporibus retroactis quando per Papam gratiæ, seu supplicationes gratiarum signabantur; ipsæ supplicationes præsentabantur per Camerarios Domini Papæ, aut per alios de ipsorum mandato:* UNDE FREQUENTER QUÆSTUS ILLICITOS AB EIS FIERI CONTINGEBAT.

XXVI.

XXVI. L'Autore dell'ottava vita ci lasciò un'altra notizia, dalla quale i Lettori potranno conoscere il concetto, che quasi tutti facevano delle crociate di quel tempo: (*ib. p.* 241.) *Anno Secundo Pontificatus ejusdem ad instantiam Philippi Regis Franciæ fecit prædicari passagium Terræ Sanctæ, futurum ab inde triennium. Quod tamen effectum non habuit*, CUM ETIAM PROPTER DELUSIONES PRÆTERITAS MINIME FIENDUM COMMUNITER CREDERETUR.

XXVII. Passiamo ora a Clemente VI., il quale per la morte di Benedetto XII. entrò nel Pontificato l'Anno 1342. Nella proposizione antecedente abbiamo riferito colla testimonianza di Pietro di *Herentalts*, Autore contemporaneo, come parendo strano ad alcuni, che Clemente VI. riservasse alla Sede Appostolica la provvista di tutti i Vescovati, e Abbazie, quando i suoi antecessori non si erano arrischiati a tanto; egli rispondesse, che i suoi antecessori non avevano saputo conoscere, che cosa era l'esser Papa: *prædecessores nostri nesciverunt esse Papa*.

XXVIII. Vediamo adesso dalla relazione del medesimo Scrittore, e di altri dello stesso tempo, se il fine di tante riserve era la gloria di Dio, e il bene della Chiesa, o se lo erano i particolari interessi dello stesso Clemente VI. Il riferito *Herentalts* prosegue immediatamente così: *Ipse sumptuosissimum tenuit statum, & multum pomposum, ac sæcularem, ut audivi, & pro parte cognovi:* Questo Papa conservò uno stato suntuosissimo, e molto pomposo, quale terrebbe un Principe secolare, come ho inteso, e in parte ho veduto. Un altro Scrittore pubblicato pure da Baluzio nella stessa raccolta, attesta, che l'affetto ai parenti fu smisurato, e riprensibile in questo Papa; poichè quelli che erano Chierici, gli ornava colle maggiori dignità, e prelature, non riguardando molto, se erano capaci, o incapaci del governo, e preferendogli molte volte a tutti gli altri; coloro poi, che erano secolari, gli avvanzava con ricchezze, con rendite, con domini, con signorie, e con parentadi, fino a farne alcuni Principi. (*ib. p.*265.) *Suos fratres, nepotes, consan-*

sanguineos, propinquos valde dilexit. Plurimos namque ex eis, qui tempore suæ promotionis erant in statu Ecclesiastico, in altis, & magnis prælaturis, & dignitatibus sublimavit. Et quamquam inter eos fuerint multi idonei, & sufficientes, QUIA TAMEN QUANDOQUE IPSOS PRÆTULIT CETERIS MAGIS, VEL ÆQUE SUFFICIENTIBUS; ALIOS VERO SIC PASSIM, ET INDISTINCTE, ET QUASI UBIQUE COLLOCAVIT, *fortassis aliquid ultra debitum caro, & sanguis sibi revelasse censentur. De laicis, & præsertim de domo sua paterna prodeuntibus, quid dicendum? Suo enim tempore suoque favore, ac propter eum multas divitias, magnos redditus, plurima dominia, honores, & status sublimes sunt multimode consecuti, fueruntque per affinitates confœderati cum multis, & magnis.*

XXIX. Il continuatore della cronica di Martino Minorita, che allora pure scriveva, attesta, che morto violentemente Andrea Re di *Puglia*, imputarono alcuni questa morte a Papa Clemente VI., e che sebbene fece questi tutto lo sforzo per ismentire questa voce, i suoi contrarj la confermavano, osservando, che per la morte del Re Andrea fece il Papa Re di *Puglia*, e di *Sicilia* un suo fratello, dandogli unitamente mille, e cinquecento cavalli, e molto danaro della Camera Appostolica per mettersi in possesso di quegli Stati. Si trova nella raccolta di Eccardo. Tom. I. p. *1634.*

Come non iscriviamo per iscandalezzare, ma per istruire, tralasciamo molto a proposito i gravi trascorsi, che in altro genere notarono in Clemente V., in Giovanni XXII., in Benedetto XII.; e in Clemente VI. gli Scrittori coetanei, o quasi coetanei, come Dante, Villani, Alberico di Rosate, S. Antonino di Firenze, e altri; che si possono vedere in Giannone dell' Istoria di Napoli, Libro XXII. Cap. VIII. §. I.

XXX. Dopo che per la morte di Gregorio XI. si sollevò in Avignone il grande scisma, che per più di quarant' anni afflisse la Chiesa, arrivò allora l' ambizione della Curia all' ultimo punto di rilassatezza, e di scandalo in materia di riserve; allora si disingan-

gannarono del tutto gli uomini Pii, e Santi, che le regole di Cancelleria le aveva inventate la cupidigia, e non lo zelo. Le inaudite simonie, e rapine, che in questo intervallo commisero più di tutti i due Sommi Pontefici Bonifazio IX., e Giovanni XXIII. porsero un funesto, e orrido assunto alle querele, e invettive di quanti allora scrissero delle calamità della Chiesa.

XXXI. Cominciò Bonifazio IX. a regnare nell'Anno 1389. e ne regnò quattordici. Le testimonianze, che di lui ci lasciarono gli Scrittori coetanei, sono queste. Teodorico di Niem, che fu Segretario del medesimo Bonifazio, e dopo Vescovo di Verden in Germania, e di Cambray in Fiandra, nell'opera, che intitolò *Labyrinthus nemoris unionis*, Cap. XXXIX., dice così: (*citato da Vander Hardt tom.* 1. *p.* IV.) *Bonifacius Papa pulcræ staturæ, sed vitiosi subjecti. Neque enim umquam in Sede Apostolica legitur præsedisse,* QUI ADEO PUBLICE, ET INVERECUNDE SIMONIÆ VITIUM PRÆSUMERET EXERCERE, *scandalizando indifferenter, & propter pecuniæ quæstum valde multos Archiepiscopos, Episcopos, & aliorum statuum Prælatos ordinando:* QUI ETIAM FRATRES SUOS MARCHIONES, ET DUCES, AC COMITES FECIT, EOS ULTRA MODUM DITANDO, AC ETIAM EXALTANDO.

XXXII. Gobelino Persona Canonico Regolare di S. Agostino in Germania, il quale per molti anni fece permanenza in Roma nel tempo di questo Bonifazio IX., in una Cronica, che compose sotto il titolo di *Cosmodromio*, la quale si trova ristampata nella raccolta di Meibomio, Tomo I. pag. 316., dice così nel Cap. LXXXIV. *Sicut hic Bonifacius super omnes Romanos Pontifices, prædecessores suos, terreni principatus potestatem rigidus in Romanos ostendit: ita auctoritatis Apostolicæ plenitudinem latius quam iidem prædecessores in Imperii Romani extremos fines usque distendit: non ut aurum, quo Petrus claudum sanans caruit, se cumulare monstraret: sed ut dum vices illius gessit in terris, cui nemo dicere potest, cur ita facis?* AURI SITIM AURO EXTINGUI NON POSSE, NON SOLUM VERBO,

bo, verum etiam exemplo confirmaret.

XXXIII. Concorda in tutto con questa testimonianza del Persona quello, che scrive Alberto Crantzio nel Lib. X. delle *Metropoli*, Cap. XLV. pag. 289., ove dice così: *Interim Bonifacius Curiam suam inauditis gratiis magnificare contendit. Cognationi suæ & illi plurimum permisit. Indulgentiæ feruntur miris modis divenditæ, ut bonos viros tæderet ejus largitatis, & sunt perinde multi permoti ad retrahendum illi obedientiam, ut se in neutralitatem collocarent. Episcopatus plurimi per Alemaniam istius Pontificis temporibus vacaverunt, multisque Ecclesiis non meritæ personæ præficiebantur. Mira tum visa est in dispensationibus largitas: ut qui ex Mendicantibus, ordine suo dimisso, centum aureos persolveret, ad ordinem quemlibet introiret, &c.*

XXXIV. Affinchè si veda, che queste espressioni non procedevano da passione Tedesca, ascoltiamo ciò che del medesimo Papa scrive il Cronista Pontificio Battista Platina, di nazione Italiano, e famigliare di Papa Sisto IV. Parlando di Bonifazio IX. pag. 243. dice così: *Huic autem Pontifici ad summam gloriam nil certe defuisset, nisi affinium, & cognatorum affinitatibus obtemperans, aliquam notam contraxisset.* MULTA ENIM CRIMINA PER SIMONIACAM PRAVITATEM COMMITTEBANTUR, PETENTIBUS CONTRA JUS, FASQUE OMNIA TUM FRATRIBUS TUM COGNATIS, *quorum magna multitudo quæstus gratia Romam venerat*. INDULGENTIÆ VERO, ET QUIDEM PLENARIÆ, ITA PASSIM VENDEBANTUR, *ut jam vilesceret clavium, & litterarum Apostolicarum auctoritas. Revocare hæc omnia Bonifacius conatus*, COGNATORUM PRECIBUS EO IDENTIDEM REDIRE COGEBATUR.

Di Giovanni XXIII., che per morte di Alessandro V. entrò a governare la Chiesa di Dio nell' anno 1410. non è necessario riferire testimonianze di Autori contemporanei, tra i quali meriterebbe il primo luogo il Vescovo di Verden Teodorico di Niem nell' Istoria, che allora scrisse *de Vita, Facinoribus, & factis Joannis XXIII.* Basta ascoltare alcuni degli Articoli, che contro questo Papa si presentarono, e si provarono dopo nel Concilio Generale di Costanza, e che furono

cau-

causa, che i Padri di esso Concilio lo deponessero canonicamente, e solennemente dal Pontificato. Questi articoli erano in tutto cinquantadue. Il Settimo diceva così: (*Raccolta di Hardt Tom. IV. pag.* 238.) *Quod dictus Dominus Joannes Papa, vas omnium peccatorum, pro pecuniis indignos ad officia, & beneficia promovit; vacantes Prælaturas, & Dignitates Ecclesiasticas non magis meritis, sed plus offerentibus post venditionem expositam contulit, & conferri mandavit: Literasque Bullatas per mercatorum, & nummulariorum manus*, UT DE MERCIBUS MERCARI SOLITUM EST; *vendidit, atque vendi jussit, & mandavit*. Vuol dire: Che Papa Giovanni XXIII. vaso di ogni sorte di peccati, promoveva per danaro agli Ufficj, e Beneficj Ecclesiastici molti soggetti indegni; poneva in vendita à chi più offeriva le Prelature, e le Dignità, e faceva della Curia una Piazza di negozio, in cui le Bolle si vendevano per danaro ai mercanti, e cambisti, come qualsivoglia altro genere profano. Deposero questo Articolo due Cardinali, tre Vescovi, un Auditore, un Proccuratore Generale, un Cappellano di Camera, un Abbreviatore, e un Licenziato in Decreti.

XXXV. L'undecimo Articolo era questo: (*ib. p.*239.) *Quod dictus Dominus Joannes Papa, in vitiis invalescens fortius, certos Referendarios, ac Cubicularios, & Secretarios creavit, fecit, & ordinavit* MEDIATORES, PROXENETAS, AC PROCURATORES GROSSARUM, ET PINGUIUM SIMONIARUM, *Ecclesiarum Cathedralium, Abbatiarum, Monasteriorum, Prioratuum, & Beneficiorum vacantium Reservatorum &c.* Vuol dire: Che il detto Papa, confermandosi sempre più nella malvagità, creò, fece, e ordinò certi Referendarj, Camerieri, e Segretarj suoi, affinchè come Correttori, e Proccuratori delle più grosse, e pingui Simonie, contrattassero, e vendessero a qualisivoglia Pretendenti, che esibissero subito certa somma di danaro contante, i Vescovati, le Abbazie, i Priorati, e altri Beneficj vacanti riservati alla Sede Appostolica. Questo lo deposero tra gli altri un Cardinale, un Arcivescovo, due Auditori, un Segretario del Papa, e due Abbreviatori.

XXXVI.

XXXVI. Abbiamo veduto qual fosse il carattere, e la condotta dei Primi Fundatori delle Regole della Cancelleria Appostolica; vediamo adesso il concetto, che fecero allora di queste Regole gli uomini prudenti, e sinceri, affinchè da ciò apprendano i Lettori, che non fu temerario il giudizio, che delle medesime Regole abbiamo finora inculcato. Tralascio la testimonianza del gran Cardinale Pietro di Ailly Vescovo di Cambray, il quale nel suo Trattato *De Necessitate Reformationis Ecclesiæ in Capite, & in Membris*, proposto nel Concilio di Costanza nell' anno 1415. nel Cap. III. dice così: (*Tom. II. oper. Gersone p.* 887.) *In omnem eventum Reservationes speciales, & generales de Archiepiscopatibus, Episcopatibus, Abbatiis, & aliis inferioribus Dignitatibus, sive in Corpore Juris Canonici*, SIVE IN LIBRO CANCELLARIÆ APOSTOLICÆ *conscriptæ, penitus removeantur*: AD OBVIANDUM VITIO SIMONIÆ QUOD PLURIMUM IN ROMANA CURIA INOLEVIT. Passo pure sotto silenzio l' invettiva, che contro le Regole, e le riserve della Cancelleria ci lasciò il saggio, e venerabile Giovanni Gersone, Cancelliere di Parigi, quando nel suo Trattato *De Modis uniendi, ac reformandi Ecclesiam*, nel Cap. XVIII. scrisse così: (*ib. p.* 184.) *Hæ maledictæ, & rapaces Beneficiorum reservationes numquam visæ fuerunt, imo nec auditæ*, NISI POSTQUAM SÆVIIT SUMMORUM PONTIFICUM, ET SUORUM CARDINALIUM AVARITIA, CUPIDITAS, ET AMBITIO DOMINII, ET PECUNIÆ: *itaut jam non videatur Curia Romana esse*, NISI QUODDAM FORUM PUBLICUM, *ad quod quo quisque plura portaverit, plura mercimonia habebit*. E nel Cap. XXIII. pag. 191. pure dice così: *Papa veteris sermonis oblitus, quasi omnia jura suorum Fratrum sibi usurpare conatur*, FACIENDO MILLE REGULAS IN CANCELLARIA AD HABENDUM SEMPER PECUNIAS RECENTES, ET MULTAS.

XXXVII. Ma così per disimpegno del presente assunto, come per istruzione de' miei Lettori, non posso lasciar di esporre quì il giudizio, che delle Riserve Appostoliche, de' fini, e abusi, pubblicò per isfogo della sua angoscia, e per disinganno dei Prin-

cipi Secolari un altro illustre Francese per nome Niccolò Clemange, contemporaneo, Rettore, e Dottore dell' Università di Parigi, e Segretario in Avignone di Papa Benedetto XIII., e uno de' maggiori talenti, che vide quell' età. Fu Clemange discepolo del gran Gersone; con cui per tutto il tempo di sua vita conservò stretta amicizia, e corrispondenza. Tra le altre opere, che compose, e che dai Manuscritti di Germania pubblicò nel fine del secolo passato Ermanno Vander-Hardt, merita senza dubbio il primo luogo per l' eloquenza dello stile, e per la vivacità delle espressioni, quella, che porta il titolo *De Ruina Ecclesiæ*. Nel Cap. IV. di questo maraviglioso Trattato così discorre Clemange: (*Tom. I. par. III. p.* 8. *e* 10.). *Summi Pontifices, ut tandem ad eos veniam, qui quanto primatu, & auctoritate se videbant ceteris præstare, tanto in hujus primatus, & supremæ potestatis argumentum*, PLERUMQUE SE SUPER ALIOS LIBIDINE DOMINANDI EXTULERUNT; *cernentes emolumenta Romani Episcopatus, Petrique patrimonium, super regna quæque amplissimum, licet eorum ignavia satis jam attenuatum; ad status eminentiam*, QUAM ULTRA IMPERATORES, ET REGES IN EXCELSUM EXTOLLERE STATUERUNT, *nullo modo suffectura*: IN ALIENA OVILIA, FŒTU, LANA, ET LACTE COPIOSA INCURRERUNT. E poco dopo nel Cap. V. *Omnium quippe Ecclesiarum vacantium, quocumque per Orbem terrarum Christiana Religio protenditur, omnium Præsulatuum, aliarumque Dignitatum, electione fieri solitarum, Jura, & Collationes sibi tribuerunt: electiones ipsas, a Sanctis olim Patribus cum tanta vigilantia, & utilitate institutas, cassas, atque irritas decernentes:* UT VEL SIC SUA ULTERIUS EXPLERE POSSENT MARSUPIA, *ex omnique Provincia Christiano nomini dedicata, molem auri, atque argenti infinitam, ad sua opus Cameræ sedula negotiatione congregarent*. E appresso nel Cap. VII. *Quæ Camera quanti constiterit, quantum universas Ecclesias, Regna pariter, & Provincias exhauserit, & incurabile est, & prorsus incredibile*. Pone dopo in nome dei Curiali l' argomento, che il fine di queste Riserve era stato la maggiore utilità delle Chie-

se,

se, e la promozione dei soggetti più degni. Ma Clemange impugna fortemente questa discolpa, proseguendo così: *Erat, cur hac de causa quis factum crederet, nisi res ipsa ex adverso reclamans apertius doceret, posteaquam hæc facta sunt, ignaros, inutilesque homines*, DUMMODO PECUNIOSOS, AD GRADUS SUBLIMIORES ECCLESIÆ PATROCINIO SIMONIS EVECTOS. Nel Cap. X. continua Clemange la sua invettiva in questo modo: *Quid hæ tot novæ Regulæ, & Constitutiones, per unumquemque Pontificem editæ*, (sono le Regole di Cancelleria) *ultraque antiqua Jura, & paternas Sanctiones observari jussæ;* NISI QUIDAM CAPTIOSI LAQUEI SUNT, ATQUE UBERRIMA LITIUM MATERIA, *quibus illi cavillosi Curiales, Sophisticique Jurium perversores ad excusationem infinitarum litium contra jus, & veritatem mille nocendi artibus abutuntur? ut vix aliquis inveniatur, etiamsi titulum sole lucidiorem demonstraret, qui absque controversia Beneficium tulerit*. Finalmente nel Cap. XIV. si lamenta Clemange amaramente, che nel suo tempo fossero tanto prodighe, e disordinate le Provviste dei Papi, che alcuni Cardinali occupavano cento, e dugento Beneficj; altri ne occupavano fino a quattrocento, e cinquecento, e tutti erano Beneficj pingui.

XXXVIII. Affinchè nessuno si persuada, che solo nel tempo dello scisma infamavano gli uomini saggi le Regole di Cancelleria, esporrò quì per ultimo il giudizio, che di esse formò il primo Canonista, che glossò quelle d'Innocenzo VIII. Le Regole di questo Pontefice furono le prime, che comparvero al Mondo stampate; lo che si fece in Roma nell'anno 1484., e dopo si ristamparono in Parigi nell'anno 1529. Insieme con esse comparvero in ambedue queste impressioni le glosse di un Giureconsulto del medesimo tempo, versatissimo nei Diritti, e stili della Curia; poichè esso stesso confessa, che viveva in essa, e aveva avvocato le cause per ventidue anni, essendo Papi Pio III., Paolo II., Sisto IV., e Innocenzo VIII. Com'egli non manifestò il suo nome, pensarono dopo alcuni, che l'Autore di queste glosse fosse stato

Battista Platina. Ma il dottissimo Hardt, il quale fu quegli, che ci somministrò l'estratto di queste Glosse, congettura, che il suo Autore fosse *Alfonso Soto*, celebre, e antico Espositore delle Regole della Cancelleria, come si raccoglie dai Commentarj di Quintiliano Mandosi alle medesime Regole, stampati in Venezia nell'anno 1554. D. Niccolò Antonio, diligentissimo indagatore degli scritti Spagnoli, nella *Biblioteca antica di Spagna*, Lib. X. Cap. XVI. tolse ogni dubbio, mostrando, che Alfonso Soto non solo fu quegli, che scrisse le Glosse sopra le Regole di Cancelleria d'Innocenzo VIII., ma ancora, che era Spagnolo; lo che rende più stimabile, e meno sospetto il suo giudizio sopra le medesime Regole.

XXXIX. Nella Regola VIII. Alfonso Soto dice così: (*Hardt Tom. I. part. IV. p. 213.*) *Multa conceduntur, & statuuntur causa extorquendi pecunias indirecte. Magna est liberalitas Sedis Apostolicæ*: QUIA DAT PLUMBUM, ET EXIGIT AURUM.

Nella Regola XLVII. che tratta delle Dispense Matrimoniali: *Agitur de exbursanda pecunia. Et ut sancta Curia non intelligantur ab omnibus, ponuntur hæc verba*: ET SIMILIA. E appresso: *Ponitur ista clausula ad justificationem Ecclesiæ, & ad exbursandum pecunias*, NAM OMNIA VENALIA ROMÆ, *ut ait Sallustius*.

Nella Regola LIII. *Credo quod sit facta Regula, etiam a principio*, AD EXTORQUENDAS PECUNIAS, *tam pro Officialibus, quam etiam pro aliis*.

Nella Regola LXIX. (*ibid. pag.* 214.) *Camera*, QUÆ EST MATER PECUNIARUM, *etiamsi esset Frater de Observantia S. Francisci, per talem simplicem signaturam daret habitus mutationem, & Religionis mutationem*.

Finalmente trattando dell'Indulgenze il nostro Glossatore dice così: (*ib. p.* 215.) *Possem aliqua Juridica dicere, quæ forte generarent scandalum contra Apostolicam Sedem. Ideo nunc taceo. Licet enim possit imponere decimas contra Saracenos, ut volunt, & quod dari possit Cruciata contra Schismaticos, & rebelles Ecclesiæ: tamen hoc ego non nego, si id fieret: sed aliqui utuntur in aliös usus; de quo satis dixi alibi*. E poco dopo: *Indirecte vide-*

videtur secunda Pars AD EXBURSANDAS PECUNIAS.

Contemporaneo di Alfonso Soto fu Ruberto Gaguin, Scrittore Francese di gran nome, e Generale dell'Ordine della Santissima Trinità, il quale nella sua Istoria dei Re, che tengo in stampa di Parigi dell' anno 1521. fol. 228. parlando dei Papi del suo tempo, dice così: *Ea est hodie illorum sublimitas, & amplitudo, ut, parvi habitis Regibus, licere sibi omnia glorientur.* NEQUE QUISQUAM AD PONTIFICATUM MEA ÆTATE VENIT, QUI NON STATIM SUOS NEPOTES MAGNIS OPIBUS, ET PRINCIPATU DONAVERIT.

XL. Avverto per ultimo esser tanto antica, e inveterata questa cupidigia della Curia Romana, che le fu imputato nel Secolo XIII. da molte persone savie, e pie lo scisma dei Greci. Almeno così lo affermarono a Papa Clemente IV. come un fatto notorio i Vescovi di tre Provincie di Francia in una Lettera, che gli scrissero contro le Imposizioni della Curia nell' anno 1267. con queste parole (*Cronica Normand. pag.* 1012.) *Ceterùm quod propter hujusmodi exactiones Orientalis Ecclesia ab obedientia Romanæ Ecclesiæ recesserit, patet cunctis.*

XLI. Ma che dico io nel Secolo decimoterzo? Fin dal Secolo nono scriveva il Santo Abate Lupo di Ferrara nell' Epistola 68. (*Edizione Baluzio*), che non era facile il conseguire da Roma qualche grazia senza intervenirvi i donativi per mezzani. Sopra di che è degna di ascoltarsi l' osservazione di Baluzio nelle sue Note, pag. 402. *Jam tum videlicet persuasum erat orbi nostro, Curiam Romanam esse munerum avidissimam, nihilque apud eam obtineri posse gratis; adeoque omnia Romæ esse venalia. Itaque profecturus Romam Lupus viatico se instruere cogitabat, ne repulsam ab Apostolico pateretur.*

DECIMATERZA PROPOSIZIONE.

Fossero qualsivogliano i pretesti, e i motivi delle Riserve, è certo che i Papi non potevano da per se stessi, e di lor moto proprio abrogare, e abolire per sempre, come di fatto abrogarono, e abolirono colle Regole della Cancelleria una Disciplina, che per più di dodici Secoli si osservava nella Chiesa per determinazione di tanti Concilj Generali, e di tanti Papi più antichi, e Santi; e per l'istesso Diritto Comune delle Decretali tanto prima introdotto, e accettato.

Eccellenti autorità dei Papi S. Zosimo, S. Leone, e S. Gelasio, citate da Graziano nel suo Decreto.

Giuramento, che fino al Secolo XII. prestavano tutti i Papi nel giorno della loro coronazione, di osservare ad unguem i Decreti dei Concilj Generali, e tutti i punti della Disciplina generalmente introdotti.

Parere di Zaccaria Metropolitano di Calcedonia nell' ottavo Concilio Generale: Decreto del Concilio di Firenze: Confessione di Eugenio IV. Dottrina del Cardinale di Cusa, di Paolo Anglico, e di Diego di Paiva.

Nuovi Documenti dell' avarizia, e ambizione della Curia Romana, ricavati da Pietro di Ailly, da Paolo Anglico, da Jacopo del Paradiso, e da un Anonimo antico.

P R O V E.

I. Nella prima Parte del suo Decreto, Dist. XIX. Cap. VIII. dopo aver riferito Graziano il detto di S. Leone Magno, con cui questo Pontefice afferma, che senza un'empia temerità nessuno può disputare al successore di Pietro la dovuta potestà; soggiugne subito lo stesso Graziano questa notabile precauzione: *Hoc autem intelligendum est de illis Sanctionibus, & Decretalibus Epistolis,* IN QUIBUS NEC PRÆCEDENTIUM PATRUM DECRETIS, *nec Evangelicis Præceptis aliquid contrarium invenitur.*

Nella Seconda Parte, Causa XXXV. Questione I. stabi-

ſtabiliſce Graziano queſt' altra Concluſione, la quale pure coincide colla noſtra: *Decreta Sanctorum Canonum neminem magis, quam Apoſtolicum ſervare oportet*. E la prova ſubito immediatamente nel Cap. *Confidimus* coll' autorità del Papa S. Gelaſio I., il quale ſcrivendo ai Veſcovi di Dardania nell' anno 495. dice così: *Nullus jam veraciter Chriſtianus ignorat uniuſcujuſque Synodi conſtitutum*, QUOD UNIVERSALIS ECCLESIÆ PROBAVIT ASSENSUS, *nullam magis exequi Sedem præ ceteris oportere, quam primam*: E nel Cap. *Sunt quidem*, coll' autorità di Papa Urbano, il quale dice così: *Ubi aperte Dominus, vel ejus Apoſtoli, & eos ſequentes Sancti Patres ſententialiter aliquid definierunt*; IBI NON NOVAM LEGEM ROMANUS PONTIFEX DARE, SED POTIUS QUOD PRÆDICATUM EST, USQUE AD ANIMAM, ET SANGUINEM CONFIRMARE DEBET. E appreſſo nel ſeguente Capitolo coll' autorità del Papa S. Zoſimo, il quale ſcrivendo nell'anno 417. ai Veſcovi di Francia, dà queſta Regola generale: *Contra Statuta Patrum concedere aliquid, vel mutare*, NEC HUJUS QUIDEM SEDIS POTEST AUCTORITAS. *Apud nos enim inconvulſis radicibus vivit antiquitas; cui Decreta Patrum ſanxere reverentiam*:

II. Nella Cauſa XXV. Queſtione II. ſtabiliſce Graziano queſt' altra Concluſione, la quale è pure nei termini della noſtra: *Quod antiquioribus Privilegiis ſubſequentibus derogari non poſſit*: e ſubito la conferma coll'autorità del Papa S.Leone Magno, ſcrivendo all' Imperatore Marciano: *Privilegia Eccleſiarum, Sanctorum Patrum Canonibus inſtituta*, ET VENERABILIS NICÆNÆ SYNODI FIXA DECRETIS, *nulla poſſunt improbitate convelli, nulla novitate mutari. In quo opere, auxiliante Chriſto, fideliter exequendo*, NECESSE EST ME PERSEVERANTEM EXHIBERE FAMULATUM: *quoniam diſpenſatio mihi credita eſt, & ad meum tendit reatum, ſi paternarum regulæ ſanctionum, quæ in Nicæna Synodo ad totius Eccleſiæ regimen Spiritu Dei inſtruente ſunt condita, me connivente, violentur, & major ſit apud me unius fratris voluntas, quam univerſæ domus Domini communis utilitas*. Siccome Graziano citò ſolo la ſoſtanza di queſto

luogo, così io l'ho copiato, non già come lo porta il Decreto, ma come si trova nell' edizioni di S.Leone. (*Epist. LIV. pag.* 132.) Ond' è da notarsi, che parlando questo Santo Papa dell'obbligo, che gli corre di osservare, e fare osservare i Canoni Niceni IV. e VI., i quali trattano dei Diritti de' Metropolitani, i termini, con cui spiega quest'obbligo, sono di *Servo*, e *Dispensatore*; segno che S.Leone non si riconosceva per Padrone dei Canoni, ma per Suddito dei Canoni istessi; che è quello, che già prima aveva confessato di se stesso il Papa S. Celestino, quando nell' Epistola a Perigene, e ad altri Vescovi dell' Illirico scriveva così: DOMINENTUR NOBIS REGULÆ, NON REGULIS DOMINEMUR. SIMUS SUBJECTI CANONIBUS, CUM CANONUM PRÆCEPTA SERVAMUS.

III. Un' altra nobile autorità del medesimo S. Leone riporta Graziano nel Cap. *Quæ ad perpetuam*, della questione antecedente, la quale è della Lettera, ch' egli scrisse ad Anatolio Vescovo di Costantinopoli, e che si deve riferire quì non troncata, come la porta Graziano, ma intiera, come si trova nell' edizioni: (*Epist. LIII. p.* 113.) *Sancti illi*, *&* *venerabiles Patres*, dice il Gran Papa, *qui in urbe Nicæa mansuras usque in finem mundi leges Ecclesiasticorum Canonum condiderunt*, ET APUD NOS, ET IN TOTO ORBE TERRARUM IN SUIS CONSTITUTIONIBUS VIVUNT: *&* *si quid usquam aliter, quam illi statuerunt, præsumitur, sine cunctatione cassatur*, *&c.*

IV. In questo passo si deve molto notare, primieramente, che S.Leone chiama le Leggi del Concilio di Nicea Leggi, che furono stabilite da osservarsi fino alla fine del Mondo: *Mansuras usque in finem mundi Leges*. Sopra di che è notabile l'autorità di Papa Silvestro II. scrivendo a Vilderero Vescovo di Stratburgo: *Quomodo mansuras in æternum leges trecenti decem & octo Patres constituerunt, si horum instituta ad unius libitum permutantur, aut perimuntur?* In secondo luogo si deve notare il dire dell' istesso Santo, che trovandosi una volta qualche altra determinazione contraria a queste Leggi, si deve riputare *ipso jure* nulla, e di nessun

nessun vigore: *Si quid usquam aliter, quam illi statuerunt, præsumitur, sine cunctatione cassatur*. Donde si raccoglie, che al sentire del gran S. Leone non solo è illecito, ma anche invalido quello, che il Papa di moto proprio ordinasse contro i Canoni dei Concilj Generali. Sopra di che deve pure restare in memoria quello, che poco prima aveva detto nella stessa lettera il medesimo S. Leone: (*p.* 130.) *Tanto divinitus privilegio Nicæna est Synodus consecrata, ut sive per pauciores, sive per plures Ecclesiastica judicia celebrentur*, OMNI PENITUS AUCTORITATE SIT VACUUM, QUIDQUID AB ILLORUM FUERIT CONSTITUTIONE DIVERSUM. E nell'Epistola LV. all'Imperatrice Pulcheria. (*p.* 132.) *Si multo plures alii, quam illi statuerunt, decernerent*, IN NULLA REVERENTIA EST HABENDUM, QUIDQUID FUERIT A PRÆDICTORUM CONSTITUTIONE DIVERSUM.

V. Non vuol dire con questo il Papa S.Leone, che determinato una volta dal Concilio di Nicea questo, o quel punto di Disciplina, non possa la Chiesa in alcun tempo alterare, o mutare questa Disciplina; poichè egli ben sapeva, che solo i Decreti, che concernono la Fede, o i Dommi, sono immutabili: Ma vuol dire, che siccome i Padri, che celebrarono in Nicea il primo Concilio Generale, furono certi uomini sì particolarmente illustrati, e assistiti dallo Spirito di Dio, che tutta la posterità ricevè, e abbracciò que' Canoni, come Canoni santissimi, e divini; così gli stessi Concilj Generali seguenti devono conservare con rispetto i Canoni di Nicea, asserendo, che nessuni altri Padri ebbero maggiori lumi dallo Spirito S. per istabilire, e regolare l'esterna Polizia della Chiesa, quanto quei, che si unirono in Nicea. E se in caso nel decorso de' secoli sembrasse mai necessario di riformare questa Polizia, solo potesse, e dovesse farlo chi godesse nella Chiesa tanta autorità, quanta ne godono simili Assemblee.

VI. Nessun Romano Pontefice però si arrogò questa autorità in quei Secoli d'oro. Non se l'arrogò Papa Liberio, il quale nella Lettera a Costanzo si

protestava così: NUNQUAM MEA STATUTA, SED APOSTOLICA, *ut essent firmata, & custodita, perfeci*: SECUTUS MOREM, ORDINEMQUE MAJORUM, NIHIL ADDIDI EPISCOPATUI URBIS ROMÆ, NIHIL MINUI PASSUS SUM. Non se l'arrogò il Papa S. Innocenzo I. il quale nella Lettera a Vittrico di Rouen scriveva così: *Recte postulasti, ut in illis partibus istiusmodi, quam tenet Ecclesia Romana, forma servetur*: NON QUO NOVA PRÆCEPTA ALIQUA IMPERENTUR, *sed ut ea, quæ per desideria aliquorum neglecta sunt, ab omnibus observari cupiamus*, QUÆ TAMEN APOSTOLICA, ET PATRUM TRADITIONE SUNT CONSTITUTA. Non se l'arrogò il Papa S.Gregorio Magno, il quale nella Lettera a Natale di *Salona* si protestava così: *Absit hoc a me, ut Statuta majorum Consacerdotibus meis in qualibet Ecclesia infringam. Quia mihi injuriam facio, si Fratrum meorum Jura perturbo*. Non se l'arrogò il Papa S. Martino I. il quale nella Lettera a Pantaleone così diceva: *Ecclesiasticos Canones solvere non possumus*, QUI DEFENSORES CANONUM SUMUS, NON TRANSGRESSORES. Non se l'arrogò il Papa S. Zaccaria, il quale scrivendo a Bonifazio di Magonza diceva: *Absit, ut Prædecessor noster ita credatur præsumpsisse*, NEQUE ENIM AB APOSTOLICA SEDE ILLA DIRIGUNTUR, QUÆ CONTRARIA ESSE PATRUM, SIVE CANONUM INSTITUTIS INVENIRENTUR. Non se l'arrogò il Papa S. Leone III. il quale quando i Legati di Carlo Magno insistevano appresso di lui, che aggiungesse al Simbolo la particola *Filioque*, avvertendo il Santo, che i Padri del Concilio di Calcedonia avevano proibito tutte le addizioni al Simbolo resisteva fortemente, dicendo: *Ego me illis absit, ut præferam*, SED ETIAM ILLUD ABSIT, UT COÆQUARE PRÆSUMAM. Finalmente non se l'arrogò il Papa S. Leone IV. quando scriveva: *Non potuimus præfixos Patrum terminos immutare*.

VII. Dall'Epist. LXXII. d'Ivone Vescovo di Chartres costa, che anche a suo tempo, cioè ne' principj del Secolo XII. solevano i Romani Pontefici nel giorno della loro coronazione far pubblico Giuramento di osservare inviolabilmente insieme co'Canoni dei Con-

cilj

cilj Generali tutti i Decreti, che avevano ſtabilito i loro Predeceſſori pel buon Governo della Chieſa: (*Tom. II. pag. 36.*) *Ipſe Summus Pontifex antequam Conſecrationis gratiam conſequatur, conſuetudines Romanæ Eccleſiæ, & Conſtituta Prædeceſſorum ſuorum ſe inviolabiliter obſervaturum, profitetur*. La formola di queſto Giuramento è quella, che dall' antico *Diurno dei Romani Pontefici* pubblicò, e ſtampò in Parigi nell' anno 1680. il Geſuita Giovanni Garner, ed era queſta: (*pag. 28. 29.*) *Ego Ill. miſericordia Dei Presbyter, & Electus, futuruſque per Dei gratiam humilis Apoſtolicæ Sedis Antiſtes, tibi profiteor, Beate Petre Apoſtolorum Princeps, &c. Sancta quoque univerſalia Concilia, Nicænum, Conſtantinopolitanum, Epheſinum primum, Chalcedonienſe .... uſque ad unum apicem immutilata ſervare, &c. Diligentius autem, & vivacius* OMNIA DECRETA PRÆDECESSORUM APOSTOLICORUM NOSTRORUM PONTIFICUM, *quæ ſynodaliter ſtatuerunt*, ET PROBATA SUNT, *confirmare, & indiminute ſervare, &c. Diſciplinam, & ritum Eccleſiæ*, SICUT INVENI, *& a Sanctis Prædeceſſoribus meis traditum reperi, inlibatum cuſtodire, &c.* Di queſto Giuramento fa pure menzione Graziano nel Cap. *Sancta*, Diſt. XVI.

VIII. Nel decorſo dei tempi ſiccome i Papi s' impoſſeſſarono di molte giuriſdizioni, che non dovevano eſercitare, così ſi poſe in dimenticanza queſta Promeſſa, o giuramento, che prima tutti facevano; anzi in ſuo luogo cominciarono i Papi a introdurre nelle loro lettere quella clauſola *Motu proprio*, e l' altra *Non obſtantibus Conſtitutionibus in Provincialibus, ſive Generalibus Conciliis editis:* la di cui novità ſcandalezzava tanto nell' anno 1253. il Santo Veſcovo di Lincolne Roberto, come riferiſce Matteo Paris nella ſua Storia d' Inghilterra. Ma è tale la forza della verità, e tanto ſpeciale la providenza, che tiene Dio della ſua Chieſa, che quell' iſteſſo Papa, che in queſti ultimi Secoli ſi sforzò più degli altri di non riconoſcere alcuna ſoggezione ai Concilj Generali; quell' iſteſſo pubblicò nel Concilio Generale di Firenze un ſolenne Decreto, per cui conoſceſſimo, e credeſſimo tutti,

tutti, che l' autorità de' Romani Pontefici è un' autorità somma, un' autorità piena per pascere, reggere, e governare la Chiesa di Dio; ma che l' uso, e l' esercizio di questa autorità dee esser regolato dai Canoni dei Concilj Generali; di modo che il contrario si deve riputare un riprensibile abuso, e non già un' autorità legittima.

IX. Si deve sapere, che trattandosi nella Sessione XXV. dei Privilegj del Papa, voleva Eugenio IV. Presidente del Concilio, che questi si definissero, e si regolassero nel Decreto dell' unione con questi termini: *Juxta determinationem Sacræ Scripturæ, & dicta Sanctorum*. Si oppose a questa clausola l' Imperatore per parte dei Vescovi Greci, dicendo: *An si quis Sanctorum in epistola honoret Papam, excipiet hoc pro privilegio?* E soggiunse, che in luogo delle parole *secundum dicta Sanctorum*, si ponesse nel Decreto, *juxta tenorem Canonum*; e se no, egli co' suoi Prelati si partirebbe dal Concilio. Tanto diverse da quelle, che regnano al presente nella Curia, erano le idee, con cui i Vescovi, e i Teologi Greci vennero in Firenze.

Dopo molte altercazioni convennero i Greci, e i Latini, che il Papa avesse i suoi Privilegj, o Prerogative, *juxta Canones, & dicta Sanctorum, Sacramque Scripturam, & acta Synodorum*. Eugenio, a cui pure pareva ambigua l'espressione *juxta dicta Sanctorum* (perchè previde, che dovendosi regolar talvolta il Papa secondo i detti dei Santi, sarebbe minore la sua autorità) si contentò per ultimo, che nel Decreto non si esprimesse altra Regola, se non che gli Atti dei Concilj Generali, e i Canoni generalmente ricevuti. E così coll' approvazione di tutto il Concilio formò il Decreto di questo modo: *Definimus Romanum Pontificem Successorem esse B. Petri, & verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesiæ caput: & ipsi in B. Petro pascendi, regendi, ac gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse*, JUXTA EUM MODUM, QUI ET IN GESTIS ŒCUMENICORUM CONCILIORUM, ET IN SACRIS CANONIBUS CONTINETUR. Questo è il Decreto che da Firenze

ze riportarono i Greci; questo è quello, che si ricava letteralmente dal Testo Greco; questo è quello, che ci lasciò nella sua Istoria Flavio Biondo Segretario del medesimo Eugenio IV.

X. E affinchè si veda, come in questa dottrina di esser i Papi soggetti, e obbligati all'osservanza dei Canoni, concordavano anche prima del Concilio di Firenze tutti i Cattolici, che non erano stati corrotti dall'adulazione; ascoltiamo la risposta, che nel Concilio Costantinopolitano IV., che fu l'ottavo Generale, diede nell'azione VI. Zaccaria Metropolitano di Calcedonia a coloro, che gli opponevano l'autorità del Papa. (*Tom. IX. Concil. pag.* 557. 558.) *Nicolai, & aliorum Patriarcharum Canon princeps est, & secundum illum agentes nil faciunt extra id, quod decet: cum vero extra hunc faciunt*, SIVE PAPA NICOLAUS, SIVE ALIUS QUISQUAM, NON ACQUIESCIMUS. E poco dopo: *Si facta hæc sunt a Nicolao cum Canone*, SEQUIMUR, ET CONVENIMUS, ET ROBORAMUS, ET CONTRARIA ILLIS NON SAPIMUS. *Si vero sunt facta extra jus vel Canonem*, NON NOS ILLA VITUPERAMUS, SEU PROJICIMUS, SED CANON.

E più abbasso: *Si sit Canon, qui deponat nos, depositionem recipimus: Si vero non est, nequaquam.*

XI. Il Cardinal di Cusa nel Lib. II. *De Concordantia Catholica*, Cap. XX. scrive in questo genere ammirabili, e divine sentenze. Poco dopo il principio dice così: (*p.* 744.) *Leo de approbatione Calcedonensis Concilii ad omnes directa, dicit infirmum, atque irritum esse quidquid contra Canones Nicænos fit, quorum se asserit custodem. Causa autem, quare non possit in contrarium, & cur eum exequi præ ceteris oporteat, est quia, ut dicit Textus; Spiritu Dei conditi sunt ad bonum regimen universalis Ecclesiæ*, ET HOC SPECIALITER PROMOVERE SPECTAT AD OFFICIUM ROMANI PONTIFICIS. *Canon itaque universalis Concilii est duplex*, ET REGULA REGIMINIS, ET REGULA ÆDIFICATIONIS ECCLESIÆ, *qua maxime primum Architectum uti oportet, si recte sua potestate uti voluerit.*

E più sotto, dopo aver riferito sopra questo assunto varie

varie autorità degli antichi Pontefici, specialmente di S. Leone Magno, questo gran Cardinale conchiude così: (*ib. p.* 747.) *Ex quibus satis dilucide patet*, OPINIONEM ANTIQUORUM NON FUISSE, PAPAM PER UNIVERSALIA CONCILIA LIGARI NON POSSE. *Sed potius quod ipse inter omnes tamquam caput, regulis traditis per universalem Concilium usus semper fuit, ac etiam uti oportere, confessi sunt.*

XII. Illustra il Cardinale questa dottrina con due riflessioni ben degne del suo giudizio, ed erudizione, le quali io pure dopo di lui ho fatto nel *Tentativo Teologico*; una nel Principio I., l'altra nel Principio V. La prima riflessione è questa: Che non ostante il reclamar, che fece il Papa S. Leone da per se stesso, e per mezzo de' suoi Legati, contro il Canone XXVIII. del Concilio di Calcedonia, il quale costituiva secondo Patriarca delle tre Diocesi di Tracia, di Ponto, e di Asia l'Arcivescovo di Costantinopoli; il Canone del Concilio Generale sempre prevalse, perchè da lì innanzi gli Arcivescovi di Costantinopoli sempre restarono i secondi Patriarchi dopo il Romano, lo che è segno evidente, che anche reluttando il Papa, hanno più forza i Decreti Sinodali, che i Pontefici: (*ib. p.* 748.) *Si autem Papa in sua potestate haberet posse Decreta universalium Conciliorum tollere, obtinuisset Leo, & ejus Successores: quod verum non est juxta præmissa.* La seconda riflessione si è: Che il medesimo Papa S. Leone quando reclamava contro il Decreto di Calcedonia, mai non opponeva ai Padri di esso Concilio, o ad Anatolio fatto Patriarca, precisamente l'autorità della Sede Appostolica; ma tutta la forza la fondava nell'autorità dei Canoni Niceni, ch' egli pretendeva fossero inviolabili, e de' quali egli come Papa si ostentava difensore per obbligo del suo offizio: *Licet Leo se opposuisset, tamen non restitit tantum ex sua auctoritate, sed ex auctoritate Concilii Niceni, cujus Canones inviolabiles esse voluit, & eorum custodiam dixit ad se pertinere.*

XIII. Più di trenta anni prima, che scrivesse il Cardinal di Cusa, il famoso Canonista Paolo Anglico

co aveva pubblicata la sua Opera *Aureum Speculum*, scritta nell' Anno di Cristo 1404. (e non 1444. come per errore s' impresse nei margini di Goldasto) nella di cui seconda parte, Cap. III. troviamo la stessa dottrina con queste parole: HÆC EST QUASI OMNIUM DOCTORUM CONCORS SENTENTIA, *quod Papa non potest tollere, vel dispensare contra ea, quæ a generalibus Conciliis sunt definita*.

XIV. Da quello, che abbiamo detto, vedranno i miei Lettori con quali fondamenti l' Assemblea generale del Clero di Francia unita in Parigi per ordine del Re Luigi XIV. nell' anno 1682., fece formar così il terzo Articolo della sua famosa dichiarazione: *Apostolicæ potestatis usum moderandum per Canones Spiritu Dei conditos, & totius mundi reverentia consecratos: atque id pertinere ad amplitudinem Apostolicæ Sedis, ut statuta, & consuetudines tantæ Sedis, & Ecclesiarum consensione firmata propriam stabilitatem obtineant*. Come già nella prima parte del mio *Tentativo Teologico* ho dimostrato per tutto il principio V. il presente assunto con molti fatti terminantissimi dell' Istoria, e dei Concilj, e colla costante dottrina dei Maggiori Teologi, mi pare di essere scusato, se non mi trattengo più quì nel medesimo assunto. Anzi per chi avrà fatta matura riflessione a quello, che ha letto in questa mia dissertazione, non erano necessarie altre prove della presente dottrina, se non che i Canoni, i Decreti di tanti Concilj, e di tanti Papi a favore dell' autorità dei Metropolitani. Conciossiachè essendo tutta la giurisdizione Ecclesiastica istituita da Cristo *ad ædificationem, & non ad destructionem*, come insegna S. Paolo; ed essendo i Concilj generali, e i loro Decreti altrettanti Evangelj, come asseriva il Papa S. Gregorio Magno; chi ha da credere, che l' autorità data da Cristo al suo Vicario si estenda a distruggere, e disfare in un istante tutto quel che ordinarono, e stabilirono questi Concilj generali; Chi potrà persuadersi che certi Decreti accordati con tanta maturità dai Santi Vescovi di tutto il Mondo, confermati da tanti Sommi Pontefici, canonizzati dalla pratica di tut-

te le Chiese per lo spazio di più di dodici secoli, questi Decreti, dico, possa abolire al presente qualsivoglia Sommo Pontefice in virtù delle sue parole *motu proprio*, o *non obstante*; senza altro fondamento, che d'esser egli Successore di S. Pietro, e Primate di tutta la Chiesa; senza altro motivo, che giudicar egli esser così conveniente a' suoi proprj interessi.

XV. Abbiamo mostrato sopra, che tutta la forza, e tutta la giurisdizione, che spogliò i Metropolitani, e i Suffraganei delle loro regalie, consisteva nelle regole della Cancelleria Appostolica, che ciascun Papa pubblica nel principio del suo Pontificato; e che veramente, e propriamente non sono meri regolamenti degli stili della Curia. E regole di questa fatta, che non si sogliono intimare ai Vescovi, nè si promulgano per le Provincie della Cristianità; regole, che fin dal loro principio furono lo scandalo, e l'inquietitudine delle Chiese, e degli Stati; regole, che tutti gli uomini prudenti, e zelanti censurarono, e impugnarono; regole, che per le loro esorbitanze furono riprovate dai Prelati del Mondo tutto nei due Concilj generali di Costanza, e di Basilea; queste regole, dico, hanno da prevalere, e preponderare ai Decreti del Concilio Niceno, che il Papa S. Leone Magno chiama *Decreti stabiliti dallo Spirito di Dio, e consagrati dalla riverenza del Mondo tutto?* a Decreti, i quali lo stesso S. Leone afferma, che furono promulgati per regolare *fino alla fine del Mondo* la disciplina della Chiesa? a Decreti tanto santi per gli Autori, e tanto rispettabili per la generale accettazione, che al sentire dello stesso gran Papa, è la medesima cosa il contrariarne qualcuno, che render nullo il loro procedimento? Non credo, che nessuno de' miei Lettori, riflettendo a queste circostanze, ammetta nei Sommi Pontefici, e nelle loro regole una tal potestà, e una tal efficacia; principalmente se rifletterà alle idee, che sopra la loro medesima potestà ci lasciarono altri più antichi Papi, i quali non erano ancora stati corrotti dall'ambizione, e dalla cupidigia.

XVI. Il Papa S. Adriano II. scrivendo a Carlo il

Cal-

Calvo Imperatore, e Re di Francia, dice: *De his nihil audemus judicare*, QUOD POSSIT NICÆNO CONCILIO ET QUINQUE CETERORUM CONCILIORUM REGULIS OBVIARE. Il Papa Giovanni VIII. nellla lettera all' istesso Carlo il Calvo: *Quia Ecclesiæ Dei Privilegium nos decet immutilatum solemniter conservare*, NE IN ALIQUO PATRUM TERMINOS PRÆTERIRE VIDEAMUR, CONTRA STATUTA MAJORUM AGERE NEQUIVIMUS. Il Papa S. Gregorio VII. nella lettera a Sancio Re d' Aragona: *Solet Sancta, & Apostolica Sedes pleraque considerata ratione tolerare*: SED NUMQUAM IN SUIS DECRETIS, ET CONSTITUTIONIBUS A CONCORDIA CATHOLICÆ TRADITIONIS DISCEDERE. Prima di tutti aveva data il gran S. Leone I. questa regola a Massimo di Antiochia: HOC PROPRIUM DEFINITIONIS MEÆ EST, *quod illis tercentorum decem & octo Patrum constitutionibus inveniatur adversum, id justitiæ consideratione cassetur*: QUONIAM UNIVERSÆ PACIS TRANQUILLITAS NON ALITER POTERIT CUSTODIRI, NISI SUA CANONIBUS REVERENTIA INTEMERATA SERVETUR.

XVII. Questo passo di S. Leone mi fa ricordare di una dottrina, che il nostro Diego de Paiva de Andrade afferma, essere di tutti i Teologi; ed è, che ogni qual volta dalle costituzioni del Papa ne segue gran perturbazione, e notabile alterazione nello stato della Chiesa, non se ne deve fare verun conto. Conciossiachè la potestà, che diede Cristo al suo Vicario, fu unicamente per edificazione, e aumento della Chiesa, e non per distruzione, e scandalo: (*p.*48.) *Si aliquando Papa ita desipiat, ut quæ injusta, & perniciosa sint imperet, audacter est illius voluntati repugnandum: & scelerata jussa forti, & invicto animo contemnenda, quod tamen non est obedientiam abjicere, sed humanæ voluntati divinam anteferre*.... UNDE EXTITIT CONSTANS ILLA THEOLOGORUM SENTENTIA, *Romanis Pontificibus tantam illam potestatem a Christo tributam esse, ut Ecclesiæ rationibus consulant, ut Christianam Remp. in officio contineant, ut ad pietatem colendam omnes incitent, & allectent; non ut omnia licenter disturbent, dissipent, confundant: atque ideo nefarium etiam ab illis scelus admitti*

mitti confirmant, si Ecclesiasticarum legum severitates dispensationum temeritate relaxent, & levitate magis, quam necessitate ad dispensandum inducantur.

XVIII. Questo stesso confessò Papa Eugenio IV. nella Bolla *Deus novit*, che in occasione delle discordie coi Padri del Concilio di Basilea gli dettò, come si crede, il Cardinale di Torrecremata. Conciossiachè paragonando tra di loro sopra diversi casi l'autorità del Concilio, e quella del Papa, accorda, che nel caso, in cui le determinazioni del Papa perturbassero molto lo stato della Chiesa universale, si deve allora stare alle determinazioni contrarie del Concilio: *Si quæ statuenda forent, nisi fierent, statum Universalis Ecclesiæ principaliter perturbarent:* TUNC CONCILII SENTENTIA ESSET POTIUS ATTENDENDA.

XIX. Ora nessuno può negare, che nessuna cosa perturbi più lo stato, e la pace della Chiesa, quanto l'usurpazione delle giurisdizioni altrui. Sentiamolo dalla bocca del Papa S. Gregorio Magno nel Lib. XI. Ep. XXXVII. (*to. 2. p. 120.*) *Si sua cuique Episcopo jurisdictio non servatur, quid aliud agitur, nisi ut per nos, per quos Ecclesiasticus custodiri debuit ordo, confundatur?* Parimenti è certo, che il riservare i Romani Pontefici colle regole di Cancelleria a loro disposizione le provviste di tutti i Vescovati causò, e causa anche al presente nella Chiesa una somma perturbazione. L'ho dimostrato esuberantissimamente nelle proposizioni antecedenti; e adesso lo confermerà di nuovo il gran Cardinale Pietro de Ailly, il quale nel suo trattato *de necessitate reformationis* nel Cap. IX. scrive così: (*Hardt Tom. I. p. IV. p. 286.*) *Per istas pessimas reservationes totus status Ecclesiasticus a capite usque ad membra turbatur, & evertitur.*

XX. Dall'altra parte il tempo, e l'esperienza mostrano, che il fine di queste riserve non fu l'utilità delle Chiese, ma bensì l'ambizione, e l'avarizia dei Papi. Poco prima l'abbiamo inteso dalla bocca di Clemange, e di Gersone; e ora lo sentiremo dal riferito Cardinale Pietro de Ailly, il quale nel Cap. X. del medesimo Trattato prosegue così: (*ib. p. 288.*) *Joannes*

nes XXII., *& Benedictus XII.*, *& Clemens VI. successive fecerunt valde multas reservationes*, *nescio ad quid vel quare*. Questa ignoranza, che qui confessa Ailly, ci istruisce molto più di quello, che poco prima nel Cap. III. aveva scritto: (*ib. p.* 281.) *Quid enim est utile*, *ut sub colore ipsarum reservationum*, PAUCÆ ADMODUM PERSONÆ DITENTUR, ET TOTA CHRISTIANORUM COMMUNITAS DEPAUPERETUR?

XXI. Sentiamolo pure dalla bocca di Paolo Anglico già riferito, il quale nel suo Dialogo intitolato *Speculum Aureum*, Parte I. Cap. IV. introduce S. Pietro a parlar così: (*Goldasto Tom. II. par. II. p.* 1532.) *Audivi a Curiensibus mihi dici*, *quod reservationes hujusmodi pro honore Curiæ facit Papa*: *Idem certi prædecessores sui fecerunt*, *non tamen in tantum praticabant*, *sicut nunc dictus honor conversus est in errorem*. Al che risponde S. Paolo: *Mirabile regentium Christi Ecclesiam judicium*, AD ELIGENDUM POTIUS HONOREM CURIÆ, QUAM SALUTEM TOTIUS GERMANIÆ, ITALIÆ, *&c. Quis namque modus numquam aptior inveniri potuit ad providendum Ecclesiæ*, *& conventibus de pastore*, *quam is*, QUI TOT CENTENIS ANNIS DILIGENTISSIMA SS. PP. PROVIDENTIA MASTICATUS, ET JURE CANONICO DECLARATUS EST?

Nel Cap. V. torna subito S. Pietro a parlare in questo modo: *Quid ergo valent jura*, *multis vigiliis*, *magnaque maturitate*, *& sollicitudine SS. PP. inventa præsertim de Electionibus*: *cum tamen Papa pro suo libito contra electionem quamcumque Canonicam de Ecclesiis disponit*, *& Monasteriis? Imo inutiliter membranas occupant. Doctores vero*, *ac sæculares ea Jura legentes*, *inani labore se consumunt*. Al che replica S. Paolo: *Si sic Papa faceret*, *ut asseris*, *erroneum sine dubio censeretur*: *Nec error suus hujusmodi excusationem haberet*: QUIA NEQUAQUAM IMMUTARE POSSET, *quæ instinctu Spiritus Sancti pro utilitate totius universalis Ecclesiæ multis temporibus*, *pro vigili sollicitudine SS. Patrum*, *Conciliorumque generalium sunt digesta*, NISI SUBESSET CAUSA VALDE RATIONABILIS, ET EVIDENS, ALIQUANDO CONTRARIUM FACIENDI.

Prosegue S. Pietro: *Numquid sub nomine rationabilis causæ includitur pecunia?* Risponde S.Paolo: *Absit hoc, Petre, & valde absit a Christi Vicario, quod tanta dementia insaniret, abjecta perfectionis Apostolicæ disciplina, cujus Cathedram decet non vendere, sed regere, & fideliter dispensare.*

Seguita S.Pietro: *Miror Paule, nimirum, si hoc tu ignoras, quod fere totus mundus scit. Te namque certifico, quod si etiam per inspirationem Dei notoria esset de aliquo facta electio, & persona quantumlibet utilis, docta, atque sancta esset:* NISI DEDERIT PECUNIAS, VEL DE SOLVENDO PRIUS PACTA FUERIT, QUASI SUPERVACUE PRO SUA CONFIRMATIONE LABORABIT. Risponde San Paolo: *Ignorare non possum, Petre: sed doleo plusquam stupeo, quod tam gravissima plaga sævit in populum Christianum.*

Continua S. Pietro, esponendo minutamente le negoziazioni della Curia: *Nonne totum hoc pro sua venalitate tota Curia Romana propagavit? Tot ibi fiunt pactiones, tot quotidie interveniunt solutiones, quot sine omni timore, & verecundia tractatores, seu mediatores Simoniæ, quasi forum constituentes publicum. Jam pro signatura Papæ super tali beneficio, vel gratia debes tantum: jam pro dispensatione super talibus incompatibilibus, tantum; pro tali indulto, tantum: pro absolutione a tali excommunicatione, vel irregularitate, tantum: pro talibus indulgentiis, tantum, &c. Tot, & tantæ fiunt etiam exorbitantes gratiæ: sed revera multo verius mercantiæ, quæ nunc fiunt, & appellantur de Die obitus: nunc Dies obitus cum declaratione: nunc perpetuum silentium: nunc Clausula anteferri, vel antelationis: nunc de proprio motu Papæ: nunc de Clausula ceterorum, quæ tollit jus quæsitum: nunc fiunt Anticipationes Datarum: nunc Datæ Cardinalium conceduntur: nunc Datæ Papæ jam revocantur, jam immutantur, jam ad certum tempus duraturæ limitantur, jam renovantur.* IN OMNIBUS HIS TOTA DEVOTIO CONSISTIT UT DENARIUS ACQUIRATUR.

XXII. Non si potevano esporre, o scoprire con maggiore individuazione, e minutezza gli artifizj, e i sutterfugj, che per ispogliare i Regni inventò la Curia Ro-

Romana. Affinchè vedano i Lettori, che siccome erano allora comuni questi sentimenti, così parlavano tutti colla stessa favella contro l'avarizia dei Papi, copierò quì un altro passo del Cardinale de Ailly, il quale con i termini, di cui si serve, ben dimostra, che aveva letto il Dialogo di Paolo Anglico. Nel Cap. IX. del Trattato tante volte riferito, così dice il gran Cardinale: (*Hardt pag. 286.*) *Sicut est gaudium Angelis Dei super uno peccatore pœnitentiam agente*, SIC EST GAUDIUM IN ROMANA CURIA DE PRÆLATIS MORIENTIBUS. *Et cum auditur mors illorum, tunc dicunt illi, qui ex hoc lucra consequi sperant*: SERENATA EST CONSCIENTIA NOSTRA. *Et si aliquis Sanctorum de Cœlo descenderet, seque alicui Cathedræ vacanti præfici peteret in Curia prædicta, nequaquam ille super hos audiretur*, NISI PACISCERETUR, ET SOLVERET ANTE OMNIA PECUNIAS. E nel fine del Capitolo: (*ib. pag. 289.*) *Jura inutiliter membranas occupant. Quia Papa exclusis electionibus, quem vult, promovet; sit utilis, vel inutilis ad regimen Ecclesiæ cui præficitur.*

XXIII. Che questo vizio infamasse la Curia, non solo nel tempo del grande Scisma, ma anche prima, e dopo, lo dimostrano evidentemente le seguenti testimonianze. La prima è una Rappresentanza, che nell' anno di Cristo 1310. fece al Re Odoardo d'Inghilterra nel Trattato *De Recuperatione Terræ Sanctæ*, l'Avvocato delle Chiese d'Aquitania, adducendogli i punti di Riforma, che la Maestà Sua doveva proccurare che si facesse nel prossimo Concilio Generale di Vienna. Nel Cap. LXVII. discorre così: (*Gesta Dei per Francos pag. 325.*) *Consideret etiam qualiter ubique terrarum Ecclesiæ Romanæ subjectarum clamatur, cum aliquis de Simonia arguitur. Nonne videtis, qualiter Dominus Papa, & Cardinales munera recipiunt ab ipsis, quibus Beneficia conferuntur, præsertim ab illis, quibus de Prælationibus providetur? Qualiter illis per suos mercatores sub gravibus usuris faciunt pecunias, quas ab eis capiunt, mutuari, præsertim ab exemplis? Videtis quod cum duo electi, quorum etiam unus habet jus, venire solent ad Curiam, demum post factas ab ipsis magnas expensas, & mune-*

munera recepta, inducitur uterque, & aliquando compellitur alter renuntiare juri suo, & totum in manibus Domini Papæ ponere: & qualiter Papa consuevit alii de Ecclesia providere, & qualiter consuetum est, quod sic provisus serviat Curiæ de magna pecunia, aliquando septem, octo, vel decem millibus libris, sub gravibus usuris perceptis ab illis, qui publice vocantur Papæ mercatores, qui publice dicuntur ejus pecunias recipere, conservare, & fœnerare.

XXIV. La seconda testimonianza è quella, che ci lasciò il famoso Certosino *Jacopo del Paradiso*, Dottore dell' Università di Erford in Germania, nel suo Trattato *De Septem Statibus Ecclesiæ*, scritto nell'anno 1438., e dice così, come lo stampò Goldasto: (*Tom. II. par. II. p. 1572.*) *Fontale principium omnium illorum malorum, secundum Apostolum est cupiditas, quæ sibi vindicat locum pene in omnibus Clericis. Ad quam satiandam non reperiunt viri Ecclesiastici commodiorem opportunitatem, quam in adipiscendis Dignitatibus, & Beneficiis Ecclesiasticis. Et hæc sentiunt conferri per Papam,* QUI SIBI PER HÆC ATTRAHERE CONSUEVIT PENE TOTAM ECCLESIASTICORUM VIRORUM COHORTEM. *Ideo adhærentiam copiosam sibi parit per horum provisionem. Sed quia Generalia Concilia per sua Decreta saluberrime providere voluerunt, ut secundum Canones ab inspiratione Spiritus Sancti emanatos, Beneficia Ecclesiastica, & Judicia debito ordine procedere possint, de Annatis non solvendis, de Electionibus secundum Canones faciendis, de Reservatis gratiis extirpandis, de Beneficiis per locorum Ordinarios conferendis, de causis in Provinciis judicandis, & aliis multis. His auditis cupiditatum servi totis viribus se opposuerunt, & Decreta, ac Concilia detestati sunt, confugeruntque ad Sedem Apostolicam,* QUÆ LIBENTER FAVIT EISDEM, EODEM MORBO LABORANS: *quæ sub occasione abundantiæ (qua necesse haberet Summus Pontifex, ne egeret pro sua Curia sustentanda) omnia irritavit, relabens in antiquum morem a Canonibus improbatum:* QUASI NON ESSET ALTER MODUS PROVIDENDI CURIÆ, ET SEDI APOSTOLICÆ, QUAM ISTE IMPROBATUS. *Sicque abusus iste revixit, & Beneficia venduntur, &c.*

XXV.

XXV. Giudichino adesso i miei Lettori, se alcuni Canoni tanto sagri come quelli di Nicea, di Calcedonia, ed altri; una Disciplina canonizzata da innumerabili Pontefici Sommi, consagrata col rispetto di più di dodici secoli, e per ultimo posta nel Diritto Comune, e Pubblico dalla stessa Sede Appostolica, se questi Canoni, dico, o se questa Disciplina potevano i moderni Papi non solo alterare, ma anche annullare del tutto senz' altra autorità, che del loro moto proprio; senz' altra solennità, che quella di certe Regole, le quali obbligano solo finchè vive quel Papa, che le fece pubblicare; senz' altra causa, che quella di arricchire la loro Camera, e render dipendenti dalla Curia i Re, i Vescovi, ed il mondo tutto; quando al contrario era tale il rispetto, che ai Canoni dei Concilj Generali tributavano, e facevano tributare gli Zosimi, i Leoni, i Gelasii, i Gregorii, ed altri antichi, e santi Pontefici, che nel loro sentimento lo stesso era il contrariare i Canoni, che operare con nullità; lo stesso era l' alterare i Canoni, che il non operare come Papa. S. Gelasio I. nel suo Trattato *De Vinculo Anathematis* dice subito al principio: *Sedes Apostolica, quæ Privilegiis universalis Ecclesiæ contraria probantur, nulla ratione sustinet*. S. Gregorio I. nell' Epistola a Natale di Salona: *Absit hoc a me, ut statuta majorum Consacerdotibus meis in qualibet Ecclesia infringam*. S. Gregorio VII. nell' Epistola al Re d'Aragona: *Apostolica Sedes numquam in suis Decretis, & Constitutionibus solet a concordia Catholicæ Traditionis discedere*.

DECIMAQUARTA PROPOSIZIONE.

La tolleranza dei Vescovi, e la condiscendenza dei Re sono quelle, che al presente, e da molti anni danno tutto il valore alla presente Disciplina delle Riserve, di cui trattiamo. E così trovando in essa inconvenienti, possono gli uni, e gli altri reclamare, e resilire; i Vescovi come Zelatori dei Canoni, e dei loro Diritti, i Re come Protettori dei Canoni, e dei Vescovi.

Si mostra la violenza, che i Papi hanno fatta ai Re con obbligarsi per mezzo degli estorti Concordati a riconoscere il Diritto della Presentazione dei Vescovi per una pura grazia della Sede Appostolica, quando questo Diritto era nei Principi Secolari un Diritto Regio, e come tale inseparabile dalle Corone. E la violenza che i Re hanno fatto ai Vescovi con obbligargli ad acconsentire a questi Concordati, in cui venivano tanto pregiudicati i Diritti Vescovili, e in cui i medesimi Vescovi non furono uditi.

Si producono i varj Titoli, per li quali deve competere ai Re la Nomina dei Vescovi, prescindendo anche dal Privilegio Appostolico. Notabili autorità d' Ivone di Chartres, di Covarruvia, di Duareno, di Baluzio, e di altri. Apologia dei Ministri del Re D. Alfonso V. di Portogallo contro quello, che di essi gli scrisse in questa maniera Papa Eugenio IV.

Quanto favorirono questo Diritto dei Re i Canoni antichi, i Concilj, i Romani Pontefici, e i Santi Padri. Canoni di Orleans, di Acquisgrana, e di Toledo. Autorità del Concilio I. di Costantinopoli, dell'Efesino, del Calcedonese, dei Papi Leone Magno, Celestino I., Agapito, Leone IV., Stefano V., e Giovanni X.

Si spiega il Canone III. del Settimo Sinodo Generale, l' XI. dell' ottavo Sinodo Generale, e l' VIII. del terzo Concilio di Parigi.

Quanto sempre zelarono i Re questo loro Diritto contro tutte le pretensioni della Curia. Esempj dell' Imperatore Federico II., di Filippo Augusto, e del Santo Re Luigi

gi IX. di Francia, di Odoardo III. d'Inghilterra, di D.Alfonso il Savio, e di D.Pietro I. di Castiglia, di D.Alfonso III., di D.Alfonso V., di D. Emanuele, e di D. Giovanni III. di Portogallo; e di D.Ferdinando II. di Aragona.

Si mostra, che nei Re di Francia, e per conseguenza in tutti gli altri, non era questo Diritto mero Privilegio della Sede Appostolica. Si dà per apocrifo il Cap. Hadrianus *nel Decreto di Graziano; e si spiega il luogo di Lupo da Ferrara, che ci oppone il Baronio. Si loda, e si discolpa tanto l'istesso Baronio, come il nostro Emanuele Rodrigues Leitao.*

Per molti Secoli gl' Imperatori Romani confermarono l'elezioni dei medesimi Romani Pontefici.

Si tocca la Controversia delle Investiture. *Si riferiscono i Concordati di Bologna tra il Papa Leone X. e Francesco I. Re di Francia. Opposizione, che gli fecero allora, e gli fanno anche al presente gli Stati del Regno.*

Si mostra non esser lo stesso il nominare il Re i Vescovi, che il ricevere i Vescovi la Missione, e l'Istituzione dai Re. Detto memorabile di S. Remigio Arcivescovo di Rems.

Si fa vedere, che non può valere alla Curia Romana l'antico possesso, in cui si trova, per esser contro i Canoni, e contro la volontà dei Vescovi, i di cui Diritti restarono enormemente lesi colle Riserve. Eccellenti passi del Cardinal di Cusa, e di Giovanni Gersone.

Si mostra pure, che non le può valere l'essere il Romano Pontefice Patriarca d'Occidente; perchè in quanto alle Ordinazioni dei Vescovi non gli compete alcuna giurisdizione Patriarcale in Francia, e in Spagna. Testimonianze di Marca, e di Tomassino.

P R O V E.

I. LA prima Parte di questa Proposizione segue necessariamente da quello, che abbiamo mostrato nella Proposizione antecedente; la seconda Parte segue con ugual certezza della prima.

La prima parte segue da quello, che abbiamo mostrato

strato poco fa; perchè se i Papi non potevano di lor moto proprio annullare, come di fatto annullarono, l'antica Disciplina, che costituiva i Metropolitani per Ministri Ordinarj delle ordinazioni dei Vescovi, e i Sinodi delle Provincie per Ministri Ordinarj delle ordinazioni dei Metropolitani; da ciò chiaramente si deduce, che opponendosi, come potevano, alla nuova disciplina i Vescovi, e i Re, questa non poteva sussistere; e se sussiste, è perchè i Vescovi lo soffrono, e i Re non la contraddicono.

II. Nelle riserve della Cancelleria Appostolica furono pregiudicati i Vescovi, e negletti i Re. Furono pregiudicati i Vescovi, perchè apparteneva per Diritto ai Metropolitani l'ordinazione dei loro Suffraganei; ai Suffraganei uniti l'ordinazione dei loro Metropolitani; e agli uni, e agli altri la Provvista di tutti i Beneficj delle loro Diocesi; e di questi Diritti spogliarono i Papi tutti i Vescovi, arrogando a se stessi Elezioni, Conferme, e Consagrazioni; e riservando alla disposizione della Sede Appostolica tutti i Beneficj di qualche valore.

III. Furono negletti i Re, perchè i Papi usurpando i Diritti di Padronato, provvedevano i Vescovati di moto proprio, senza aspettare la Presentazione dei Re; e questo con tale eccesso, che impegnandosi nell' anno 1333. Odoardo III. Re d'Inghilterra (*Valsingam pag.* 133.) con Papa Giovanni XXII. sopra la Provvista del Vescovato di *Vinchester* nell' Inghilterra istessa; nominò il Papa per Vescovo di *Vinchester*, non già il proposto di Odoardo Re d'Inghilterra, ma un altro proposto da Filippo de Valois Re di Francia. Usurpando i Papi i Diritti di Sovranità, obbligavano i Re a ricevere per Pastori dei loro Vassalli persone talvolta sconosciute, talvolta estranei, talvolta poco fedeli, o almeno sospetti allo Stato, come quando Clemente VI. provvide successivamente nell' Arcivescovato di Braga due Francesi (*Cunha part. II. p.* 190. 191.) D. Guglielmo, e D. Giovanni Cordollaco; e come quando Innocenzo VIII. provvide nel Vescovato di *Angers* un Italiano, (*Tomassino Tom. II. p.* 2. p. 93.)

p. 93.) senza far conto dell' impegno di Carlo VIII. che voleva per Vescovo di Angers un Francese suo Confessore. Usurpando finalmente i Papi i Diritti di Protezione, continuavano a disprezzare le giuste, e ripetute lagnanze, che per parte dei Canoni violati, dei Vescovi offesi a loro facevano i Re, come Protettori dei Vescovi, e de' Canoni.

Abbiamo già riferito in altra parte per testimonianza di Valsingam Autore contemporaneo, come nell' anno 1343. stimolato dalle esorbitanze della Curia pubblicò il Re Odoardo III. d'Inghilterra, (*pag.* 160. 161.) a richiesta di tutta la nobiltà, un Decreto, col quale proibiva sotto pena di carcere, e di morte, che nessuno suo vassallo si valesse delle Provviste, che facesse il Papa nei Vescovati, e nei Beneficj del Regno: *Provisiones per Papam factas cassavit : & ne quis deinceps tales provisiones afferret, sub pœna carceris, & capitis interdixit*. E che provvedendo tra tanto il Papa certi Beneficj a favore di due Cardinali, ordinò subito il medesimo Re, che si snaturalizassero i di loro Proccuratori; e scrisse a Papa Clemente VI. quella notabil Lettera, in cui esponendo gl' indisputabili diritti, che godeva la Corona, di non darsi i Vescovati, e i Beneficj d' Inghilterra a' stranieri; nè di provvedersi le Chiese di Prelati, che non fossero presentati dagli stessi Re in virtù del Diritto di Padronato: conclude, che giacchè Sua Santità era il Supremo Pastore delle pecorelle di Cristo, non per tosarle, ma per pascerle: *Ad pascendum, non ad tondendum oves Dominicas:* trattasse di porre fine a certe Provviste, che solo tendevano a spogliare dei loro Diritti, e Libertà tanto i Padroni Laici, come le Chiese Cattedrali: *Permittentes ulterius, ut Patroni Patronatus sui solatium non amittant, Ecclesiæque Cathedrales, & aliæ dicti Regni liberas electiones, & earum effectum habeant: quas quidem Ecclesias progenitores nostri dudum singulis vacationibus earundem personis idoneis jure suo Regio conferebant; & postmodum ad rogatum, & instantiam dictæ Sedis sub certis modis, & conditionibus concesserunt, quod dictæ electiones fierent in dictis Ecclesiis per Capitula earundem, &c.* Su-

Su questa lettera l'istesso Valsingam fa questa riflessione: *Epistola missa Papæ pro libertate Ecclesiæ Anglicanæ, plena fructu, cui pro tunc Papa, aut Cardinales respondere rationabiliter nesciebant.* In quel *pro tunc* dà ad intendere Valsingam che per qualche tempo si moderarono i Papi nell' uso delle Riserve. Ma non dovette durar molto questa moderazione; perchè nell'anno 1373. il medesimo Cronista, (*pag.* 187.) scrive così: *Eodem anno Rex Eduardus misit ambasiatores ad Dominum Papam* (era Gregorio XI.) *rogans eum, ut super reservatione beneficiorum in Curia sua facta in Anglia supersederet: ut etiam Clerici ad Episcopales dignitates suis electionibus pleno jure gauderent*, ET UT A SUIS METROPOLITANIS, *prout antiquitus fieri consuevit*, IIDEM CLERICI CONFIRMARI VALERENT.

IX. Da quello, che poco più abbasso scrive il medesimo Valsingam, si raccoglie, che per allora non ebbe effetto la pretensione degl' Inglesi in quella parte, che toccava al confermare i Metropolitani dentro il medesimo Regno l' elezioni dei Vescovi. Ma lo ebbe venti anni dopo; quando inaspriti i Regni d' Inghilterra, d' Ungheria, e altre Provincie dalle esorbitanti somme di denaro, che per le lettere di conferma dei Vescovati, e Arcivescovati estorqueva da esse Papa Bonifazio IX., interamente si separarono in questa parte dall' ubbidienza di Roma, celebrando le ordinazioni dei Vescovi, e le collazioni dei Beneficj secondo la forma del Diritto Comune prima delle Riserve. Di questo fatto n' è testimonio il Cardinale Vescovo di Cambray Pietro de Ailly, il quale nel suo Trattato *De Necessitate Reformationis*, Cap. VII. scrive così: *Per infaustas Reservationes quondam Bonifacii IX. quia ipse, & ejus Satrapæ nimis erant cupidi ad extorquendum pecunias pro Archiepiscopatibus, Episcopatibus, & Abbatiis: primo* ANGLIÆ, *& postea* UNGARIÆ *Regna, necnon successive* QUASDAM ALIAS PROVINCIAS *abalienarunt. Et ex tunc usque in hodiernum diem* DE ILLIS REGNIS NON ACCESSERUNT, NEC ACCEDUNT CLERICI AD IMPETRANDUM ECCLESIASTICOS TITULOS

IN

in romana curia, *sed fuerunt, & sunt quodammodo facti acephali* (a).

V. Pigliò maggior piede questo abbandono della Curia, dopo che i Padri dei due Concilj Generali di Costanza, e di Basilea si dichiararono contro le Riserve, e le Provviste della Cancelleria Appostolica nella maniera, che abbiamo esposto sopra; e i Re, e i Vescovi della Cristianità si stimavano tanto sicuri dei loro Diritti, e tanto offesi dalle usurpazioni dei Papi, che nell'anno 1418. già concluso il Concilio di Costanza, ed estinto in esso lo Scisma, passò Carlo VI. Re Cristianissimo il Decreto, che ivi abbiamo notato, col quale dichiara, che obbligato dalle frequenti lagnanze di tutti i suoi vassalli Ecclesiastici, e Secolari, e dall'obbligo, che gli correva di osservare il giuramento, che aveva prestato nel giorno della

---

(a) Sette Capi contiene la legge fatta dal Parlamento. 1. Che l'elezioni agli Arcivescovati, e altri benefizj liberamente si facessero in Inghilterra. 2. Che i Giurispatronati liberamente facessero le collazioni, e le presentazioni. 3. Che tutte le provvisioni de' benefizj, che si facessero dalla Curia Romana si riputassero nulle. 4. Che i Proccuratori, Esecutori, Notaj delle collazioni fatte da altri, che dai padroni delle Chiese *essent attachiati per eorum corpora, & positi ad responsionem suam, & si forent convicti, manerent in persona usque ad manucaptionem in valuna, nec essent deliberati, antequam facerent redemptionem regi, & satisfactionem parti gravatæ*. 5. Che per l'elezioni bastasse la licenza del Re richiesta, e ottenuta. 6. Che il Re riscuota i frutti dei benefizj provvisti da Roma fino a che provvede di essi a chi spetta in Inghilterra. 7. Che le censure venute da Roma non si possano pubblicare, se non siano state esaminate, e licenziate dai Regj Ministri. Il Re Riccardo sottoscrisse, e confermò la legge dal Parlamento fatta, e minacciò il bando a chiunque la violasse, la minacciò anche a chiunque o per se, o per altri ricorresse a Roma per impetrare grazie, dispense, e provvisioni &c. Scrisse, ma in vano, al Parlamento Bonifazio l'anno 1391., vi scrisse pure in vano Martino V. l'an. 1427. In vano ne scrisse al successore Re Enrico Eugenio IV. 1435. Bollario Romano t. 3. p. 2. p. 380. Rainal. all'an. 1427. §. xv. all'an. 1435. §. xv.

della sua Coronazione di difendere come Protettore della Chiesa tutti i suoi Diritti, Libertà, e Franchigie, vuole, e comanda col consiglio di molti Prelati, Dottori, e i Ministri, i quali per questo effetto aveva fatto radunare in pubblica assemblea, che da lì innanzi goda la Chiesa Gallicana di tutte le sue antiche libertà, e si governi tanto nell' Elezioni dei Prelati, come nella Provvista dei Beneficj cogli antichi Diritti, e coi Concilj Generali, senzachè ostino a questo qualsivogliano Riserve della Sede Appostolica in contrario: (*Pithou Tom. II. p.* 855.) *Volumus, & ordinamus, quod Ecclesiæ, personæque Ecclesiasticæ Regni, ac Delphinatus ad suas antiquas franchisias, & libertates in perpetuum reducantur*, SECUNDUM ANTIQUA JURA COMMUNIA, CONCILIAQUE GENERALIA, *non obstantibus quibuscumque, &c.*

VI. Questo Decreto, che dopo il Concilio di Costanza promulgò nell'anno 1418. Carlo VI. fu come un modello dell'altro, che dopo il Concilio di Basilea promulgò nell'anno 1438. il suo figlio Carlo VII., il quale è quello, che costituisce la chiamata *Prammatica Sanzione*, la quale diede tanto da fare alla Curia Romana. Fu fatta, e pubblicata questa Prammatica di Carlo VII. nella famosa Assemblea di Bourges, alla quale intervennero insieme col Re il Delfino, i Principi del sangue, tutti i Ministri, e Prelati del Regno, Arcivescovi, Vescovi, Abbati, Capitoli, e innumerabili Dottori in Teologia, in Legge, e in Canoni. La sostanza di questa prammatica si è, che si osservino i Decreti del Concilio di Basilea sopra l' autorità dei Concilj Generali, sopra l' annullazione delle riserve Pontificie, sopra l' estinzione delle Annate, e sopra la restituzione dell' Antico Diritto comune in quello, che tocca all' elezioni, e alle conferme de' Vescovi, provviste, e collazioni de' beneficj, e simili altri punti. Il tutto costa dalla stessa prammatica, che i Lettori possono vedere o nell' edizioni, che di essa separatamente corrono, o nell' Istoria dei Concilj di Richier, Libro III. Cap. VII. pag. 190.; o nel Tomo X. delle *Memorie del Clero di*

Fran-

Francia, che la porta copiata per intero dalla pag. 8. fino a 55.

VII. Vedendo i Papi successivamente attaccati ora da uno, ora da un altro Regno i principali, e anche unici interessi della Curia Romana, ricorsero per ultimo rimedio agli spaventi, che negli animi pii suole imprimere la Religione. E così prendendo per principio, e fondamento delle usurpazioni, l'esercizio, ed il possesso delle medesime usurpazioni, cominciarono a trattare, e riprendere come trasgressori, e ribelli i Re Cattolici, che le impugnavano.

Sono in questo genere specialmente memorabili le lettere, che nell'anno 1429., scrisse Papa Martino V. a Ladislao Re di Polonia, e nell'Anno 1440. Papa Eugenio IV. a D. Alfonso V. Re di Portogallo (*a*).

VIII. Aveva ordinato in piena Assemblea di tutti gli Stati di Polonia, che non si ammettessero in questo Regno alcune provviste di benefici fatte dal Papa a favore di soggetti stranieri. Questa conclusione della dieta di Polonia, la chiama Martino V. iniqua, ed esorbitante; aggiungendo, che l'ammetterla Ladislao non era altro, che legar le mani dei Romani Pon-

(a) Già il Re D. Giovanni innanzi il Re D. Alfonso avea pubblicata Legge contenente; 1. Che anche gli Ecclesiastici del Regno soggetti fossero alle gravezze, e taglie, come i Laici, per li Beni loro: 2. Che per delitti fossero giudicati dal foro laico: 3. Che le Chiese, e le Congregazioni Ecclesiastiche non potessero ritenere beni immobili lasciati a loro co' Testamenti: 4. Che le dette Chiese, e Congregazioni mostrassero i titoli del possesso de' loro Beni, e i malamente acquistati, che fossero del Fisco; 5. Che nessuno osasse senza licenza del Re impetrare provvisioni da Roma, pubblicar lettere Appostoliche, e ciò sotto pena di morte, e confiscazione de' Beni. Restò colpito al sommo Martino V. intesa che ebbe questa legge, ne scrisse al Re per fargliela rivocare, scrisse all'Arcivescovo di Braga, perchè inducesse il Re a ritrattarla; propose un accomodamento da farsi in Roma, pregando il Re, e l'Arcivescovo, che a Roma spedissero Procuratori. *Rainal. ad an.* 1427. §. XIX.

Pontefici, e usurpare gli antichi Diritti, Decreti, e autorità della Sede Appostolica: (*Rainal. Tom. XXIX. p. 76. Iniquam, & exorbitantem conclusionem factam esse audivimus. Nam quid est hoc aliud, nisi ligare manus Romanis Pontificibus, & Sedem Apostolicam, ejusque auctoritatem, & antiqua Jura, & Decreta contemnere* (a)?

IX. Non ignorava Martino V. che pel Diritto antico i Vescovi erano quelli, che dovevano conferire tutti i beneficj delle loro Diocesi, nè pure ignorava, che l'arrogare a se stessi i Romani Pontefici la provvista, e la disposizione di tutti i beneficj della Cristianità non aveva per fondamento altri Diritti, che le riserve del Libro del Sesto, e quelle delle regole della Cancelleria Appostolica. Ma come si trovava nella situazione, in cui per istabilire i loro interessi era necessario, che i Papi si mostrassero, non già dispensatori, ma padroni assoluti dei Canoni; per questo Martino V. chiamava Diritti della Sede Appostolica quello, che non consisteva in altro, che nelle usurpazioni, le quali i Re volevano troncare, e reprimere.

X. Il Vescovo di Viseu D. Luigi do Amaral seguiva costantemente le parti del Concilio di Basilea contro le pretensioni di Eugenio IV. Questi, che non voleva riconoscere alcuna soggezione ai Concilj Generali, depose dal Vescovato D. Luigi do Amaral; e senza aspettare il consenso del Re D. Alfonso V., pro-

(a) Nel 1427. Ladislao fece questa Legge: 1. Che le provvisioni delle Chiese, e de' Monasterj (*quorum tamen omnimoda dispositio ad Pontificem spectat*) si facessero dal Re: 2. Che le provvisioni fatte dal Pontefice fossero nulle: 3. Che le Censure mandate su ciò dal Pontefice, come illegitime si riputassero di niun valore. Martino scrisse al Re per indurlo a ritrattare la legge. Ladislao nel 1429. ordinò ai Vescovi del Regno, e ai Capitoli, che non ammettessero al benefizio nessuno provvisto dalla Corte di Roma. Le lettere di Martino sono rapportate dal Rainal. quella all'an. 1427. §. XVII. questa all'an. 1429. §. XIII.

promosse al Vescovato di Viseu D. Luigi di Coutinho. Sentì tanto il Re questa procedura del Papa, che per mezzo de' suoi Ministri fece impedire il possesso al nuovo eletto, e si lagnò fortemente col Papa, che senza aspettare il beneplacito Regio, avesse Sua Santità promosso alla Chiesa di Viseu D. Luigi Coutinho. Rispose il Papa al Re con una lettera sì ingiuriosa, e indecente, che ben si raccoglie da essa, che non voleva Eugenio istruire il Re come Pastore, ma bensì atterrarlo come Padrone dispotico. Gli dice, che i Ministri della Corte di Portogallo non capivano, che nella presente materia disponevano le leggi, e i Canoni. Che come a Re fanciullo, che ignora i Diritti, gli vuol egli insegnare, che ai Romani Pontefici compete la piena, e libera disposizione di tutte le Chiese, senza che per questo sia necessario l'aspettare il consenso dei Re. E come se fossero alcuni empj i Consiglieri del Re, conclude Eugenio la lettera, esortandolo a servirsi solo di Ministri timorati di Dio, Cattolici, e devoti; e che contraddicendo al Vicario di Cristo, incorrerebbe nello sdegno del medesimo Iddio: (*Rainal. ib. p. 337.*) *Illud plurimum admiramur, quod est in literis tuis, venerabilem fratrem nostrum Ludovicum Coutinum Episcopum Visensem de Episcopatu Visensi se intromisisse absque tuo consensu; qui ex lege Canonica, & civili super ejus provisione fuerat requirendus, cum a tuis progenitoribus fundata Ecclesia Visensis fuerit.* NON CULPAMUS TUAM ADOLESCENTIAM, QUÆ JURA NESCIT, *sed inscitiam illius, qui literas edidit: qui dum utrumque Jus allegat, utriusque ignarum se esse ostendit.* JURA QUIDEM TRIBUUNT SEDI APOSTOLICÆ, ET PETRI SUCCESSORIBUS LIBERAM ECCLESIARUM OMNIUM DISPOSITIONEM, *ad quarum regimen elegit, & præficit secundum Ecclesiarum utilitatem: neque requirit consensum Regium, sed disponit prout dignitas Sedis Apostolicæ, & Ecclesiæ commoditas postulat, &c. Illud vero te paterna charitate admonemus, ut habeas in prima hac adolescentia bonos præceptores, & institutores,* VIROS DEUM TIMENTES, CATHOLICOS, ET DEVOTOS, *qui te instruant in timore Domini, & reverentia Sedis Apostolicæ, cujus mandata*

qui

qui hactenus contempserunt, videmus aspera Dei judicia incurrisse.

XI. Non dichiara Eugenio quali leggi, e quali Canoni erano quelli, in cui i Ministri della nostra Corte fondavano le giuste querele del loro Sovrano; ma io tengo per certo, che di queste leggi una era la novella CXXIII., in cui l'Imperatore Giustiniano nel Cap. XVIII., ordina, che chi edificherà, e doterà una Chiesa, goda in essa il Diritto di presentare, o nominare i Ministri, che la devono servire, purchè questi Ministri siano trovati abili dal Vescovo: *Si quis oratorii domum fabricaverit, & voluerit in ea Clericos ordinare, aut ipse, aut ejus heredes: Si expensas ipsis Clericis ministrant, & dignos denominant, denominatos ordinari. Si vero qui ab eis eliguntur, tamquam indignos prohibent Sacra regula ordinari: tunc Sanctissimus Episcopus quoscumque putaverit meliores, ordinari procuret.* L'altra legge era la Novella LVII. del medesimo Imperatore, il quale nel Cap. II. dichiara, che sebbene i fondatori, e dotatori delle Chiese non possono da per se stessi istituire i loro Chierici, possono però presentargli al Vescovo, affinchè trovandogli degni non lasci di conferir loro il beneficio. Per non descrivere tutto il Capitolo, basterà sentire il suo sommario: *Ut fundatoribus Ecclesiarum facere in eis Clericos non liceat, sed tantum præsentare.*

XII. I Canoni, ai quali i nostri Ministri alludevano, era senza dubbio il secondo del Concilio Toletano IX., che dice così: *Decernimus, ut quamdiu fundatores Ecclesiarum in hac vita superstites extiterint, pro eisdem locis curam permittantur habere sollicitam, & sollicitudinem ferre præcipuam;* ATQUE RECTORES IDONEOS IN EISDEM BASILICIS IIDEM IPSI OFFERANT EPISCOPIS ORDINANDOS. *Quod si spretis eisdem fundatoribus, rectores ibidem præsumpserit Episcopus ordinare:* ET ORDINATIONEM SUAM IRRITAM NOVERIT ESSE, *& ad verecundiam sui alios in eorum loco,* QUOS IIDEM IPSI FUNDATORES CONDIGNOS ELEGERINT *ordinari.*

XIII. Erano il Cap. *Monasterium* di Eugenio II., e di Leone IV. citato da Graziano, causa II. Q. 16.; il

il Cap. XVII. del terzo Concilio Generale di Laterano; il Cap. *Nobis*, *de jure patronatus* di Clemente III., e molti altri del Diritto Canonico, i quali tutti concedono ai fondatori, o dotatori delle Chiese la regalia della presentazione. Questi erano i fondamenti su cui i Ministri di Portogallo sodamente stabilivano il Diritto, che il loro Sovrano aveva, e doveva conservare, perchè senza precedere la sua presentazione, non potesse il Papa provvedere nessun Vescovato del Regno. E di questi Canoni, e leggi, non ostante che siano tanto espressi, e convincenti, affermava Eugenio, che non sapevano intendergli i nostri Ministri.

XIV. Ma il punto era, che Eugenio non voleva ammettere altre leggi, o altri Canoni, se non che quelli, che i suoi immediati predecessori avevano stabilito colla pratica delle riserve; cioè, che pel governo della Chiesa non vi è, nè vi deve essere altra legge, o altro Canone, che la volontà del Papa. Per questo vedendo Eugenio, che i Padri del Concilio di Basilea nella seconda sessione confermavano i Decreti poco prima stabiliti in quello di Costanza, i quali ordinavano, e definivano, che non solo in materie di Fede, ma anche in quelle di disciplina, si dovevano tutti i Papi regolare coi Canoni dei Concilj Generali: vedendo ancora, che nella sessione XX. avevano annullate tutte le riserve della Cancelleria Appostolica, e avevano ordinato, che si riducessero alla forma del Diritto comune le ordinazioni dei Vescovi; fece tutti gli sforzi per disciorre con varj frivoli pretesti il Concilio di Basilea; con muovere contro di esso i Principi Cattolici, e impedire l'accettazione, e l'esecuzione dei Decreti.

XV. E' notabile l'istruzione segreta, che a questo fine fece comunicare Eugenio a tutti i suoi Nunzj per tutta la Cristianità, affinchè sapessero come regolarsi per tirare l'Imperator Sigismondo, il Re di Francia, e tutti gli altri Sovrani Cattolici, a seguitare il partito del Papa contro il Concilio di Basilea. La descrive Odorico Rainaldo negli Annali all'An. 1436.

Al numero 15. dice così: *Non esset etiam malum, quod Nuncii qui habebunt ire, habeant aliquas particularitates etiam in foro conscientiæ*, UT POSSENT GRATIFICARE REGIBUS, ET PRINCIPIBUS. Quì prende Eugenio le dispense, e le Indulgenze per mezzo d' impedire la riforma, che il Concilio di Basilea voleva fare nella Curia. E immediatamente: *Utile præterea foret, si ii Nuncii Apostolici secum portarent sub Bulla* ALIQUAM CURIÆ REFORMATIONEM, *quam Regibus, & Principibus præsentarent: hoc enim baculo adversarii nostri semper nos invadunt, & percutiunt; quia dicunt multa in Romana Curia fieri, quæ egent magna reparatione, nec illa tamen corriguntur. Per hanc reformationem, etiamsi usquequaque plena non foret, modo esset* ALIQUA, *eorum ora obstruerentur, redderenturque tunc Reges, & Principes melius ædificati, & proni ad condescendendum petitionibus Domini nostri Papæ, &c.* Indi fingendosi desideroso di riforma, e pronto ad eseguirla, pretendeva Eugenio d' ingannare i Principi Cristiani, affinchè questi promovessero lo scioglimento del Concilio di Basilea; quando veramente lo stesso Eugenio era tanto lontano dal volere la riforma della Curia, che traslatato finalmente il Concilio a Ferrara, e poi a Firenze, non si disse in esso nè pure una parola sopra la promessa riforma.

XVI. Penetrarono i Principi a maraviglia questi artificj, e queste intenzioni della Curia Romana; e quanto più questa s' impegnava nello stabilimento delle antiche riserve, tanto più eglino facevano i maggiori sforzi per abolirle. Ora io non ho fondamenti positivi per affermare, che in Portogallo arrivassero ad avere qualche accettazione, o esercizio i Decreti di Basilea; solo so, che il Vescovo di Viseu D. Luigi do Amaral, che assisteva al Concilio, fu mandato due volte da Basilea per Ambasciatore a diverse parti; che essendo per questo motivo stato deposto da Eugenio IV., il Re D. Alfonso V. lo ebbe molto a male, e non per questo lasciò mai di tenerlo, e di chiamarlo Vescovo; so ancora, che i Decreti del Concilio furono mandati da Basilea in Portogallo per mezzo dell'

dell' Arcivescovo di Braga D. Ferdinando la Guerra, a cui i Padri scrissero la lettera, che riferisce D. Rodrigo da Cunha nella seconda parte della sua Istoria di Braga, Cap. LXVI. pag. 231., lo che tutto porge forti indizj, che il Portogallo fosse uno dei Regni, che favorivano le parti del Concilio di Basilea.

XVII. Ma in Germania, ed in Francia è certo, che per molti anni si regolarono coi Decreti di Basilea l' elezioni, e le conferme dei Vescovati. Di Germania lo testica tra gli altri documenti la Bolla *Inter cetera* di Eugenio IV. emanata nell' anno 1446., che si può leggere nel *Codice Diplomatico* di Leibnitz, Tomo II. pag. 392. Di Francia lo prova Pio II. nell' Epistola CCCLXXV., in cui questo Papa si lagna con Carlo VII., che per quanto i suoi predecessori Eugenio IV., Niccolò V., e Calisto III. si fossero impegnati per l' abolizione della Prammatica di Bourges, il Re aveva sempre fatto il sordo ai loro impegni.

XVIII. In fatti sappiamo dai documenti autentici, che Pithou descrive nel Cap. XV. num. 64. e 73. pag. 572. e 587., che nell' Anno 1438. l' Arcivescovo di *Tours* confermò in Vescovo di *Angers* Giovanni Michele eletto dal suo Capitolo con licenza del Re Carlo VII.; e che nell' Anno 1493. l' Arcivescovo della medesima Città di *Tours* confermò il Vescovo pure di *Angers* Giovanni del Rely nominato dal Re Carlo VIII., il quale chiama questa conferma *uso del Diritto comune, e delle leggi del Regno*.

XIX. Nell' anno 1461. vedendo la Francia il suo Re Luigi XI. risoluto di abolire la prammatica per suggestione, e diligenza di Papa Pio II., in nessuna maniera lo consentì; anzi offerendo al Re una lunga, e ben fatigata Apologia della prammatica, insieme coll' invettiva delle usurpazioni della Curia, fece, che Luigi XI. desistesse per allora dall' intento. Chi vuol leggere in Francese questo nobile scritto, consulti Pithou nel Cap. XXII. num. 21. pag. 862. Chi lo vuole tradotto in Latino, lo troverà alla fine delle opere di Francesco Duareno, pag. 1612.

XX. Nell' anno 1467. insistendo Papa Paolo II. per

mezzo del suo Legato Monsieur Balue Vescovo di *Eureux*, e conseguendo, che Luigi XI. abolisse la prammatica (*Pithou Cap. XIII. num.* 12. *p.* 510.); il Proccuratore della Corona Monf. di S. Romano si oppose al registro nel parlamento delle lettere patenti del Re: e l' Università di Parigi ne appellò al futuro Concilio.

Nell'anno 1483. cominciando il detto Legato Balue, fatto già Cardinale, a fare dentro la Francia alcune provviste di beneficj contro la prammatica; (*ib. n.* 15. *p.* 515.) tornò ad appellare al futuro Concilio in nome di Carlo VIII. il Proccuratore della Corona Monsieur de Salierges. E nello stesso anno (*Du Boulay Hist. du l' Univ. de Paris Tom. V. p.* 763.) congregati nella Città di Tours gli Stati del Regno, richiesero tutti allo stesso Re Carlo, che per mezzo della prammatica proccurasse d' impedire le intraprese di Roma. (*Pithou Cap. XXII. n.* 26. *p.* 884.).

XXI. Ora non si può negare, che queste usurpazioni della Corte di Roma nel tempo istesso, che stimolavano grandemente i Principi Cattolici, non gli travagliassero molto. Da una parte non era possibile, che tutti i Re conservassero sempre la stessa costanza e indipendenza, come era necessario per resistere a tanti assalti; nè i Ministri Regj avevano sempre la necessaria destrezza, valore, e disinteresse per ributtargli. Dall' altra parte i Papi ora chiedendo, ora promettendo, ora comandando, ora subornando, ora minacciando, ora seminando intrighi, non perdevano tempo, nè apertura per guadagnar terreno in questa pretensione, che per essi era quella di maggiore interesse. Il nome rispettevole di Vicario di Cristo, e l' autorità della Sede Appostolica operando talvolta nei cuori pii, e Cattolici più di quello doveva operare; i Nunzj, e i Teologi della Curia fatigando incessantemente per imprimere nei Principi, e negli altri fedeli l' idea, che ai Sommi Pontefici non si poteva disubbidire, nè resistere senza la nota di sacrilegio, e scisma; le occulte machinazioni di alcuni Papi, come quelle di Pio II., e di Giulio II., attaccando la pace, e la tranquillità degli Stati, affine di far colla

guer-

guerra impressione ai Re, che sperimentavano contrarj alle pretensioni della Curia; tutte queste, e molte altre circostanze unite a poco a poco andarono aprendo la breccia nei Re Cattolici, e la porta alle transazioni, che ne seguirono.

XXII. Finalmente nell' anno 1515. si celebrarono tra Papa Leone X., e Francesco I. Re di Francia i celebri Concordati di Bologna, coi quali si convenne, che la nomina dei Vescovi, e degli Arcivescovi appartenesse al Re, e la conferma al Papa; che fu lo stesso, che molti anni prima, cioè nel 1448. si era convenuto coll' Imperatore Federigo III., e Papa Niccolò V.; e quello, che in diversi tempi convennero altri Papi con altri Re, e Principi. Chi vuol leggere i Concordati di Francia, veda il Tomo V. delle *Memorie del Clero*, che gli troverà interi dalla pag. 87. fino alla pag. 134., quelli di Germania gli descrive Leibnitz nel Codice Diplomatico Tom. II. p. 396.

XXIII. In queste transazioni è certo, che ebbero miglior partito i Re, che i Vescovi; perchè i Re conservarono col Diritto del padronato la regalia di presentare tutti i Vescovi dei loro rispettivi Dominj; restando questa nomina dei Re in luogo dell' elezione de' Vescovi, che nei primi Secoli facevano i Popoli, e poi i Capitoli. Ma i Vescovi, i quali per gli antichi Canoni, e pel Diritto comune delle Decretali erano quelli, che dovevano conferire i beneficj di ciascuna Diocesi, ora per forza delle riserve restarono grandemente pregiudicati colle alternative della Cancelleria Appostolica; e di più perdettero la regalia di confermare uniti in Sinodo i loro stessi Metropolitani; e perdettero i Metropolitani la regalia di confermare tutti i loro Suffraganei. E come che senza l'ajuto dei Re nulla possono fare i Vescovi, ne seguì, che insieme coi loro Diritti perdettero i Vescovi coi Concordati anche la speranza di ricuperargli. Ecco dunque come la tolleranza dei Vescovi, e la condiscendenza dei Re sono quelle, che al presente, e da molti anni danno tutto il valore alla presente disciplina; che è la prima parte della nostra proposizione.

XXIV. Resta ora a dimostrare, che essendo stato una volta questo il modo, con cui la conferma dei Vescovi venne a ricadere privativamente nelle mani, e nella volontà del Papa, possono ancora i Vescovi come zelanti dei Canoni, e dei loro Diritti; e possono i Re come protettori dei Canoni, e dei Vescovi reclamare contro queste riserve; che è la seconda parte della medesima proposizione, che ho detto, che seguiva dalla prima.

Ora per quello, che tocca ai Re, è innegabile, che coi Concordati gli obbligarono i Papi a riconoscere, e possedere la regalia della presentazione ai Vescovati, non come Diritto Regio indipendente dalla volontà dei Papi; ma come un Privilegio, che graziosamente a lor concedevano, e che assolutamente potevano rivocare i medesimi Papi; quando fino dai primi Secoli i Principi Cattolici erano in possesso, che nessuno potesse esser Vescovo senza il loro consenso, e quando in questo possesso gli mantennero per molti Secoli gli stessi Canoni. Per quello, che spetta ai fatti, è ben noto dagli Annali della Chiesa, che il gran Teodosio nominò per Arcivescovi di Costantinopoli uno dopo l'altro Gregorio Nazianzeno, e Nettario; che Arcadio suo figlio nominò il Crisostomo; e che Teodosio suo nipote nominò Proclo, e Nestorio.

XXV. Nè osta ciocchè dice Tomassino, Parte II. Libro II. Cap. VI., che per evitare i disturbi nelle elezioni, quegl' Imperatori vi mettevano mano, perchè aveva prima avvertito Grozio nel trattato *de Imperio Summarum Potestatum circa Sacra*, Cap. X. §. 18., che questo istesso prova bene il Diritto, che quei Principi giudicavano di avere nelle elezioni de' Vescovi; e che come Capi della Repubblica giudicavano esser tenuti a disegnare per bene della medesima Repubblica più uno, che l'altro. E quello, che nei primi Secoli praticarono gl' Imperatori Romani, lo praticarono dopo tutti i Re, i quali successero nella Sovranità agl' Imperatori, come mostreremo più abbasso.

Ho già notato in altra parte, che nell' Epistola a Rusti-

Rustico di Narbona stabilì il Papa S. Leone Magno questa Regola, che Graziano inserì pure nel suo Decreto, Dist. LXII. Cap. 1. *Nulla ratio sinit, ut inter Episcopos habeantur, qui nec a Clericis sint electi*, NEC A PLEBIBUS EXPETITI. E nell' Epistola ad Anastasio di Tessalonica, citata ancora da Ivone di Chartres nel suo Decreto, Lib. III. Dist. LXIII. NULLUS INVITIS, ET NON PETENTIBUS ORDINETUR; *ne plebs invita Episcopum non optatum aut contemnat, aut oderit*.

XXVI. Prima di S. Leone avevano data la stessa Regola molti altri Papi, supponendola prescritta ancora dai Canoni. Conciossiachè Innocenzo I. nell' Epistola ai Padri del primo Concilio di Toledo celebrato nell' anno 400. riprende il Vescovo Ruffino, (*Tom. III. Concil. Hisp. p.* 45.) per aver ordinato altri Vescovi CONTRA POPULI VOLUNTATEM, *& disciplinæ rationem*. E Papa Celestino I. nell' Epistola ai Vescovi di Francia, scritta nell' anno 428. dice così: (*Raccolta di Const. p.* 1070.) NULLUS INVITIS DETUR EPISCOPUS. *Cleri, plebis, & ordinis consensus, atque desiderium requiratur*.

XXVII. Ora se nel sentimento di tanti, e sì grandi Sommi Pontefici è contro tutta la ragione, che si dia al Popolo un Vescovo, che il Popolo non vuole; come non sarà pure contro tutta la ragione, che si dia un Vescovo contro la volontà del Re, e del Principe, il quale non solo è uno del Popolo di Dio, ma è il Capo del medesimo Popolo? Per questo l' Imperatore Valentiniano III. nella Novella, che pubblicò a favore del Papa S. Leone contro Ilario di Arles, uno dei Capitoli, che allegò, fu il dire, che Ilario aveva dato a varie Città i Vescovi contro la volontà degli abitanti: (*Tom. I. Concil. Gall. p.* 86.) *Alios incompetenter removit, indecenter alios* INVITIS, ET REPUGNANTIBUS ORDINAVIT.

XXVIII. Si accresce molto la forza di questa ragione, se rifletteremo, che come i Vescovi in tutta la Cristianità sono grandi del Regno, e sono come Capi di ciascuna Città, e in ogni parte gli occupano i Re in varj Ministerj Politici, e molti per grazia

 dei

dei medesimi Re sono Padroni temporali di molte terre; (sopra del quale assunto compose in Francese *Niccolò Petitpied* un curioso Trattato *Del Diritto, e delle prerogative degli Ecclesiastici nell' Amministrazione della Giustizia Secolare*, stampato in Parigi nell' anno 1705.) richiede l' autorità, e la sicurezza dei Re, e lo richiede pure la quiete pubblica, che il Papa non ordini Vescovi, se non quei, che i Re giudicheranno utili allo stato, e fedeli alle Persone loro.

XXIX. Questa ragione toccò il Clero di Parigi nell' anno 853., quando eleggendo Carlo il Calvo un certo Enea per Vescovo di quella Città, scrivendo il Clero per la sua conferma al Metropolitano di *Sens* diceva così: (*Tom. III. Concil. Gall. p.* 94.) *Ipse, in cujus manu cor Regis est, gloriosi Domini nostri Caroli, quemadmodum plene confidimus, menti infundit, ut ejus nos regimini committeret*, QUEM IN DIVINIS, ET HUMANIS REBUS SIBI FIDISSIMUM *multis experimentis probasset*.

XXX. Perchè Papa Giovanni XXII. faceva poco conto di questa autorità, e sicurezza dei Principi Cattolici, si lagnava di esso Odoardo III. Re d' Inghilterra; (*Valsingam p.* 133.) poichè cercando, e chiedendo il Re per Vescovo *di Vinchester* un certo Inglese di nota fedeltà, il Papa non voleva dargli altri, se non che un aderente di Francia. Per lo stesso motivo s' irritò Carlo VIII. Re di Francia contro Papa Innocenzo VIII., perchè avendo bisogno il Re di avere in *Angers* un Vescovo sicuro, coll' occasione delle guerre, che gli facevano gl' Inglesi; (*Pithou p.* 586.) il Papa in vece del Confessore del Re, insisteva a volervi per Vescovo un Italiano. Per la medesima ragione il nostro Re D. Alfonso V. snaturalizzò D. Alvaro de Chaves, (*Catalogo dei Vescovi di Guarda n.*23. *tra le memorie dell' Accademia Reale* 1722.) per aver accettato il Vescovato di Guarda, a cui l'aveva promosso Papa Pio II., senza aver avuto la nomina del Re, anzi contro la sua volontà; perchè il Re voleva, che fosse promosso al Vescovato di Guarda D. Garzia de Menezes. Il Re D. Emanuele, provveden-

vedendo Papa Aleſſandro VI. nella perſona di un Cardinale Romano l'Arciveſcovato di Braga, vacante allora per la morte del noſtro Cardinale Alpedrinha, e provvedendolo ſotto la condizione, ſe il Re vi acconſentiva; queſti, una volta che il Papa lo aveva fatto ſenza dargliene prima parte, in neſſuna maniera volle conſentire a queſta provviſta, la quale per queſto non ſortì l'effetto, che Aleſſandro deſiderava. Finalmente queſto fu pure il motivo, per cui fuggendo ſenza ſua licenza a Roma, e accettando ivi il Cappello di Cardinale il Veſcovo di Viſeu D.Michele de Silva; (*Cronica del medeſimo Re pr. III. Cap. LXXXII.*) il Re D.Giovanni III. non ſolo lo ſnaturalizzò, ma non conſentì, che Papa Paolo III. nominaſſe per Veſcovo di Viſeu il Cardinal Farneſe ſuo nipote, (*Catalogo dei Veſcovi di Viſeu n.* 52. *tra le memorie dell'Accademia Reale del medeſimo anno.*) ſenza prima promettergli, che morto il Cardinal Nipote, ancorchè foſſe in Curia, non provvederebbe ſua Santità il Veſcovato, ſe non in chi voleſſe il Re.

XXXI. I Padri del quinto Concilio d'Orleans dell' anno 549. nel Canone X. comandano, che i Veſcovi di Francia non ſi ordinino ſenza precedere la licenza del Re: (*Tom. I. p.* 280.) CUM VOLUNTATE REGIS, *a Metropolitano Pontifex conſecretur*. Quelli del Concilio II. di Aquiſgrana dell'anno 836. (*Tom. II. p.* 591.) nel Cap. III. num. 9. riconoſcendo nei loro Re il medeſimo Diritto, raccomandano a loro molto, che provvedano di buoni Veſcovi le Chieſe dei loro Regni: *In bonis Paſtoribus conſtituendis magnum ſtudium adhibeatis*. Quelli del Concilio Valentino III. dell' anno 855. nel Canone VIII. dicono così: (*Tom. III. p.* 100.) *Placuit, ut ſi quando alicujus Civitatis Epiſcopus deceſſerit*, A GLORIOSISSIMO PRINCIPE POSTULETUR, *ut canonicam electionem Clero, & Populo ipſius Civitatis* PERMITTERE DIGNETUR. *Sed etſi a ſervitio pii Principis noſtri aliquis Clericorum venerit, ut alicui Civitati præponatur Epiſcopus, timore caſto ſollicite examinetur, primum cujus vitæ ſit, deinde cujus ſcientiæ: & vigore Eccleſiaſtico ſub oculis Dei omnipotentis agat* Metro-

Metropolitanus in hac parte . Si necessarium idem Metropolitanus viderit , ut indebito honorem bonis tantum debitum tradat , instruat populum , informet Clerum , potius ADIRE CLEMENTIAM IMPERIALEM , *& ipse cum Episcopis adeat ,* UT ECCLESIAM DEI GLORIOSUS IMPERATOR DIGNO HONORET MINISTRO . Questo Canone è un illustre monumento sì della maestà dei Re, come del metodo dei Vescovi in materia dell' Elezioni . I Padri del duodecimo Concilio di Toledo nell' anno 681. nel Canone VI. dispongono, (*Tom. IV. Concil. Hisp. p.* 267.) che l'Arcivescovo di Toledo ordini solo quei Vescovi , QUOS REGALIS POTESTAS ELEGERIT , *& ipsius Toletani Episcopi judicio dignos esse probaverit .* Lo stesso confermò poco dopo il Concilio XVI. della medesima Città . Dal che venne a dire Mariana nel Tomo I. Libro VI. Cap. XVII. pag. 233. *Ad Regem jus creandi tota illa ditione Episcopos , pervetusto Hispaniæ more spectasse .*

XXXII. Questo diritto di non farsi , o ordinarsi Vescovi senza il consenso dei Principi Secolari riconobbe nel gran Teodosio I. il Concilio Generale di Costantinopoli ; quando nella Sinodica a Papa Damaso lo informa , che per non mancare in cosa alcuna a quello , che richiedono i Canoni nelle Ordinazioni dei Vescovi , era stato ordinato da essi Padri in Vescovo di Costantinopoli Nettario , approvando l'Imperatore colla sua presenza questa funzione : (*Tom. II. Concil. p.* 1149.) *Nectarium communi omnium consensu,* PRÆSENTE THEODOSIO RELIGIOSISSIMO IMPERATORE, *Episcopum constituimus .* Questo Diritto riconobbe nell' Imperatore Teodosio II. il Concilio Generale di Efeso nell'Azione I. , e nell'Imperatore Marciano il Concilio Generale di Calcedonia nell' Azione III. quando ordinarono , che si eleggessero i Successori di Nestorio per Costantinopoli , e di Dioscoro per Alessandria , *secundum voluntatem Dei , & religiosissimorum Imperatorum nutum .* Questo Diritto riconobbe nell'Imperator Giustiniano Papa Agapito , quando tra le prove di essere stata canonica l' Ordinazione di Mena Arcivescovo della medesima Corte , (*Tom. V. Concil. p.*

1101.)

1011.) allega effervi concorfo il voto del medefimo Giuftiniano, come fi legge nell'Azione I. del Concilio di Coftantinopoli dell'anno 536.

XXXIII. Quefto Diritto riconobbe nell' Imperator Lottario Papa Leone IV., quando nell'anno 883. gli domandò licenza per ordinare i Vefcovi di *Rieti*, e di *Frafcati*, come leggiamo in Graziano nel Cap. *Reatina*, Dift. LXIII. Quefto Diritto riconobbe nell' Imperatore Carlo il Groffo Papa Steffano V., quando chiedendogli il Conte Guido, che ordinaffe un altro Vefcovo della medefima Città di *Rieti*, gli rifpofe il Papa, che non poteva farlo, fe prima il Conte non gli moftrava Lettere dell'Imperatore, che concorreffe nell'Elezione del Vefcovo; come pure lo leggiamo nell' ifteffa Dift. LXIII. nel Cap. *Lectis*. Finalmente riconobbe quefto Diritto nel Re di Francia Carlo il Semplice Papa Giovanni X., quando nell' anno 921. fcrivendo al medefimo Re confeffa, che fenza effer preceduta la fua prefentazione, Gisleberto aveva operato contro il coftume, e contro la Dignità Regia in far confagrare Ilduino in Vefcovo di Liegi: (*Tom. III. Concil. Franc. p. 577.*) *De hoc quod Gislebertus contra veftra fceptra inutiliter geffit, valde doluimus, eo quod* PRISCA CONSUETUDO, ET REGNI NOBILITAS CENSUIT, *ut nullus Epifcopum ordinare debuiffet* ABSQUE REGIS JUSSIONE. Tutta l' antichità dunque riconobbe nei Principi Secolari il Diritto, di cui per mezzo delle Riferve gli volevano fpogliare i Papi moderni. (*a*)

XXXIV.

(a) Fattafi divifione tra il Clero, e popolo di Vercelli fopra la elezione del Vefcovo, ed elettine due, volevano i Canoni, che neffuno di effi foffe Vefcovo. Si ricorfe a Giovanni VIII. il quale avea piacere di provvedere del Vefcovato un certo Confperto Diacono, e con quefta lettera lo manda al Re Carlomanno: *Regiam Excellentiam veftram rogamus, ut pro amore Dei, & S. Petri, ac noftra paternitatis dilectione ipfum Vercellenfem Epifcopatum huic nobiliffimo viro Confperto, videlicet Venerabili Diacono vobis cognito, communique fideli noftro, ac veftro, quem pro Ecclefiafticis utilitatibus in fervitium veftrum direximus, placido de præfentia modo tribuatis:*

XXXIV. Sembrerà anche più strana questa pretensione dei Romani Pontefici, e più giuste le lagnanze dei Re, se osserveremo, che per molti Secoli gl' Imperatori d' Oriente erano in possesso di eleggere gli stessi Papi, di modo che senza precedere il loro consenso nessuno si ordinava Vescovo di Roma. Tra gli altri è un buon Documento di questa pratica la Lettera, che il gran S. Gregorio I. scrisse all' Imperator Maurizio, chiedendogli, che in nessuna maniera consentisse col Popolo, e col Clero Romano, ch' egli fosse Papa: *Scripserat Mauritio Imperatori, conjurans ne umquam consensum præstaret populo*. Ma l' Imperatore conoscendo le buone qualità di Gregorio, ordinò, ch' egli fosse Papa, *Data præceptione ipsum jussit institui*. Così lo riferisce l' altro S. Gregorio Arcivescovo di Tours, Autore coetaneo, nel Libro X. della sua Istoria, Cap.1.pag.481., e da esso senza dubbio lo ricavò il Monaco Anonimo nel Lib. III. Cap. LXXIII. p. 135., ove leggiamo pure questa osservazione: *Non licebat tunc temporis quemlibet in Romana Civitate ad Pontificatum promoveri, absque jussione Principis Constantinopolitani*. Ch' è quello, che più vicino ai nostri tempi riconobbe pure Battista Platina, quando nella Vita di Pelagio II. Predecessore di S. Gregorio Magno, pag.72. scrisse così: *Nihil tum a Clero in eligendo Pontifice*

---

buatis: quoniam vere cognoscimus, hunc in omnibus tam civilibus, quam Ecclesiasticis strenuum, atque utilissimum fore. Quapropter ad vestræ præsentis, & futuræ gloriæ augmentum HOC VOS NOBIS CONCEDERE PETIMUS, hanc primam nostri Pontificii justam petitionem vestra regalis alaeriter perficiat magnitudo; ut & nos vestram libenti possimus animo perficere voluntatem. A. 879. Condiscese alle preghiere di Giovanni Carlomanno, e Giovanni lo ringrazia con altra lettera. *Ughellio t. 4. p. 766. 767.* Basta questa sola lettera. Io son certo, che il Lettore leggendola naturalmente dirà, che differenza! Allora i Papi pregavano i Prencipi, fate Vescovo il tale, che vi saremo tenuti; ora i Papi son pregati dai Principi, e talvolta non ammettono le loro instanze, e se le ammettono, o che favore, o che finezza!

fice actum erat, nisi ejus electionem Imperator approbaret.

XXXV. Nel Decreto, che sopra questa materia rinnovò alla fine del secolo settimo l' Imperator Costantino Pogonato, chiama egli questo costume *Costume antico*, come leggiamo in Anastasio Bibliotecario (*Tom. IV. p.* 102. *Edit. noviss.*) nella Vita del Papa S. Agatone. E in fatti si sa dalla Storia di que' tempi, che alla metà del sesto secolo Papa Vigilio chiese la conferma della sua elezione all'Imperator Giustiniano.

XXXVI. Trasferito in Occidente il Romano Impero, conservarono gl'Imperatori l'istessa Regalia, almeno da Carlo Magno fino ai due Ottoni I. e III., cioè, dall' anno 808. fino all' anno 1002., il che con molti esempj prova Baluzio nelle Note a S. Agobardo, e Onofrio Panvinio nella Vita di Papa Gregorio VII., e sebbene il Cap. *Hadrianus*, che riferisce Graziano nella Dist. LXIII. Cap. XXII. dica, che questo fu un Privilegio concesso da Papa Adriano I. all' Imperator Carlo Magno in un Concilio Romano; i Documenti, che sopra abbiamo prodotto, mostrano indubitatamente non essere stato questo un costume per privilegio dei Papi, ma essere stato introdotto dagli stessi Imperatori, come Padroni di Roma, più di dugento anni prima di Carlo Magno. Lo che pure si conferma, avvertendo, che siccome gl'Imperatori confermavano l'elezioni del Vescovo di Roma, così pure gli obbligavano a promettergli fedeltà, come Vassalli al loro Sovrano. Questa promessa la fece al Re Pipino Papa Paolo I., a Carlo Magno Papa Leone III. a Luigi il Pio Papa Pasquale I., a Lottario Papa Eugenio II., a Ottone I. Papa Giovanni XII. o XIII. D'onde comunemente danno i Critici per apocrifo il Cap. *Hadrianus*, e quello, che in esso si riferisce; tra i quali Baronio, Pietro della Marca, Luigi Tomassino, Carlo le Cointe, Jacopo Gretzero, ed il Clero di Francia nel Tomo X. delle sue Memorie, p. 895. (*a*).

XXXVII.

(a) Il Papa era stimato, bensì il primo Vescovo della Cristianità, ma pure Vescovo, e perciò soggetto al Padrone di quel-

XXXVII. Ora se gli antichi Sommi Pontefici, tra i quali un S. Gregorio Magno, e altri Papi canonizzati, non avevano a male, che non si potessero fare l'elezioni dei Papi senza il consenso degl' Imperatori, che erano i Padroni temporali di Roma; perchè i moderni Papi avevano da insistere con tanto impegno, e con tanta violenza, che i Re, e i Principi Secolari non avessero alcuna parte nelle elezioni dei loro Vescovi; i quali senza verun dubbio erano Vassalli de' medesimi Re, e Principi? Se mi dicessero, che dal Canone III. del Settimo Sinodo Generale celebrato nell'anno 787., e dal Canone XXII. dell'Ottavo Sinodo pure Generale celebrato nell'anno 869. veniva proibito ai Principi Secolari d'intromettersi nell'elezione dei Vescovi; molti uomini savj, tra i quali Pietro della Marca nel Libro VIII. *De Concordia*, Cap.IX. num. 3., e il moderno Italiano Giuseppe Motta nella Dissertazione *De Jure Metropolitico*, num. 77. avvertirono, che lo spirito, e l'intenzione di questi, e altri simili Canoni non fu di rimovere assolutamente dall'elezioni dei Vescovi l'assenso, e il beneplacito dei Principi Secolari; perchè ben sapevano gli Autori di questi Canoni, quanta contemplazione gli altri Concilj Generali, e particolari, e gli stessi Romani Pontefici ebbero sempre in questo particolare alla Sovranità, e alla Dignità Regia; e che quan-

quella Città, nella quale risiedeva; e siccome non potevasi eleggere Vescovo di nessuna Città suddita senza l'approvazione del Principe di quella Città, e l'eletto Vescovo dovea giurar fedeltà ad esso, così per l'elezione del Papa si richiedeva la conferma dell'Imperatore, così l'eletto Papa gli giurava fedeltà. Basta leggere i Capitolari de' Re di Francia, ne' quali s'incontrano molte lettere dei Papi, che promettono di eseguir le loro leggi. Per questo Roma cominciò a divulgare la donazione di Costantino, perchè allora il Papa come Vescovo di Città indipendente, anzi sua, non avrebbe avuto più bisogno di chiedere al Padrone di essa la conferma della sua elezione, non di più giurargli fedeltà, non che poi obbedienza alle di lui leggi.

quando non fosse per altro motivo, bastava il titolo di Padronato, di cui per consenso della Chiesa istessa godevano i medesimi Principi Laici, affinchè non proibissero a loro assolutamente l'uso di un Diritto tanto antico, quanto era il Cristianesimo dei medesimi Principi. Ma come molti Ecclesiastici alzati unicamente dall'ambizione, e dall'interesse, e per questo, come per altri titoli indegni del Vescovato, solevano valersi dei Principi Secolari per esser Vescovi; (come fece nel tempo dell'ottavo Sinodo l'empio Fozio, il quale essendo Laico proccurò per via degl' Imperatori di essere intronizzato nella Cattedra Patriarcale di Costantinopoli, e come fecero dopo i Vescovi di Germania al tempo di Enrico IV.) per questa ragione i riferiti Concilj, vedendo i disordini, e gl' inconvenienti, che da questo si originavano, stabilirono con ragione, che non si ammettessero nella Chiesa simili ordinazioni fatte per ambizione dei Pretendenti, e patrocinate dalla tirannia dei Principi, i quali non riflettendo ai requisiti, che pel Vescovato prescrivevano i Canoni, s' impegnavano talvolta a intronizzare soggetti indegni, e toglievano ai Superiori Ecclesiastici la libertà di ributtargli come indegni, o irregolari. E così non fu intenzione di questi, e altri simili Canoni di spogliare i Principi del loro antico Diritto, ma bensì di reprimere l'abuso di questo Diritto; non fu di rimovere dall'elezioni l'assenso, e l'intervento dei Principi, ma bensì di gastigare l'ambizione dei Pretendenti.

XXXVIII. Le parole dei medesimi Canoni, che ci oppongono, ci persuadono pure, che così l'intendono. Conciossiachè il terzo Canone del Settimo Sinodo si fonda in parte nel trigesimo di quelli, che chiamano *Appostolici*, il quale diceva così: (*Tom. VIII. Concil. pag.* 1247.) *Si quis Episcopus Sæcularibus Potestatibus usus Ecclesiam per ipsos obtinuerit*, *deponatur:* onde quello, che si proibisce, non è l'intervento, che i Principi potevano avere legittimamente nell'elezioni come Capi dello Stato Secolare, a cui gli antichi Canoni sempre concessero aver parte nell'elezioni dei

dei Pastori; ma quello, che si proibisce, si è il valersi i Pretendenti della forza dei Principi, e dei Magistrati per ottenere le Mitre: In parte il medesimo Canone del settimo Sinodo si fonda in quello, che determinava il quarto Canone di Nicea, che era così: *Episcopum convenit maxime quidem ab omnibus, qui sunt in Provincia, Episcopis ordinari*: onde la parola *maxime* chiaramente dinota, che sebbene l'affare delle Ordinazioni dei Vescovi competa principalmente agli stessi Vescovi; con tuttociò possono intervenirvi altri, che non siano Vescovi, cioè, vi possono intervenire i Magistrati, e i Principi pel molto, che nelle buone, o cattive qualità dei Vescovi s'interessa la Repubblica, e lo Stato, di cui i Principi sono Capi, e Padroni.

XXXIX. Il Canone XXII. dell'ottavo Sinodo così ordina: (*Tom. X. Concil. p. 647.*) *Neminem Laicorum Principum vel Potentum semet inserere electioni, vel promotioni cujuslibet Episcopi*: ma il Canone XII. che già aveva ordinato l'istesso, spiega la proibizione con certi termini, i quali ben dimostrano, che la mente del Concilio non era, se non che di bandire dalla Chiesa le violenze, e gli abusi, che alcuni Principi commettevano in questo particolare. Le parole sono queste: (*ib. p. 639.*) *Apostolicis, & Synodicis Constitutionibus, promotiones, & consecrationes Episcoporum, potentia, & præceptione factas penitus interdicentibus concordantes, definimus, & sententiam nos quoque proferimus; ut si quis Episcopus* PER VERSUTIAM, VEL TYRANNIDEM PRINCIPUM *hujusmodi dignitatis consecrationem susceperit, deponatur omnimodis*. Queste violenze, e abusi consistevano principalmente nel nominare i Principi molte volte al Vescovato persone indegne, e irregolari, come era Fozio; per questo nel Canone V. avevano detto i medesimi Padri: *Maxime vero Neophytum repellimus, si per Regiam intrusus fuerit potestatem*.

XL. In questo medesimo senso aveva molto prima proibito il terzo Concilio di Parigi dell'anno 557. nel Canone VIII. (*Tom. I. Concil. Gallic. pag. 316.*) *Non*

Non Principis imperio, neque per quaslibet conditionem, contra Metropolitani voluntatem, vel Comprovincialium Episcoporum ingeratur, &c. Non perchè i Padri di esso volessero assolutamente rimovere dall'elezioni il consenso del Principe, (poichè nel Concilio V. di Orleans celebrato otto anni prima; cioè, nel 549. avevano ordinato gli stessi Padri Gallicani nel Canone X. che l'Ordinazione dei Vescovi si facesse *cum voluntate Regis*) ma bensì perchè non si valessero gli Ecclesiastici della potestà dei Re per esser Vescovi, come a forza, e contro la volontà dei Popoli. Vedansi le *Memorie del Clero di Francia*, Tomo XI. pag. 439. e il Trattato di Coringio *De Constitutione Episcoporum Germaniæ*, num. 22. e 37. Tom. II. pag. 710.

Tutto quello, che abbiamo detto sopra questo particolare dei Re, si conferma colla pratica di tutti i Principi Cristiani, i quali anche dopo la pubblicazione dei riferiti Canoni sempre si conservarono in possesso, e nel costume di esser essi quelli, che nominavano i Vescovi, o davano licenza ai Capitoli per eleggerli. Degl' Imperatori di Oriente così lo attesta Balsamone nelle Note al Canone IV. di Calcedonia, pag. 329. Leunclavio nel Libro VI. pag. 317. e Cedreno nella vita dell'Imperatore Niceforo Foca pag. 648.

XLI. Dell' Occidente ne è buona prova l'Istoria delle *Investiture*, le quali tanto rumore, e tante discordie causarono nel Secolo XI. e XII. perchè da essa, lo avvertì pure Onofrio Panvino nella vita di S. Gregorio VII. e dopo Panvino lo avvertì Grozio nel Trattato *De Imperio Summarum Potestatum circa Sacra*, Cap. X. §. 24. che in ogni parte del Mondo Cristiano in Germania, in Ungheria, in Francia, in Spagna, e nella stessa Italia erano gl' Imperatori, e i Re quelli, che nominavano tutti i Vescovi dei loro rispettivi Stati: (*edit. Gretsero Tom. IV. pag. 106.*) *Hoc autem per Galliam, Germaniam, Italiam usitatum mos erat: Hujus exemplo ceteri quoque Reges, ut Hispaniæ, Franciæ, Hungariæ, & ejusmodi imitati sunt*: E' vero, che Panvino in questo stesso luogo afferma, che

questo costume degl' Imperatori si fondava nel Privilegio; che Adriano I. aveva concesso a Carlo Magno, il quale senza dubbio è quello, di cui fa menzione Graziano nel Cap. *Hadrianus*; ove si riferisce, che nel Concilio Romano concesse quel Papa all' Imperatore non solo il Diritto di eleggere i Sommi Pontefici, ma ancora quello d' *Investire* tutti i Vescovi, e gli Arcivescovi. Ma primieramente abbiamo osservato sopra, che questo Cap. *Hadrianus* al sentire dei maggiori Critici è supposto, per le ragioni, che dopo Pietro della Marca, espose Carlo le Cointe ne' suoi Annali di Francia all' anno 774. Se pure non volessimo dire, come dissero Goldasto, Grozio, e Coringio, che il Privilegio concesso da Adriano I. a Carlo Magno si deve intendere rispetto ai Vescovi d' Italia, di cui Carlo allora pigliava possesso.

XLII. In secondo luogo: come si ha da attribuire a Privilegio del Papa concesso ai Re della seconda Linea, quali erano i *Carolingi*, un Diritto, che nei Re di Francia era tanto antico, come l' istessa Monarchia? Perchè dall' Istoria di S. Gregorio di Tours, e dalle Formule di Marculfo costa, che i Re della prima Linea, quali furono i *Morovingi*, erano pure quelli, che nominavano tutti i Vescovi, o davano licenza al Clero; e al Popolo di eleggerli; senza che per questo apparisca in tutta l' Antichità di quei tempi ombra, o vestigio alcuno di Privilegio Appostolico. Anzi S. Gregorio, e Marculfo, quando parlano di queste elezioni, quasi sempre le attribuiscono al comando, all' ordine, o all' Imperio dei Re. S. Gregorio nel Libro II. Cap. II. dice: *Theodoricus jussit inibi Quintianum constitui. Et statim directi Nuntii, convocatis Pontificibus, & Populo, eum in Cathedra Arvernæ Ecclesiæ locaverunt.* E nel Libro III. Cap. XI. così parla il Re Childeberto con quelli di Tours: *Præceperam ut Cato Presbyter illic ordinetur. Et cur est spreta jussio nostra? Responderunt ei: Petivimus eum, sed noluit venire.* E nel Lib. IV. Cap. XVIII. *Cum Pientius Episcopus ab hac luce migrasset apud Parisios, Pascentius ei succedit ex jussu Regis.* E nel Lib. VI. Cap.

Cap. VII. *Jovinus Regium de Episcopatu preceptum accipit.* E nel Cap. IV. del medesimo Lib.: *Præstolabatur Rex locum, in quo Pontificatus honorem acciperet. Ipsum Ecclesiæ illi Antistitem destinavit.* Parla di Donnolo, il quale vacando il Vescovato di *Mans*, fu provvisto in esso dal Re Clotario. E nel Lib. VIII. Cap. XII. parlando dell'Arcivescovo di *Bourdeaux*: *Tunc Rex data preceptione jussit Gondegisilum ordinari: gestumque est ita.* Molti altri luoghi cita Grozio nel suddetto Trattato, pag. 265. e Bignon nelle note ai *Capitolari* dell'edizione di Baluzio, Tom. II. p. 884. e l'Avvocato del Parlamento nel Trattato sopra i Beneficj, Tom. I. pag. 21. e Tomassino nella seconda Parte Libro II. Cap. XIV., ove ancora osserva, che riprendendo il Santo Istorico frequentemente o l'ambizioni di alcuni Pretendenti al Vescovato, o l'abuso che facevano alcuni Re della loro autorità, mai però S. Gregorio censurò d'illegittime, o d'illecite le nomine Regie di tanti Vescovi; segno questo, che non le riputava contrarie ai Canoni, o allo Spirito della Chiesa; perchè veramente quando i Re si valevano bene di questo Diritto, mai la Chiesa non lo biasimò, o lo proibì. Si deve pure notare, che nella frase di S. Gregorio Turonense l'istesso era la nomina, che l'elezione; come si vede nel Lib. VIII. Cap. XXXIX. *Vitus Presbyter de Senatoribus* REGE ELIGENTE *substituitur*: E nel Lib. X. Cap. XIII.: *Dionysius Episcopus per electionem Regis ad Episcopatum successit.* Così pure si spiegò in appresso il XII. Concilio Toletano: *Quoscumque regalis potestas* ELEGERIT. D'onde si conclude, che gli antichi Padri non trovavano veruna deformità nell'attribuire ai Principi Laici l'elezione de' Vescovi. La formalità, con cui i Re facevano allora queste nomine, o presentazioni dei Vescovati, la descrive Marculfo Monaco Benedettino del medesimo Secolo sesto nel Libro delle sue *Formole*, Cap. V. sotto questo titolo: *preceptum de Episcopatu.* Si trova nel Tomo II. dei *Capitolari*, p. 378. E altra simile dell'istesso genere ne pubblicò il Sirmondo nel fine del secondo Tomo dei Concilj di Francia, pag. 935.

XLIII. In terzo luogo: i successori di Adriano I. tanto non riputavano questo privilegio della Sede Appostolica, che anzi per ordinar qualche Vescovo, anche d'Italia, confessavano, che non potevano farlo senza la licenza, e il consenso dei successori di Carlo Magno, come si raccoglie dal Cap. *Reatina*, e dal Cap. *Lectis*, che abbiamo descritto sopra del Decreto di Graziano. E Papa Giovanni VIII. nella lettera, che scrisse al Clero, e al Popolo di *Vercelli*, parlando del Vescovo Consperto, afferma, che Carlomanno era quello, che l'aveva nominato Vescovo, e che questa nomina il Re l'aveva fatta, non già per privilegio di alcun Sommo Pontefice, ma bensì pel costume, che gli lasciarono gli altri Re suoi antecessori: *Vercellensem Episcopatum* MORE PRÆDECESSORUM SUORUM REGUM, ET IMPERATORUM *concessit Consperto*. E costa da altri documenti di quel tempo, i quali dobbiamo a Baluzio nelle note ai *Capitolari*, Tomo II. pag. 1141., costa, dico, che Papa Giovanni X. s'impegnò col Re Carlo il Semplice, affinchè questi nominasse Raterio per Vescovo di Verona.

In quarto luogo: gli stessi Successori di Carlo Magno tanto non riputavano privilegio del Papa questo loro Diritto, che anzi Carlo il Calvo suo nipote, quando nell'Anno 859. intervenne al Concilio di *Tulles*, e in esso riferì ai Padri il modo, con cui aveva fatto Arcivescovo di *Sens* Venilone suo Cappellano, parlò chiaramente di questo Diritto di presentazione, come di un Diritto Regio, ed ereditario, perchè disse così: (*Tom. III. Conc. Gall. p.* 142.) *Mihi a Domino, & Genitore meo piæ memoriæ Ludovico Augusto pars regni inter fratres meos Reges divina dispositione est tradita. In qua parte Regni vacabat tum Pastore Metropolis Senonum, quam* JUXTA CONSUETUDINEM PRÆDECESSORUM MEORUM REGUM, *Veniloni tunc Clerico meo, consensu Sacrorum Episcoporum ipsius Metropolis, ad gubernandum commisi*. E altri Re della medesima Linea Carolina, come se questo Diritto di nominare i Vescovi fosse Diritto loro proprio, e delle loro Corone solevano concedere ad alcune Cattedrali, come privilegio

legio molto speciale, il poter esse eleggere da per se stesse i loro Vescovi. Questo concesse Luigi il Pio nell'anno 822. alla Chiesa di *Modena*; questo concesse Carlo il Grosso nell'anno 885. alla Chiesa di *Paderbona*; questo concesse Carlo il Semplice nell'anno 917. alla Chiesa di *Treveri*; e l'aveva già concesso prima il suddetto Carlo il Grosso alle Chiese di *Ginevra*, e di *Chalons*, come lo dimostra l'istesso Baluzio nel medesimo luogo sopraccitato; come pure nelle note ai *Concilj di Narbona*, pag. 34., e nelle note a Lupo di Ferrara, pag. 414. Erano dunque persuasi tutti questi Re, che la nomina dei Vescovi a loro competeva per Diritto proprio, e non già per privilegio del Sommo Pontefice.

XLIV. Nè osta quello, che scriveva Lupo Abbate di Ferrara nell'Epistola LXXXI. a tempo di Carlo il Calvo, cioè, alla metà del nono Secolo: (*pag.* 123. *edit. Bal.*) *Non esse novitium, aut temerarium, quod Dominus noster ex Palatio honorabilioribus maxime Ecclesiis procurat Antistites. Nam Pipinus, a quo per maximum Carolum, & religiosissimum Ludovicum Imperatores ducit Rex noster originem, exposita necessitate hujus Regni Zachariæ Romano Papæ in Synodo, cui Martyr Bonifacius interfuit; ejus accepit consensum, ut acerbitati temporis industria sibi probatissimorum decedentibus Episcopis mederetur*. D'onde concludeva il Cardinal Baronio negli Annali dell'Anno 752. n. 8., che questa autorità di nominare i Vescovi l'esercitavano i Re di Francia, *non jure proprio, sed concessione Apostolicæ Sedis*. E ne dava la ragione: *Nullum enim in rebus Ecclesiasticis jus habent Reges*. Sopra di che è bene, che ascoltiamo il giudizio di Baluzio: *Sane diffitendum non est, quin ita cum Baronio sentiant transalpinæ gentes. Nos vero Galli Reges nostros non submovemus prorsus a rebus Sacris, ab iis nimirum, quæ disciplinam Ecclesiasticam respiciunt, & executionem regularum Ecclesiasticarum*.

XLV. Veramente non vedo ragione, perchè i Teologi Oltramontani abbiano da negare al presente ai Re Cattolici quello, che tutta l'antichità concesse agl'

Imperatori Romani, de' quali scrive Socrate nella prefazione del Libro V. della sua Istoria: (*p.* 212. *edit. Valef.*) *Ex quo illi Christiani esse cœperunt*, *ex illis penderunt res Ecclesiasticæ*. Ha da poter dire un Teodosio I. al Nazianzeno, quando lo nominò Vescovo di Costantinopoli: *O Pater, Deus tibi, tuisque sudoribus per me Ecclesiam committit*. *En Sacram ædem*, *&* *thronum tibi trado*. E un Re di Francia, un Re di Spagna, un Re di Portogallo non hanno da poter dire a un Ecclesiastico benemerito: *Io vi fo Vescovo della tal Città?* un Giustiniano ha da poter regolar nella novella CXXIII., e nella novella CXXXVII. la forma dell'elezioni dei Vescovi: e non hanno oggigiorno i Re da poter intromettersi in queste elezioni?

XLVI. Nè pure vedo, perchè i Re Cristiani abbiano da essere di peggior condizione dei Re de' Giudei. Tra questi quelli, che furono i più pii, come Davidde, e Giosafatte, disegnavano i Sacerdoti, e i Leviti, che avevano da esercitare queste, o quelle funzioni proprie del loro grado, come leggiamo nel primo dei Paralipomeni, cap. XVI. v. 4., e nel secondo dei Paralipomeni, cap. XVII. v. 7. 8. e 9. E Salomone fu quegli, che depose dal Sommo Pontificato *Abiatarre*, e nominò in suo luogo *Sadoc*, come c' insegna il Libro III. dei Re, c. II. v. 27. e 35. Perchè dunque ha da essere illecito ai nostri Re il nominare i Vescovi, o il disegnare chi degli Ecclesiastici deve esercitare la tale, o la tal carica? Principalmente quando in questa materia di elezioni nulla ci ha prescritto il Vangelo, e in questa istessa materia considerò sempre tanto la primitiva Chiesa le persone dei Re, quanto si raccoglie dai documenti, che abbiamo notati. La giurisdizione spirituale, e l'ordine, su cui questa giurisdizione si fonda, nessuno dubita, che può esser data dalla sola Chiesa per mezzo del Papa, o dei Vescovi. Ma il disegnare il soggetto, che ha da avere quest' ordine, e che ha da esercitare questa giurisdizione, è cosa, che non disdice al carattere di Principe Secolare, nè si oppone ad alcuna legge divina; anzi in essa ne ha molti esempj.

XLVII.

XLVII. Se mi opponessero, che in questo modo la nomina Regia viene a essere Missione, e Istituzione di Pastori, quando per esser queste legittime, e canoniche pare, che solo le possano, e le debbano dare i Superiori Ecclesiastici; rispondo, che siccome nell'antica disciplina era l'elezione del Popolo, e del Clero una condizione necessaria per la Missione, e Istituzione canonica dei Vescovi, e questo per decisione dei medesimi Canoni; così adesso la nomina dei Re, che è succeduta all'elezione del Popolo, e del Clero, è una condizione necessaria per la Missione, e Istituzione canonica dei medesimi Vescovi. Ora anticamente la conferma dei Metropolitani, o dei Sinodi della Provincia era quella, che compiva, e per ultimo rendeva legittima, e canonica la Missione, e Istituzione dei Vescovi eletti dal Popolo, e dal Clero. Lo stesso dunque si deve dire al presente della nomina Regia, la quale dopo la conferma del Papa, o del Metropolitano, resta per tutti i versi una Missione, e una Istituzione Canonica dei Pastori Ecclesiastici, senza che in ciò vi sia alcuna confusione, o conflitto delle due potestà, spirituale, e politica.

S.Remigio Arcivescovo di Rems, e Appostolo della Francia, era nel sesto Secolo tanto persuaso, che nell'elezione dei Pastori Ecclesiastici dovesse la Chiesa aver somma contemplazione ai Re, e agli altri Principi Cristiani, anche quando i soggetti nominati paressero più abili a servir lo Stato, che alle funzioni del ministero Evangelico; che parendo strano a certi Prelati suoi Comprovinciali, o Suffraganei, che S.Remigio per ordine di Clodoveo avesse ordinato Sacerdote uno di questi soggetti; il Santo Metropolitano rispose loro con questo memorabile detto, che leggiamo nella raccolta di Duchesne, Tom. I. pag. 850. *Ego Claudium Presbyterum feci non corruptus pramio, sed praecelsissimi Regis testimonio, qui erat non solum Praedicator Fidei Catholicae, sed defensor: Scribitis canonicum non fuisse quod jussit: summo fungamini Sacerdotio: regionum praesul, Custos patriae, gentium triumphator injunxit.*

XLVIII. Ma tornando al passo di Lupo da Ferrara, l' Illustrissimo Marca nel Libro VIII. cap. XI. num. 3. è di parere, che questo *consenso*, che Papa Zaccaria diede all' elezioni fatte da Pipino, non fosse altro, che una *ratifica*, con cui il Papa significò, che gli piaceva, e gli pareva buona, e legittima la condotta, che nell' elezione dei Vescovi aveva fino allora praticato lo stesso Pipino, e il suo fratello Carlomanno. E in questo senso nel Libro III. *De Sacris Ecclesiæ Ministeriis*, cap. XI. aveva già interpetrato Duareno il Privilegio di Adriano I. a Carlo Magno, contenuto nel cap. *Hadrianus*, che Duareno supponeva esser legittimo. Questi due Principi veramente non potevano ignorare, che tutti i loro antecessori avevano esercitato nell'elezioni dei Vescovi un sommo potere. Dopo di ciò, prima che Zaccaria gli confermasse questo Diritto, aveva già Carlomanno di propria autorità nominato in Germania varj Vescovi, e costituito Metropolitano di tutti Bonifazio di Magonza, che era allora Legato di Zaccaria in quelle parti. Egli stesso lo confessa negli atti di un Concilio, che prima del *Liptinense* si celebrò in Germania nell' Anno 742., ove nel Canone I. dice così: (*Tom. I. Concill. Gall. p.* 358.) *Itaque per consilium Sacerdotum Religiosorum, & optimatum meorum, ordinavimus per civitates Episcopos, & constituimus super eos Archiepiscopum Bonifacium, qui est Missus S. Petri*.

Nel seguente Anno 743. si celebrò il Concilio di *Liptina*, che è quello, di cui parla senza dubbio Lupo da Ferrara; e in esso i tre Legati di Papa Zaccaria, Bonifacio di Magonza, Giorgio Vescovo Portuense (*ib. p.* 540.) e Giovanni Cappellano del Papa approvarono gli atti, e le nomine dei Vescovi, delle quali si era trattato l'anno antecedente nel Concilio, in cui era intervenuto Carlomanno. Si vedano le note del Sirmondo al Concilio di *Liptina* Tom. I. pag. 621. e 622., e Baluzio nelle note a Lupo di Ferrara, pag. 417. Adunque è evidente, che la nomina dei Vescovi fu fatta prima che Papa Zaccaria vi dasse il suo *consenso*. E questo istesso significò il medesimo

Zac-

Zaccaria nell' Epistola VIII. scritta a Bonifazio suo Legato, dopo di essersi celebrato il Concilio di *Liptina*; ove il Papa dice così: (*ib. pag.* 549.) *De eo, quod suggessisti, quod elegerunt unam civitatem omnes Francorum proceres, pertingentem usque ad paganorum fines, & in partes Germanicarum gentium, ubi antea prædicasti, quatenus ibi Sedem Metropolitanam perpetuo habere debeas, & inde ceteros Episcopos instrueres ad vitam rectitudinis, & post tui successores perpetuo jure possideant: hoc, quod decreverunt, nos leto suscipimus animo, eo quod & Dei nutu factum est*. Di modo che nel Concilio dell' anno 742., che non si sa in qual luogo si celebrò, i Principi furono quei che per consiglio dei prelati, e dei magnati, che intervennero, nominarono Bonifazio per Arcivescovo, e per Arcivescovo di Magonza; e furono quelli, i quali nominarono gli altri Vescovi, che avevano da esser Suffraganei di quella nuova Metropoli. Nel Concilio dell' Anno 743., che fu quello di *Liptina*, approvarono i Padri di esso, insieme con Bonifazio fatto già Arcivescovo gli atti, e i Decreti di quel Concilio Germanico. Nell' anno 744. o 745. informato Zaccaria di quello, che si era operato in Germania, ratificò tutto per ben fatto, scrivendo a Bonifazio suo Legato la lettera che abbiamo riferito; e di questo *consenso* di Zaccaria, che non fu altro, se non che una *ratifica* di quello, che si era eseguito, si deva intendere il passo di Lupo di Ferrara.

Ma si ha da far molta riflessione, che quando il Papa parla della nomina del nuovo Arcivescovo, e dei nuovi Vescovi, l' attribuisce totalmente ai Principi di Francia: *Quod elegerunt unam civitatem Francorum proceres*; e che questa nomina fatta dai Principi la chiama nomina fatta per ispirazione Divina: *Hoc, quod decreverunt, ex Dei nutu factum est*.

XLIX. Dopo aver illustrato con tanta evidenza la testimonianza di Lupo di Ferrara, pare, che potrei scusarmi di fare la seconda risposta al Baronio, la quale è quella, che dà Conringio nel suo trattato *De Constitutione Episcoporum Germaniæ* Tom. II. num. 27. pag.

ra d'intelletto di questi due Scrittori, e Baronio, e Leitano, erano veramente degne di miglior Secolo di quello, in cui scrissero. Ma il Baronio ebbe l' infelicità di scrivere, e di scrivere in Roma nei Pontefìcati di Gregorio XIII., e di Sisto V., e di Clemente VIII. tempo, in cui nella Curia passavano i *Dettati* di S. Gregorio VII. per altrettanti Dommi della Religione Cattolica, i quali, come allora pure affermava il Gesuita Gretzero nelle Note alla Vita di Gregorio XIII. scritta dal Panvino, si deducevano tutti *vel immediate*, *vel mediate* dal Diritto Divino. E Leitano, quando la Francia era perfettamente illuminata dagli Scritti dei de Marca, dei Pithoi, dei Bossuetti, dei Tomassini, dei Launoy, dei Baluzj, trovava in Portogallo tanti pochi lumi, che tutta la scienza dell'Istoria Ecclesiastica, e dei Canoni, si veniva a ridurre nel solo Decreto di Graziano. Talento felicissimo, se in vece di scrivere nel Regno del Re D. Pietro II., avesse scritto nel Regno del suo Augusto Nipote il Re D. Giuseppe I., a cui tutta la Letteratura in Portogallo deve, e doverà eternamente la ristorazione.

LI. Tornando ora all' Istoria delle *Investiture* dei Vescovati, è certo, e notorio, che in varj Concilj le abolirono, e le annullarono i Papi Gregorio VII., Urbano II., Pasquale II., e Calisto II. Non mancarono allora uomini dottissimi, e santissimi, ai quali molto dispiacque, che per una questione di mera Disciplina, e di non molta sostanza, inquietassero, e perseguitassero quei Papi il Mondo tutto; di modo che per cinquanta anni non vi fosse pace nella Chiesa tra il Sacerdozio, e l' Impero. Non mancano al presente altri, che attribuiscono tutte queste turbolenze, e dissapori all' ambizione, e politica Romana, la quale per mezzo dell' annullazione delle *Investiture* tolte agl' Imperatori, e a tutti gli altri Principi Secolari, voleva rendere totalmente dipendenti dalla Sede Appostolica i Re, e i Vescovi, e dichiararsi Padrona assoluta di tutti i Beni Ecclesiastici. Così la discorreva alla metà del Secolo XVI. il famoso Agostinia-

ſtiniano Onofrio Panvino, il quale nella Vita di Gregorio VII. giudizioſamente rifletteva, che coll' eſtinzione delle *Inveſtiture* perdeva l'Impero la metà della ſua Sovranità: *Dimidium Imperii omnino ab Imperatore tollebatur*: E Paolo Emilio ne riputava la perdita per più della metà: *Ea res multum virium Imperatoriæ Majeſtati detraxit in animis popularium: plus enim quam dimidium ſuæ juriſdictionis perdidit*.

LII. Sia come ſi ſia, è egualmente certo, che queſta annullazione delle *Inveſtiture* ebbe ſolo effetto in quella parte, che avevano, o pareva, che aveſſero di abuſivo, qual'era l'iſtituzione dei Veſcovi fatta dagl' Imperatori, e dai Re *per Annulum*, & *Baculum*, come ſi diceva, e ſi faceva allora; perchè all'eletto Veſcovo, il Principe Secolare poneva in dito l' *Anello*, e gli porgeva in mano il *Paſtorale* in ſegno d'*inveſtirlo* Veſcovo, o gli dava il poſſeſſo del Veſcovato. Ma quella parte, che avevano le *Inveſtiture* o di nomina Regia per li Veſcovati, o di conſenſo per celebrarſi dal Clero l'elezioni, la conſervarono ſempre in tutti i Regni i Principi Secolari, come Regalia inſeparabile dalle Corone, e come Diritto Regio, ed Ereditario, che i Sommi Pontefici non potevano a loro togliere.

LIII. Di Germania è chiaro il Documento, che nell'anno 1145. ci laſciò l'Imperator Corrado, quando in certo Diploma di Privilegio per la Chieſa di *Utrecht*, diceva così: (*Conrigio Tom. II. p. 733.*) *Jus eligendi, & inſtituendi Epiſcopum in ipſa Eccleſia ad Reges Romanos, & Imperatores pertinere dignoſcitur, & ab Anteceſſoribus noſtris Regibus, & Imperatoribus uſque ad noſtra tempora eſt devolutum, & deductum*.

LIV. In Francia nell'anno 1190. ſtando il Re Filippo Auguſto alla vigilia della partenza per *Terra Santa*, laſciò nel ſuo teſtamento queſte notabili parole: (*Raccolta Ducheſne Tom. V. p. 33.*) *Si forte contigerit, Sedem Epiſcopalem vacare, volumus, ut Canonici veniant ad Reginam, & Archiepiſcopum*, (era l'Arciveſcovo di Rems, a cui aſſieme colla Regina reſtava conſegnato il Regno) *& liberam ab eis electionem petant*.

LV.

IV. Del Santo Re Luigi IX. nipote di Filippo Augusto, scrive Renato Choupin nel suo *Monasterium*, Tit. I. art. IX., e di Choupin lo riferisce Richer nella sua Istoria dei Concilj, Lib. III. Cap. VII. pag. 190., il caso seguente, che è ben da notarsi: *Cum huic Sancto Regi facta fuisset a Summo Pontifice potestas creandi, instituendique Pastores in quavis Diœcesi, Oratorque Regius Diploma Pontificis sanctissimo Principi obtulisset; hic Oratori suo respondit*: QUOD MEA ROMÆ NEGOTIA EX FIDE OBIERIS, LAUDO. QUOD MIHI A PONTIFICE MUNUS HOC RETULERIS, NON PROBO. INTELLIGO ENIM QUANTO MEÆ PRIVATIM, REGNIQUE PUBLICÆ SALUTIS DISCRIMINE ILLUD SUSCIPIAM. *Ac protinus in ignem conjecit Romanos Codicillos.*

LVI. Era ben persuaso questo Santo Re, che ogni qualvolta che il Diritto Divino non escludeva dall' Elezione dei Vescovi l'intervento, ed il consenso dei Principi Secolari, non era ragione, che gli escludesse il Romano Pontefice; perchè dalla qualità dei Vescovi tanto dipendeva lo Stato, come la Religione; e tanto dello Stato, come della Religione erano i Principi Protettori, e Difensori. Era ugualmente persuaso, che il confermare queste Elezioni, e comunicare agli Eletti la giurisdizione spirituale annessa al loro Ordine di Vescovi apparteneva bensì privativamente al Foro Ecclesiastico, e ai Capi del Clero; ma che per disegnare i Soggetti, nei quali aveva da cadere coll' ordine la giurisdizione, non era la persona del Re meno sagra di quello, che non era la persona del gran Teodosio, quando nominò per Arcivescovi di Costantinopoli il Nazianzeno, e Nettario; nè era più profana di quella delle persone della plebe, alle quali gli stessi Canoni per più di dieci secoli avevano concesso il voto nell' elezioni dei Vescovi.

LVII. Questo istesso intendeva Odoardo III. Re d' Inghilterra, quando nell' anno di Cristo 1333. scrisse a Papa Giovanni XXII. quello, che riferisce Valsingam nella sua Istoria, pag. 162. *Ecclesias Cathedrales Progenitores nostri dudum in singulis vacationibus earumdem personis idoneis conferebant. Et postmodum* AD RO-

GATUM

GATUM, ET INSTANTIAM SEDIS APOSTOLICÆ *sub certis modis, & Constitutionibus concesserunt, quod electiones fierent in dictis Ecclesiis per Capitula earumdem*. La verità di quello, che quì affermava Odoardo III., si conferma chiaramente da una Bolla d' Innocenzo III. descritta da Matteo Paris nella sua Istoria all' anno 1215., nella quale il Papa dice così: *Carissimus Joannes Rex Anglorum illustris*, LIBERALITER EX MERA, ET SPONTANEA VOLUNTATE, *de consensu communi Baronum suorum* NOBIS CONCESSIT, ET CONFIRMAVIT, *ut de cetero in universis, & singulis Ecclesiis, ac Monasteriis, Cathedralibus, & Conventualibus totius Regni Angliæ, in perpetuum liberæ fiant electiones quorumcumque Prælatorum majorum, & etiam minorum*. Le condizioni, e modificazioni, con cui i Re d'Inghilterra, secondo diceva Odoardo III., concessero alle Cattedrali questo Privilegio, erano senza dubbio quelle, che si praticavano in quei tempi per ogni parte; le quali erano, che morto il Vescovo di qualche Città, i Capitoli cercavano licenza al Re per eleggere il Successore. Eletto questo, se i Re lo giudicavano abile, lo facevano subito ordinare; se non lo trovavano abile, avevano l'autorità di nominarne un altro; e sotto la dichiarazione di rimaner sempre salva in questo particolare l'autorità Regia; così i Principi concedevano questi Privilegi ai Capitoli. Si vedano i documenti, che allega Coringio nel Trattato *De Constitutione Episcoporum Germaniæ*, Tomo II. num. 40. p. 721.; e quello, che sopra la necessità di questo consenso Regio osserva il nostro Leitano nel *Trattato Analitico* pag. 360.

LVIII. Dei Regni di Spagna è ben chiara la testimonianza dell' Illustrissimo Covarruvias Vescovo di Segovia nella Relazione sopra il Cap. *Possessor* Tomo I. Parte II. §. 10. num. 5. pag. 560. della nuova edizione: *Olim apud Hispanos consuetudo obtinuit, ut Canonicorum Collegium, cui munus eligendi Episcopum jure incumbit, statim mortuo Pastore, Regi ejus obitum nuntiaret, ab eoque peteret licentiam, & facultatem eligendi Episcopum. Qua per Regem concessa, ipsi Canonici eligebant*

bant Prælatum, quem ante missionem in possessionem Regi exhibebant, ut ab ipso bonorum administrationem obtineret. Questo costume passò ad esser legge di tutta la Spagna, ed è nella Compilazione delle Sette Partite del Re D. Alfonso il Savio alla Legge XVIII., che comincia: *Fu antico costume*, Partita I. Titolo V. fol. 23. dell' edizione di Lione di Francia del 1556.

LIX. Di Portogallo ne abbiamo un buon esempio nella lettera, che nell' anno 1261. scrisse il Re D. Alfonso III. di Portogallo all' Arcivescovo di Braga D. Martino Giraldes; tradotta dal Latino in Portoghese, come la tradusse l' Illustrissimo Cunha nell' Istoria di Braga, Parte II. Cap. XXXI., e tradotta ora dal Portoghese in Italiano, la quale dice così: *Alfonso per la grazia di Dio Re di Portogallo, al Reverendissimo in Cristo Padre, e Amico carissimo Martino per la medesima grazia Arcivescovo di Braga, salute, e affetto di vero amore. Sappiate, che Maestro Vincenzo eletto di Porto, e l' Arcidiacono di cotesta vostra Sede D. Pietro Garcia sono venuti per ordine del Capitolo di Porto inviati a Noi, facendoci sapere, come essendo vacante la detta Chiesa di Porto, il suo Capitolo con tutti i voti aveva eletto Maestro Vincenzo in Vescovo.* E PERCHE' A NOI SI APPARTIENE IL PADRONATO DELLA MEDESIMA CHIESA, *ci hanno umilmente richiesto*, CHE VOLESSIMO DARE IL CONSENSO A TALE ELEZIONE, *scrivendovi, e pregandovi, come facciamo, a volerla voi pure tenere per buona, e canonica. Data in Coimbra per ordine del Re ai 2. di Decembre. Giovanni Soeiro la fece, era* 1299. Un altro documento di questo medesimo Re, pure eccellente, produce Brandano nel Tomo IV. della Monarchia Lusitana Lib. XV. Cap. XXIV.

LX. Di Aragona è in eguali termini la Rappresentanza, che nell' anno 1479. fece a Papa Sisto IV. il Re D. Ferdinando II., conforme la descrive Zurita nel Lib. XX. Cap. XXXI. dei suoi Annali. Perchè vacando la Chiesa di Tarragona per morte del Cardinale Arcivescovo D. Pietro Ferriz, la provvide il Papa di moto proprio in persona di un Curiale Romano chiamato Andrea Martinz. Dice l' Istorico citato: *Di che il Re*

no

ne ricevè molto disgusto, che in una Chiesa sì principale in questo Regno si provvedesse senza il suo consenso, e supplica: e pregò il Papa a provvederla in persona del Cardinale D. Pietro Gonzales de Mendoza. Con questo fece ordinare al Provvisto, che subito rinunciasse quella Chiesa in mano di Sua Santità; perchè se non lo faceva, avrebbe proceduto contro di esso, e contro i suoi, e lo farebbe snaturalizzare da tutti i suoi Regni: considerando, che Chiese così principali, come quella, si erano sempre provvedute colla presentazione dei Re suoi Antecessori: e non solo le Chiese, che vacavano in Spagna, ma anche quelle, che vacavano in Roma.

Finalmente i Re di Napoli, anche nel tempo, in cui si riconoscevano più Feudatarj del Papa, sempre conservarono, e procurarono di conservare il Diritto, che nei loro Stati non fossero Vescovi, se non quelli, ch'essi approvassero. Lo che con molti esempj dei Re Carlo II., Carlo III., Ladislao, e altri fino al tempo della Regina Giovanna II., dopo Chioccarelli nel Tomo IV. *De Regio exequatur*, lo prova Giannone nel Lib. XIX. dell' *Istoria di Napoli*, Cap. V. §. I. (*a*).

XXI. Quanto sia antico nei Regni di Spagna questo Diritto dei Sovrani, consta non solo dal Canone VI.

(a) Constanza Imperatrice, e Regina di Sicilia domandò a nome suo, e del picciolo Figliuolo Federico (poi Imperatore sotto il nome di II.) a Innocenzo III. come si dovea diportare nell'elezioni de' Vescovi. Le risponde il Papa: *Sede vacante Capitulum significabit vobis, & vestris heredibus obitum decessoris: deinde convenientes in unum, invocata Spiritus S. Gratia secundum Deum eligent Canonice personam idoneam, cui requisitum a vobis praebere debeatis assensum, & electionem factam non different publicare* (in loco Capituli): *electionem vero factam, & publicatam denunciabunt vobis, & vestrum requirent assensum. Sed antequam assensus Regius requiratur, non inthronizetur electus, nec decantetur laudis solemnitas, quae inthronizationi videtur annexa*. Bollario Roman. t. 3. p. 74. Federico cresciuto, ordinò con sua legge, che nel Regno della Sicilia così si facessero l'elezioni, la quale vien riferita da Lunig nella sua Italia Diplomatica t. 2.

VI. del Concilio XII. di Toledo, che in altra parte abbiamo già riferito; ma ancora dalle Lettere di Braulio Arcivescovo di Saragoza a S. Isidoro Arcivescovo di Siviglia, e da quelle di S. Isidoro a Braulio, scritte prima della metà del settimo secolo, in cui ambidue fiorirono. Sogliono andar impresse prima dei Libri delle Origini, o Etimologie del medesimo S. Isidoro. Quella di Braulio diceva così: *Quia Eusebius noster Metropolitanus decessit, habeas misericordiæ curam; & hoc filiolo tuo, nostro Domino suggeras, ut illum loco illi præficiat, cujus doctrinæ sanctitas ceteris sit vitæ forma.* Rispose S. Isidoro: *De constituendo autem Episcopo Tarraconensi non eam, quam petisti, sensi sententiam Regis: sed tamen & ipse adhuc, ubi certius convertat animum, illi manet incertum.*

LXII. Ai Documenti ne seguono i Pareri degli uomini savj, cioè, i pareri di quegli uomini, i quali nelle cose di mera Disciplina, qual'è quella, di cui trattiamo, si governano più coi principj di buona ragione, e colla pratica dei Secoli più puri, che colle nuove Regole di Cancelleria, o colle moderne massime della Curia Romana. Merita il primo luogo il gran S. Ivone Vescovo di Chartres nel fine del secolo XI., e nel principio del XII. Ugo Arcivescovo di Lione, e Legato della Sede Appostolica in Francia dubitava di consagrare Daimberto eletto Arcivescovo di Sens, col frivolo pretesto, che Daimberto aveva ricevuto dalle mani del Principe l'Investitura del Vescovato. Gli risponde Ivone nell'Epistola LX. e dice così: *Quod autem scripsisti prædictum electum investituram Episcopatus de manu Regis accepisse, nec relatum nobis ab aliquo, qui viderit, nec cognitum. Quod tamen si factum esset, cum hoc nullam vim Sacramenti gerat in constituendo Episcopo, vel admissum, vel omissum quid fidei, quid sacræ religioni officiat, ignoramus: cum post electionem canonicam,* REGES IPSOS APOSTOLICA AUCTORITATE A CONCESSIONE EPISCOPATUUM PROHIBITOS MINIME VIDEAMUS. *Legimus enim sanctæ recordationis Summos Pontifices aliquando apud Reges pro electis Ecclesiarum*, UT EIS AB IPSIS REGIBUS CONCE-

derentur episcopatus, *ad quos electi erant, intercessisse: aliquorum, quia concessiones Regum nondum consecuti fuerant, congregationes distulisse. Dominus quoque Urbanus Papa Reges tantum a corporali investitura excludit,* non ab electione, in quantum sunt caput populi; *vel a concessione, quamvis octava Synodus solum prohibeat eos interesse electioni, non concessioni. Quæ concessio sive fiat manu, sive nutu, sive lingua, sive virga, quid refert? Cum Reges nihil spirituale se dare intendant, sed tantum aut votis petentium annuere, aut villas Ecclesiasticas, & alia bona exteriora, quæ de munificentia Regum obtinent Ecclesia, ipsis electis concedere.*

XLIII. Tre titoli scuopre quì Ivone, per li quali i Re s' intromettono nell' elezioni dei Vescovi: L' esser Capi del Popolo, il quale senza dubbio trasferì in essi il Diritto, che per molti secoli ebbe nell' elezioni: Il non escluder l' ottavo Sinodo la necessità del Consenso Regio: L' essere i Beni delle Chiese Donazioni dei Re, i quali come Fondatori, e Padroni delle medesime Chiese, è bene, che sappiano, e che pensino a chi esse si consegnano.

LXIV. L' Illustrissimo Covarruvias Vescovo di Segovia, dopo aver riferito l' antico costume, che avevano i Capitoli di Spagna, di non procedere all' elezioni dei loro Vescovi, senza averne prima la licenza dei Re, ai quali presentavano dopo i medesimi eletti, affinchè dalle loro mani prendessero il possesso del Vescovato; nel Tomo I. pag. 560. prosegue immediatamente così: *Et jure æquum est, & honestati consentaneum, quod in Ecclesia Cathedrali, vel Collegiali Prælatus electus ante institutionem Patrono ipsi cuicumque etiam privato exhibendus sit, ut ipse Patronus videat, sitne is conveniens, & idoneus Ecclesiæ administrationi. Cap.* Nobis, *& ibi Doctores de Jure Patron. Text. optimus in Cap.* Lectis 63. *Dist. Quo definitum est Episcopos electos non esse a Romano Pontifice instituendos, nisi Epistolam approbationis ab Imperatore obtinuerint.* nam et regis interest nosse, qui sint, qui ecclesias intra ejus provinciam sunt administraturi.

Fer-

Ferdinando Vasquez altro insigne Giurisconsulto di Spagna nel Libro II. delle *Controversie Illustri*, Cap. LI. mosso dai medesimi fondamenti affermò, che questo possesso dei Re di Spagna non si fondava solamente nella concessione del Diritto Canonico, ma ancora principalmente nel Diritto Regio, e per conseguenza nel Diritto naturale: *Non esse solum, aut simplex jus Patronatus id, quod habent Hispaniarum Reges in talium Beneficiorum collatione, seu nominatione, neque ex sola Juris Canonici concessione, sed potissimum ex ipso Jure regali, & sic ex Jure naturali*.

LXV. Francesco Duareno nel Lib. III. *De Sacris Ecclesiæ Ministris*, Cap. XI. pag. 1568. così parla: *Constat secundum veteres Canones, in eligendis Ecclesiæ Ministris non solum Cleri, sed etiam Populi consensum maxime requiri: idque ab Apostolis etiam ipsis observatum fuisse postea docebimus. Cum igitur Princeps non modo unus e populo, sed totius populi coryphæus sit, in quem omne jus, quod populus habebat, aut posset habere, transfusum est: Satis liquet, veteribus Canonibus hoc jus ei ablatum non esse, &c.*

LXVI. Steffano Baluzio nelle note a S. Agobardo, pag. 122. dice: *Quamdiu Papa tantum Urbicus fuit, hoc est, antequam dominium Romanæ urbis in eum transfunderetur: Ordinationes Episcoporum Romanorum, non secus, ac aliorum, fieri antiquitus non poterant absque consensu eorum, qui variis temporibus apud Romam imperitarunt.* MULTUM ENIM INTEREST PRINCIPUM, *ut in Civitatibus imperio eorum subjectis tales instituantur Episcopi, qui populos verbo, & exemplo doceant*, JURA MAJESTATIS NON ESSE VIOLANDA, *&c.*

LXXII. Prima di tutti toccò questo fondamento di Regalia il Re D. Ferdinando II. di Aragona, quando nella Rappresentanza fatta nell'anno 1479. a Papa Sisto IV. sopra la provvista delle Chiese Cattedrali di quel Regno, parlava così: (*Zurita Tom. IV. pag. 304.*) *Che la maggior parte delle Chiese aveva Città, Ville, e Fortezze, e per le passate cose aveva mostrato l'esperienza, che non si dovevano raccomandare, se non che a persone di molta confidenza, così del Re, come de' suoi Re-*

gni; e tali, che attendessero al servizio di Dio, e suo, e alla quiete di questi Regni; e che queste persone nessuno poteva conoscere meglio del Re.

LXVIII. Ai Francesi, e Spagnoli ne segue per ultimo un dottissimo, e moderno Italiano, Giuseppe Motta, Auditore dell' Arcivescovo di Aquileggia, il quale nel suo Libro *De Jure Metropolitico*, num. 78. pag. 103. e 104. dice così: *Princeps unus e populo est; & totius populi coryphaeus, in quem omne jus, quod populus habet, aut habere potest, transfusum est. Hinc magna ratio suadet, ut adempta populo ob tumultus, & seditiones eligendi facultas in Principem translata intelligatur. His consideratis, non est dicendum Constantinopolitanos Patres, seu plebem, seu Principes juribus suis in electionibus spoliasse; sed ab iisdem arcuisse injurias, & abusus, ac excessus, aliorum juribus insultantes, & electionum praejudicia inferentes, &c.* Si veda pure Grozio sopracitato, Cap. X. §. 24. e nel Trattato *De Constitutione Episcoporum Germaniae*, dal num. 20. fino al num. 30. sebbene questi sia Luterano, e l' altro Calvinista; mi ricordo aver letto nel grande Agostino sopra l' Epistola ai Galati: *Veritas per se ipsam diligenda est, non propter hominem, aut propter Angelum.* Sopra il medesimo assunto del Diritto dei Sovrani nell' elezione dei Vescovi discorre maravigliosamente il Clero Cattolico Romano di Olanda nella Protesta, che pubblicò nell' anno 1709. contro Monsignor Bussi Nunzio di Colonia, e che corre impressa nell' anno 1763. con molti altri pareri a favore della Chiesa di *Utrecht*, sotto il titolo di *Temoignages en faveur de l' Eglise de Hollande*, pag. 77.

LXIX. Questa dunque fu la violenza, e l' ingiuria che fecero i Romani Pontefici ai Re, e ai Principi Secolari, quando per mezzo delle Transazioni dei Concordati gli obbligarono, e gli obbligano violentemente a cedere. Primieramente lor fecero abbandonare il Diritto della Protezione, che dovevano prestare alla Chiesa, e ai suoi Vescovi, per non lasciargli spogliare delle libertà, e franchigie, che a loro concessero i Canoni, e delle quali erano in possesso da più

di

di dodici secoli. Dopo di questo, quando ai Re, come Capi della Repubblica, e come Capi del Popolo Cristiano, competeva il Diritto di non aver Vescovi nei loro Stati, se non che quei, ch' essi volessero; e quando in questo possesso gli avevano mantenuti per tanti secoli i medesimi Canoni, e i medesimi antichi Sommi Pontefici; i Papi moderni, come se nella Chiesa di Dio non vi fosse altra legge, che la loro volontà, e i loro interessi; valendosi per questo di varj intrighi, macchinazioni, suggestioni, inganni, minaccie, censure, e guerre, costrinsero per mezzo degli estorti Concordati i vessati Re a riconoscere il Diritto della Presentazione dei Vescovati, e Beneficj, che avevano, non come Diritto Regio inseparabile dalle Corone; ma come una Grazia, o Privilegio dei Papi, il quale assolutamente, e *ad libitum* dei medesimi Papi si può rivocare.

LXX. Che la Regalia di nominare i Vescovi la reputino i Papi non Diritto proprio dei Re, ma Privilegio rivocabile della Sede Appostolica, è dottrina costante della Curia Romana, e de' suoi Canonisti, come si può vedere in Rigànti, Tom. I. pag. 228. al fine dei Commentarj alla Seconda Regola di Cancelleria. Ma qual Regno è oggi per questa dottrina? Non lo sono al certo quelli di Castiglia, e di Portogallo, ai di cui Re, in sentenza dell' Illustrissimo Covarruvias nel luogo poco fa citato, compete, e deve competere il Diritto di Presentazione, anche prescindendo dal Privilegio Pontificio.

LXXI. Che a fare questi Concordati fossero obbligati violentemente i Re dai Papi, è un fatto, che oltre il dedursi con evidenza dagl' innumerabili, e incessanti dissapori, che abbiamo riferito, lo confessò, e lo protestò di se stesso il Re Cristianissimo Francesco I. nell' Assemblea generale degli Stati del Regno, che per fare accettare i Concordati di Bologna fece adunare in Parigi nell' anno 1516. Quivi per bocca del suo gran Cancelliere, dopo avere esposto gl' intrighi, e le guerre, in cui successivamente l'avevano involto i Papi Giulio II. e Leone X. concluse

il Re Francesco, che per evitare l'ultima rovina della Monarchia, e per assicurare la sua persona, aveva acconsentito alla derogazione della Prammatica di Carlo VII. e alla sostituzione dei Concordati di Bologna: (*Tom. X. Memorie del Clero p.* 136.) *Quo omnibus istis incommodis mederetur, sibique, Regni Principibus, & cuncto exercitui suo facilem, ac securum reditum ex Italia in Galliam muniret, omnesque confaederationes contra se, Regnum Francicum, & Principatus suos in Italia initas dissiparet*: COACTUM FUISSE PACISCI CUM LEONE X. PONTIFICE, &c.

LXXII. Quello, che nel principio del Secolo XVI. sperimentò dalla violenza dei Papi Francesco I. Re di Francia, l'aveva già sperimentato da Papa Pio II. il Re Carlo VII. e da Papa Giulio II. il Re Luigi XII., come osserva Richer nella sua Istoria dei Concilj. E ancora ognuno sa, che con minacciargli, e anche eseguirla, la deposizione dal Regno, aveva molto prima obbligato Papa Innocenzo III. Giovanni *Senza Terra* Re della gran Brettagna ad accettare i Vescovi, ch'esso Papa avesse nominati, e a rinunziare a ogni Diritto di Presentazione per mezzo della cessione, che di esso riferisce Matteo Paris nell'anno 1215. Ognuno ugualmente sa, come il medesimo Innocenzo nell'anno 1206. estorse dal Re D. Pietro II. di Aragona la rinunzia del Padronato di tutte le Chiese di quel Regno, come lo scrive Zurita nel Tomo I. Libro II. Cap. LI. Lo che gli Stati di Aragona ebbero tanto a male; che, come afferma Marineo Siculo nel Lib. X. della sua Istoria, che si trova nel Tom. I. degli *Scrittori di Spagna* dell'edizione di Scoto, pag. 381. tutti uniformemente reclamarono, protestandosi, che mai non averebbero acconsentito, che la Corona del suo Regno restasse spogliata di sì gran Regalia. Nè i nostri Re di Portogallo furono esenti da queste espressioni, e macchinazioni della Curia Romana; del che ne sono buone prove i Concordati, ai quali Papa Niccolò IV. ridusse il Re D. Dionisio; e i dissapori, che ebbe con Papa Eugenio IV. e con Pio II. il Re D. Alfonso V.

LXXIII.

LXXIII. Fondati dunque in questo Principio, che essendo una volta ingiuste le violenze della Curia Pontificia, non poteva il consenso, o la tolleranza dei loro antecessori spogliare i Re del Diritto di resistere ad esse in ogni tempo; a ciascun passo si opponevano alcuni Re a quelle medesime Riserve, alle quali altri avevano per molti anni acconsentito. Erano cinquanta anni, che i Papi stavano in possesso di provvedere nei Vescovati chi volevano, senza aspettare per questo il consenso dei Re. Non ostante questo possesso, nell'anno 1367. ordinò il Re di Castiglia D. Pietro I. che ne' suoi Stati nessuno fosse Vescovo; se non che quelli che nominasse esso, e i suoi Successori: *Episcopos instituendi, aliave majora Sacerdotia donandi*, NISI REGUM ACCEDENTE CONSENSU, *Pontificibus Romanis potestas sublata*, come riferisce Mariana nel Libro XVI. del Tomo II. Cap. XI. pag. 260. Nell'anno 1390. stimolato il Re d'Inghilterra Riccardo II. dalle continue Provviste, che faceva il Papa di suo moto proprio dei Vescovati del Regno: *Offensus licentia Papæ juravit, quod si Clerus restitisset constanter Papæ in isto negotio*, IPSE MANUS APPOSUISSET IN AUXILIUM EORUNDEM, come scrive Valsingam negli annali dell'istesso anno, pag. 356. Allora in Inghilterra, e in Ungaria ajutati, e protetti dai Re, scossero i Vescovi il giogo delle Riserve, e cominciarono da per se stessi a celebrare le Ordinazioni nella forma del Diritto antico, come abbiamo inteso sopra da Ailly. Quando il Re Carlo VI. di Francia si oppose nell'anno 1418. alle medesime Riserve, contavano queste già vicino a cento anni di prescrizione. Quando vi si oppose nell'anno 1438. Carlo VII. pure Re Cristianissimo, e nell'anno 1420. D. Alfonso V. Re di Portogallo; e nell'anno 1479. D. Ferdinando II. Re d'Aragona, contavano le medesime riserve molto più di cento anni, da che i Papi le eseguivano.

LXXIV. Ora se dopo cinquanta, se dopo cento, e più anni di possesso delle Riserve, potevano i Re Cattolici opporsi, e resistere ai Papi; perchè non potranno essi farlo adesso, dopo dugento o più anni? Forse

i Papi hanno al presente maggiore autorità, o minore autorità hanno oggidì i Re di quello, che gli uni e gli altri avevano anticamente? O è adesso più forte il Diritto, che danno ai Papi i Concordati dei Re di quello, che anticamente lor dava il tacito consenso degli stessi Re?

LXXV. Ma io riandando l'istoria trovo, che anche dopo i Concordati Tedeschi, che furono stipulati nell'anno 1448. tra Papa Niccolò V. e l'Imperatore Federico III. (*Goldasto Tom. III. Const. Imp. p.* 121.) consigliavano gli Stati di Germania nell'anno 1510. l'Imperatore Massimiliano I. che all'esempio di Francia introducesse nell'Impero una Prammatica simile a quella del Re Carlo VII. Trovo, che non ostante essere convenuto coi Concordati di Bologna tra Papa Leone X. e il Re Francesco I. nel Cap. *De Regia ad Prælaturas Nominatione*, che succedendo la morte in Curia di qualche Prelato di Francia, toccasse per quella volta al Sommo Pontefice la Provvista di quel Vescovato, o Arcivescovato; concordano tutti i Dottori di Francia, che questo Articolo fu interamente annullato dai Re Successori di Francesco I. e che così fino dei Vescovati, e Abbazie, che vacano in Curia, il Re di Francia n'è sempre il Presentatore. Trovo, che essendovi un altro Articolo degli stessi Concordati nel Cap. *De Mandatis Apostolicis*, per cui restava illeso nei Papi il Diritto, che chiamano di *Prevenzione* nei Beneficj; furono molte le Ordinazioni, che contro questo Articolo hanno pubblicato gli stessi Re di Francia; e che con questo stile i Re Cristianissimi andarono a poco a poco annullando molti altri Articoli dei Concordati, come lo potranno vedere i curiosi, leggendo le *Memorie del Clero* sopra i Concordati Tom. X. pag. 166. e seg. e pag. 811. Trovo, che nell'anno 1561. tra le Istruzioni, che Carlo IX. diede al Presidente *Ferrer* sopra i Punti, che si dovevano toccare nel Concilio di Trento; fece il medesimo Re questa riflessione: (*Pithou Cap. XXII. n. 34. pag. 905.*) *Il quale Concordato tra Papa Leone X. e il Re Francesco I. fu conchiuso, e risoluto* nella

nella maniera, che ognun sa, è mantenuto dai Sudditi di questo Regno più per timore, che avevano di dispiacere al detto fu Re Francesco, che per altro rispetto, e motivo. Tal cosa non può adesso pregiudicare ai detti Sudditi di questo Regno, e molto meno alle Libertà, e Privilegj della detta Chiesa Gallicana, la quale non volle mai approvare, come nè pure tutte le Corti del Parlamento del detto Regno, nè far pubblicare il detto Concordato, se non che per grande impressione, e come per forza.

LXXVI. Trovo, che in conseguenza di queste Istruzioni affermò in presenza di Papa Pio IV. il riferito Presidente *Ferrer*, che l'annullazione della Prammatica nei Concordati tra Leone X., e Francesco I. fu ingiusta, e illegitima, e che come d'ingiusta, e illegittima appellarono giustamente i Prelati, l'Università, e il Parlamento: *Non satis videmus, qua ratione fuerit hæc nostra Pragmatica, (quæ nihil constituit aliud, quam quod sanctissimis Decretis erat prius constitutum) tot annos exagitata a Pio II. a Xysto IV. Innocentio VIII. Alexandro VI. Julio II., & demum abrogata a Leone X.* NON VOCATIS LEGITIME ECCLESIÆ GALLICANÆ ANTISTIBUS. *Quo factum est, ut ab ea abrogatione tum juste appellaverit Ecclesia Gallicana, cognitor Regius, Schola Parisiensis.*

Trovo finalmente, che il celebre Vescovo di Babilonia Mr. *Varlet* nella prefazione alle Memorie, che a favore dell' Arcivescovo di Utrecht pubblicò nell' anno 1724., senza la minima esitazione scrisse: *Che i Concordati di Bologna, come contrarj ai Canoni, nulla avevano di fermezza; e che ogni volta che il Re volesse, si poteva ridurre l'ordinazione dei Vescovi ai termini dell' antica disciplina; la quale era molto migliore della introdotta co i Concordati*. Così lo leggiamo nella ristampa delle riferite Memorie, fatta nell' anno 1767. per ordine del Clero di Utrecht.

LXXVII. Parlando ora per parte dei Vescovi, è parimente certo, ed evidente, che senza esser essi ascoltati, non potevano i Re conchiudere cosa alcuna coi Papi in pregiudizio dei medesimi Vescovi, e dei loro Diritti. Conciossiachè è regola del medesimo Dirit-

ritto: *Quod omnes tangit, debet ab omnibus approbari*. Nelle suddette transazioni non furono ascoltati i Vescovi, nè ebbero in esse alcuna parte, se non che accomodarsi alla forza, che loro facevano i lor Superiori. Così lo protestò subito nella prima pubblicazione dei Concordati nell' anno 1516. per parte del Clero il Cardinale di Boissy; (*Memor. du Clerge Tom. X. p. 137.*) *Cardinalis Boissiacus pro ordine Ecclesiastico retulit, negotium Concordatorum ad statum universalem Gallicanæ Ecclesiæ attinere*: QUARE HAC INAUDITA, ET INCONSULTA, CONCORDATA NULLO MODO PROBARI POSSE. E l'Università di Parigi nel seguente anno 1517. mossa dalle medesime ragioni, (*ib. p. 151.*) appellò dai Concordati al futuro Concilio Generale; affermando nel suo atto di appellazione, che la cupidigia, e l'avarizia dei Romani era quella, che aveva negoziato l' annullazione della Prammatica: *Romani propriis cupiditatibus, & commoditatibus inhiantes, attendentes* HIS MEDIIS AURUM, ET ARGENTUM EX REGNO AD SE PRO SUO VOTO NON DEFERRI, *hujusmodi statutis invidentes, ea per Romanos Pontifices abrogari facere studuerunt*.

LXXVIII. Nell' Assemblea di Orleans dell' anno 1560. lo Stato Ecclesiastico fece al Re Carlo IX. la seguente richiesta (*ib. p. 165.*) per la rinnovazione e restituzione della Prammatica contro i Concordati: *Gli Ecclesiastici supplicano il Re a fare osservare la riforma fatta dai Concilj di Costanza, e di Basilea ultimamente tenuti, e celebrati, come pure gli articoli ricevuti nell' Assemblea della Chiesa Gallicana tenuta a Bourges nel tempo del Re Carlo VII.*

Nell' anno 1561. così protestò avanti a Papa Pio IV. il Presidente Ferrei: *Galliæ ordines existimant, in his quæ sunt Canonibus, & Ecclesiæ Gallicanæ libertatibus contraria, ea non valere Concordata*.

LXXIX. In un'altra Assemblea Generale dell'anno 1635. rappresentando i promotori di essa, che l'essersi posti i Concordati nella raccolta generale degli affari del Clero Gallicano, potrebbe stimarsi un' approvazione tacita fatta dal Clero dei medesimi Concordati, rispo-

risposse l'Assemblea in questo modo: (*ib. p.* 165.) *si è dichiarato e protestato, che i detti Concordati, e Indulti si son posti nei Libri del Clero solo per la comodità degli Ecclesiastici, i quali ne possono aver bisogno, e non già per maggiore approvazione.*

LXXX. Nel medesimo Tomo X. delle sue Memorie impresso nell' anno 1722. fa il medesimo Clero di Francia questo avvertimento ai Lettori: (*ib.* 164.) *La Chiesa di Francia si è opposta in diverse occasioni all' esecuzione del Concordato, e molti stimano, che il suo consenso tacito nell' uso presente* SIA PIU' TOSTO DI TOLLERANZA, CHE UNA PROVA DELLA SUA APPROVAZIONE. Nel tempo della Reggenza del Duca di Orleans, cioè, nell'anno 1717. osservarono i Ministri di Francia, che questo trattato tra Francesco I., e Leone X. fu un *trattato irregolare*, in cui le parti interessate, che erano i Vescovi, furono spogliati dei loro Diritti, senza aspettare il loro consenso. Così lo leggiamo nel Tomo II. dell'Istoria della Bolla *Unigenitus*, pag. 383. dell' edizione di Amsterdam dell' anno 1730.

Ecco quì come senza volere, cedettero i Vescovi di Francia, e cedettero tutti gli altri ai Concordati dei loro Sovrani colla Sede Appostolica; senza che questa cessione mostri altra cosa, se non che una tolleranza, o condiscendenza dei medesimi Vescovi, i quali come parte più fiacca, cedettero al maggior potere dei Re, e dei Papi.

LXXXI. Ma voglio supporre, che a principio abbracciassero i Vescovi di propria volontà tutte le riserve, che i Papi volessero fare, come in fatti fecero; dunque quei, che oggi vivono, saranno per questo obbligati ad ammetterle? Solo lo affermerà chi non ha notizia del molto, che contarono i Vescovi per più di dieci Secoli, e di quanto al presente stanno abbattuti, dopo che le riserve hanno preso piede. Forse finora è stato alcuno obbligato a stare alle convenzioni, o stipulazioni del suo antecessore, quando queste convenzioni involvono notoriamente enorme lesione dei Diritti di ambidue? certo che nò. Ora i Vescovi anticamente potevano tutto dentro le loro Dio-

Diocesi. Adesso i Vescovi nelle loro Diocesi sono certi *Simulacri dipinti*, come gli chiamò Giovanni Gersone nel trattato *De modis reformandi Ecclesiam*, QUI IN PRIMITIVA ECCLESIA ÆQUALIS POTESTATIS CUM PAPA ERANT, *crescente Clericorum avaritia, & Papæ Simonia, cupiditate, & ambitione, jam in Ecclesiâ non videntur esse, nisi* SIMULACRA DEPICTA. Sono certe ombre col Pastorale, e colla Mitra, come si spiegò Enea Silvio nell' Istoria del Concilio di Basilea: *Quid hodie sunt Episcopi*, NISI UMBRA QUÆDAM? *Quid plus eis restat*, QUAM BACULUS, ET MITRA? Sono un nulla rispetto a quello, che erano, come scrisse il Cardinal Zabarella nel trattato dello scisma: *Quia Papa occupavit omnia jura inferiorum Ecclesiarum*; INFERIORES PRÆLATI SUNT PRO NIHILO. Sono certi Prelati miserabili, che servono a poco, come primà di tutti l' affermò il Re di Francia Carlo VI. nell'anno 1406. come lo riferisce Pithou, Cap. XXII. *infelices autem Episcopi, si sic eis indistinctè sua interdicuntur officia, in Ecclesia quid faciunt?*

LXXXII. Anticamente potevano i Vescovi dispensare in tutte le leggi Canoniche, e assolvere da tutti i casi. Al presente un Religioso Mendicante in virtù de' suoi privilegi può dispensare, e assolvere da quello, che non può talvolta dispensare, e assolvere un Vescovo. Anticamente i Vescovi non riconoscevano per loro Primate altri, che il Pontefice Romano. Al presente, oltre il Papa, hanno i Vescovi nella Curia tanti superiori, quanti sono i tribunali, ai quali il Papa ha subordinato i Vescovi. Se la Congregazione dei Cardinali interpreti del Concilio di Trento decide, che in questo, o in quel caso non ha luogo il privilegio, che concesse ai Vescovi il Concilio, i Vescovi non hanno da valersi di tal privilegio, ancorchè questo sia tanto chiaro, come lo è nel Cap. *Liceat Episcopis* il privilegio, che ivi a loro si concede di poter assolvere dall'eresia occulta. Se la Congregazione dell' Indice mette nel numero dei Libri proibiti un Pietro della Marca *De concordia Sacerdotii & Imperii*, ò un Giovanni Gerbais *De causis majoribus*, o un Bernardo Van-Espen *De Jure Eccl.*

ele-

clesiastico, i Vescovi non hanno potere di leggere questi libri; perchè leggendoli, potrebbero conoscer meglio i loro Diritti, e le usurpazioni di Roma. A ciascuno di questi Eminentissimi Porporati possono dire i Vescovi quello, che anticamente diceva Goffredo di Vandomo di un certo Legato del Papa: *Si ita est, ut a vobis publice prædicatum agnoscitur*, QUASI ALTERUM PAPAM VOS FECISTIS. *Nos autem credebamus, mediocritatem vestram legationem habere Sedis Apostolicæ, non Apostolicam Sedem esse*.

Anticamente erano esaminate, e rivedute non solo nei Concilj Generali, ma anche da ciascun Vescovo in particolare tutte le Decretali, che si emanavano di nuovo dalla Sede Appostolica; o avessero per oggetto il Domma, o avessero per oggetto la Disciplina. Al presente non contenti i Papi, che i loro giudizj Dommatici siano subito riputati, e venerati per una regola di fede; comandano pure, (come se il privilegio dell'infallibilità fosse comunicabile a loro arbitrio) che una volta che i Cardinali Inquisitori censurarono una proposizione, sia questa subito pure censurata dai Vescovi. E quando la pratica di dodici Secoli tanto dei Concilj Ecumenici, come dei Romani Pontefici era, che nessuna legge Ecclesiastica obbligasse i Fedeli prima di essere solennemente promulgata per tutte le Provincie del Cristianesimo; al presente vogliono i Papi, che affinchè i Vescovi eseguiscano, e facciano eseguire le Decretali, o le Bolle della Sede Appostolica, basti, che loro costi essere state affisse alle porte di S. Pietro, o nel Campo di Flora.

Finalmente prima delle riserve prestavano i Vescovi il giuramento di ubbidienza al loro Metropolitano, ma di ubbidienza limitata a quello, che ordinavano i Canoni; al presente tutti i Vescovi giurano ubbidienza al Papa; ma un'ubbidienza, che non ha altri limiti, che quelli della volontà del medesimo Papa. Prima delle riserve non aveva il Metropolitano Diritto alcuno, anzi gli veniva proibito dai Canoni di ricevere dal suo Ordinando veruno emolumento, o donativo; al presente non ispedisce il Papa le Bolle di

con-

conferma, se prima il Vescovo non paga alla Camera Appostolica otto, dieci, dodici mila scudi, e tal volta più. E se un Vescovo istesso fosse trasferito tre o quattro volte a nuovi Vescovati, tre, o quattro volte ha da pagare le nuove Bolle.

LXXXIII. Ora chi ha da persuadersi, che se i Vescovi a principio acconsentirono a queste leggi, e imposizioni della Curia, siano per questo al presente obbligati tutti a osservarle, e non possa alcuno reclamare? Il gran Gersone nel suo trattato *dei modi di unire, e riformare la Chiesa*, Tom. II. pag. 184. riflettendo a questa deplorabile decadenza, e depressione, a cui le riserve dei Papi hanno ridotto i Vescovi, esclama così: *exurgant Prælati Ecclesiæ offerentes Deo Sacrificium justitiæ*, ET HAS RAPINAS, FURTA, ET LATROCINIA ROMANÆ CURIÆ DIGNENTUR PENITUS AMOVERE: *quia non possunt in detrimentum, & damnum universalis Ecclesiæ stare, aut præscribi:* CUM SINT CONTRA NATURAM PROPRIAM CORPORIS MYSTICI, ET CONTRA OMNEM ORDINEM JUSTITIÆ. Il gran Cardinal di Cusa nel Libro II. *della Concordia Cattolica*, Cap. XXXII. pag. 768. e seg. discorre così: *Per tacitum consensum totius Ecclesiæ Romani Pontifices reservationibus factis usi sunt, nec dati Episcopi sunt repudiati, & reprobati*, SICUT TAMEN MEO JUDICIO REPROBARI POTERANT: *tunc in consensum transivit taciturnitas. Nunc autem* EXORBITANTIA OB VARIAS LÆSIONES DISPLICERE INCIPIT, ET ORITUR CONTRADICTIO. *Quare puto* PAPAM AMPLIUS NON POSSE GENERALITER RESERVARE ELECTIVA BENEFICIA, *nisi ei expresse concederetur per Concilium.*

LXXXIV. Resterà ancora più chiaro, e patente, che questo preteso assenso dei Vescovi non poteva pregiudicare ai loro successori, se osserveremo, che oltre le altre ragioni, che abbiamo ponderato, operava allora molto nella maggior parte di essi la falsa persuasione, in cui gli avevano posti le spurie Decretali di Isidoro, e le nuove conseguenze, che da esse ne aveva tirato Graziano nel suo Decreto, facendo loro credere, che nella Chiesa di Dio non vi era altra giurisdizione, nè altra autorità, che quella del Papa,

che

che dal Papa unicamente emanava nei Vescovi tutta la potestà, che avevano; che questa potestà poteva limitare, e restringere il Papa come più volesse; che nessuna Legge Canonica aveva altra forza, che quella, che le dava il Papa, come padrone di tutti i Canoni, e di tutti i Diritti. Queste idee del Sommo Pontificato autorizzate da Gregorio VII., o da chi in suo nome pubblicò i dettati, che leggiamo in Panvino, e in Baronio; appoggiate dalle nuove Decretali di Gregorio IX., e di Bonifazio VIII.; amplificate da tanti Canonisti, i quali davano per un articolo di fede qualsivoglia parola dei Papi; queste idee, dico, le quali anche al presente, che la lettura degli antichi monumenti ha tanto illuminato i Teologi, fanno nella maggior parte dei Vescovi una impressione efficace per aderire tenacemente alle stesse massime, che hanno rovinato i loro Diritti; che avranno fatto ducento, o trecento anni fa in essi Vescovi?

LXXXV. Nel Concilio di Trento, in cui non mancavano Vescovi, e Teologi dottissimi, e come tali molto alieni da quelle nuove dottrine, ognuno sa molto bene dalla storia del medesimo Concilio, che tutta la cura, e diligenza dei Cardinali legati, e presidenti si occupò in fare, che i Vescovi non potessero effettuare in Trento quello, che avevano preteso prima di stabilire i Vescovi di Basilea; che era di ridurre nei dovuti limiti l' uso dell' autorità Pontificia, e restituire al Corpo Episcopale le antiche franchigie, e libertà, che avevano loro concesso i Canoni. Ma questo toccava l' intimo della Curia; toccava gl' interessi di tutta la nazione Italiana, e i Legati volevano, che questa Curia restasse sempre esente da ogni riforma. *Omne enim* (diceva un buon cervello, che stava in Trento) *in Pontificis Summi potestate liberrime positum semper voluere, cautionibus tam crebris Decreta additis, ut quod agerent, illos nolle arbitrareris.* Si vede la prefazione del Padre Le-Courayer, pag. 15.

LXXXVI. Egli è vero, che nella sessione XXII. Cap. II., e nella sessione XXIV. Cap. I. tratta il Sagro Concilio della maniera, con cui si hanno da rimet-

mettere al Sommo Pontefice le informazioni *de genere, vita, & moribus* di coloro, che hanno da esser Vescovi. Ma questo non fu un approvare che fece il Corpo de' Vescovi conciliarmente la pratica introdotta di chiedersi a Roma le conferme; che non è questo il modo, con cui un Concilio Generale annulla le leggi di altri Concilj Generali, e del Diritto comune; ma fu solamente un supporre la tal pratica, e questa supposta, regolar la forma, che si aveva da osservare nelle perquisizioni. Conciossiachè in quello, che riguardava gli stili della Curia, non avevano luogo i Vescovi di opporre nei loro Decreti la disciplina dei Canoni, perchè i Legati in virtù delle loro istruzioni non glielo davano. E dalle lettere di Monsieur *de l'Isle*, in quel tempo Ambasciatore di Francia in Roma, che corrono col titolo di *Memorie del Concilio di Trento*, pag. 189. 203. e 349. costa evidentemente la somma ripugnanza, e dispiacere, che sperimentavano i Ministri di Francia, ogni volta che loro parlavasi, che si abolissero dal Concilio questi stili.

LXXXVII. Ma già mi par di sentire l'argomento, che a favore della conservazione, e stabilità delle riserve mi hanno proposto altre volte alcuni nostri Teologi, più versati nelle massime Oltramontane, che nei principj della più soda Teologia, e nei monumenti della sempre venerabile antichità. Fosse, o non fosse ingiusta dalla parte dei Papi (dicono essi) l'introduzione delle riserve, non può negarsi, che fu valida; perchè questa è la regalia del supremo Pastore, l'aver forza, e sortire il loro effetto tutte le di lui determinazioni, anche quando queste pel titolo di esorbitanti, o disaggradevoli meritano la censura d'ingiuste, e d'illecite.

Questa è la Teologia, e la giurisprudenza della Glossa delle Decretali, che parlando del Papa dice così: (*Cap. quanto personam, de Translat. Episcop.*) *In his quæ vult, ei est pro ratione voluntas. Nec est qui ei dicat: cur ita facis?* Questo è il *Cavallo Trojano*; (come si spiegarono i novi consultori di Paolo III.) da cui

cui ſono uſciti tutti gli aſſurdi de' quali ci lagniamo. Queſto è il fondamento delle riſerve; queſta è l' origine dell' annichilazione dei Veſcovi.

LXXXVIII. Affinchè reſtaſſe anticipatamente debellato queſto achille dei Teologi, e Canoniſti della Curia, ho già moſtrato nella propoſizione XI., che ſecondo la Teologia, e Giuriſprudenza dei primi Secoli, e dei primi Pontefici, era l' iſteſſo l' eſſere una coſa contro i Canoni, che eſſer nulla, e inſuſſiſtente. San Leone nell' Epiſtola ad Anatolio: (*p.* 131. 132.) *Si quid uſquam aliter, quam Nicæni Patres ſtatuerunt, præſumitur*, SINE CUNCTATIONE CASSATUR. E nell' Epiſtola a Pulcheria: *In nulla reverentia eſt habendum, quidquid fuerit a prædictorum conſtitutione diverſum*. E nel ſermone del ſuo Anniverſario: (*ib. p.* 3.) *Manet ergo Petri privilegium*, UBI EX IPSIUS ÆQUITATE FERTUR JUDICIUM. Il Papa S. Ilario nell' Epiſtola ai Veſcovi di Francia: NIHIL ADVERSUM VENERANDOS CANONES VALEAT, *quidquid obreptum eſſe nobis conſtiterit*. Papa Silveſtro II. al Veſcovo di Parigi: *Cum ſingulis Sacerdotibus modus quidam præſcriptus ſit, quo ſe extendere, ubi terminos debeant collocare:* NON EST JURIS NOSTRI FALCEM IN MESSEM ALIENAM PONERE.

LXXXIX. Secondo queſta dottrina degli antichi Pontefici, i Veſcovi non ſi ſtimavano anticamente obbligati a oſſervare verun Decreto della Sede Appoſtolica, ſe non che quelli, che foſſero promulgati *ex Petri æquitate;* e ſolo riputavano promulgati *ex Petri æquitate* quelli, che ſi conformavano co' Sagri Canoni. Zaccaria Arciveſcovo di Calcedonia nell' ottavo Concilio Generale nell' azione VI. (*Tom. X. Concil. p.* 557.) *Cum extra Canones faciunt, ſive Papa, ſive alius quiſpiam, non acquieſcimus*. Incmaro Arciveſcovo di Rems nell' Epiſtola a Papa Adriano II., che pubblicò Gerbais nel fine del Trattato *De cauſis Majoribus*, pag. 18. e 10. dice: *Quæ a Vicariis B. Petri conſtituuntur, maneant inconvulſa, ubi nihil conſtituitur, niſi quod ex B. Petri æquitate profertur. Hæc enim ſcimus eſſe Canonica, ſcimus eſſe Apoſtolicæ Sedis Decreta, quæ ut Gelaſius dicit, unamquamque Synodum & ſua auctoritate*

 con-

confirmat, & continua moderatione custodit. E più avanti, dopo aver riferita l'autorità di S. Leone, che abbiamo allegato in terzo luogo, prosegue così: *Qua sententia constat, quia non manet Petri privilegium, ubi ex ipsius æquitate non fertur judicium*.

XC. Negli Atti del secondo Concilio di *Troies*, che fu celebrato nell'anno 878., i Vescovi di Francia in presenza di Papa Giovanni VIII. protestano così: (*Tom. III. Conc. Gall. pag.* 474. 476.) *Judicium vestræ auctoritatis, quod* PRIVILEGIO BEATI PETRI JUXTA SACROS CANONES *spiritu Dei conditos, & totius mundi reverentia consecratos, protulistis, voto, voce, & unanimitate nostra persequimur*. Nel medesimo Concilio così protesta Incmaro Metropolitano di Rems: SECUNDUM SACROS CANONES, *spiritu Dei conditos, & totius mundi reverentia consecratos, quos Apostolica Sedes* PRIVILEGIO B. PETRI *damnat, damno*.

XCI. Nel Concilio di *Pontigono*, celebrato due anni prima, domandando l'Imperatore Carlo il Calvo ai medesimi Vescovi, che si doveva giudicare della primazia, che sopra tutte le Provincie di Francia, e di Germania aveva concesso Papa Giovanni VIII. ad Ansegiso Arcivescovo di Sens, dice Aimonio, p.327. *Horum responsio talis fuit, ut servato singulis Metropolitanis jure privilegii*, SECUNDUM SACROS CANONES, *& juxta Decreta Sedis Romanæ* EX EISDEM CANONIBUS PROMULGATA, *Domini Joannis Papæ jussionibus obedirent*. E prosegue subito il medesimo Istorico: *Et cum Imperator, & Legati Apostolici satagerent, ut absolute Archiepiscopi responderent se obedituros de primatu Ansegisi, sicut Apostolicus scripsit, aliud nisi quod prædictum est, responsum ab eis extorquere non potuerunt*. Questa restrizione della loro ubbidienza ai Canoni l'avevano appresa nel Secolo IX. i Vescovi di Francia da quella, che cento anni prima aveva resa a Papa Zaccaria l'Arcivescovo di Magonza S. Bonifazio, quando gli promise ubbidienza *sub jure Canonico*.

XCII. D'onde chiaramente si vede, che nella frase di quei secoli d'oro tutto il vigore del *privilegio di Pietro* consisteva nell'operare il Papa *secondo i Canoni*. Per

Per questo nel giuramento, che tutti prestavano nel giorno della loro Coronazione, e di cui abbiamo parlato sopra, si confessavano gli stessi Papi *Discepoli*, e *seguaci* dei loro predecessori: (*Diurnus Roman. Pontif. pag.* 30.) *Ferventer ut vere eorum discipulos, & sequipeda, totis viribus meis tradita conservabo*.

Per questo ancora per conciliarsi l' ubbidienza dei Vescovi, solevano i Papi avvertirgli, che quello, che ordinavano, non era cosa nuova, ma bensì quello, che era stato determinato dai Canoni. S. Leone nell' Epistola ai Vescovi della Provincia di Vienna dice: *Non nova instituentes*, SED VETERA RENOVANTES. E Innocenzo I. nell' Epistola a Vittricio; NON QUOD NOSTRA PRÆCEPTA ALIQUA IMPERENTUR, *sed ea, quæ neglecta sunt, ab omnibus observari cupiamus*, QUÆ TAMEN APOSTOLICA, ET PATRUM INSTITUTIONE SUNT CONSTITUTA. Lo confermano gl' Illustrissimi Marca nel Libro III. Cap. VIII., nel Libro IV. Cap. VI., e nel Libro VI. Cap. VII.; e Bossuet nel Libro XI. della nuova edizione; Launoy nell' Epistola VII. del Libro I.; e Gerbais nel Trattato *De causis Majoribus*, Ar. V. n. 5.

Tra tanto ascoltiamo il famoso Arnaldo in una delle sue lettere a Mr. de Vancel, che sta nel Tom. V. di esse dell' edizione di Nancy. Toccando quì questo dottissimo Teologo della Sorbona il medesimo argomento, che trattiamo, il quale è quello del possesso, in cui sta il Papa da quattro Secoli; cioè, che non sia Vescovo, se non che quegli, ch' esso conferma colle sue Bolle, dà Arnaldo la medesima risposta, che ho dato io prima di leggerlo, dicendo così: *Con quale autorità si potrà privare il Papa di un diritto, di cui gode da quattro, o cinquecento anni? Ecco quello, che si potrebbe dire: che questo non tanto è un diritto, quanto una usurpazione, la quale non ha avuto altro fondamento, che la falsa idea della potestà immensa, e senza limiti, che i Decretalisti hanno attribuito al Papa, &c.*

XCIII. Ma potrà qualcuno instare in questo modo:

Dato che le riserve, per esser direttamente contro i Canoni generalmente ricevuti in tutta la Chiesa, fossero in se stesse nulle, e come tali non potessero a principio obbligare i Vescovi; con tuttociò una volta accettate dal tacito consenso dei Vescovi, non possono questi rigettarle ora senza che prima qualche Concilio Generale autorizzi questa condizione dei Vescovi.

Dico, che questo chiamato consenso tacito dei Vescovi è più propriamente una tolleranza di chi non può resistere alla forza superiore, che un consenso di chi approva quello, che soffre. I Vescovi a principio reclamarono tutti contro le riserve; insistendo i Papi per le Riserve, continuarono a reclamare per molti anni, e anche per molti secoli i Vescovi. Se per ultimo cederono, fu perchè i Re costretti pure dai Papi abbandonarono la causa dei Vescovi; e i Vescovi senza l'ajuto dei Re nulla ponno contro i Papi. In questi termini tutto il possesso, in cui stanno i Papi delle Riserve, non ha altro fondamento, che l'impotenza dei Vescovi; e così assistendo a questi le Forze *de Facto*, come loro assistono quelle *de Jure*, non vi può essere dubbio alcuno, che non possano i Vescovi legittimamente scuotere il giogo delle Riserve. E quì ha luogo la dottrina di Giovanni Gerbais, p. 269. *Legis aequitatem non ea probat executio, quae fit Legislatoris vi magis, quam ipsius legis. Neque statim valere lex censenda est, ad cujus executionem aliqui vel infirmi, vel repugnantes coacti sunt.*

XCIV. Nè per questo hanno a ricorrere i Vescovi precisamente al Concilio Generale; sì perchè non è necessario il Concilio Generale, per annullar le Riserve, le quali nessun Concilio Generale ha autorizzate; sì ancora perchè, quando fosse necessario il Concilio Generale, avevano i Vescovi quello di Basilea, che riprovò le Riserve, e decretò, che le Ordinazioni dei Vescovi si riducessero alla forma del Diritto comune.

Egli è certo, che a molti punti di Disciplina, i quali mai

mai non furono autorizzati da verun Concilio Generale, il consenso, e l'approvazione di tutta la Chiesa dà tanta forza, e tanta autorità, che senza il consenso di tutta la Chiesa Universale non li ponno annullare, o alterare da per se stessi i Vescovi di un Regno, o di una Provincia. Tal'è la forma, o il rito, con cui si celebra il Sacrifizio della Messa; tal'è l'uso delle Ore Canoniche; tale è il Digiuno delle Tempora, e della Quaresima; e così molti altri Punti di Disciplina. Ma questi son certi Punti, i quali oltre l'essere evidentemente santi, e non avere contro di se Canone, o Decreto alcuno della Chiesa, la Chiesa sempre concordò in essi, nè mai i Vescovi vi reclamarono; e così non è stupore, che per annullarsi, o alterarsi questi Punti, sia indispensabilmente necessario il consenso della Chiesa rappresentata nel Concilio Generale.

Le Riserve al contrario, oltre di avere contro di loro i Canoni di molti Concilj Generali, e il Diritto Comune di tutta la Chiesa, e oltre di essere state riputate sempre ingiuste, abusive, e anche scandalose, sempre i Vescovi, e i Re Cattolici vi si sono opposti: fino ad arrivare a essere impugnate in un Concilio Generale, qual fu quello di Costanza, e abolite in un altro, che fu quello di Basilea, in cui assisterono innumerabili Vescovi, e innumerabili Principi. Se ancora così prevalsero, e prevalgono ancora le Riserve, questo è tanto lontano dal diminuire il Diritto dei Vescovi, che anzi più lo giustifica. Conciossiachè reclamando questi tante volte dentro, e fuori dei Concilj per la restituzione dei Diritti, e libertà, che loro accordavano i Canoni, i Papi sempre si mostrarono sordi ai loro clamori, sempre continuarono nell'esercizio delle usurpazioni, e delle intraprese.

XCV. Un solo argomento poi si può far quì con qualche speciosità, ed è, che secondo i Canoni toccava ai Patriarchi l'ordinazione non solo dei Metropolitani, ma ancora dei Vescovi suffraganei di ciascuna Provincia della Diocesi. Dunque siccome il Romano Pontefice era Patriarca di tutto l'Occidente, e all'Occidente è ridotto oggigiorno quasi tutto il Cristia-

nesimo, così tocca al Romano Pontefice, come Patriarca, secondo i Canoni la conferma, e la consagrazione di tutti i Vescovi. Che ai Patriarchi toccasse secondo i Canoni l'ordinazione degli Arcivescovi, e dei Vescovi, si prova chiaramente dall'Epistola LXXVI. di Sinesio Metropolitano di Tolemaida nei principj del quinto secolo, il quale scrivendo a Teofilo Patriarca di Alessandria afferma, ch'egli cogli altri Vescovi della Provincia aveva eletto per Vescovo di *Olbia* Antonino, nella di cui elezione era pure intervenuto il consenso del Popolo; e che per conchiudersi questa Ordinazione mancava solo, che Teofilo consagrasse Antonino. Si prova di più dall'Epistola XVIII. del Papa S. Innocenzo I., che scrivendo ad Alessandro Patriarca di Antiochia dice così: *Itaque arbitramur, frater cariſſime, ut ſicut Metropolitanos auctoritate ordinas ſingulari, ſic & ceteros non ſine permiſſu, conſcientiaque tua ſinas Epiſcopos procreari*. Che il Romano Pontefice sia Patriarca di tutto l'Occidente, lo significò S. Basilio nelle sue Epistole, quando chiamò il Pontefice Romano *Corifeo degli Occidentali*; e lo significò pure S. Girolamo, quando nel Libro contro Vigilanzio volendo dire *Chiese di Occidente*, disse *Chiese della Sede Appostolica*.

XCVI. Concedo liberamente, che competeva a tutti i Patriarchi l'Ordinazione anche dei Vescovi Suffraganei di ciascuna Metropoli; quantunque molto bene si potrebbe negar quì, come già l'abbiamo negato in altre parti. Conciossiachè dal Canone XXVIII. di Calcedonia costa evidentemente, che il Patriarca di Costantinopoli solo poteva ordinare i Metropolitani del Ponto, dell'Asia, e della Francia; restando l'Ordinazione dei Suffraganei riservata ai Metropolitani di quelle medesime Provincie; e questo per la regola generale dei Canoni di Nicea, i quali costituivano i Metropolitani Arbitri, e Presidenti delle ordinazioni dei loro Vescovi: (*Racc. di Giustel, Tom. I. p. 68.*) *Et Pontica, & Aſiana, & Thracicæ Diœceſeos Metropolitani ſoli ordinentur a prædicto Sanctiſſimo Throno Conſtantinopolitanæ Eccleſiæ: nimirum unoquoque Metropolita earum ipſa-*

ipsarum Diœceseon una cum Provinciæ Episcopis ordinante Provinciæ Episcopos, ut divinis Canonibus promulgatum est. E Teodorico scrivendo a Melezio Metropolitano di Neocesarea, come leggiamo nella Raccolta *Adversus Tragœdiam Irenæi*, cap. CXXVIII. disapprova, e riprende come una trasgressione dei Canoni, che Giovanni Patriarca di Antiochia arrogasse a se stesso l'Ordinazione dei Vescovi, i quali non erano della sua Provincia speciale, cioè, che non erano della Siria: (*Tom. IV. Concil. p. 392.*) *Vide transgressionem Canonum, & divinarum legum despectum! Quæ ei concedit regula, ut in aliena Provincia consecret? Imo quæ non hanc injustitiam vetat?* E dalla medesima Lettera d'Innocenzo I. ad Alessandro di Antiochia si convince, che fin d'allora i Metropolitani di quel Patriarcato erano in possesso, e solevano ordinare i loro Vescovi, senza alcuna dipendenza dal Patriarca: *Qui nunc eos suo ordinant arbitratu*, dice Innocenzo.

XCVII. Ma concedendo liberalmente come ho detto, la proposizione dell'argomento, nego, che il Sommo Pontefice fosse Patriarca di tutto l'Occidente. Concioffiachè il chiamar S. Basilio il Sommo Pontefice *Corifeo degli Occidentali*, non significa altro, se non che essere il Romano Pontefice (anche fuor della linea di Primate di tutta la Chiesa) un Prelato di special rispetto tra tutti i Vescovi dell'Occidente. E la medesima cosa, e non altro, volle dare ad intendere S. Girolamo, quando diceva a Vigilanzio: *Quid facient Orientis Ecclesiæ? Quid Ægypti, & Sedis Apostolicæ?* Ma in quello, che toccava alle Ordinazioni degli Arcivescovi, e dei Vescovi, è tanto certo, che il Sommo Pontefice esercitava la giurisdizione Patriarcale in molte Provincie di Occidente, com'è certo, che non l'aveva in tutte. Esercitava la giurisdizione Patriarcale nelle Provincie d'Italia, e dell'Illirico; ma non l'aveva nell'Affrica, nella Francia, nella Spagna, nè in altre Provincie di Occidente, nelle quali le Ordinazioni dei Vescovi, e degli Arcivescovi si fecero senza alcuna dipendenza dal Patriarca Romano per più di dieci secoli. Concioffiachè i Canoni di Nicea, di

Antiochia, e di Calcedonia diedero ai Metropolitani il Diritto di esser Capi di tutte le Ordinazioni della loro Provincia, senza dipendere da alcun altro Superiore, come poco prima abbiamo sentito dal Canone XXVIII. di Calcedonia, e di altri l'abbiamo mostrato diffusamente in altri luoghi di questa Dissertazione.

XCVIII. In questo punto concordano meco non solo quei moderni Scrittori, che la Curia Romana suol riputare mal affetti, come Dupin nella Dissertazione I. §. II., e Launoy nella Dissertazione *De recta Nicæni Canonis VI. intelligentia*, cap. IV. che sta nel Tomo II. Parte II. delle sue Opere; ma l' istesso affermarono pure altri di miglior riputazione, come l'Illustrissimo Pietro della Marca Arcivescovo di Tolosa, e di Parigi, il quale nel Lib. VI. Parte II. della sua non mai a bastanza lodata Opera *De Concordia Sacerdotii, & Imperii*, subito nel principio del cap. V. pag. 190. dice così: *Episcopi specialis Diœceseos Ecclesiæ Romanæ distinguendi sunt a reliquis Episcopis Occidentis, qui ad eam Diœcesim non spectabant. Illi a Summo Pontifice ordinabantur, cujus consensus accedebat vel ante, vel post consecrationem. At ceteri neque ab eo confirmabantur, neque consecrabantur: fruebanturque Privilegio, quæ Nicæna Synodus decrevit Metropolitanis esse servanda, & ea libertate quam eis Ephesinum Concilium præcipit conservari*. E il dottissimo Luigi Tomassino, essendo solito d' impugnare a ciascun passo le opinioni di Marca, per ossequiare la Curia Romana; in questa parte non solo non l' impugna, ma anche con termini più espressi insegna quello, che diciamo. Basta leggere nel Tomo I. Parte II. il cap. XIX. del Libro II. pag. 50. e 51. perchè al num. 9. dice così: *In his porro ne vestigium quidem ullum est, ex quo suspicari possis, Galliæ Metropolitanos a Papa confirmandos fuisse*, &c. Nel num. 13. *Quæ de Galliis diximus, ea non minus valent in Hispania: ut quæ longius etiam Roma distet. Inde est, quod* NEC MOMENTUM, ADEOQUE NEC VESTIGIUM ULLUM EXISTAT HUJUS A PAPA METROPOLITANORUM CONFIRMATIONIS *vel in Conciliis*, *vel*

vel usquam alibi, *&c.* Nel num. 14. *Quoad Primates Africæ, qui & Metropolitani erant earum Ecclesiarum, perspicuum est nulla in eam rem opus fuisse confirmatione Apostolicæ Sedis, &c.*

XCIX. Un sol dubbio, o istanza resta quì a sciorre, ed è, che siccome nell' Illirico crearono i Romani Pontefici Siricio, Innocenzo, e Zosimo per loro Vicarj Acolio, Aniso, e Rufo i quali erano Arcivescovi di Tessalonica; così ancora i Papi Vigilio, e Pelagio crearono loro Vicarj nelle Gallie Auxanio, e Sapaudo Arcivescovi di Arles; e i Papi Simplicio, e Gregorio crearono loro Vicarj in Spagna Zeno, e Leandro Arcivescovi di Siviglia. Dunque se il Vicariato di Tessalonica si suole allegare per prova della giurisdizione Patriarcale del Romano Pontefice nelle Chiese dell' Illirico, perchè non si ha da riputare il Vicariato di Arles, e di Siviglia prova della medesima giurisdizione Patriarcale nelle Chiese di Francia, e di Spagna?

C. La diversa ragione già si portò dal medesimo Tomassino nel luogo citato, ch' è nel Libro II. Cap. XIX. num.12. Il Vicariato dunque di Tessalonica sappiamo, che era effetto della giurisdizione Patriarcale sopra l' Illirico, perchè i medesimi Papi creando questi loro Vicarj delegavano in essi espressamente la conferma di tutte le Ordinazioni, tanto degli Arcivescovi, come dei Vescovi dell' Illirico, come lo dice espressamente il Papa S. Leone Magno nell' Epistola LXXXIV. ad Anastasio di Tessalonica, Cap. VI. pag. 154. dell' edizione di Venezia: De persona autem consecrandi episcopi, *& de Cleri, Populique consensu Metropolitanus Episcopus* ad fraternitatem tuam referat, *quod in Provincia bene placuit, scire te faciat, ut ordinationem rite celebrandam tua quoque firmet auctoritas. Metropolitano vero defuncto, cum in locum ejus alius fuerit ordinandus, provinciales Episcopi ad Civitatem Metropolitanam convenire debent: ut omnium Clericorum, atque omnium Civium voluntate discussa, ex Presbyteris, vel Diaconibus optimus eligatur*, de cujus no-

NOMINE AD TUAM NOTITIAM PROVINCIALES REFERANT EPISCOPI, *impleturi vota poscentium, si quod ipsis placuit, tibi quoque placuisse cognoverint*. Ma i Vicariati di Arles, e di Siviglia si raccoglie, che non gl' istituirono i Romani Pontefici come Patriarchi di Francia, e di Spagna, ma come Supremi Pastori di tutta la Chiesa Cattolica; perchè tutta la potestà, che delegavano i Papi a questi Vicarj, consisteva in fargli particolarmente attendere, e vigilare sopra l'osservanza dei Canoni, affinchè succedendo qualche trasgressione, o dissordine nei Vescovi, e nei Metropolitani di quei Regni, questi Vicarj Appostolici procurassero subito di evitarla, o ne facessero consapevole il Papa. Costa espressamente dall' Epistola di Papa Simplicio a Zeno Arcivescovo di Siviglia: (*Tom. III. Hisp. p.* 120.) *Talibus idcirco gloriantes indiciis, congruum duximus*, VICARIA SEDIS NOSTRÆ TE AUCTORITATE FULCIRI, *cujus vigore munitus* APOSTOLICÆ INSTITUTIONIS DECRETA, VEL SANCTORUM TERMINOS PATRUM, *nullo modo transcendi permittas*: Coi medesimi termini si spiega Pelagio I. nell' Epistola a Sapando di Arles, in cui il Papa lo costituisce Vicario Appostolico nelle Gallie: (*Tom. I. Concil. Gall. pag.* 307.) *Hinc est quod & nos Fraternitatis tuæ hujusmodi curas injungimus*, UT SEDIS NOSTRÆ VICARIUS INSTITUTUS *ad instar nostrum in Galliarum partibus primi Sacerdotis locum obtineas: & quidquid ad gubernationem, vel dispensationem Ecclesiastici Status gerendum est*, SERVATIS PATRUM REGULIS, ET SEDIS APOSTOLICÆ CONSTITUTIS, *divini judicii consideratione dispenses; talemque te in custodiendis Canonibus demonstres, qualem tanti loci decet esse Vicarium*.

CI. Dunque è evidente, che i Vicarj Appostolici dell' Illirico erano Vicarj del Papa, non come Papa, ma come Patriarca; e che i Vicarj Appostolici delle Gallie, e delle Spagne erano Vicarj del Papa, non come Patriarca, ma come Papa. Per questo i Vicarj di Tessalonica erano quelli, che confermavano le elezioni dei Vescovi, e degli Arcivescovi, dell'Illirico;

e i

e i Vicarj di Arles, e di Siviglia, lasciando il Diritto delle Ordinazioni interamente ai Metropolitani, o ai Sinodi di ciascuna Provincia, erano solo incaricati dell'esecuzione dei Canoni in Francia, e in Spagna.

CII. Ma ascoltiamo prima Tomassino: *Sed quam indubium est, ea potestatis amplitudine usos esse Primates Thessalonicenses: tam certum est, Vicarios Apostolicos in Ecclesiis Gallicanis eo jure abstinuisse. Quinque devenerunt in manus nostras Epistolæ Vigilii de Vicariatu Apostolico, quo decorati sunt Auxianus, & Aurelianus Arelatenses Episcopi.* Atqui ne vocula quidem ulla exsculpi ex iis potest, *quæ huic suffragetur Metropolitanorum confirmationi per Episcopos Arelatenses. Nec aliter res se habet in Epistolis Pelagii ad Sapandum, & Gregorii ad Vigilium Arelatensem, necnon & Zachariæ Papæ ad Bonifacium &c.*

CIII. Anche sul fine del nono secolo i Vescovi di Francia erano tanto persuasi, che la dignità dei Vicarj Appostolici non poteva, nè doveva diminuire, o alterare i Diritti Metropolitani, che nell'anno 876. domandando l'Imperator Carlo il Calvo ai Vescovi nel Concilio di *Pontigona*, di che sentimento erano sopra la Legazione, o Vicariato Appostolico, che Papa Giovanni VIII. aveva concesso ad Ansegiso Arcivescovo di *Sens* per tutta la Germania, e la Francia, dice Aimonio nel Libro V. Cap. XXXIII. (*Tom.III. Concil. Gall. pag.* 435.) *Eorum responsio talis fuit*, ut servato singulis Metropolitanis jure privilegii, *secundùm Sacros Canones, & juxta Decreta Sedis Romanæ ex eisdem Sacris Canonibus promulgata, Domni Joannis Papæ Apostolicis jussionibus obedirent.*

CIV. Affinchè nessuno pensi talvolta, che il non intromettersi i Romani Pontefici nelle Ordinazioni dei Vescovi di Francia, e di Spagna, e degli altri, che abbiamo detto non appartenere alla Diocesi particolare di Roma, era una volontaria astinenza, o una graziosa cessione dei Papi a favore dei Metropolitani di quelle Provincie, e non già una osservanza necessaria dei Canoni, e una rigorosa esecuzione della Disciplina, è eccellente la testimonianza del gran S.Leo-

ne

ne Magno ſcrivendo ai Veſcovi della Provincia di Vienna nell' Epiſtola LXXXIX. pag. 160. Riprende primieramente la condotta d' Ilario Arciveſcovo di Arles, che confidato talvolta nella Regalia, che Papa Zoſimo aveva confermata nell'anno 417. al ſuo anteceſſore Patroclo, di eſſere l'Arciveſcovo di Arles quegli, che celebraſſe le Ordinazioni della Provincia Vienneſe, e delle due Narbonenſi; ſi era avvanzato a far lo ſteſſo fuori della ſua Provincia: *Hilarius Eccleſiarum ſtatum, & concordiam Sacerdotum novis præſumptionibus turbaturus exceſſit, ordinationes ſibi omnium per Gallias Eccleſiarum vindicans, & debitam Metropolitanis Sacerdotibus in ſuum jus transferens dignitatem.* In ſecondo luogo pag. 161. afferma, che il Privilegio conceſſo a Patroclo, come privilegio a tempo, e non perpetuo, era già annullato: *Quid ſibi Hilarius quærit in aliena Provincia: & id quod nullus deceſſorum ipſius ante Patroclum habuit, cur uſurpat? Cum & ipſum, quod Patroclo a Sede Apoſtolica temporaliter videbatur eſſe conceſſum, poſtmodum ſit ſententia meliore ſublatum.* Non dichiara Leone in queſto luogo i motivi, per li quali ſi tolſe queſto Privilegio agli Arciveſcovi di Arles. Ma ſiccome Zoſimo nella medeſima Epiſtola, in cui lo confermò a Patroclo (ch'è la prima ai Veſcovi delle Gallie) lo chiama privilegio antico, conceſſo a quella Chieſa in onore, e in memoria di S.Trofimo primo Veſcovo di eſſa, e Appoſtolo delle medeſime Gallie; così poſſiamo diſcorrere, che il parer eſſo un privilegio eſorbitante, e impetrato forſe dalla Sede Appoſtolica per orrezione, e informazioni apocrife di Patroclo, per queſto la medeſima Sede Appoſtolica l'abolì.

In terzo luogo, pag. 162. ſcrive così S.Leone, parlando ai medeſimi Veſcovi: *Non nobis ordinationes veſtrarum Provinciarum defendimus, quod poteſt forſitan ad depravandos veſtræ ſanctitatis animos Hilarius pro ſuo more mentiri: Sed vobis per veſtram ſollicitudinem vindicamus, ne quid ulterius liceat novitati.* Come ſe diceſſe Leone: Non penſate, nè vi metta in teſta Ilario, che il riprovare io le ſue Ordinazioni, ſia perchè voglia

glia per me il Diritto di esse in Francia; ma solo riprendo le Ordinazioni fatte da Ilario, perchè le considero usurpazioni del Diritto, che compete per li Canoni a ciascun Metropolitano, di cui io ne sono Esecutore, e Custode. Ora se Leone avesse considerato di aver egli la giurisdizione Patriarcale nelle Provincie Gallicane, non era forse più naturale lo sfogarsi con quei Vescovi in altro modo, dicendo, ch' egli come Patriarca poteva confermare, o irritare nelle Gallie le Ordinazioni, che volesse? Ma non si ricorda Leone di alcuni Diritti speciali, che avesse nelle Gallie; tutta la sua potestà la rifonde nella Suprema Autorità, che come Pastore Supremo della Chiesa tiene, per fare osservare *ad litteram* i Canoni, e i Privilegj da essi concessi ai Metropolitani. Diceva dunque a principio: *Non nova instruentes, sed vetera renovantes; ut in statu consuetudine, quæ nobis a nostris Patribus est tradita, perduremus*.

CV. Conchiudiamo dunque, che nè nelle Gallie, nè nelle Spagne, nè in Affrica, nè in molte altre Provincie di Occidente competeva al Romano Pontefice per li Canoni, o per uso il Diritto delle Ordinazioni. Conchiudiamo, che nessun titolo legittimo può impedire al presente i Vescovi a porre in esecuzione il consiglio, che trecento anni fa loro dava il Santo, e dotto Cancelliere di Parigi Giovanni Gersone, il quale era, che facendo a Dio un Sagrifizio delle usurpazioni, e rapine della Curia Romana, si rimettano gli stessi Vescovi per via di un Sagro *Postliminio* nell' antico possesso, e libertà, in cui per dodici secoli a loro conservarono tanti Concilj Generali, tanti Sommi Pontefici, tanti Canoni. E a questo istesso gli va esortando Papa Innocenzo III., il quale in un' Epistola all'Arcivescovo di *Cantorbery* dice così: *Quæ in derogationem Sanctorum Canonum attentantur*, TANTO POTIUS INFRINGI VOLUMUS, ET CARERE ROBORE FIRMITATIS, *quanto auctoritas universalis Ecclesiæ, cui præsidemus, ad id nos provocat, & inducit*.

DECI-

DECIMAQUINTA PROPOSIZIONE.

Sono molti gli esempj dei Regni Cattolici, i quali anche fuori del caso di Ricorso impedito persuadono al presente lecita la pratica di farsi dentro ciascuna Provincia le Ordinazioni dei Vescovi, senza dipendenza dalle Lettere Appostoliche.

Si propone il voto del Concilio Generale di Costanza, e il Decreto di quello di Basilea, la di cui legittimità, e autorità si dimostra da varj Documenti.

Si produçono esempj di Ungheria, d' Inghilterra, d' Alemagna, di Francia, e di Spagna.

Moderni sentimenti del Clero Gallicano sopra la provvista delle Chiese in tempo di Rottura, o di altro impedimento colla Corte Romana.

Quanto sia contraria allo spirito della Chiesa, o dei Sagri Canoni la prolungata vacanza dei Vescovati.

P R O V E.

I. SIccome naturalmente tutti gli uomini si muovono molto più cogli esempj, e la pratica, di cui parliamo, sebben tanto fondatamente io l' abbia finora provata ragionevole, potrà parere strana a chi è poco versato nell' Istoria; così noterò quì gli esempj, che in diversi tempi ci lasciarono in questa materia molti Regni del Cristianesimo, stimolati senza dubbio dall' esorbitanza delle Riserve Pontificie. E per maggior chiarezza gli distribuiremo in due classi; una del tempo, in cui non era impedito il Ricorso a Roma; l' altra del tempo, in cui questo Ricorso era impedito.

II. Ma come i sentimenti dei due Concilj Generali di Costanza, e di Basilea contro le Riserve, e a favore della loro abolizione, sono pel nostro intento di sommo peso, e di somma importanza; sarà conveniente il copiargli prima quì, affinchè da essi conoscano i Lettori quanto odiose, e abusive furono giu-

giudicate le Riserve, di cui trattiamo, dai Vescovi, che da tutto il Mondo Cristiano concorsero a Costanza, e a Basilea, e l'autorità di due Concilj così celebri servirà non solo di base al mio progetto, ma ancora ad aprir gli occhi a coloro, che in questo Regno, e fuori di esso pensano, che solo ad animi mal disposti sembrino cattive le usurpazioni della Curia Romana. Conciossiachè sebbene le macchinazioni dell' istessa Curia prevalsero finalmente contro ciò, che con tanta maturità si determinò in Costanza, e in Basilea questo stesso dà bene a conoscere l'esorbitanza, e la tirannìa, con cui in questi ultimi secoli vollero i Papi stabilire sopra le rovine del Vescovato un Dispotismo, che a tutti è sembrato insoffribile.

Decreto delineato nel Concilio Generale di Costanza sopra la conferma dell' Elezioni, conforme si trova nel Reformatorio *del medesimo Concilio nel Libro I. Titolo III. de Electione, Cap. I. Anno* 1417.

III. *UT pestis Simoniaca, ambitionisque, & cupiditatis vitia, quæ nostris nimium succrevere temporibus, ab area Domus Dei valeant exterminari; & ut* SACRATISSIMÆ IN DIVINO NATURALIQUE, ET POSITIVO JURIBUS FUNDATÆ CONSTITUTIONES *De præficiendis Ecclesiarum, & Monasteriorum Prælatis per viam electionis, aut postulationis, habere possint locum: Hæc Sacrosancta Synodus Constantiensis suo Decreto revocat, cassat, & annullat omnes, & singulas Reservationes Ecclesiarum Cathedralium, Abbatiarum, & aliarum Dignitatum Electivarum, quæ in Corpore Juris non clauduntur. Et quod talibus interea etiam Summo Pontifici vel eas iterare non liceat sine deliberatione, & consensu Concilii Generalis. Et quod de hoc* IN POSTERUM SERVENTUR JURA ANTIQUA, *de electione, aut Postulatione edita.*

Sic tamen, quod de Prælaturis, & dignitatibus exemptis, & Sedi Apostolicæ immediate subjectis, QUOAD CONFIRMATIONES ELECTIONUM, AUT POSTULATIONUM HUJUSMODI, SUMMUS PONTIFEX SE INTROMITTERE POSSIT.

Cete-

l'altro *De confirmatione electionum*. Ma per quello, che toccava a questi due articoli è certo, che la volontà delle nazioni era ancora, che la riforma si regolasse secondo il Decreto delineato prima; cioè, che tanto le riserve dei beneficj, come le provviste dei Vescovati si riducessero ai termini del Diritto comune. Conciossiachè nella rappresentanza, che al nuovo Papa Martino V. eletto nella sessione XLI. nel mese di Novembre del medesimo anno 1417., fece separatamente la nazione Tedesca subito al principio del seguente anno 1418.; (la quale rappresentanza descrive Hardt nel Tomo I. par. IV. pag. 299.) la detta nazione Tedesca dice così: *Supplicat humiliter natio Germanica, quatenus Sedes Apostolica deinceps reservationibus Beneficiorum clausis in corpore Juris contenta; quaecumque, seu qualiacumque Ecclesiastica Beneficia generaliter, aut specialiter ulterius non reservet. Sed electiones, confirmationes, collationes, provisiones, praesentationes, & quasvis alias dispositiones Ecclesiasticas, de Archiepiscopalibus, Episcopalibus, & Abbatialibus, aliisque dignitatibus, & Praelaturis, ac Beneficiis Ecclesiasticis quibuscumque, in corpore Juris non reservatis expresse Sedi Apostolicae, nec ad eamdem devolutis; per Metropolitanos, Episcopos, Praelatos, Capitula, vel Collegia, & alios patronos, seu Collatores Ecclesiasticos ordinario Jure libere fieri permittat, juxta dispositionem generalium Conciliorum, &c.*

VI. Non annuì il Papa interamente a questi desiderj, e domande della nazione Tedesca, i quali erano senza dubbio i medesimi, che avevano, e rappresentavano le altre. Conciossiachè entrando a trattare alla fine del Concilio della riforma dei diciotto Articoli prescritti dal medesimo Concilio, quando arrivò agli Articoli delle riserve dei benefizj, e della conferma dell'elezioni, riservò ancora a se stesso più di quello, che volevano le nazioni; poichè oltre il riservarsi la provvista di tutte le Cattedrali, che vacassero per obito in Curia, si riservò pure la conferma dell'elezioni di tutti i Vescovati, e Arcivescovati, che non vacassero in Curia. Di modo che dopo aver fatto tutte le nazioni in Costanza tutto lo sfor-

zo, affinchè l'affare delle riserve, e dell'elezioni si riducesse ai termini del Diritto comune; non si vide concluso, ed eseguito questo progetto, se non che quattordeci anni dopo nel Concilio Generale di Basilea, come mi accingo a dimostrare.

Decreto del Concilio generale di Basilea nella Sessione XII., riducente le ordinazioni dei Vescovi alla forma del Diritto comune. Anno 1433.

VII. *Sacrosancta generalis Synodus Basileensis in Spiritu Sancto congregata statuit, & definit, generalem reservationem omnium Ecclesiarum Metropolitanarum, Cathedralium, Collegiatarum, & Monasteriorum, ac dignitatum electivarum, per Romanum Pontificem de cetero fieri, aut factis uti non debere: reservationibus in corpore Juris clausis, & in his, quas in terris Romanæ Ecclesiæ ratione directi, vel utilis dominii mediate, vel immediate subjectis, fieri contigerit, semper exceptis: sed quod* PER ELECTIONES, ET CONFIRMATIONES CANONICAS SECUNDUM JURIS COMMUNIS DISPOSITIONEM, *prædictis Metropolitanis, Cathedralibus, Monasteriis, Ecclesiis, & dignitatibus electivis vacantibus, debite provideatur;*

Conferma del medesimo Decreto fatta nella Sessione XXIII. *del medesimo Concilio di Basilea. Anno* 1436.

Licet dudum hæc Sancta Synodus, abolita per eam generali omnium Ecclesiarum, & dignitatum electivarum reservatione, provide decreverit, ut prædictis Ecclesiis, & dignitatibus per Canonicas electiones, & confirmationes provideri debeat, volens etiam speciales, seu particulares ipsarum Ecclesiarum, & dignitatum electivarum prohibere reservationes, per quas libera in eisdem eligendi, & confirmandi facultas impediri posset: quodque adversus hoc Decretum Romanus Pontifex nihil attentaret, nisi ex magna, rationabili, & evidenti causa: quia tamen contra ipsius Decreti mentem non pauca sine hujusmodi causa gesta sunt, &c. Cupiens hæc Sancta Synodus his

bis obviare; volens ut ipsius Decreti mens, quæ fuit omne obstaculum a Canonicis electionibus, & confirmationibus tollere, suo non frustraretur effectu: Statuit ut electiones in dictis Ecclesiis sine impedimento, aut obstaculo omnino fiant, quæ causa cognita, juxta Juris communis, & dicti nostri Decreti dispositionem confirmentur, vel infirmentur.

VIII. Già sto aspettando, che mi dicano, che questo Concilio di Basilea non fu approvato dal Papa; e che così niuna forza devono avere i suoi Decreti. Dico in primo luogo, che ogni qual volta è il Concilio generale convocato, e celebrato legittimamente, riceve immediatamente da Dio, e non dal Papa, tutta la giurisdizione, che esercita, non è in mano del Papa il disciorre di propria autorità questo Concilio, nè annullare colla medesima autorità i suoi Decreti. Ora, che il Concilio generale convocato, e celebrato legittimamente riceva immediatamente da Dio la giurisdizione, e non dal Papa, è un punto, che il Concilio generale di Costanza definì espressamente due volte: una nella Sessione IV., e l'altra nella Sessione V. E nella Bolla *Inter cunctas* confermò Papa Martino V. questa dottrina, quando ordinò, che ai sospetti di eresia si facesse questa interrogazione, *Utrum credant, quod quodcumque Concilium generale, & etiam Constantiense, universalem Ecclesiam repræsentet?* E se il Papa non ordina, che si domandi, se credono, che ogni Concilio generale riceva immediatamente da Dio la giurisdizione, come pure definì il Concilio di Costanza, fu perchè confessando il Domma, che ogni Concilio generale rappresenta la Chiesa Cattolica, resta confessato ancora, che la giurisdizione di questo Concilio generale è immediatamente da Dio; poichè Cristo disse della Chiesa: *Si Ecclesiam non audierit, sit tibi tamquam ethnicus, & publicanus.* Della Chiesa affermò Cristo: *portæ inferi non prævalebunt adversus eam.* Della Chiesa scrisse S. Paolo: *Columna, & firmamentum Veritatis.* E del Concilio, che rappresenta la Chiesa, disse un'altra volta Cristo: *Ubi duo, vel tres congregati fuerint in nomine meo, ibi*

sum ego in medio eorum. E non vi è dubbio, che un Concilio congregato legittimamente sia congregato in nome di Cristo.

IX. Vediamo adesso, se il Concilio di Basilea fino alla Sessione XXIII. sia stato sempre legittimo. Che fosse legittimo tanto nella convocazione, come nella celebrazione di tutte queste sessioni, è un fatto, che nessuno può negare, senza negare gli Atti del medesimo Concilio. Da essi costa, che Martino V., e per la di lui morte Eugenio IV. lo convocò. Costa, che per ordine del medesimo Papa presiedette in esso il Cardinal Giuliano Cesarini. Costa, che nella sessione XVI. fu letta la Bolla *Dudum Sacrum*, in cui Eugenio IV. dichiara, che aderisce al Concilio, e che dà per ben fatto tutto quanto fino allora si era convenuto in esso. Costa, che fino alla celebrazione della sessione XXV. non pubblicò Eugenio Bolla alcuna solenne contro il Concilio; finchè dopo la riferita sessione XXV. ordinò Eugenio, che si trasferisse il Concilio da Basilea a Ferrara colla Bolla *Pridem ex justis*, data in Gennajo dell' Anno 1438. Costretto da questi fondamenti confessa l' istesso Bellarmino nel Libro III. *De Ecclesia Militante*, Cap. XVI., che fino alla sessione XXVI. fu legittimo, ed Ecumenico il Concilio di Basilea: *Nam & legatus aderat Romani Pontificis, & Episcopi plurimi*, dic'egli. Ancorchè dunque mancasse la conferma Pontificia ai Decreti passati fino allora in Basilea, non per questo dovevano essi perdere la loro forza; poichè questa loro viene immediatamente da Dio indipendentemente dalla volontà del Papa, e tanto più che Eugenio IV. sì nella Bolla *Salvatoris*, come nella Bolla *Doctoris gentium*, e nella Bolla *Exposcit debitum*, emanate tutte subito dopo la sessione XXV., suppone sempre legittimi gli Atti del Concilio di Basilea fino al punto, in cui col consenso della miglior parte dei Padri di esso si trasferì a Ferrara.

X. Dico in secondo luogo, che il fine, per cui allegai i Decreti di Basilea, non è tanto perchè questi si ricevano come Decreti di un Concilio Ecumenico; per-

perchè a portar la cosa solo coi termini dell' autorità vi erano i Concilj generali di Nicea, di Calcedonia, il IV. Lateranense, e altri, che abbiamo citato al principio di quest' Opera, e che in materia dell' ordinazione dei Vescovi decretarono la medesima cosa, che voleva rinnovare il Concilio di Basilea; ma affinchè i nostri Vescovi vedessero, che il mio progetto nulla aveva di strano in voler ridurre l' affare della conferma dei Vescovi ai termini del Diritto comune antico. Per questo giudicai conveniente por loro avanti agli occhi certi Decreti, i quali, oltre di essere stati fatti cento, o più anni dopo essere state stabilite, e praticate le riserve Pontificie, sono un documento irrefragabile, che ai Padri di Basilea, i quali erano più di trecento di tutta la Cristianità, non parve inconveniente un tal progetto, anche dopo di essere i Papi in tanto possesso delle riserve. Si accresce di più il saper di certo, che tra questi Vescovi se ne trovarono alcuni di Portogallo, tra i quali quello di Viseu D. Luigi do Amaral; e che nell' Anno 1436., in cui senza verun dubbio il Concilio era ancora legittimo, mandò i suoi Decreti all' Arcivescovo di Braga D. Ferdinando da Guerra, per farglieli porre in esecuzione in questo Regno, come primo Prelato di esso, raccomandandogli particolarmente l' osservanza di quelli, che trattavano dell' elezioni; come dice la lettera, che gli scrissero, riportata da Cunha, Par. II. C. LVI. p. 231. *Proinde te, qui magnum, & honorabile Ecclesiæ membrum es*, ET IN REGNO PORTUGALLIÆ PRIMUS PRÆLATUS, *requirimus, & monemus, ut Decreta nostra pro reformatione Ecclesiæ Spiritu Sancto assistente edita*, ET PRÆCIPUE DECRETUM DE ELECTIONIBUS, *cum omni diligentia manu teneas, tuearis, ac custodias, &c.* Ma passiamo adesso a produrre gli esempj promessi, secondo le due classi, che abbiamo detto.

Esempj fuori del caso, in cui il ricorso non era impedito.

ESEMPIO I.

XI. I Regni d'Inghilterra, e di Ungheria, oppressi dall'esorbitanza delle riserve in tempo di Papa Bonifazio IX., cominciano, e continuano per molti anni a celebrare da per se stessi le ordinazioni dei Vescovi, e la collazione di tutti i beneficj, senza dipendenza dalla Curia Romana, e nella forma dell'antico Diritto comune. Dall'Anno 1390. fino all'Anno 1414.

Questo fatto vien attestato dal Cardinal Pietro de Ailly Vescovo di Cambray, che allora viveva, nel suo trattato *De necessitate reformationis Ecclesiæ*, Cap. VII. con queste parole: (*Hardt Tom. I. par. IV. p. 282. e nel Tom. Opere Gersone p. 889.*) *Nec est omittendum, quod per ipsas infaustas reservationes quondam Bonifacii IX., in ejus obedientia nuncupati, quia ipse, & ejus satrapæ nimis erant cupidi ad extorquendum pecunias qualitercumque pro Archiepiscopatibus, Episcopatibus, Abbatiis, & aliis inferioribus dignitatibus, ac aliis Ecclesiasticis titulis conferendis:* PRIMO ANGLIÆ, ET POSTEA HUNGARIÆ REGNA, *necnon successive quasdam alias Provincias abalienarint. Et ex tunc usque ad hodiernum diem,* DE ILLIS REGNIS NON ACCESSERUNT, NEC ACCEDUNT CLERICI AD IMPETRANDUM ECCLESIASTICOS TITULOS IN ROMANA CURIA.

Tomaso Valsingam, Monaco Benedettino di quei medesimi tempi, riferisce nella sua Istoria intitolata *Ypodigma Neustriæ*, pag. 323. e 544., che nell'anno 1371. ordinò il Re d'Inghilterra Odoardo III., che si esponesse, e si pregasse Papa Gregorio XI. *Ut super reservationes Beneficiorum Anglicorum in Curia sua factas de cetero supersederet. Et ut Clerici ad Episcopales dignitates electi a suis Metropolitanis confirmarentur, prout antiquitus fieri consuevit.* E nell'anno 1390., essendo già Papa Bonifazio IX., e Re Riccardo II. *In Parlamento tento Londoniis statutum fuit, ut nullus transfretaret ad impetrandum provisiones Papæ, sub pœna carceris.* Con che

che si conferma quello, che abbiamo sentito da Pietro de Ailly.

E S E M P I O II.

XII. *LA stessa pratica del Diritto Comune in materia delle ordinazioni dei Vescovi, e provviste dei beneficj si stabilì in Francia nell' Assemblea generale di Parigi dell' Anno* 1406., *le di cui risoluzioni confermò, e ordinò, che si eseguissero il Re Carlo VI. nell' anno* 1408.

Si veda il Decreto in Pithoù nelle *prove delle libertà della Chiesa Gallicana*, Cap. XXII. n. 10. p. 283.

E S E M P I O III.

CArlo VI. Re Cristianissimo rinnova la medesima pratica nell' anno 1418., *dopo l' estinzione dello scisma del Concilio generale di Costanza, eletto in esso per unico, e vero Papa Martino V.* Si veda il Pithou nel medesimo Cap. XXII. n. 16. p. 855.

L' Illustrissimo Marca avvertì nel Libro VI. *De Concordia*, parte II. Cap. IX. n. 5. e 6. pag. 205. esser questo documento di somma importanza; perchè è un Decreto del Re emanato, e pubblicato dopo estinto lo scisma, e governando già Papa Martino V. eletto nel Conc. di Costanza, dopo essere stati in esso deposti Giovanni XIII, Gregorio XII., e Benedetto XIII., ed è un Decreto, che quel Re fece mettere in esecuzione, mosso dalle richieste, che per replicate volte gli aveva fatte lo Stato Ecclesiastico, e Secolare contro le riserve Pontificie, e in favore delle libertà, che pel Diritto comune competevano ai Vescovi, e che Martino V. ancora a loro negava.

E S E M P I O IV.

XIII. *COnferma il Re Carlo VII. gli editti di suo Padre Carlo VI. con un Decreto dato in* Bourges *nell' anno* 1422.

Si veda il medesimo Pithou nel Cap. XXII. n. 17. p. 877.

 Di

Di questo pure fa menzione l'Illustrissimo Marca nel luogo citato, ove scrive così: *Edicta illa confirmavit Carolus VII. statim ac in solio regali sublimatus est, diplomate dato anno* 1422.; *quo jubet, ut electiones, & alia beneficiorum provisiones fiant secundum Jus commune, & antiquum.*

ESEMPIO V.

NEll' *anno* 1438. *si stabilisce nell' Assemblea generale di* Bourges *la celebre* Prammatica Sanzione *del medesimo Re Carlo VII.; la quale prendendo per fondamento i Decreti del Concilio di Basilea della Sessione XXI. e XXIII. fa ridurre alla forma del Diritto comune la materia dell' elezioni, e dei beneficj, abolendo tutte le riserve Pontificie, eccettuate quelle*, quæ sunt in corpore Juris clausæ.

Siccome questa scrittura è grande, e si riduce tutta ai Decreti del Concilio di Basilea, che abbiamo riferito sopra, così basta rimettere i Lettori alla medesima Prammatica, la quale non solo corre impressa separatamente, e illustrata con copiose note per diligenza di Francesco Pinson, Avvocato Regio, in Parigi nell'anno 1666., ma si trova ancora copiata tutta nel Tomo X. delle *memorie del Clero di Francia*, dalla p. 8. fino alla p. 55. Edemondo Richer nella sua Istoria dei Concilj, Lib. III. Cap. VII. dalla pag. 190. fino alla pag. 195. porta un breve, ma esatto Ristretto della medesima Prammatica. Più esatto ancora è quello, che ci lasciò Roberto Gaguin, Autore dei medesimi tempi, nel Libro X. della sua Istoria dei Re di Francia, che tengo dell' antica, e rara edizione di Parigi dell'anno 1521. fol. 226. e segg.

ESEMPIO VI.

XIV. NOn *volendo Papa Eugenio IV. concedere l'onore del Pallio al Vescovo di* Chalons, *eletto Arcivescovo di* Rouen; *e non volendoglielo concedere per motivo di non avere il Vescovo ancora soddisfatto alle An-*

nate del Vescovato, e d'insistere ancora di non pagare le Lettere del Pallio: i Padri del Concilio di Basilea nell'anno 1435. *ordinano, che l'Arcivescovo di Lione Amadeo de Talarù, come Primate di Francia, dia il Pallio all'Arcivescovo di* Rouen *suo Suffraganeo.*

Il Decreto de' Padri di Basilea, come lo descrivono gli Autori della *Gallia Cristiana* nel Catalogo degli Arcivescovi di Lione, Tomo IX. num. 99. pag. 176. era questo: *Tibi qui Palliatus existis, ac Galliæ Primus, cum Patriarchis formam tenens, nomine differens, ut sicut illis Palliatis ex Lateranensis Concilii permissione suos licet Metropolitanos palliare, hac vice ex causis præmissis extendentes, committimus, & mandamus, ut præfato Archiepiscopo Pallium tradas.*

ESEMPIO VII.

XV. *Il Re Carlo VII. dà licenza al Capitolo di* Angers *di eleggere il Vescovo; vien eletto Giovanni Michele, e l'Arcivescovo di Tours suo Metropolitano conferma l'elezione, Anno* 1438.

L'Istrumento di questo Atto lo riferisce Pithou nel Cap. XV. num. 64. pag. 572. e seg.

ESEMPIO VIII.

Nel medesimo tempo l'Arcivescovo di Rems conferma in Vescovo di Tornay *Luigi Pot, nominato da Carlo VII.*

Gli Autori della *Gallia Cristiana* nel Catalogo dei Vescovi di *Tornay*, Tomo III. num. 35. pag. 236. scrivono così: *Vulgata Ferrici morte, mox Carolus VII. ad Remensem scripsit Archiepiscopum, ut Ludovicum Pot Majoris Monasterii Abbatem Tornacensibus Infulis ornaret: statimque is Pontifex, devoluto ad se Electionis jure,* VIGORE PRAGMATICÆ SANCTIONIS *Ludovicum Episcopum nuncupavit, qui accepta hac potestate, Episcopatus iniit possessionem.*

ESEMPIO IX.

Difficoltando il Metropolitano di Bourges *di confermare l' elezione del Vescovo di* Tulles, *il Parlamento di Parigi l' obbliga a nominare due Vicarj di soddisfazione, i quali esaminando maturamente l' affare dell' elezione, vedano, se si trova nei termini di confermarsi, o di annullarsi. Anno* 1485.

Lo porta pure Pithou nel Cap. XV. num. 68. pag. 581.

ESEMPIO X.

XVI. *Eletto Vescovo di* Beauvais *Luigi de Villers Decano di Orleans, il Metropolitano di Rems conferma l' elezione. Anno* 1488.

Gli Autori della *Gallia Cristiana* nel Catalogo dei Vescovi di *Beauvais*, Tom. IX. num. 77. pag. 760. dicono così: *Congregati canonice elegerunt Ludovicum de Villers, tum Decanum S. Aniani Aurelianensis, qui ineunte Januario an.* 1488. *Procuratores suos misit Durocortorum, qui electionem suam a Sede Metropolitana confirmari curarent. Sed intercessere Decanus, & nonnulli Canonici, resque ad Parlamentum delata an.* 1489. *ad extremum vicit Ludovicus, qui Regi fidem juravit anno* 1497., *litterasque obtinuit a Capitulo Remensi, Sede vacante, ut consecrari posset.*

ESEMPIO XI.

XVII. *Eletto dal* Re Carlo VIII. *in Vescovo di* Angers *il suo Confessore Giovanni de Rely, questi si fa confermare dall' Arcivescovo di Tours suo Metropolitano. Anno* 1493.

Costa dal Documento, che porta Pithou nel Cap. XV. num. 73. pag. 586., ove questa conferma si chiama Uso del Diritto comune, e delle Leggi del Regno.

ESEMPIO XII.

SEnza altre **Bolle**, *che la Conferma del loro Metropolitano*, **governano** *altri Prelati santamente varie Diocesi di* **Francia**, *nel tempo del Regno di Carlo VII.*, *e di* **Luigi** *XI.*

Di essi ce ne dà chiara notizia l'Apologia della Prammatica Sanzione, che i Parlamenti di Parigi presentarono al Re Luigi XI. nell'anno 1461., i quali al num. 17. dell'edizione di Duareno, pag. 1614. dicono così: *Ejus Sanctionis observatio ad tres & viginti annos stetit.. Ac interim præfecti sunt Ecclesiis, easque sine molestia, & interpellatione rexerunt eximiæ probitatis, gravitatisque viri: quorum aliqui ob singularem vitæ Sanctimoniam jam fato functi miraculis claruerunt: ut Michael Andegavensis Episcopus, Archiepiscopus Arelatensis & alii quamplurimi.* E' degnissima di esser letta questa Rappresentanza, la quale per questo ho già citato nel mio Trattato *De Suprema Regum etiam in Clericos Potestate*. Proposizione VIII.

ESEMPIO XIII.

XVIII. NEgli *Atti del Clero Gallicano* del 1651. p. 836. e 841. si legge la Rappresentanza, che fece nell'Assemblea de' 22. Marzo del suddetto anno di Vescovo di *Commingens* Mr. Gilbert de Choiseul du Plessis Pralin, esponendo a tutti i Prelati, che ivi si trovavano, a richiesta dell'Ambasciatore del Re D. Giovanni IV. di Portogallo, il deplorabile stato, in cui si trovava nello spirituale tutto questo Regno, a causa di non volere il Papa confermare i Vescovi, che Sua Maestà aveva nominati per varie Diocesi, e di non esservi in tutto il Regno, e sue conquiste altro, che un solo Vescovo Titolare antico: Che per informazione del medesimo Ambasciatore sapeva, e faceva sapere a tutti, che facendo l'istesso Re consultare nelle Università del Regno i mezzi, co' quali si potesse, e si dovesse rimediare a sì

sì gran necessità, i suoi Teologi erano di parere, che la Maestà Sua poteva far consacrare fuori del Regno tutti quei che si trovavano da esso nominati senza aspettar più la Conferma, o le Bolle di Roma. Nel che convennero pure i Vescovi di Francia nella riferita Assemblea; sopra la qual cosa Ismaele Bouillaud Teologo di detta Francia, aveva scritto nell' anno 1649. un Trattato a favore del medesimo Re D. Giovanni IV., e del Diritto, che aveva per far porre in pratica l' antica Disciplina del Diritto comune. Questo Trattato dell' anno 1649. insieme con un altro dello stesso Autore dell' anno 1651. si stampò in *Strasbourg* nell' anno 1656. sotto questo titolo: *Ismaelis Bullialdi pro Ecclesiis Lusitanicis ad Clerum Gallicanum Libelli duo &c.*

ESEMPIO XIV.

XIX. DAl principio di questo secolo fino al presente vi sono stati nel Paese Cattolico Romano di Olanda cinque, o sei Arcivescovi di *Utrecht*, e alcuni Vescovi di *Harlem*, e *Deventer* suoi Suffraganei; ordinati tutti senza Bolle del Papa, ma secondo l' antica Disciplina, che prescrive il Diritto Canonico. E' vero, che da Clemente XI. fino a Clemente XIII. la Curia ha reclamato, e dichiarate nulle tutte queste elezioni coi pretesti, e fini, che il medesimo Clero ha esposti diverse volte in varj Manifesti, e Apologie del suo Diritto, che non appartiene a questo luogo il riferirle. Ma distinguendo essi saviamente tra Chiesa Cattolica, e Curia Romana, mostrarono ultimamente in un grosso volume in quarto, intitolato: *Raccolta di diverse testimonianze di molti Cardinali, Arcivescovi, Vescovi, Università, Facoltà di Teologia, o di Diritto &c.* stampato in Utrecht nell'anno 1763., che sebbene la Curia gli nega da tanti anni la sua comunione, non glie la nega tuttavia la Chiesa Cattolica; giacchè di Francia, di Germania, e della stessa Italia sono molti i Vescovi, i Teologi, e i Canonisti, che con essi comunicano, come con veri

veri Cattolici Romani; e conseguentemente riconoscono per legittimi Pastori del Gregge di Cristo gli Arcivescovi, e i Vescovi della Provincia di *Utrecht*, non ostante esser ordinati senza le Bolle di Roma; distinguendosi tra i Vescovi quelli di Auxerre, di Sens, di Bologna, di Mompellier, di Blois, e di Luçon; tra i Teologi Dupin, Petitpied, e i due della Congregazione dell' Oratorio Quesnel, e Pouget; tra i Canonisti Van-Espen, Duguet, e Gibert, con tutta l' Università di Parigi, e con varie Famiglie Religiose, come di Benedettini, e Premostratensi, i cui Voti, o Pareri si possono vedere nella riferita Raccolta.

ESEMPIO XV.

XX. *Anche al presente vi sono nella Chiesa alcuni Vescovi Cattolici, i quali si ordinano, e si fanno consagrare senza aspettare, o chiedere le Bolle di Roma. Tal' è il Vescovo di* Virtzbourg, *e i Suffraganei dell' Arcivescovato di* Saltzburg.

Questa notizia ce la partecipò l' Autore dell' Istoria della Bolla *Unigenitus*, Tomo II. pag. 388. dell' Edizione di Amsterdam del 1730.; e molto prima l'aveva io letta nell' *Istoria del Concilio di Trento* del Sarpi Lib. VII. pag. 239. del Secondo Tomo delle sue Opere dell' edizione di Helmstad del 1763. E con questo esempio mostrava in Trento un Vescovo Spagnolo non esser necessarie le Bolle Pontificie.

Esempj nel caso del Ricorso impedito.

ESEMPIO I.

XXI. *Nell' anno* 1398., *quando nell' Assemblea Generale di Alcalà di Henares determinarono i Prelati di Castiglia insieme col loro Re Enrico III. di non riconoscer per Papa veruno dei due Contendenti del Ponteficato, ma conservarsi nello stato, che chiamarono di* neutralità; *si ridussero alla forma del Diritto Comune le*

Con-

Conferme dei Vescovi, *e la Collazione dei Beneficj*.

Gli Autori del *Balatus Ovium*, stampato in Parigi nell'anno 1651. alla pag. 222. lo riferiscono con queste parole: *Regnante Henrico III. anno 1398. electi*, *&* *consecrati sunt Episcopi sine auctoritate Pontificis*: *&* *negata obedientia Benedicto Papæ XIII. Schismatis tempore*, *tradidit Regnum Ecclesiasticarum rerum curam Archiepiscopis*, *&* *Episcopis*, *a quibus creari voluerunt eos*, *quos antea Pontifices creabant*, *&* *consecrare solebant*. Fu estratta questa narrazione dagli Atti della medesima Assemblea, che descrisse Egidio Gonzalves Davila nella Storia dei Vescovi di Salamanca, di dove noi pure ne abbiamo copiati alcuni Paragrafi nella Seconda Parte del *Tentativo Teologico*, Documento XI.

ESEMPIO II.

XXII. *Nell' anno* 1408. *stabilitasi in Francia nell' Assemblea Generale di Parigi l' istessa neutralità*, *cominciano i Vescovi di Francia ad amministrare tutta la Disciplina Ecclesiastica nella forma del Diritto Comune*.

Gli Atti di questa Assemblea, che pure abbiamo descritti nella Seconda Parte del *Tentativo Teologico*, per quello, che spetta alle Elezioni, dicono così: *Quoad illa*, *quæ concernunt Episcopos*, *&* *Majores*, *sicut electiones Episcoporum*, *per suos Metropolitanos*, *aut Sede Metropolitana vacante*, *per Capitulum Ecclesiæ Metropolitanæ possunt de jure confirmari*: *sic electiones Archiepiscoporum per suum Primatem*, *si habeant*: *alias si non habent*, *aut dubitetur quis sit ille*, *per Suffraganeos Provinciæ congregatos poterunt confirmari*: *ad quos etiam dicti Archiepiscopi consecratio indubitanter noscitur pertinere*.

In questa stessa Assemblea i Prelati di essa diedero la licenza di permutarsi le Diocesi ai due Vescovi di *Tarbes*, e di *Treguier*, come attesta il Tuano nella Storia dello Scisma, che sta nel fine delle sue Opere, Tom. VII. pag. 162. dell' edizione di Londra del 1733.

ESEM-

ESEMPIO III.

XXIII. IN conseguenza di questa Assemblea Filippo de Tureyo in qualità di Arcivescovo di Lione Primate di Francia conferma l'elezione di Luigi de Harcuria Arcivescovo di Rouen. Anno 1408.

Le Lettere della Conferma son riferite dall' Autore della Gallia Cristiana nel Catalogo degli Arcivescovi di Lione, n. 98. Tom. IX. pag. 173. E si deve avvertire, che per confermare in Arcivescovo questo Suffraganeo, il detto Primate dispensò con esso nella irregolarità *defectu ætatis*, perchè Luigi de Harcuria non aveva allora più di ventisei anni. Quì vediamo, come i Vescovi di Francia tenevano, che nei limiti della giurisdizione Vescovile vi capiva il dispensare fino le Leggi dei Concilj Generali, e quelle del Diritto Comune. Conciossiachè secondo il Canone III. del terzo Concilio Generale di Laterano, donde si formò dopo il Cap. *Cum in cunctis*, *De electione*, deve il Vescovo eletto aver trenta anni compiuti.

ESEMPIO IV.

ESsendo vacante la Cattedra di S. Pietro per la deposizione di Papa Giovanni XXIII., e de' suoi due Competitori Benedetto XIII., e Gregorio XII., il Vescovo di Porto D. Ferdinando da Guerra, eletto Arcivescovo di Braga dal Re di Portogallo D. Giovanni I., entra a governare l'Arcivescovato prima di avere le Bolle Appostoliche. Anno 1417.

Costa dalla Lettera del Re D. Giovanni I., che porta l' Illustrissimo Cunha nella sua Istoria di Braga Par. II. Cap. LIV. pag. 224.

ESEMPIO V.

XXIV. *POnendosi i Principi di Germania in istato di neutralità, alla quale diede occasione lo scisma tra i Padri di Basilea, e Papa Eugenio IV., i Me-*

tropolitani confermano l' Elezioni dei Vescovi eletti, *e i Vescovi confermano gli Abati dall' anno* 1438. *fino all' anno* 1446.

Costa dalla Bolla *Inter cetera* di Eugenio IV. emanata nell' anno 1446., in cui questo Papa conferma, e ratifica *auctoritate Apostolica* tutti quegli Atti di Giurisdizione ordinaria, che i Metropolitani, e i Suffraganei di Germania avevano esercitata in quel mezzo tempo. Dopo di Leibnitz nel *Codice Diplomatico*, Tomo I. pag. 392., lo descrive Ermanno Vander-Hardt nella *Storia del Concilio di Costanza*, Tomo I. Parte IV. pag. 174. Le parole del Papa sono queste: *Præfatorum Regis, Archiepiscoporum, Marchionum, ceterorumque Prælatorum, & Principum supplicationibus inclinati, omnes & singulas, tam Metropolitanarum, quam Cathedralium, aliarumque Ecclesiarum, necnon Dignitatum, etiam Abbatialium electiones, confirmationes, collationes, provisiones, & dispositiones, aliaque acta judiciaria, auctoritate ordinaria hujusmodi suspensionis, & neutralitatis tempore factas, seu facta: omnia, & singula hic haberi volumus pro sufficienter expressis, ac ea rata, & grata habentes auctoritate Apostolica ex certa scientia confirmamus.*

ESEMPIO VI.

XXV. Succedendo *la rottura tra Papa Giulio II. e Luigi XII. Re di Francia, l' Assemblea di Tours conviene, che trattanto la Chiesa Gallicana si governi col Diritto Comune, e colla Prammatica Sanzione. Anno* 1510.

Come già ho descritto nel *Tentativo Teologico* tutti gli Atti di questa Assemblea, basterà copiar quì solamente l' Articolo IV., il quale dice così: *Tali subtractione licite facta, quid agendum sit tum Principi, & subditis ejus, tum etiam Prælatis, & Ecclesiasticis personis in rebus, de quibus ad Sedem Apostolicam antea recurri solebat? Conclusum est per Concilium*, SERVANDUM ESSE JUS COMMUNE ANTIQUUM, ET PRAGMATICAM SANCTIONEM, *ex Decretis Sacrosancti Concilii Basileensis desumptam.*

ESEM-

ESEMPIO VII.

XXVI. *Preso prigioniero dall' esercito dell' Imperatore Carlo V. Papa Clemente VII. convennero tra di loro i due Re Enrico VIII. d' Inghilterra, e Francesco I. di Francia, di procurare, e ordinare nei loro respettivi Dominj, che il Clero, e la Chiesa di ciascun Regno si governasse tra tanto da per se stessa in tutto quello, che fosse necessario pel bene spirituale, e temporale dei loro Sudditi. Anno* 1527.

Gli Atti di questa convenzione si possono vedere o in Pithou nel Cap. XX. delle Prove della *Libertà della Chiesa Gallicana*, num. 33. pag. 778., o nel Tomo X. delle *Memorie del Clero*, pag. 557.

ESEMPIO VIII.

Durante la rottura del Re Enrico II. con Papa Giulio III. pratica la Francia la medesima Disciplina, per Decreto de' 3. Settembre del 1551.

Gli Autori delle *Memorie del Clero*, Tomo X. pag. 558. lo provano coi Documenti, che ivi possono vedersi.

ESEMPIO IX.

XXVII. *Essendovi la medesima rottura tra il Re Enrico III. e Papa Sisto V. si continua la medesima pratica. Conciossiachè nominati dal Re i Vescovi, subito i Metropolitani gli confermavano, e gli facevano consagrare: come si fece col Vescovo di* Coutances, *ed altri. Anno* 1587.

Monf. Servin Proccuratore della Corona nel Regno di Enrico IV., e di Luigi XIII. nel Libro I. delle sue Azioni notabili, pag. 246. dell' edizione di Parigi dell' anno 1640. testifica così: *Il Vescovo di Coutances essendo stato nominato con un Brevetto del Re dell' anno* 1587., *e dopo questo tempo non avendo potuto prendere le Bolle, se non che nell' anno* 1597. *dopo finite le turbolenze, dev' esser tenuto per Vescovo dal tempo, che con de-*

creto del Gran Consiglio gli fu permesso di prenderne possesso, attese le proibizioni, che vi erano allora di andare a Roma, e che avendo prestato il giuramento di fedeltà al Re, si è posto in possesso, ed è stato consagrato come molti altri del medesimo tempo; in somma ha fatto tutte le funzioni della carica, e della Dignità Vescovile.

ESEMPIO X.

XXVIII. SI *osserva la medesima Disciplina nel tempo della rottura tra il Re Enrico IV., e Papa Clemente VIII. Anno 1592.*

Il Tuano nel Libro CIII. num. 8. della sua elegante, e pulita Istoria, Tomo V. p. 134. dice così: *Condita Regio nomine Pragmatica, qua Rex multa præfatus de decessorum suorum præcipuo erga Ecclesiam studio, & de remediis tempore scissuræ ab iis ad sarciendam Ecclesiæ concordiam adhibitis: edicebat, ut nominationibus ad Episcopatus, Cœnobia, Electiva Sacerdotia, aliaque quæ deinceps per cessum, decessum, aut perduellionis crimen vacare contingeret; post trimestre a publicati Edicti die per ipsum factis* ACCEDERET ARCHIEPISCOPI, *cui Episcopa subesset,* AUCTORITAS: *quæ vim eamdem,* QUAM DIPLOMA PONTIFICIUM *haberet: isque à Rege nominatum, si idoneus reperiretur;* INTRA TEMPUS PRÆSCRIPTUM CUM ALIIS EPISCOPIS CONSECRARET. *Quod si contingat Archiepiscopum, cui Episcopa subest, a Regiis partibus defecisse, aut id recuset, protelatque negotium, ad proximum Primatem res devolvatur, &c.* Il restante, che conteneva questo Editto, come continua a descriverlo il medesimo Istorico, era, che i Vescovi, e gli Arcivescovi potessero ammettere le Rinunzie, assegnar Pensioni sù Benefici, e provvedere in tutto il di più, che paresse conveniente, valendosi dell'istessa forma di Lettere, e precauzioni, che in questi casi suole usare il Papa. E se qualcuno in questo fratempo avesse osato di ricorrere a Roma, fosse gastigato dai Magistrati come sedizioso, e ribelle.

ESEM-

ESEMPIO XI.

XXIX. Fintantochè non si conchiude la riconciliazione di Enrico IV. colla Sede Appostolica, si continua in Francia l' istessa Pratica del Diritto Comune dall' anno 1594. fino al 1596.

Un'altra volta il medesimo Tuano Tomo V. Lib. XCVI. num. 18. pag. 623 *Cum Romam ad Diplomata pro Sacerdotiis obtinenda mittere vetitum esset, multi in eorum adeptione, aut ejeratione legitime facienda frustra laborabant. Quibus ut subveniretur a Curia ad Disciplinam sacram conservandam, Cognitore Regio postulante, decretum fuerat*, UT DIPLOMATA SACERDOTIORUM, AUT SACRORUM BENEFICIORUM, *quæ a Pontifice antea obtineri consueverant*, AB ARCHIEPISCOPIS, ET EPISCOPIS IMPETRARI POSSENT. *Quod si facere Archiepiscopi, & Episcopi recusarent, Senatus partes suas interponeret*. Questa provvidenza è chiamata qui dal dotto Tuano *Legitimum remedium in scissura a majoribus nostris usurpari solitum*.

ESEMPIO XII.

XXX. Gli stessi Sommi Pontefici approvarono, e riconobbero per legittima questa Pratica.

Papa Alessandro V. diede per ben fatto nell'anno 1409. tutto quello, di cui si era convenuto in Francia nell' Assemblea di Parigi dell' anno antecedente 1408., come costa dagli Atti del Concilio di Pisa, nella Sessione XXI.

Papa Eugenio IV. ratificò nell' anno 1446. tutto quello, che praticarono i Vescovi, e gli Arcivescovi di Germania nel tempo della neutralità, come poco prima abbiamo inteso dal medesimo Eugenio nella Bolla *Inter cetera*.

Papa Paolo V. sapendo molto bene, che il Vescovo di *Contances* Niccolò de Briroy, di cui abbiamo parlato sopra, senza aspettare le Lettere di Roma era stato confermato, e consagrato in Francia secondo la

forma del Diritto Comune, e che in questo modo aveva governato per molti anni la sua Diocesi, morendo questo Vescovo anche in tale stato nell'anno 1620. il Papa in pubblico Concistoro fece un onorifico elogio delle di lui virtù, e disse la Messa per l'anima di lui nel giorno 22. di Marzo coll' assistenza del Sagro Collegio. Questa notizia ce l'hanno lasciata gli Autori della *Gallia Cristiana*, trattando di questo Vescovo.

ESEMPIO XIII.

XXXI. *Anche al presente riconosce la Chiesa di Francia per legittima, e autorizza col suo voto questa Pratica, principalmente quando non si può ricorrere a Roma.*

Nel Tomo X. delle sue Memorie, Tit. II. Cap. I. §. 2. dalla pag. 555. fino alla pag. 571. fece inserire il Clero una dotta, e lunga Dissertazione, (la quale, come ci costa da altri Documenti, ha per Autore *Mr. le Merre*, famoso Canonista, Proccuratore del Clero Gallicano, e Coordinatore di quella vasta, e importante Raccolta) in cui determinatamente si discute la maniera, colla quale si hanno da portare i Vescovi nominati dal Re, quando non è loro possibile di ottenere le Bolle di Roma, a causa di qualche impedimento, che vi sia. Questi impedimenti si riducono qui ai casi seguenti. Primo: Quando essendo molti competitori del Sommo Ponteficato, non si sa con certezza qual sia il vero Papa, e per questo nessuno è riconosciuto per tale o in tutta la Chiesa, o in qualche Regno. Secondo: Se Dio permettesse, che il Papa fosse portato schiavo in terra d'Infedeli; o restasse prigioniero anche tra i Cattolici, come già successe a Clemente VII. Terzo: Se i dissapori coi Papi obbligassero i Re, e i Principi Sovrani a proibire ai loro Vassalli il commercio colla Corte di Roma. Quarto: Se le guerre dei Principi vicini rendessero sommamente difficile, o molto pericoloso il viaggio a Roma. Quinto: Se senza causa legittima insistesse

stesse il Papa in non volere spedire le Bolle di Conferma a coloro, che il Re avesse nominati Vescovi.

In tutti questi casi risolve l'Autore di questa Dissertazione essere non solamente lecito, ma ancora molto conforme allo spirito dei Sagri Canoni, e alla Pratica antichissima di Francia, che nominati dal Re i Vescovi, e trovandosi questi idonei pel Vescovato, possano i loro respettivi Metropolitani confermargli, e anche fargli consagrare, senza aspettare per questo le Bolle di Roma. La qual cosa il medesimo Autore conferma, e illustra con molti, e molto espressi fatti dell' Istoria di Francia, e colla tradizione costante di tutti i di lei Scrittori, aggiungendo alla pag. 559. *esser questa una buona prova della moderazione della Chiesa di Francia, e del rispetto, che i Re Cristianissimi hanno sempre tributato al Papa. Perchè quando la condotta di Roma lor poteva servire di legittimo fondamento per ristabilire l'antica Disciplina, in cui la conferma dei Vescovi competeva ai Metropolitani, essi non lo hanno voluto praticare assolutamente, e in ogni tempo, ma solo in quelli, nei quali la necessità delle Chiese gli obbligano a questa Pratica.*

XXXII. Nell' anno 1718., in cui, come abbiamo detto sopra, ricusava Papa Clemente XI. di spedire le Bolle di conferma a tre Vescovi nominati dal Re Luigi XV. deputò il Supremo Consiglio di Reggenza varj Teologi, e Canonisti dei più famosi di Francia, i quali dopo aver discusso il punto, convenissero di qualche mezzo legittimo per poter rimediare alla necessità delle Chiese vacanti, senza le Bolle di Roma. Furono deputati tra i Teologi *Dupin*, *Petitpied*, *Boursier*, *Hennequin*, tutti quattro Dottori di Sorbona, *le Gros* Canonico Dottorale di Rems, *Chevalier* Vicario Generale di Meaux, il Padre *de la Tour*, Generale della Congregazione dell' Oratorio, il Padre *Pouget* dell' istessa Congregazione, Autore del Catechismo di Mompelier, e i tre Abbati *Duguet*, *Longuerue*, e *Beraud*. Tra i Canonisti *le Merre* sopranominato, *Novet*, *Arraud*, *Capon*, e *Gibert*.

Per quanto si può raccogliere dalle Memorie, o

Pareri, che questi Teologi diedero ai Consiglieri della Reggenza; tutti concordano, che tanto nel caso di negare il Papa le Bolle a qualche Vescovo nominato dal Re, quanto nel caso di non potersi ottenere da Roma le Bolle di conferma per qualche impedimento; possono i Vescovi nominati esser confermati, e consagrati dai loro rispettivi Metropolitani secondo la forma del Diritto Comune.

XXXIII. Nell'anno 1724. essendo stati consultati sopra l'istessa materia dal Clero di Utrecht diciannove illustri Dottori della Sorbona, risolverono tutti, *che le Bolle del Papa non sono di una necessità assoluta per la Consagrazione di un Vescovo*. La qual cosa essi confermarono col voto dei Teologi di Portogallo nel tempo del Re D. Giovanni IV.

Queste Memorie, o Pareri si sono stampate ultimamente in quarto nell'anno 1767. con questo titolo: *Memoires composes par les plus celebres Jurisconsultes, & Theologiens de France sur la demande de Nosseigneurs les Commissaires du Conseil de Regence &c.*, e in ottavo nell'anno 1768. con questo titolo: *Avis aux Princes Catholiques, ou Memoires de Canonistes Celebres sur les moyens de se pourvoir contre les refus injustes de la Cour de Rome, &c.*

XXXIV. Ottanta anni prima aveva dato il medesimo parere il grande Arcivescovo di Parigi Pietro de Marca, il di cui passo, che è senza controversia nobilissimo, e di sommo peso, abbiamo già riferito tra i documenti del *Tentativo Teologico*; e si può vedere nel Lib. III. *De Concordia Sacerdotii, & Imperii*, C. VI. num. 6. E trenta anni prima propose, e approvò l'istesso mezzo il famoso Antonio Arnaldo, come si raccoglie dalle sue lettere a Mr. du Vaucel, che stanno nel Tomo V. di esse, pag. 205. 269. e 307.

XXXV. Il fondamento di tutti questi fatti, e dottrine è per una parte l'indispensabile necessità che vi è di esservi Vescovi in tutti i Regni, e Provincie Cattoliche, perchè senza Vescovi, nella frase dei Santi Padri, e secondo lo spirito della Chiesa, non si dà Chiesa perfetta, nè il Gregge di Cristo può avere il

il pascolo della Dottrina, e dei Sagramenti, con cui volle il Salvatore, che unicamente si nutrisse, e si fortificasse. Nel *Tentativo Teologico* abbiamo riferita la definizione della Chiesa, che fa S. Cipriano, dicendo che era un Popolo unito al Vescovo, e un Gregge aderente al suo Pastore: (*Ep. 66. p. 286.*) *Illi sunt Ecclesia; Plebs Sacerdoti adunata, & Pastori suo Grex adhærens*. Abbiamo pure inteso in altra parte asserire il medesimo Santo Dottore, (*ib. Ep. 33. p. 216,*) che l'istituzione, e la volontà di Cristo fu, che la Chiesa avesse per fondamento i Vescovi; e che tutti gli atti della medesima Chiesa avessero per amministratori i Vescovi: *Ut Ecclesia super Episcopos constituatur, & omnis actus Ecclesiæ per eosdem præpositos gubernetur*. Questa è la ragione, perchè scrivendo alla metà del Secolo passato il Gesuita Giovanni Fluide, *che qualsivoglia Chiesa particolare poteva sussistere senza Vescovo*; i Teologi di Parigi nella Censura Dottrinale, che fecero di quel Libro in data dei 15. di Febbrajo del 1631. qualificarono la riferita proposizione di falsissima, pericolosa nelle sue conseguenze, temeraria, scandalosa, distruttiva dell'ordine Gerarchico, nociva al Popolo Cristiano, e contraria allo Spirito, e all'intelligenza della Chiesa: *Hæc propositio intellecta de particulari Ecclesia perfecta, est falsissima, in consequentia periculosa, temeraria, scandalosa, ordinis Hierarchici destructiva, populo Christiano nociva, traditionis Apostolicæ, & successionis Ecclesiasticæ fundamentum convellens*.

XXXVI. Per l'altra parte i Sagri Canoni considerano tanto gravi gl'inconvenienti nel restare le Chiese senza Pastori proprj, e legittimi, che il Concilio di Sardica ordina, che nel caso di trovarsi una Provincia con un solo Vescovo, e non volendo questi ordinarne un altro, che i Popoli gli richiedono, vengano i Vescovi della Provincia più vicina a provvedere di Pastore ai tali Popoli, dando loro il Vescovo, che domandano: *Si conventus litteris tacuerit, & dissimulaverit, nihilque rescripserit; satisfaciendum esse Populis ut veniant ex vicina provincia Episcopi, & ordinent*

dinent Episcopum. Il Concilio Lateranense IV., come leggiamo nel Cap. 41. *De Electione*, ordina, che per evitare i danni delle anime, e delle Chiese istesse, non resti una Chiesa Cattedrale senza Vescovo più di tre mesi: *Ne pro defectu Pastoris Gregem Dominicum lupus rapax invadat, &c. statuimus ut ultra tres menses Cathedralis Ecclesia Prelato non vacet*. Sanno tutti i Canonisti dal Cap. 44. *De Electione* del medesimo Concilio, che Papa Innocenzo III. ordina, che i Vescovi immediatamente soggetti alla Sede Appostolica, i quali a causa della gran distanza dalla Curia Romana non potevano impetrare colla necessaria brevità le loro Bolle di conferma, senza aspettar queste entrino subito a governare le loro Diocesi, e si facciano consagrare nella solita forma. E se il Concilio concesse questa grazia solo ai Vescovi immediatamente soggetti alla Sede Appostolica, che stavano molto distanti dalla Curia; fu perchè agli altri Vescovi, che non erano immediatamente soggetti al Papa, era cosa facile in ogni parte l'ottener la conferma dai loro Metropolitani.

DECIMASESTA PROPOSIZIONE.

Tra le ragioni, che possono muovere i Principi Cattolici a far ristabilire nei loro Dominj l'antica disciplina, anche fuori del caso di ricorso impedito, non sono le minori l'estinguere colla negativa delle Annate *la nota di Simonia, e avarizia, che da tanti Secoli infama la Curia Romana; il dimostrare in tal guisa praticamente la loro regia potestà protettiva, economica, e giurisdizionale sopra tutti i beni, anche Ecclesiastici; e l'utilizzare nel medesimo tempo i loro Stati dalle considerabili somme di denaro, che fino ad'ora trasporta in Roma la necessità, e la spedizione delle Bolle.*

Si espone l'origine delle Annate, e come quasi tutti i Dottori antichi le qualificarono di Simoniache, *tra i quali Ivone di Chartres, Durando Vescovo di Menda, i* De-

Deputati delle nazioni Gallicana, Tedesca, e Spagnola nel Concilio di Costanza; e molto prima il celebre Ostiense, il di cui passo per questa causa fecero cancellare i Romani.

Lo stesso protestarono nel tempo del Concilio Tridentino l' Ambasciatore di Francia, e il celebre Teologo di Parigi Claudio Espense. Il Concilio di Basilea estingue il pagamento delle Annate.

Si dimostra, che il Papa non può riscuoterle a titolo di ordinazione, per esser precetto di Cristo, e de' Sagri Concilj: Gratis accepistis, gratis date. *Si notano molti Concilj, e Padri, che qualificano, e proibiscono come Simonia il riscuotere dagli Ordinandi qualche cosa temporale. Parere, che di questi Canoni formò l' Illustrissimo Pietro de Marca.*

Nè a titolo di tributo, perchè il Papa non lo può imporre, ma solo il Principe secolare. Autorità di S. Agostino, del Concilio di Costanza, dell' Università di Parigi, e del Clero Anglicano a tempo di Gregorio IX. Prammatica di S. Luigi Re di Francia, e sentenza dell' Imperatore Federigo I.

Nè per la Legge di Moisè, che obbligava i Leviti a pagar la decima per sostentamento del Principe de' Sacerdoti. Si mostra la gran differenza, che vi è in ciò nella legge di grazia rispetto al Romano Pontefice.

Nè per quel detto di Cristo: Dignus est operarius mercede sua, *o per altri simili di San Paolo. Si spiega colla medesima Scrittura, e Santi Padri, qual Diritto diede Cristo in questi passi al Clero, e fin dove glie lo diede. Notabili autorità di S. Giovan Grisostomo, e di S. Bernardo.*

Si conclude esser le Annate un sussidio volontario, e gratuito, che in ogni tempo possono negare alla Sede Appostolica i Re, e i Vescovi.

Esempj di molti Principi Cattolici, i quali ordinarono, che si sottraesse questo sussidio. Notabile rappresentanza, che i popoli di Portogallo fecero al Re D. Alfonso V. contro le pensioni pagabili a Roma; e parimente notabile risoluzione di detto Re. Con questa occasione si tocca l' importanza delle Annate; *e si riferiscono due*

detti memorabili di Steffano Vescovo di Tornay , *e di Pietro Abbate di Bles sopra il molto oro , che costa il piombo di Roma .*

Si passa a dimostrare il Diritto , e l' autorità dei Re sopra tutti i beni , anche Ecclesiastici . Si tocca l' origine delle Commende laiche ; quella delle razioni , che i nostri Re assegnavano ai nobili in varj ricchi Conventi ; e quelle di coloro , che in Francia chiamano Oblati . *Si mostra esser favolosa l' Istoria della dannazione di Carlo Martello , per avere spogliato le Chiese dei loro beni .*

Legge di Valentiniano I. diretta al Papa S. Damaso . Capitolari di Luigi il Pio , con cui regola la disciplina Ecclesiastica . Lode , che gli diede Bartolomeo Platina . Autorità nobilissima del Cardinale di Cusa .

P R O V E.

I. OGnun sa , che per legge , e costume della Cancelleria Appostolica si è introdotto da molti Secoli nella Chiesa di non ordinarsi Vescovo , o Arcivescovo alcuno ; senza pagar prima alla Camera Pontificia certa quantità di danaro , la quale importando nei principj di questa introduzione le rendite del primo anno , cominciò a chiamarsi *Annata* ; e per esser solito di ripartirsi tra il Papa , e i Cardinali , tiene pure il nome di *servizj comuni* ; sebbene alcuni vogliono , che le *Annate* si dicano solo dei beneficj ; e che per li Vescovati si paghino solamente al Papa , e ai Cardinali i *servizj comuni* ; e per li famigliari dei Cardinali i *servizj minuti* .

II. Questa imposizione posta ai Vescovi , che si ordinavano nella Curia , è fino dal Secolo XI. , come si raccoglie dall' Epistola CXXXIII. d' Ivone di Chartres . Del Secolo XII. narra Ruggero de Hoveden nella sua Istoria d' Inghilterra , che nell' Anno 1190. il Vescovo di *Mans* pagò in Roma per la sua ordinazione settecento marche di argento . Del Secolo XIII. noteremo appresso un passo notabile del Cardinale Ostiense , che allora fioriva . Del Secolo XIV. sono buoni testimonj di questo costume il famoso Durando Vesco-

Vescovo di Menda nel suo Trattato *Del modo di celebrarsi il Concilio Generale*, scritto nell' Anno di Cristo 1307., l' Anonimo di Aquitania nel Trattato *De recuperatione Terræ Sanctæ*, scritto nel medesimo tempo, come abbiamo riferito nella Proposizione XIII.; e il gran Canonista del medesimo Secolo Giovanni Andrea nei commentarj al Cap. *Inter cetera, de officio judicis ordinarii*.

Ma fino a questi tempi, siccome non tutti i Vescovi si ordinavano colle Bolle di Roma, perchè la loro conferma apparteneva ancora ai Metropolitani così pure non tutti pagavano a Roma le Annate; e se le pagavano, era per legge particolare, e non generale di alcuni Papi, la quale non obbligava per sempre, ma fino a un certo tempo.

III. Bonifazio IX., il quale nel tempo del grande scisma fu Papa di alcune nazioni Cattoliche dall'anno 1389. fino all' anno 1404., è quegli, che volgarmente si crede essere stato l' Autore delle Annate generali, e perpetue in tutti i Vescovati, e Arcivescovati, della sua ubbidienza. Mettono orrore, e scandalo le turpi negoziazioni, e le dure imposizioni, che di questo Papa riferiscono gli Autori coetanei, e che noi abbiamo già esposto in altro luogo. Estinto lo scisma, continuò Martino V., e continuano i suoi successori fino al giorno di oggi a cercare, e riscuotere la Annate di tutti i Vescovati, e Arcivescovati del Mondo; e questo con tanto rigore, che il Vescovo eletto o ha da pagare le Annate, o non ha da ottenere le lettere di Conferma. E se succede, che un Vescovato vachi nello spazio di dodici anni quattro volte, come è accaduto nei nostri tempi nel Vescovato di Elvas, si hanno da pagare quattro volte a Roma ottomila crociati; che tanto importano le Annate di questo Vescovato. E se questo Vescovo fosse trasferito per quattro volte ad altri Vescovati, per quattro volte ha da pagare alla Camera Appostolica la tassa, che di ciascuno di essi è registrata nei suoi Libri. Ho letto nelle Memorie di Fr. Giovanni Martins, Confessore di Filippo IV. Re Cattolico, che per le traslazio-

lazioni dei Vescovati fatte in Spagna dall' anno 1645. fino all' anno 1655. erano andati a Roma più di dugento mila crociati.

IV. Il giusto titolo, con cui Roma riscuote da tante centinaja di anni sì gran somme da ogni Vescovato, non è facile a rinvenirsi. Il dire, che la Curia le riscuote col titolo della spedizione delle lettere di conferma, è una cosa, che non si può, nè si deve ammettere. Conciossiachè, oltre di esser precetto di Cristo: *Gratis accepistis, gratis date;* gli antichi Canoni, e Santi Padri, tutti costantemente proibiscono ai Papi, e ai Vescovi di ricevere dai loro Ordinandi veruna somma, o donativo, che non sia puramente gratuito. Basta citare il Canone II. del Concilio Generale di Calcedonia, il Canone V. del Concilio Niceno II., il Concilio Romano di S.Gregorio Magno, che sta nel Tomo II. delle sue opere, pag. 1290., il Concilio Costantinopolitano di S. Gennadio, descritto da Leunclavio nel lib. III. *Juris Graeco-Romani*, pag. 187.; quello di S. Tarasio pure Patriarca di Costantinopoli, che sta nella medesima raccolta di Leunclavio pag. 190., e l'epistola V. del Papa S. Zaccaria, che scrive a Bonifazio di Magonza, riportata dal Sirmondo nel Tom. I. dei Concilj di Francia, pag. 548. e l'altro Concilio Romano di Papa Benedetto VII., che porta Baluzio nelle note al Libro VI. de *Concordia*, Cap. X. Chi vuol vedere molti altri Canoni di Concilj, e di Papi, legga Graziano nella seconda parte del suo Decreto, causa I. Q. 1. 2. e 3., o il trattato di Launoy, *Ecclesiae Romanae circa Simoniam traditio*, che sta nel Tomo II. parte II. delle sue opere dell' ultima edizione dell' anno 1731.

V. Come la pratica di riscuotere le Annate dai Prelati, che si volevano ordinare, pareva incontrarsi direttamente con queste dottrine, e proibizioni dell' antichità; da qui vedo, che quasi tutti i Teologi, e Canonisti antichi qualificarono di Simoniaca, o almeno di scandalosa questa contribuzione. Tale la riputava Ivone Vescovo di Chartres, quando nell' Epistola CXXXIII. scriveva, che nella Curia Romana nè

la

la penna, nè la carta si dava *gratis* ai Vescovi, e agli Abbati, che in essa erano promossi: *Romana Ecclesia consuetudine se defendunt, in qua dicunt Cubicularios, & Ministros Sacri Palatii multa exigere a consecratis Episcopis, vel Abbatibus: cum nec calamus, nec charta gratis ibi, ut ajunt, habeatur*. Tale la riputava Durando Vescovo di Menda, che nel suo riferito Trattato *Del modo di celebrarsi il Concilio Generale*, dice, che questa fu una delle corruttele, che richiese che si emendasse nel Concilio di Vienna: *Cum illa, in quibus agitur de Simonia in novo, & veteri testamento, in Conciliis a SS. Patribus, & Romanis Pontificibus damnata, non serventur, & maxime in Curia Romana, in qua etiam cœtus Dominorum Cardinalium vult habere una cum Domino Papa certam portionem a Prælatis, qui promoventur ibidem: videretur super hoc maxime providendum, &c.* Tale la riputava l'Anonimo di Aquitania del tempo medesimo, dal di cui Trattato pure citato, *De recuperatione Terræ Sanctæ* costa, che tutti coloro, che erano accusati di Simonia, si discolpavano allora coll'esempio della Curia.

VI. Per questo l'autore di esso richiese a Odoardo III. Re d'Inghilterra, che ne procurasse il rimedio nel Concilio di Vienna: *Consideret etiam qualiter ubique terrarum Ecclesiæ Romanæ subjectarum clametur, cum aliquis de Simonia arguitur: Nonne videtis qualiter Dominus Papa, & Cardinales munera recipiunt ab ipsis, quibus de prælationibus providetur? &c.* Questo trattato si trova alla fine della grande, e rara raccolta intitolata *Gesta Dei per Francos*; e il passo descritto sta alla pag. 325. Tale la riputava pure il famoso Cardinale Enrico de Segusio, chiamato volgarmente l'*Ostiense*, e per antonomasia il *Monarca dei Canonisti*, il quale fu Maestro del detto Durando, e fiorì conseguentemente verso il fine del Secolo XIII., e il principio del Secolo XIV. scrivendo sopra il Cap. *Inter cetera, de officio Judicis ordinarii*, dice così: *Pluries clamavi in tantum, quod de hoc fuit sermo in Concilio Viennensi, quod optarem, quod Curia reciperet vicesimam redituum Clericorum totius Orbis ad sustentationem Papæ, &*

& Cardinalium, & nihil exigi posset pro servitiis Praelatorum, quos promovet, exceptis lanatis salariis laborantium; puta scriptorum, & similium; & tunc provideret Legatis, & Nuntiis, quos mittit, de praedicta quota: Abstineret autem ab exactione fructuum primi anni, exactionibus decimarum, & similibus, quae nunc pullulant. Sed deliberaverunt Praelati in Concilio, (& forte bene) quod tanta viget insatiabilis cupiditas, quod si hoc fieret, & istud, & illa perciperent.

VII. Per molti principj è notabile questo passo dell'Ostiense, perchè da questo abbiamo, che per sembrare iniquo a esso, e ad altri il costume di riscuotere le Annate dagli Ordinandi, si propose questa materia ai Padri del Concilio di Vienna. Abbiamo, che il voto dell'Ostiense era, che per una volta si stabilisse pel sostentamento del Papa, e dei Cardinali una certa Quota, ricavata delle rendite Ecclesiastiche di tutta la Cristianità; colla quale si mantenessero non solo il Papa, e i Cardinali, ma anche i Legati, e i Nunzj, che solevano inviarsi ai Regni Cattolici; e quando i Vescovi chiedessero le Lettere di Conferma, non si ricercassero da loro le Annate. Abbiamo, che la questa Quota che opinava l'Ostiense, fosse la vigesima parte dei Beni di tutti gli Ecclesiastici del Mondo; il che veramente era molto, e anche eccessivo. Abbiamo, che i Padri del Concilio considerando, che la cupidigia della Curia era tanto insaziabile, che in caso che si concedesse la vigesima parte delle Rendite Ecclesiastiche, facilmente non solo si approprierebbe questa Quota, ma continuerebbe ancora a riscuotere l'altra delle Annate; stimarono minor male il lasciar le cose come stavano, e non determinar così alcuna. Veramente l'antico Scrittore della Vita di Papa Clemente V. Presidente del Concilio, che era un Canonico Regolare del Convento di S. Vittore di Parigi, scrive così: *Dicitur a pluribus, quod pro extorquenda pecunia Concilium fuit factum*. Dicono molti, che il fine della convocazione di questo Concilio fu per estorquere danari. Sta nel Tomo I. delle Vite dei Papi di Avignone, pag. 18. dell'edizione di Baluzio.

Il

Il più notabile di questo luogo dell'Ostiense si è, che vedendo poi la Curia Romana, che uno de' suoi maggiori Porporati censurava in essa la pratica di cercare le Annate da' nuovi Vescovi, e notava d'insaziabile la cupidigia dei Papi, fece per li suoi interessi cancellare dalle Opere dell'Ostiense questo passo, il quale in fatti non si trova nell'edizione, che adopro, la quale è stampata in Venezia dai Giunti nell'anno 1581. in due Tomi in foglio. Finora non ho trovato alcuno, che abbia osservata questa castratura dell'Ostiense. Ma come l'altro gran Canonista Giovanni Andrea, il quale fiorì poco dopo, descrive in nome dell'Ostiense nei Commentarj al Cap. *Inter cetera* tutto il passo, che abbiamo riferito; (come me ne accerta l'edizione delle sue Opere, la quale pure è di Venezia del 1612. in due Tomi in foglio) e tal passo non si trova nell'Ostiense dell'edizione dei Giunti, trovandosi il restante, che con esso attacca; ben si conclude da questo, che o i Curiali, o altri in ossequio loro, troncarono le Opere di quel famoso Cardinale.

VIII. La qual cosa essi pure fecero alla *Pratica Papiense* di Gio. Pietro de Ferraris, dalla quale levarono più di dieci passi, nei quali l'Autore difendeva l'Autorità temporale dei Principi Secolari contro le usurpazioni della Curia; come ultimamente avvertì il Regio Procceuratore nelle Note della Seconda Parte della sua grand' Opera, intitolata *Deduzione Cronologica, e Analitica*. L'istesso pure fecero all'Istoria del Guicciardini, dalla quale tolsero un bello, e lungo Discorso sopra l'origine della Giurisdizione Secolare nella Chiesa Romana, che ci conservarono Goldasto, e Coringio.

IX. Ma ritornando al Giudizio, che fecero delle Annate gli antichi Teologi, si ha da sapere che nel Concilio di Costanza pubblicarono i Deputati della Nazione Gallicana una lunga, e ben travagliata Scrittura, nella quale mostravano primieramente, che l'origine delle Annate era stata, che coloro i quali erano eletti in controversia per Vescovi, o per Abbati, quan-

quando poi per mezzo dell'appellazione a Roma ottenevano la sentenza favorevole, solevano mostrarsi grati al Papa, e ai Cardinali con qualche Dono gratuito. Mostravano in secondo luogo: che a titolo di Sussidio per la ricuperazione di *Terra Santa*, che allora si chiamava il *Passaggio Trasmarino*; o a titolo di disimpegnare la Camera Appostolica in certe occasioni, cominciarono alcuni Papi a cercare le Annate non per sempre, ma fino a certo tempo; nè dei Vescovati, e Badie, ma solo delle Prebende, delle Chiese Parocchiali, e delle Cappelle. Questo si conferma da molti luoghi dell'Istoria di Matteo Paris, di Tommaso Valsingam, e di altri Scrittori antichi, i quali riporta Ludevvig nel Trattato *De Jure Annatarum*, Tom. II. pag. 945. Mostravano in terzo luogo, che col decorso degli anni quello; che fino allora era stato o Donativo spontaneo, o Sussidio caritatevole, lo avevano ridotto i Papi a contribuzione perpetua, generale, e obbligatoria; stabilendo nella Cancelleria Appostolica le tasse di tutti i Vescovati, Badie, e Beneficj del Mondo; e ordinando, che non si spedissero Bolle di Conferma a veruno per li Vescovati, o di Provviste per li Beneficj, senza pagare, o obbligarsi a pagare prima le Tasse, che corrispondevano a ciascun Vescovato, o Beneficio. Per lo che obbligavano i Pretendenti a dichiarar sinceramente nella Supplica la rendita dei Beneficj sotto pena di nullità della Provvista. Mostravano di più: che per assicurare in tutti i modi la soddisfazione di queste Tasse, Bonifazio VIII. pubblicò la celebre Estravagante *Injunctæ*, nella quale ordina, che nessuno sia riconosciuto, nè accettato per Prelato, se prima non presenta le lettere della sua promozione.

X. Come per una parte questa riscossione delle Annate per mezzo della ritenzione delle Bolle pareva contraria al Vangelio, e ai Canoni; e per l'altra parte la soluzione delle Annate fu, ed era nella sua origine una contribuzione volontaria, e oltre l'esser volontaria, fu pure ristretta a certi tempi, e a certe necessità; e adesso non solo cessavano queste necessi-

tà,

tà, ma ancora reclamavano, e avevano altre volte reclamato tutte le Nazioni; da ciò conchiudevano i Deputati di Francia, che la soluzione delle Annate si doveva riputare Simoniaca, scandalosa, turpe, infame, e che come tale si doveva riprovare, e abolire per sempre. Questo illustre Documento della libertà, e sincerità Francese lo descrive Richer nella sua Istoria dei Concilj, Libro II. Cap. III. pag. 108.; Pithou nelle Prove delle Libertà Gallicane, Tomo I. pag. 837.; e Hardt nell' Istoria del Concilio di Costanza, Tomo I. Parte IV. pag. 761.

XI. Che co i Francesi cospirassero allora in questo medesimo sentimento i Tedeschi, si prova dalla Rappresentanza, che nel medesimo Concilio fece, poco prima di essere eletto in esso Mattino V. la Nazione Germana, come lo riferisce Hardt nel Tomo IV. p. 1419.; poichè in essa chiamano i Tedeschi la riscossione delle *Annate*, o *Servizj* ESTORSIONE INUMANA; siccome chiamano pure *Abusi nefandi* le tasse della Penitenziaria.

XII. Che fossero del medesimo parere gli Spagnoli, costa dalla *Messa pro Simonia*, che allora composero, e pubblicarono, affine di obbligare il nuovo Papa già eletto a pensare all' affare della Riforma della Curia, che tutti desideravano, e cercavano. La descrive il medesimo Hardt nel Tomo IV. pag. 1504., è composta d'Introito, Orazione, Epistola, Evangelio, e di tutte le altre parti, che formano la Messa. Per soddisfare la curiosità de'miei Lettori, copierò qui l' Orazione, che ben manifesta lo scandalo, che allora causava l' estorsione delle Annate, e la Riserva dei Vescovati, e dei Beneficj. L'Orazione era questa: *Deus, qui propter peccata populi, Simoniam in tantum exaltari permisisti, ut ubi major sanctitas esse debet, ibi major Simonia regnet, quod etiam Ecclesiæ taxarentur, Beneficia reservarentur, Electiones cassarentur, Sacramenta venderentur, & emerentur, quæsumus, purifica Ecclesiam ab his sordibus, dans Simoniacis gratiam convertendi, qui si resipiscere noluerint, eodem maledictionis gladio feriantur, quo Beatus Petrus Simonem Magum, & Elisæus Giezi*

sanctarum gratiarum emptores, *&* *venditores percusserunt. Per Dominum*.

XIII. Richiede la verità, e la sincerità, che professo, che non dissimuliamo quì, come a questa richiesta delle Nazioni si opposero per parte della Curia, i tre Cardinali di Pisa, di Cambray, e di Firenze, i quali con tutto lo sforzo pretendevano, che le Annate non solo si dovevano dare per lecite, ma che si dovevano pagare di Diritto; e giunse l'affare a termini tali, che Giovanni *de Scribanis*, come Proccuratore Fiscale della Camera Appostolica, appellò dalla Conclusione del Clero Gallicano al futuro Sommo Pontefice; e a questa appellazione aderì pure per parte del Sagro Collegio dei Cardinali il loro Proccuratore Giovanni Ponceti. Questa divisione dei voti fu la causa, per cui il Concilio di Costanza non volle decidere solennemente la questione.

Ma la decise quindici anni dopo il Concilio di Basilea, abolendo nella Sessione XXI. l'uso delle *Annate*, o dei *Servizj*, che solevano pagare i Vescovi, e Beneficiati, quando erano promossi alle loro Chiese; e abolendole come una corruttela Simoniaca. Questo Decreto ammise, e confermò nella Prammatica Sanzione di Bourges tutta la Nazione Gallicana.

XIV. Come dopo i Concordati di Bologna tra Leone X. e Francesco I. tornarono i Papi a tormentare per le Annate i Vescovi di Francia; il Re Carlo IX. ordinò al suo Ambasciatore Mr. *Ferrer*, che tornasse a richiedere al Papa Pio IV. l'abolizione delle Annate; lo che egli eseguì nell'anno 1561. con un breve Discorso, che riferisce Pithou nel Cap. XXII. num. 35. pag. 906., in cui l'Ambasciatore dice così: *Et quidem, Beatissime Pater, si Annatæ ad priscæ magis quam ad recepta consuetudinis, & Conciliorum magis quam Cancellariæ normam exigantur, non videmus quo argumento, aut colore defendantur*, &c.

XV. In questo stesso tempo scriveva i suoi dottissimi Commentari sopra l'Epistola *ad Titum* il celebre Dottor Parigino *Claudio Espense*, uno dei gran Teologi della Francia, che assistè al Concilio di Trento.

In

In questi Commentarj dell'edizione di Parigi del 1619. più di una volta notò questo Teologo di Simoniaca la riscossione delle Annate, avvertendo, che questo istesso giudizio facevano di esse i Curiali più ingenui. In una parte, pag. 479. dice così: *Jam ut omittam Annatas, quocumque colore, vel prætextu exigantur, in Basileensi Concilio Sessione XXI. de Simonia damnatas, &c.* E in un'altra parte, pag. 483. *Nec est quod speret Pontifex Galliam reformare, nisi juxta nomen suum sua primum piet, ac repurget: juxta cognomen, & generosissimum genus suum suis primum, quod est in proverbio, medeatur,* ET TAXAS ILLAS MULTIS MERITO MALEDICTIS MULTORUM TAXATAS, *reliquamque Cameræ, Cancellariæque Apostolicæ,* NIHIL MINUS QUAM APOSTOLICAM, QUAM PAULINAM, AUT PETREJAM NEGOTIATIONEM NUNDINATIONEMQUE, *quasi quoddam Augiæ stabulum tandem repurget* (a).

(a) Merita d'esser letta la risposta, che per ordine di Pio IV. diede Michele Ghislieri, detto il Cardinal Alessandrino supremo Inquisitore, che fu poi Pio V., ai Tedeschi che volevano, che si levassero le Annate. *Ceterum constat ante nongentos annos, imo mille annos ita observatum ab Ecclesia, ut* CONFIRMATI AB HAC SEDE *eidem cum obedientiæ præstatione* PECUNIARIAM ETIAM NONNULLAM PRÆSTATIONEM SOLVERENT. *De quo si quis dubitet, certior fieri poterit ex ea, quæ de hac causa inter Constantinum hujus, & Felicem Ravennatem Archiepiscopum exorta est, tragædia. Nam cum hic in superbiam, rebellionemque elatus antiquam prædecessorum suorum formulam tum in subjectionis obligatione, quam in pecuniaria præstatione sequi contemneret, nec Constantini monitis, ut prædecessorum suorum exemplum sequeretur, induci posset, Justinianus Imperator intellecta illius in hanc S. Sedem inobedientia, & contumacia, Theodorum Patricium ex Sicilia cum classe in Ravennates misit, quibus Archiepiscopi sui rebellioni faventibus bello victis, Felix Constantinopolim relegatus pœnas suæ contumaciæ dedit. Hæc autem ante annos fere nongentos acta adscribenda censuit Sua Sanctitas, ut ex iis Germaniæ principes intelligerent, non esse recentem Annatarum introductionem, quamvis recens est earum nomen, proinde inqua eos petere, qui has nollent persolvi amplius.* Si concede, che sempre fu costume, che l'ordinato Vescovo all'ordinante Metropolita *sem-*

XVI. Perchè queste verità amareggiano molto la Curia, per questo da molti anni i Libri di questo Claudio Espense si trovano nell' Indice dei proibiti; come ancora quelli di Francesco Duareno, celebre Giurisconsulto del medesimo tempo, il quale nel Libro VI. *De Sacris Ecclesiæ ministeriis*, Cap. III. pag. 1596. parimente qualifica di Simoniache le Tasse della Cancelleria. Lo che avevano fatto prima i nove Consultori di Paolo III., il di cui voto pondera bene Launoy nel Trattato sopra riferito, Observ. XX. pag. 559.

Il moderno Autore dell' Istoria della Bolla *Unigenitus* riferisce nel Tomo II. pag. 385., che nell'anno 1717. nel mese di Luglio difese l' Abbate *Baraud*, Dottore della Sorbona, e che difese con applauso della Corte, e dell' Università la seguente Tesi: *Le Annate furono introdotte per soccorrere Terra Santa, o per accudire ad altre necessità della Chiesa. Siccome questi motivi cessano al presente, così pure devono cessare le Annate. Questo è uno stabilimento Appostolico, e molto lodevole, che cadendo in necessità qualche Chiesa, la soccorrano le altre Chiese per mezzo della comunicazione dei loro beni temporali, fatta volontariamente, e per carità. Ma dopo che questa Chiesa estorque questi soccorsi per modo di Contratto, e gli riscuote con male maniere, riesce questa contribuzione molto pesante ai Fedeli, e serve di Scandalo agl' Infedeli, i quali s' immaginano, che la Religione Cri-*

---

semper pecuniariam nonnullam præstationem solvit, ma par a Roma, che sia *nonnulla præstatio* l' Annata? è una *nonnulla præstatio*, che alle volte i provvisti per molti anni restano incomodati. Una volta, che i Vescovi fossero ordinati dai loro Metropolitani, questa contribuzione dovrebbesi dare dai Vescovi ai Metropolitani. Ma se anche si volesse lasciar la nomina, e la confermazione a Roma, quell'annata quanto bene farebbero i Prencipi per li poveri lor sudditi a far sì che si riducesse *ad pecuniariam nonnullam præstationem*.

La risposta ai lamenti de'Tedeschi si trova appresso il Rainal. all'anno 1563. §. XLIV., donde io trassi la presente nota al num. VI. di detta risposta.

Cristiana sia un modo di acquistar ricchezze. Questa è la vera cagione, per cui molte Missioni fanno poco frutto, o sono di poca durata.

XVII. Nell'anno seguente 1718. pubblicò *Mr. le Gros*, Canonico Dottorale di Rems, una delle Memorie, che abbiamo notato nella Proposizione antecedente, le quali si sono stampate ultimamente nel 1767., e nel 1768. col titolo di *Avis aux Princes Catholiques*. Trattando in essa delle Annate, Parte I. pag. 191. non solo afferma, ch' esse *sentono molto di Simonia, e non si possono scusare, se non col dire, che questa sia una contribuzione volontaria*; ma è ancora di parere, che *sarebbe bene di non pagarle sempre, e sarebbe molto meglio il ricusarle di tempo in tempo*.

XVIII. E' cosa degna di osservazione, che tutti questi Teologi antichi, e moderni, nel tempo istesso che confessano esser molto decente, che le Chiese particolari concorrano con parte dei loro beni al sostentamento del supremo Pastore di esse tutte, con tutto ciò notano nel medesimo tempo di scandalose, e richiedono l' estinzione delle Annate, che si tolgono ai Vescovi in occasione della loro ordinazione. Abbiamo ascoltato l' Ostiense, che era di parere nel Concilio di Vienna, che per la sussistenza del Papa, e della sua Curia si consegnasse la vigesima parte di tutte le rendite Ecclesiastiche; ma che si abolissero le Annate, o i Frutti del primo anno, che l' istessa Curia soleva riscuotere dai nuovi Vescovi. I Padri di Basilea nella stessa Sessione XXI., in cui proibiscono le Annate, protestano, che per sostentamento del Papa avrebbero pensato a dare le provvidenze necessarie. Il gran Gersone, tanto nel Trattato *De Potestate Ecclesiastica*, Considerazione VIII.; quanto in quello, che intitolò *De Simonia*; e nell' altro *De statu Papæ, & Cardinalium*, non dubita di qualificare di Simonia la riscossione delle Annate per mezzo della ritenzione delle Bolle; ma nell' istesso tempo confessa, che togliendo l' abuso, e non essendovi estorsione, devono i Prelati concorrere al sostentamento del Papa. Approvano la sostanza, e riprovano il modo.

XIX. La ragione di questa differenza non può esser altra, se non che tutti questi Teologi giudicavano, che siano quai si vogliono i Diritti, che ha il Papa per mantenersi coi beni dei sudditi, tuttavia il fare il Papa questa riscossione nella medesima occasione, in cui i Prelati vengono a ordinarsi, o a cercare le lettere di conferma, e farla sotto pena che o i Prelati hanno da pagare le Annate, o non hanno da ottenere le Bolle; era una pratica, che giudicavano direttamente opposta al comandamento di Cristo: *gratis accepistis, gratis date*; e opposta ai Canoni, e ai Santi Padri, i quali tutti uniformemente proibiscono, e riprovano il prendere dagli Ordinandi qualche emolumento pecuniario, ovvero qualche donativo, che non sia puramente gratuito. In questo seguitavano questi Dottori la dottrina, che nel principio del quarto secolo stabilirono i Padri del Concilio di Elvira, quando nel Canone XLVIII., riferito pure da Graziano, causa I. Qu. I. Cap. CIV., ordinarono così: *Ne qui baptizatur, nummos in concham mittat*: NE SACERDOS, QUOD GRATIS ACCEPIT, PRETIO DISTRAHERE VIDEATUR. E seguitavano ancora la dottrina di Papa Gelasio, il quale nell' Epistola ai Vescovi di Lucania scriveva così: *Baptizandis, consignandisque fidelibus Sacerdotes pretia nulla præfigant: nec illationibus quibuslibet impositis exagitare cupiant renascentes*. QUONIAM, QUOD GRATIS ACCEPIMUS, GRATIS DARE MANDAMUR.

XX. Queste, e altre autorità, che a principio abbiamo notato, obbligarono l' Illustrissimo de Marca a dire, che riguardando l' antico Diritto dei Canoni, e la proibizione dei Santi Padri, non si possono scusare le Annate di Simonia: ma non così l' intende il Diritto nuovo, e la pratica della Curia. Così pure quello, che dice Marca, lo dicono ancora Fagnano, Tomassino, e Natale Alessandro. Concioffiachè affermando tutti, che il pagamento delle Annate è privo al presente da ogni sospetto di Simonia; concordano parimente tutti, che a titolo dell' ordinazione, o delle Bolle non può il Papa riscuotere le Annate dai Vescovi.

XXI.

XXI. Il dire, che il Papa riscuote le Annate a titolo di tributo, o d'imposizione, ch'egli come Padrone di tutti i Beni Ecclesiastici può imporre a tutto il Clero, quantunque questa dottrina sia molto conforme alle massime moderne della Curia, che Fagnano seguita, e propone nei Commentarj al Cap. *Praeterea*, nel Tit. *Ne Praelati vices suas, &c.* in Francia però sarebbe un Sagrilegio il dire una tal cosa, come avverte l'Illustrissimo de Marca, nel Libro VI. Cap. XXII. num. 13. E io aggiungo, che questa dottrina si deve riputare un delitto di lesa Maestà in tutti i Regni. Conciossiachè l'autorità d'imporre i tributi, tanto agli Ecclesiastici, come ai Laici, solo nei Principi Secolari riconosce il Vangelo di Cristo in S. Matteo, Cap. XXI. num. 22. e in S. Luca, Cap. XX. num. 24. e solo in essi la riconosce pure l'Appostolo S. Paolo nell'Epistola ai Romani, Cap. XIII. num. 5. I beni Ecclesiastici coll'essere Ecclesiastici non lasciano di essere beni temporali; e i beni temporali per legge del medesimo Dio, e per la costituzione intrinseca degli stessi beni, stanno tutti indispensabilmente sotto la potestà, sotto la direzione, sotto l'ispezione, e sotto il patrocinio dei Re. I Vassalli hanno bensì il dominio, e la proprietà di questi beni; ma la potestà risiede nei Re. Il Papa può bensì disporre dei beni del Clero; ma solo può disporne quanto i Re gli permettono, e quanto con licenza dei Re gli permetterà o il Concilio Generale, o i Vescovi di ciascun Regno (a).

(a) La disputa insorta nell'Ordine di S. Francesco fra i discepoli di Fr. Pietro Olivi, che si dicevano gli *Spirituali*, e gli altri Frati, che si dicevano della *Communità*, intorno la povertà, fece metter in chiaro alla Corte Romana qual sentimento essa avesse dei Beni Ecclesiastici. Niccolò III. o IV. (che non si sa bene di qual de' due sia la Bolla *Exiit qui seminat*) trovò la distinzione che l'usufrutto de' detti Beni è dei Possidenti, il Dominio Supremo della S. Sede: distinzione usata in quella disputa e da Clemente V. e da Giovanni XXII. Il dispotismo, col quale Niccolò IV.

XXII. Questa è la dottrina, in cui istruita dal Vangelio si mantenne per più di dieci Secoli tutta l'Antichità. Questa è quella, che ci lasciò il grande Agostino in quel celebre luogo del Trattato VII. sopra S. Giovanni, num. 25. *Quo jure defendis villas? Divino an humano? Jure humano, jure Imperatorum*. Il qual passo si trova pure nel Decreto di Graziano, in quello d'Ivone, e in quello di Anselmo di Lucca. Questa è quella, che ci volle ancora insegnare nel Secolo XII. un Bernardo di Chiaravalle, allorchè nel Libro I. *De Consideratione* Cap. VI. dava a Papa Eugenio III. questo disinganno: *Esto, ut quacumque ratione hæc tibi vindices, sed non Apostolico jure*. E un'altra volta: *Ergo in criminibus, non in possessionibus potestas vestra*. Questa è quella, che secondo gl'insegnamenti degli Ambrogj, dei Nazianzeni, dei Girolami praticarono anticamente i Valentiniani, i Teodosii, i Giustiniani; come costa da molte Leggi dell'uno, e dell'altro Codice, con cui questi Imperatori posero freno alla cupidigia del Clero, le quali Leggi si possono leggere in essi Codici nel Titolo *De Ecclesiis, Episcopis, & Clericis*. Questa è quella, che sempre tennero per certa, e indubitabile altri Principi di questi ultimi secoli, quando proibirono alle Comunità Regolari, e Secolari l'acquistare, e conservare per qualsivoglia titolo Beni stabili: come nell'anno 1279. fece Odoardo I. Re d'Inghilterra, citato da Monf. Lauriere

IV. accordò al Re di Francia Filippo il Bello le decime dei Beni Ecclesiastici dell'Imperio, e la ragione, che porta all'Imperator Rodolfo, che di ciò dolevasi, cioè che la Sede Romana avea bisogno di assistenza, la quale le avea promessa Filippo, mi fan credere, che quella celebre Bolla sia di Niccolò IV. Che anche ora quella Corte sia di questa opinione, lo mostrò Clemente XIII. nel suo Monitorio al Duca di Parma, cui si ascrive a delitto l'aver assoggettati i Beni Ecclesiastici alle gravezze, che pagano i Beni Laici senza saputa del Papa, quasichè al Papa, e non al Duca fossero soggetti que' Beni, che sono nel Ducato di Parma.

riene nel Trattato *Dell' Origine del Diritto di Ammortizzazione*, pag. 68. nell' anno 1291. il Re D. Dionisio di Portogallo, la di cui Legge, dopo Brandaao, descrive D. Antonio Gaetano de Sousa nel Tomo I. delle *Prove*, pag. 65., e nell' anno 1520. l' Imperator Carlo V. come riferisce Van-Espen, Parte I. Tit. XXIX. Cap. III. Questa è quella, che praticò nell' anno 1268. il Re S. Luigi IX. di Francia, quando ordinò nella sua Prammatica, che senza sua licenza non si contribuisse a Roma cosa alcuna: (*Memorie del Clero Tom. X. pag. 7.*) *Exactiones, & onera gravissima pecuniarum per Curiam Romanam Ecclesiæ Regni nostri impositas, vel imposita, sive etiam imponendas, vel imponenda, levari, aut colligi nullatenus volumus, nisi de spontaneo, & expresso consensu nostro, & ipsius Ecclesiæ Regni nostri.* Questa è quella, che significò l' Imperatore Federigo I. quando nel tempo delle sue Controversie con Papa Adriano IV. protestava così: (*Coringio tom. II. pag. 735.*) *Episcoporum Italiæ ego quidem non affecto dominium, si tamen & eos de nostris regalibus nihil delectat habere. Qui si gratanter audierint a Romano Præsule*: QUID TIBI ET REGI? *Consequenter quoque eos ab Imperatore non pigeat audire*: QUID TIBI ET POSSESSIONI?

XXIII. Questa finalmente è quella, che io ho provato con altre molte, e ineluttabili autorità dei Padri, e Teologi nel mio Trattato *De Suprema Regum etiam in Clericos Potestate*, Proposizione XIV. alle quali autorità si può, e si deve aggiungere qui quella del Concilio Generale di Costanza; quella dell' Università di Parigi; e quella del Clero Anglicano nel tempo di Innocenzo IV. La definizione del Concilio di Costanza dice così: *Non licere Romano Pontifici indictiones, sive exactiones quascumque per Ecclesiam imponere per modum decimæ, vel alias quovis modo. Si vero causa necessitatis accideret, propter quam esset eidem debite subveniendum, vocato Generali Concilio*, SECUNDUM DECRETUM CONCILII *provideatur eidem*.

XXIV. L' Università di Parigi nell' anno 1501. vedendosi aggravata dalle Collette di Papa Alessandro VI.

VI. appellò dal Papa al Concilio Generale, dimostrando nell' Atto dell' appellazione, il quale vien riferito da Pithou nel Cap. XXII. num. 29. pag. 889., che queste imposizioni erano totalmente contrarie allo spirito del Vangelo, e a quello dei Canoni, e determinatamente opposte al Decreto di Costanza (*a*). Il

(*a*) Col pretesto della ricuperazione della Terra Santa cominciarono i Papi a impor le Collette, e le Decime su i Beni Ecclesiastici. E come che i Pontefici intimavano le Crociate ora contro questi Eretici, ora contra quel prepotente, così leggiamo essersi imposta per far la guerra contro gli Albigesi, contro i Mori nelle Spagne, per farla contro Ezzelino da Romano. Perduto dai Latini l' Imperio Greco, per buona pezza di tempo si continuò a imporle per la recupera. Alla contribuzione delle quali non mai si vollero indurre i Vescovi delle Spagne, e sotto Clemente IV. ricusò di pagarle il Clero Gallicano. Dilatando i Turchi il loro Imperio, e divenuti padroni di Costantinopoli, il pretesto di reprimerli destò i Papi a continuar la riscossione delle stesse. Fecero asprissimi lamenti i Tedeschi contra Callisto III. dolendosi, che oltre le annate introdotte spontaneamente per la ricupera de' Luoghi Santi, si esigesfero dal Papa le Decime. Proccurò di giustificarsi Callisto, e si studiò di giustificarlo Enea Piccolomini, dipoi Pio II. come vedesi dalle di lui lettere. Decime su i Beni Ecclesiastici dell' Italia impose Paolo V. per assistere l' Imperatore, che facea guerra agli Eretici, le rinnovò per lo stesso motivo Urbano VIII., e poi Alesandro VII. Alle Congregazioni Monastiche il primo, che impose i quindenni fu Paolo II., e sono un' annata dei loro Beni computati Ecclesiastici. Come che le Congregazioni mai non muojono, e perciò niente pagavano, il suddetto Paolo considerando, che se fossero benefic) conferiti a Sacerdoti Secolari, ogni dieci, quindici, vent' anni, morti i Possessori si conferirebbero ad altri, che ne pagarebbero l' annata, volle, che ogni quindeci anni le dette Congregazioni la paghino, come se a loro si conferissero in benefizj.

Nel Regno di Napoli, nelle Spagne, e nel Portogallo vi sono anche gli spoglj in favor della Camera Appostolica. Quali provvisioni abbiano fatte i Papi, si ponno leggere su i Bollarj. Di più i litigj, i contrasti che furono tra i Portoghesi, e i Collettori Appostolici si ponno vedere sugli stessi Bollarj.

Il Clero Anglicano nell' anno 1240. vedendosi oppresso dalle continue, e grosse contribuzioni, che col pretesto di abbattere l' Imperator Federigo II. faceva estorquere da tutta la Cristianità Papa Innocenzo IV. implorò primieramente la forza del Braccio Reale per liberarsi da esse. Vedendo poi, che il Re pendeva alla parte del Papa, appellarono al futuro Concilio di Lione.

E' notabile la Scrittura, che fecero allora i Prelati d' Inghilterra contro queste imposizioni, o Collette della Curia. La riferisce Matteo Paris nel medesimo anno, pag. 535., e diceva così: *Sicut Ecclesia Romana suum habet proprium patrimonium, cujus administratio pertinet ad Dominum Papam: similiter & aliæ Ecclesiæ suum* EX LARGITIONE, ET CONCESSIONE REGUM, *Principum, & aliorum Magnatum fidelium*; QUOD IN NULLO EST CENSUALE, VEL TRIBUTARIUM ECCLESIÆ ROMANÆ: *unde non debent Prælati compelli de patrimonio suarum Ecclesiarum contribuere. Item, licet argumento Legis omnia dicantur esse Principis; non tamen dominio, & proprietate, sed cura, & sollicitudine. Similiter Ecclesiæ spectant ad Dominum Papam cura, & sollicitudine*, NON DOMINIO, ET PROPRIETATE: *unde dicunt, quod non debent ad contribuendum compelli. Item, cum dicat veritas: Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, reservavit sibi proprietatem committendo curam, sicut patet ex verbis Evangelii sequentibus: Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum & in Cœlis; & quodcumque solveris &c. Non quodcumque exegeris super terram, erit exactum & in Cœlis: unde dicunt, quod ad contributionem non possunt, nec debent secundum Dominum, & justitiam compelli*. Si veda tutto il Discorso, ch' è degno di esser letto tutto.

XXVI. Nessuna cosa raccomanda il Vangelo di Cristo con maggior frequenza agli Appostoli, e ai Successori degli Appostoli, quanto il distaccamento dai beni temporali, la moderazione, e l' umiltà. Nessuna cosa abominarono più gli Appostoli, quanto il fasto, la violenza, e il dominio. Basta ascoltare S. Pietro nelle sue Lettere: *Pascite qui in vobis est gregem Dei*

Dei, *providentes non coacte*, *sed spontanee secundum Deum: neque turpis lucri gratia*, *sed voluntarie*: *neque dominantes in Cleris*, *sed forma facti gregis ex animo*. I moderni Pontefici non contenti di quello, che basta, vogliono quello, che avanza; non contenti di una grandezza moderata, vogliono nel fasto uguagliare i Re; come se fossero Padroni di tutti i beni del Clero, vogliono disporne a tutto loro arbitrio, come se fossero Re: fanno riscuotere con tutta esattezza, e coll' ultimo rigore anche quello, che lor non si deve. Lo dicano le formidabili Bolle di Pio II. dell' anno 1458., di Paolo II. dell' anno 1469., di Sisto IV. dell' anno 1471., d' Innocenzo VIII. dell' anno 1484., e ultimamente di Clemente X. dell' anno 1671., le quali tutte sono altrettante Leggi Pontificie per riscuotere, e far pagare esattamente, e sotto gravi pene le tasse della Cancelleria Appostolica. Queste, e molte altre Leggi riferisce Ludevvig nel Trattato *De Jure Annatarum*, Tomo II. pag. 935. Ma dopo il Principe degli Appostoli, ascoltiamo quello, che a Eugenio III. suo Successore scriveva S. Bernardo nel Lib. II. Cap. VI. *Usus horum bonus*, *abusio mala*, *sollicitudo pejor*, *quæstus turpior*.

XXVII. Il dire, che siccome i Leviti per la Legge di Moisè, che leggiamo nel Libro dei Numeri, Cap. XVIII. v. 25. solevano dare la decima della decima per sostentamento del Principe dei Sacerdoti; così adesso deve il Clero contribuire colle Annate alla sussistenza del Romano Pontefice; (che questo era il fondamento, che nel Concilio di Costanza allegava il Cardinale de Ailly a favore del pagamento delle Annate, come costa dal suo Trattato *De Auctoritate Ecclesiæ*, Parte II. Cap.), o il dire, che il Diritto delle Annate si raccoglie da tutti quei passi del Nuovo Testamento, ove si dice, che chi serve l'Altare, deve vivere dell' Altare (che è l' altro fondamento, che allegò Tommaso Campeggi Vescovo di Feltre nel Trattato che scrisse *De Simonia*, d' onde pure Fagnano deduce doversi le Annate *de jure Divino*). A questi Testi della Scrittura risposero altri Dottori

tori più ingenui, o meno preoccupati, osservando, che oltre il non argomentarsi bene dai Precetti della Legge Mosaica a quelli della Legge di Grazia, era molto diversa la condizione del Principe dei Sacerdoti tra gli Ebrei da quella, che gode tra i Cristiani il Pontefice Romano. Conciossiachè l' Ebreo non aveva altre rendite, con che mantenersi, se non la decima de' Leviti. Il Romano però, o si può considerare come Principe Secolare, o come Principe Ecclesiastico. Come Principe Secolare, non hanno obbligo i Fedeli di sostentare il di lui Stato; perchè in questo grado non ha il Papa altri sudditi, che i vassalli delle terre di S. Pietro. Come Principe Ecclesiastico, tiene ivi il Papa per la sua sussistenza le rendite della sua Diocesi Romana, le quali anche quando nei primi Secoli non costavano, se non che delle offerte, che gli facevano i Fedeli, erano tanto copiose, che ne avanzavano per sostentare più di mille cinquecento poveri, e per soccorrere alle necessità di molte Chiese rimote, come costa dall' Istoria Ecclesiastica di Eusebio di Cesarea nel Lib. IV. Cap. XXIII., e nel Lib. VI. Cap. XLIII. Dopo colle donazioni di Pipino, di Carlo Magno, di Ottone I., e della Contessa Matilde, crebbe tanto il Patrimonio di S. Pietro, che colle sue rendite si può mantenere con molta decenza, e grandezza non solo un Principe Ecclesiastico, ma anche un Secolare.

XXVIII. Lo scrivere Tomassino nella Seconda Parte, Lib. II. Cap. XXXV. num. 6., che colla traslazione della Curia in Avignone si deteriorarono molto le rendite della Chiesa, e che così fu necessario ai Papi lo stabilimento delle Annate; questa è una cosa, che il moderno Veneziano Giuseppe Motta afferma nel suo Libro *De Jure Metropolitico*, num. 79., che doveva vergognarsi Tomassino di dirla.

XXIX. Se mi replicassero, che queste rendite della Diocesi, e del Patrimonio Romano non sono ancora abbastanza sufficienti per sostenere le spese, che il Sommo Pontefice è obbligato a fare per tanti Tribunali, e Ministri, quanti sono necessarj pel buon governo

verno di tutta la Chiesa Cattolica, della quale il Papa è il Supremo Pastore; dico primieramente, che il Papa non ci ha mostrato ancora con tutta l'evidenza, che la Chiesa di Dio non si possa governare bene, senza esservi nella Curia Romana tutti questi Tribunali, e tutti questi Ministri; Anzi ci accerta l'Istoria, che quando nella Curia vi erano meno Tribunali, e meno Ministri, come fu nei primi dodici secoli del Cristianesimo, era meglio governata la Chiesa di Dio. Questa stessa verità conobbero, e confessarono tutti gli Uomini saggi, e più, che rifletterono alla notabile confusione, e disordine, che cominciarono a introdursi nella Gerarchia Ecclesiastica dopo Gregorio VII., e molto più dopo Innocenzo III., e Bonifazio VIII. dai Romani Pontefici; quando spogliando a poco a poco dei loro Diritti i Re, e i Vescovi, avvocarono finalmente alla loro Curia ogni sorta di cause, e si dichiararono i Padroni assoluti, e unici dell'una, e dell'altra potestà. Da ciò ne nacquero le invettive, che contro le Appellazioni a Roma fecero nel Secolo XII. il Santo Arcivescovo di *Tours* Ildeberto nell'Epistola LXXXII., e il Santo Abate di Chiaravalle Bernardo nel Lib. III. *De Consideratione*, Cap. II., come ancora nell'Epistola CLXXVIII., sopra la quale si devono leggere le note di Mabillon. Da ciò ne nacquero pure le declamazioni, che fecero nel Secolo XV. contro tanta moltiplicità di riserve i Gersoni, i Clemangi, l'd'Ailly, i Zabarelli, e tutto il Mondo unito nei due Concilj Generali di Costanza, e di Basilea.

XXX. Come ho da persuadermi, che non si possa governar bene la Chiesa senza esservi i settantadue Cardinali, che istituì Sisto V.; se tutta la detta Chiesa congregata in Costanza, e in Basilea, e l'istesso Papa Martino V., che presiedeva nel primo di questi due Concilj, giudicarono, e risolsero, che bastavano ventiquattro? Come ho da credere, che pel buon governo della Cristianità siano indispensabili tanti Ministri, e tanti Tribunali, quanti se ne sono introdotti nella Curia dopo il Concilio di Trento; se questa

stessa

stessa Cristianità per bocca de' suoi Vescovi, e per bocca de' suoi Sovrani si sta lamentando di essersi aumentate in Roma le tasse per conto dei nuovi Uffiziali, che incessantemente s'istituiscono: come si lagnarono in tempo di Alessandro VI. i Francesi, come riferisce Pithou, pag. 913., e come si lagnarono in tempo di Giulio II. i Tedeschi, secondo che leggiamo in Goldasto, Tomo III. delle *Costituzioni*, pag. 119., e come si lagnarono in tempo di Pio IV. i Portoghesi, come vediamo nelle memorie del Venerabile Arcivescovo di Braga D. Fr. Bartolomeo dei Martiri. Per bocca dei medesimi Re, e Vescovi si lagnarono ancora le nazioni, che la Curia Pontificia avvocava a se ogni sorta di cause, anche leggierissime; quando senza tanto dispendio, e fatica ne sentenziarono anticamente i loro Vescovi altre anche maggiori: *Quaslibet appellationes in Romana vigere, & suscipi Ecclesia, cis Alpes auditum non est, nec ex sacris traditum institutis*, diceva nel principio del Secolo XII. Ildeberto Arcivescovo di *Tours* nell'Epistola riferita sopra. Per questo il Concilio di Basilea nella Sessione XXXI. ordina, che eccettuate le cause maggiori, tutte le altre si sentenzino, e si terminino dentro ciascuna Provincia dai Vescovi; e che neppure in caso di gravame si possa appellare al Papa, *omisso medio*, cioè, senza ricorrer prima al Superiore immediato.

XXXI. Ma voglio concedere, che tanto numero di Cardinali, e di Ministri sia assolutamente necessario pel buon governo della Chiesa. E da qual testo, o da quali scritture mi possono provare di essere obbligati i fedeli a contribuire al fasto, e alla magnificenza di questi tanti Cardinali, e di questi tanti Auditori? sarà forse perchè Cristo disse: *Dignus est operarius mercede sua*? O perchè scrisse S. Paolo: *Si nos vobis spiritualia seminavimus, magnum est si carnalia vestra metamus*? E appresso: *Nescitis, quoniam qui Altari deserviunt, cum Altari participant?* Mi vergogno veramente, che vi fossero nella Curia Teologi, i quali volessero provare da questi Testi il Diritto delle Annate? E molto più mi vergogno, che un Teologo del

ca-

carattere del Bellarmino nel Libro contro Guglielmo Barclajo pretendesse dimostrare dai medesimi Testi il Diritto del Papa sopra le temporalità dei Re: Come se il medesimo Cristo, che disse in S. Luca: *Dignus est operarius mercede sua*, non si fosse spiegato in S. Matteo: *Dignus est operarius cibo suo*: Affinchè tutti intendessimo, che quello, che gli Appostoli, e i loro successori dovevano sperare dai Fedeli; non era quello, che dovesse sostentare il lusso, o pascere la gola; ma era precisamente quello, che bastasse a toglier la fame, e sostenere la vita. O come se il medesimo S. Paolo nello stesso luogo, in cui scrive ai Corintj: *Si nos vobis spiritualia seminavimus, magnum est si carnalia vestra metamus?* non soggiungesse subito immediatamente: *sed non usi sumus hac potestate, ne quod offendiculum demus Evangelio Christi*. E in altra parte: *Habentes alimenta, & quibus tegamur, his contenti simus*. E dopo agli Efesi: *Argentum, & aurum, aut vestem nullius concupivi; sed ea, quæ mihi opus erant, ministraverunt manus istæ*. Insegnandoci così colle parole, e coll'esempio, quanto i successori degli Appostoli debbano procurare di non esser di peso ai Fedeli; e quanto debbano evitare, che la loro ambizione non serva di scandalo ai sudditi.

XXXII. Il medesimo Bellarmino nel Libro I. *De Clericis*, Cap. XXV. seguitando cogli altri Teologi S. Tommaso nella 2. 2. Qu. 87. Art. I. confessa, che sebbene la sostentazione del Clero in quanto alla *congrua* sia di Diritto Divino, contuttociò in quanto alla *Quota* di questo mantenimento non è, se non che di Diritto umano. Questo Diritto umano secondo i Canoni di varj Concilj consiste in quello, che stabilì la Chiesa pel sostentamento del Clero, cioè, la decima parte dei frutti dei fedeli, che è quello, che volgarmente chiamano *Decime*. Ma affinchè questa *Quota* stabilita dai Canoni abbia effetto, ed esecuzione, chi può dubitare, che non sia necessario il consenso dei Re?

XXXIII. Il Cardinal Gaetano nei Commentarj al riferito luogo di San Tommaso confessa, che essendo il

il Clero tanto piccolo in comparazione dei Laici, che appena costituisce la centesima parte del Cristianesimo; non trova egli giusta la *Quota* della decima pel matenimento di questo Clero, se non che portando seco il peso, e l'obbligo di sostentare ancora i molti poveri, che si trovano in ogni parte.

Ora questa obbiezione, che alla *Quota* della decima fece dottrinalmente un Teologo particolare, fondato nella buona ragione; possono farla autoritativamente come capi della Repubblica i Principi Cristiani. Concioffiachè se la Chiesa sta nella Repubblica, e non la Repubblica nella Chiesa, conforme il detto di Ottato Milevitano: *Non Respublica est in Ecclesia, sed Ecclesia est in Republica*; ne segue, che i Beni della Chiesa si devono pure riputare Beni della Repubblica. E chi non sa, che quando si tratta della distribuzione dei Beni della Repubblica, il Principe Secolare n'è l'Arbitro supremo, secondo che poco prima abbiamo inteso da S. Agostino?

XXXIV. Nè basta il dire, che essendo una volta il mantenimento del Clero un debito di Diritto Divino, solo il Papa, e non il Re, si deve intromettere in questo sostentamento. Concioffiachè anche la giornata degli operarj del secolo è di Diritto Divino, con tuttociò quando si tratta della *Quota* di questa giornata, e dell'esecuzione di questa *Quota*, non ricorrono gli operaj laici, e meccanici ai Canoni del Papa, ma alle leggi del Re; E già abbiamo mostrato, che l'assegnamento della decima parte non è di Diritto Divino, ma di Diritto umano. Lo che si conferma cogli scritti di S. Giustino nell'apologia I. num. 67. pag. 83. dell'edizione di S. Mauro; e di Tertulliano nell'Apologetico, cap. XXXIX. pag. 31. dell'edizione di Havercampo, ove leggiamo, che nei primi secoli non aveva il Clero altre rendite, che le offerte volontarie, e arbitrarie dei Secolari: *Modicam unusquisque stipem, menstrua die, vel cum velit, & si modo velit, & si modo possit, apponit. Nam nemo compellitur, sed sponte confert*, dice Tertulliano. E per questo costume sospiravano nel loro tempo un Crisostomo nell'Omilìa LXXXVI. sopra S. Matteo; e un

Agoſtino nella Vita, che di eſſo ſcriſſe Poſſidio, cap. XXIII.

XXXV. Se dunque il Diritto Divino non aſſegnò, nè taſsò il ſoſtentamento del Clero, e queſta materia in ſe, e di ſua natura è meramente temporale; chi potrà ſpogliare il Re del Diritto di aſſegnarlo? Supponiamo, che in luogo della decima parte dei frutti, ne voleſſe il Clero per ſe la quarta, o la quinta parte, o la metà; forſe dovrebbe il Re accomodarſi alla determinazione del Clero? Non potrebbe come il primo, e capo della Repubblica reclamare, annullare, e reſcindere i Canoni, che tal coſa ordinaſſero? Io dico, che o il Re potrebbe, e dovrebbe farlo, o non ſarebbe Re. La ragione ſi è quella, che ho notato altre volte. Concioſſiachè i Beni Eccleſiaſtici per eſſere Eccleſiaſtici non laſciano di eſſere Beni temporali; e la natura dei Beni temporali è di eſſere in tutto dipendenti dalla poteſtà ſecolare, cioè dall' autorità dei Re, i quali furono da Dio coſtituiti capi della Repubblica, e Giudici ſupremi di tutto quello, che non è ſpirituale. Di modochè anche la capacità di acquiſtare, di ereditare, o di poſſedere queſti Beni temporali, dai Re, e ſolo dai Re deve riconoſcerla il Clero. Queſto è quello, che voleva ſignificare S. Agoſtino, quando diceva: *tolle jura Imperatorum: & quis audet dicere, hæc villa mea eſt?*

XXXVI. Fino al quarto ſecolo non ebbe la Chieſa altri Beni, che le offerte volontarie dei fedeli, come poco prima abbiamo aſcoltato da varj Padri. La cagione era, che ſiccome il Criſtianeſimo veniva riputato tra i Gentili come una ſocietà illecita, e a tutte queſte ſocietà, o Collegj erano contrarie le leggi Romane, come ſi raccoglie non ſolo dalla legge 2. D. *De Collegiis*, ma ancora da Tertulliano nel Libro *De jejunio*; così non potevano i Criſtiani ſovvenire il Clero con altra ſorta di donazioni, ſe non che colle limoſine quotidiane. Quando poi colla converſione del gran Coſtantino la Chieſa ebbe la pace, queſto Principe nell' Anno 312. emanò ſubito la famoſa legge 4. *Habeat unuſquiſque*, C. *de Epiſc. Eccl. & Cler.*, con cui diede ampia licenza ai fedeli di poter teſtare

a fa-

a favore della Chiesa tutto quello, che volessero. Questa grazia la confermarono dopo altri Imperatori.

XXXVII. Ma affinchè si conosca, che in questa materia stava il tutto in mano dei Principi secolari, il medesimo Codice di Teodosio, il quale nel riferito titolo porta la legge *Habeat unusquisque*, nella quale Costantino permette ogni sorta di donazioni a favore della Chiesa; questo istesso porta la legge *In Ariminensi Synodo*, 15. *de eod.*, in cui Costanzo soggetta ai pesi pubblici le robe del Clero; affermando parimente, che molti Vescovi d'Italia, di Spagna, e dell' Affrica l'approvarono come molto giusta. Questo istesso porta la legge di Valentiniano I. *Ecclesiastici* 20. *de eod.* diretta al Papa S. Damaso; e la legge *Nulla* 27. *de eod.*, la quale è del gran Teodosio; ambedue le quali proibiscono le donazioni, e i legati, che alcune pie Donne solevano fare al Clero, e a' Monaci. Parlando di queste leggi, dice S.Girolamo nell'Epistola a Nepoziano, che furono molto bene imposte, e S. Ambrogio nel Lib. contro Simmaco dice, che nessuno si lagnò di esse; perchè tutti erano allora persuasi, che quando si trattava di acquistare, o possedere beni temporali, potrebbe peccar talvolta il Principe per eccesso, ma non mai per incompetenza. Non si può dunque negare, che eccettuato il preciso bisognevole pel suo mantenimento, tutto quanto possede, o può possedere il Clero, dipende tanto dall'autorità, e disposizione dei Re, quanto ne dipende tutto quello, che appartiene alla Guerra, alle alleanze, ai contratti, al commercio, e al ben pubblico.

XXXVIII. Dopo che a questa *Quota* della decima parte, di cui assieme co' Canoni convennero le leggi Civili, si unirono col decorso dei secoli le molte, e grandiose donazioni, colle quali gli stessi Principi Cristiani arricchirono, e lasciarono arricchire la Chiesa; crebbe tanto l' Erario del Clero, che può ben competere con quello della Repubblica. Ma vediamo adesso, come i Santi Padri fecero amministrare, e ripartire questa gran massa. Costituirono i Canoni di Antiochia, di Calcedonia, e molti altri amministra-

tori supremi dei beni di ciascuna Diocesi i suoi proprj Vescovi; e dividendo in quattro parti questi Beni, ordinarono, che una se ne dasse al Vescovo, un' altra al Clero, la terza alla restaurazione delle Chiese, e la quarta ai poveri di ciascuna Diocesi. Sono noti in questo particolare i Decreti del primo Concilio di Braga nel Canone XXV.; del Concilio di *Vuormes* dell'Anno 808. nel Canone VII.; del Concilio di *Triburia* dell'Anno 895. nel Canone XXIII.; dei Capitolari di Luigi il Pio dell' Anno 816. cap. IV.; e quelli dei Papi S.Gelasio, S. Simplicio, e S. Gregorio Magno, i quali son descritti da Graziano, causa XI. qu. II. cap. XXIII., XXVIII., e XXX.

XXXIX. Affinchè vediamo adesso, che le porzioni, le quali i Canoni assegnavano ai Vescovi, e al loro Clero, non erano per ostentare fasti, e pompe; ascoltiamo il gran Crisostomo nell' Omilia XV. sopra la prima Epistola a Timoteo, Tom. XI. pag. 636. dell' edizione di Montefaucon: *Christus ait: dignus est operarius mercede sua. Ne igitur mercedem tantum attendamus, sed etiam quomodo præceperit: ait enim: dignus est operarius cibo suo. Itaque si quis deliciis, & quieti se dederit, non est dignus. Nisi quis sit bos triturans, & contra gelu, & spinas jugum sustinens traxerit, non est dignus.* E più sotto, comparando il Sacerdozio della legge di Grazia a quello della legge Mosaica. *Levitis lege reditus constituebantur, ut decimæ, auri summa, primitiæ, preces, aliaque quamplurima. Sed illis quidem hæc merito lege constituebantur, utpote qui præsentia quærerent.* EGO AUTEM DICO, PRÆSULES NON PLUS HABERE OPORTERE, QUAM VICTUM, ET TEGUMENTA, UT NE IN HÆC ATTRAHANTUR.

XL. Ascoltiamo ancora il gran Bernardo nell' Epistola II. Tomo I. pag. 13. *Conceditur tibi, ut si bene deservis, de altario vivas: non autem ut de altario luxurieris, ut de altario superbias, ut inde compares tibi fræna aurea, sellas depictas, calcaria deargentata.* DENIQUE QUIDQUID PRÆTER NECESSARIUM VICTUM, AC SIMPLICEM VESTITUM DE ALTARIO RETINES, TUUM NON EST, SACRILEGIUM EST. E affinchè vediamo, che S. Ber-

Bernardo estendeva questa dottrina anche al Vicario di Cristo, sentiamo quello, che scriveva a Papa Eugenio III. lib. IV. *De consideratione*, Cap. III. p. 443. *Petrus hic est, qui nescitur processisse aliquando vel gemmis ornatus, vel sericis, non tectus auro, non vectus equo albo, nec stipatus milite, nec circumstrepentibus septus Ministris. Absque his tamen credidit satis posse impleri salutare mandatum: Si amas me, pasce oves meas.* IN HIS SUCCESSISTI NON PETRO, SED CONSTANTINO. CONSULO TOLERANDA PRO TEMPORE, NON AFFECTANDA PRO DEBITO. E quello che in altra parte aveva detto il medesimo Bernardo all' istesso Eugenio: *Esto, ut quavis ratione hæc tibi vindices*, SED NON APOSTOLICO JURE.

XLI. Tenga pure il Sommo Pontefice Stati, tenga Eserciti, tenga Armate, tenga Palazzi magnifici, tenga ricche carrozze, tenga una rilucente Famiglia, e una splendida Corte; ma non tentino di persuaderci i loro Teologi, che per questo fasto, per questa grandezza, per questa profusione, per queste guerre, per questo splendore, per questo numero senza numero di Ministri, e Ufficiali, siano per Diritto Divino obbligati a contribuire i Re, i Vescovi, e tutti i Fedeli. Alleghino pure in buon' ora le Donazioni di Costantino, o di Carlo Magno, ma non cerchino di fondare nel Vangelio il pagamento delle Annate; non pretendano, che i Beni, de' quali i Principi Cattolici arricchirono la Chiesa, debbano servire di armi per far la guerra ai medesimi Principi; non vogliano, che la Cristianità sia obbligata a contribuire al fasto di certi Ministri, la di cui moltiplicità confessa la medesima Cristianità esserle non solo inutile, ma molto pesante.

XLII. Concludiamo coll' Illustrissimo de Marca, e con tutta la nobilissima Chiesa Gallicana, che il pagamento delle Annate non è, nè fu mai altra cosa, se non che un Sussidio volontario, e gratuito, con cui i Vescovi della Cristianità col consenso dei loro Principi vollero, e vogliono ancora talvolta non sostenere fasti immensi, ma sollevare le necessità, e le

ſpeſe inevitabili della Chieſa Romana, la quale è Madre, ma non Padrona dell' altre Chieſe. Concludiamo, che come Suſſidio volontario, e gratuito, non ſi devano taſſare queſte Annate da chi le riceve, ma da chi le dà; non ſi devano riſcuotere con eſtorſione, e con violenza, come debito, ma con moderazione, e placidezza, come limoſina. Concludiamo, che come Suſſidio, che è volontario, e gratuito, non ſi poſſa mai preſcrivere queſta contribuzione delle Annate contro la volontà dei Veſcovi, e dei Principi; ma che come volontaria e gratuita, la poſſano in ogni tempo ſottrarre, o ſoſpendere, o modificare gli ſteſſi Veſcovi, e gli ſteſſi Principi, ogni qual volta ſembrerà loro queſta contribuzione o contraria alle loro Libertà, o pregiudichevole alla Repubblica. Si vedano i Documenti, che allega Pithou in tutto il Capitolo XXII., e l'Illuſtriſſimo de Marca nel Libro VI. Cap. XII. (*a*).

XLIII. Per dar qualche idea di quanto ſi priva la Repubblica col pagamento delle Annate de' Veſcovi, ſi ha da ſapere, che nel Pontificato di Bonifazio IX., cioè, negli anni di Criſto 1400. era coſa ordinaria che pagaſſe ciaſcun Veſcovato quaranta, cinquanta, ſeſ-

(a) Era ſtato eletto dal Senato in Patriarca di Venezia Fr. Girolamo Quirini dell' Ordine de' Predicatori. Scriſſe al Pontefice Clemente VII. ch' egli non ſapeva come pagar le Bolle eſſendo povero Frate, e dovendo fare molte altre ſpeſe neceſſatiſſime; però ſi raccomandò a Clemente. Il Papa gli manda una Bolla, colla quale gli permette di prender ſoldi a cenſo, e perchè poſſa trovare chi glieli dia, gli permetre di poter dare in cauzione a coloro, da' quali riceverà il ſoldo, le rendite della Menſa patriarcale, coſicchè ſe moriſſe avanti l'intero ſoddisfacimento, per due anni dopo la di lui morte poteſſero i creditori riſcuotere le rendite patriarcali, di modo che il Patriarca ſucceſſore ſia obbligato colle rendite patriarcali ſoddisfare i di lui creditori, come ſe que' debiti dal ſucceſſor Patriarca foſſero ſtati contratti. Non oſtante ec. La Bolla è rapportata dal Senatore Flaminio Cornaro Decade XVI. parte poſteriore 309. delle Chieſe Venete.

sessanta, e talvolta ottanta mila scudi: *In expeditione pro Episcopatibus tum infinita cœpit exigi pecunia, ad quadraginta, quinquaginta, sexaginta, octoginta millia aureorum*: Scrive Alberto Crantzio, Autore molto vicino a quei tempi, nel Libro X. delle *Metropòli*, Cap. XLV. pag. 290. Nel tempo del Concilio di Costanza, cioè, nell'anno 1417. affermavano in esso i Deputati della Nazione Francese, che la somma delle Annate eccedeva le rendite, non di uno, ma di molti anni: *Annatas non unius anni, sed plurium reditus exhaurire*; come leggiamo nella loro Allegazione contro le Annate, che abbiamo citata sopra. Nell'anno 1461. la medesima Nazione valutava a un milione l'importo delle Annate di tutto il Clero di Francia: *Decies centena millia aureorum*: come costa dalla Rappresentanza, che fece allora il Parlamento al Re Lugi XI., come lo porta Duareno, pag. 1617. In Germania nell'anno 1510. rappresentarono gli Stati del'Impero al loro Cesare Massimiliano I. l'esorbitanza delle Annate dei Vescovati come uno dei gravami, che soffrivano da Roma. Conciassiachè essendo questi Vescovati in Germania più di cinquantadue, il solo Vescovato di Magonza pagava per le Bolle ventisette mila crociati. Questo Documento porta Goldasto nel Tomo III. delle *Costituzioni Imperiali*, pag. 120., e Frehero nel Tomo II. *degli Scrittori di Alemagna*, pag. 373.

XLIV. Credo, che al presente sia molto più moderata questa tassa delle Bolle di Conferma in ogni parte; e in Francia più moderata, che in ogni altro luogo, perchè i Re Cristianissimi ebbero sempre gran cura di reprimere la cupidigia dei Curiali di Roma. Conciossiachè, essendo più di cento i Vescovati di Francia, la tassa di tutti non eccede la quantità di dugento ottantanovemilla quattrocento cinquantadue Fiorini, i quali ridotti alla moneta di Portogallo importano dugento trentunomilla cinquecento sessantadue crociati; come costa dal Rolo, che si vede nel Tomo X. delle *Memorie del Clero*, pag. 654.

XLV. Di Castiglia ritrovo nelle Memorie del Mae-

stro Fr. Giovanni Martins dell' Ordine Domenicano, Confessore di Filippo IV., le quali tengo della stampa di Alcalà dell' anno 1664., che le Traslazioni fatte da un Vescovato a un altro dall' anno 1645. fino all' anno 1655. importarono per le Bolle più di dugento trentadue mila ducati; e altre Promozioni fatte nel seguente anno 1656. importarono per le Bolle trentasette mila e cinquecento ducati. Si deve sapere, che tra Vescovati, e Arcivescovati quelli del continente di Castiglia sono più di cinquanta.

XLVI. In Portogallo, ove i Vescovati, come in Castiglia, sono tanto pingui, quanto rari, le Bolle dei tre Metropolitani, e di dieci Suffraganei, che sono nel suo continente, importano sopra cento mila crociati. Perchè l' Arcivescovato di Evora paga per le Bolle quindeci mila crociati, e pel Pallio mille, e cinquecento. Il Vescovato di Leira paga per le Bolle otto mila crociati. Quello di Elvas, non ostante che sia dei meno opulenti, paga pure otto mila crociati. Degli altri non so precisamente le tasse; ma come quasi tutti sono ricchissimi, se la tassa è a proporzione delle rendite, passa senza dubbio i cento mila crociati quella di tutti insieme uniti.

XLVII. Così è senza parlare dei Vescovati Oltramarini, i quali pure pagano le Bolle, e sono due Metropolitani, e circa quattordici Suffraganei. Così è, senza parlare di quello, che gli uni, e gli altri Vescovi spendono nel Regno coi Nunzj e coi loro Ufficiali, quando si mandano a Roma le informazioni *de genere, vita, & moribus*. Così è, senza parlare di quello, che ci toglie la Dateria per li Beneficj, che si provvedono nella Curia; e la Penitenzieria per le Dispense Matrimoniali.

XLVIII. Per dar qualche idea di quello, che si consuma nelle Provviste dei Beneficj si ha da sapere, che quando il Papa conferisce qualche Beneficio di quelli, che in Portogallo si trovano vacanti, il Beneficiato non solo paga le Bolle della provvista, ma anche la pensione, che il Papa gl' impone secondo le tasse, che si trovano registrate nei Libri della Dateria;

ria; e resta ad arbitrio del Datario il cercare la tassa moderna.

Per un Beneficio, che rende trecento scudi, accade molte volte, che le Bolle costano dugento scudi, e la Pensione importa seicento scudi; la quale si suol chiamare *Pensione Bancaria*, perchè pagandosi subito tutta intera a un Banchiere, questi poi la va pagando un tanto per anno alla Dateria.

Le Memorie, che tengo in mio potere scritte in Roma, notano, che oltre la spesa delle Bolle, le *Pensioni Bancarie* di Portogallo importano un anno per l'altro sei mila scudi, o quindicimila crociati.

XLIX. Se accade, che quest'istesso Ecclesiastico ricorra alla Dateria per esser provvisto di un altro Beneficio, per tenue che sia, come v. g. di quindici, o venti scudi; allora non solo paga la *Pensione Bancaria*, che corrisponde al nuovo Beneficio, ma rinnova la *Pensione Bancaria* del primo, e paga di nuovo altri seicento scudi a colui, a cui il Papa aveva assegnata la tal Pensione; e questa seconda paga è quella, che secondo lo stile della Curia si chiama *Rinnovatoria*.

In caso di rinunzia, in vece della *Pensione Bancaria* si paga quella, che chiamano *Componenda*, la quale è sempre di una spesa grande, e molto pesante per colui, a cui fa la rinunzia (*a*).

L. Le medesime Memorie c'informano, che quando anticamente i nostri Re acconsentirono alle *Pensioni Bancarie* poste sopra i Beneficj di Portogallo, lo fecero a favore di quei Cattolici, i quali fuggendo dalle persecuzioni dei Protestanti, si rifuggiavano nei Paesi della comunione Romana. Ma dopo che collo stabilimento di nuovi Collegj, e co i molti Legati pii, con cui varj Principi, e varj Particolari concorsero per l'educazione, e sollievo di quei miserabili Cat-

(a) Giusta la nuova Tassa fatta da Urbano VIII. pel pallio si paga un cinque per ogni cento delle rendite della Chiese. *Vedi sopra*.

Cattolici, cefsò il fine, per cui i Re acconsentirono alle riferite contribuzioni, se ne utilizzano gli Ufficiali del Papa, o quei della Dateria, o altri Italiani.

LI. Egli è memorabile, e antico il detto di Stefano Vescovo di *Tornay* del secolo XII. scrivendo a Waldemaro nell' Epistola CLXV. *Anglico plumbo teguntur Ecclesiæ, nudantur Romano:* Le Chiese si cuoprono col piombo d' Inghilterra, e si scuoprono con quello di Roma. Nel medesimo tempo l' Abbate Pietro di Bles scriveva nell' Epistola XLI. al Re d' Inghilterra Enrico II. *Nuncii vestri a Romana Curia redierunt exonerati quidem argento, onerati plumbo:* Ritornarono da Roma i vostri Messaggieri, scarichi veramente di argento, ma caricati di piombo. Col piombo dei Sigilli estrae Roma da tutti i Regni infinito argento.

LII. Queste somme dunque tanto considerabili, estratte con tanta frequenza da un Regno, che per li tanti danni, che gli cagionò il terremoto, e l' incendio del primo di Novembre del 1755., come ancora per le guerre, che dentro, e fuori del suo Continente l' obbligarono a sostenere i suoi nemici, non può pensare al presente, se non che a rifarsi del perduto; queste somme, dico, pel molto capitale, che continuamente si trasporta a Roma, non possono non considerarsi un notabile sbilancio di tutto il Portogallo; nè l' esorbitanza, e la notoria iniquità, che in se contengono le riferite Pensioni, e Rinnovatorie, può lasciare di portar seco una intollerabile oppressione degl' individui. Conciossiachè l' esazione, con cui si riscuotono, è somma, e la quota è ordinariamente sproporzionata alle rendite del Beneficio; donde ne risulta, che qualsivoglia di queste Provviste è un impegno del Beneficiato, che non si estingue in molti anni.

LIII. Per tanto, se Sua Maestà, che Dio guardi, mosso dal danno, che queste frequenti contribuzioni cagionano al suo Regno; e stimolato ancora dalla nera ingratitudine, con cui la Curia Romana lo tratta; (poi-

(poichè come immemore della liberalità, e anche profusione, con cui il suo Augusto Padre il Re D. Giovanni V. l'arricchì; e immemore degli eccedenti ossequi, e rispetti, che tributarono sempre alla Sede Appostolica i suoi Augusti Avi il Re D. Giovanni I., e il Re D. Giovanni IV., e che a loro imitazione le rese pure l'istesso Re D. Giuseppe I., volle, e vuole ancora aver più riguardo ai nemici di questa Corona, che ai suoi Fedelissimi Sovrani.)

Se Sua Maestà, dico, mosso da queste ragioni tanto giustificate, e memore pure, che fin dall'anno 1472. si lagnarono i Popoli di questo Regno col Re D. Alfonso V., che le *Pensioni*, o *Responsioni*, che si solevano pagare a Roma, *erano la causa dell'estrazione dell'oro, e dell'argento, lo che non era di troppo buon esempio*, E NON SI ALLONTANAVA MOLTO DALLA SIMONIA: (Deduzione Cronologica, Parte II. pag. 79.) ordinasse, che si sottraessero alla detta Curia, e si convertissero in alimento dei suoi poveri Vassalli, o in benefizio delle Fortificazioni del Regno, questi, e altri simili emolumenti, non gli mancherebbero esempj di altri Principi Cattolici, e anche dei Re suoi predecessori, da potere allegare, non già per giustificazione del suo procedere; poichè un Re tanto illuminato, come il nostro Fedelissimo, non ha bisogno, che gli esempj altrui gli confermino i suoi indispensabili Diritti; ma per evitare ogni clamore, e ogni mormorazione o dei Curiali, o dei suoi Popoli.

LIV. Carlo VI. Re di Francia proibì per due volte, e proibì a richiesta di tutto il Clero, e della stessa Università di Parigi, il pagamento di tutte, e quaisivogliano contribuzioni, che fino ad allora si pagavano alla Sede Appostolica: La prima volta nell'anno 1406. con un Decreto, che descrive Pithou nel Cap. XXII. delle *Prove*, num. 9. pag. 820. La seconda nell'anno 1418. con un Decreto, che si trova nel medesimo Cap. XXII. num. 15. pag. 853. Questa proibizione la rinnovò dopo nell'anno 1422. il suo Figlio Carlo VII., come leggiamo nell'istesso Pithou Cap. XXII. num. 17. pag. 857. Prima di tutti l'aveva proi-

proibito nell' anno 1268. il Santo Re Luigi IX.; e nell' anno 1296. il suo Nipote Filippo il Bello; seguitando tutti l' esempio dell' Imperatore Ottone IV., il quale emanò la seguente Legge: *Ecclesiæ Decimas tantum, & oblata munera possideant, villas autem, & prædia nobis relinquant*, UT HINC POPULUS VIVAT, ET MILITES HABEANT STIPENDIA SUA, come leggiamo nel *Corpo Diplomatico* d' Italia, pubblicato modernamente dal Lunig, Tomo I. pag. 34., e l' emanò nel giorno istesso, in cui Papa Innocenzo III. lo coronò Imperatore di Germania.

LV. Nell' anno 1472. rappresentando i Popoli di questo Regno di Portogallo al Re D. Alfonso V. i danni, e gli scandali, che seguivano dal pagamento delle Pensioni, che si conferivano a Roma, come poco prima abbiamo inteso dalla bocca dei medesimi Popoli, rispose il detto Re: (*ibid. p.* 80.) *Ch' egli riputava per poco servizio di Dio, e suo, e per gran danno, e detrimento dei Beneficj, e delle Persone Ecclesiastiche del suo Regno l' imposizione di tali Pensioni; e ordinò, che da lì innanzi non si dasse Dispaccio di Pubblicazione alle Lettere di Pensione sopra qualsivoglia Dignità, o Beneficio.*

LVI. Nell' anno 1510. richiesero gli Stati di Germania all' Imperatore Massimiliano I., che pensasse a liberargli da questo aggravio della Curia, e facesse applicare quello, che fino allora si trasportava a Roma, in benefizio dei poveri, delle vedove, delle donzelle, degli orfani, dei vecchi, e degl' invalidi. Questo Documento è l' istesso, che abbiamo citato sopra dalle Raccolte di Goldasto, e di Frehero.

Sigismondo I. Re di Polonia nell' Assemblea di Cracovia dell' anno 1543. passò questo Decreto: *Satisfaciendo postulationibus Consiliariorum nostrorum mittemus ad Papam petitum Annatas. Neque eas de Regno efferri permittemus, sed ut remaneant pro defensione Reipublicæ in Regno. Quod si Annatis nuntium mittere recuset Papa, jam ex tunc renuntiare illi debemus, easdem nos neque daturos esse, neque efferri easdem ulla ratione permissuros.* Così lo riferisce nelle Ordinazioni di Boemia il moder-

derno Tedesco Gio: Pietro Ludevvig nel suo erudito Trattato *De Jure Annatarum*, Cap. III. pag. 958. e seg., ove pure avverte, che quello, che fu risoluto nella Dieta di Cracovia del 1543., si ripetè dopo in quella di *Petricovia* del 1567., e di *Lublino* del 1569.

LVII. La ragione, in cui si fondavano questi Principi di così operare, credo, che fosse quella, che notarono i tre gran Teologi, Ugo di S. Vittore nel Libro II. *de Sacramentis*, Parte II. Cap. VII., Giovanni de Paris nel Trattato *De Potestate Regia, & Populi*, Cap. XX., ed il Cardinal di Cusa nel Lib. III. *De Concordantia Catholica*, Cap. XXXIX., i cui passi ho già descritto nel Trattato *De Suprema Regum etiam in Clericos Potestate*, Proposizione XII., e Proposizione XIV.

LVIII. Questa ragione si è, che i Beni dati alla Chiesa o dai Re, o dai Vassalli, mai non si possono sottrarre, o allontanare tanto dalla giurisdizione Reale, che i Re non possano applicare in benefizio della Repubblica quello, che avvanza al Clero. Ascoltiamo per tutti il Cardinale di Cusa, pag. 819. *Nullus sive Ecclesiasticus, sive Sæcularis se jure poterit excusari*. OMNIUM ENIM BONORUM TEMPORALIUM REGIMEN AD PUBLICAM COMMODITATEM PRIMO DEBET ORDINARI. *Unde Hugo noster excellentissimus Saxo in Libro de Sacramentis scribit*, IPSAS POSSESSIONES NUMQUAM A REGIA POTESTATE POSSE ELONGARI.

LIX. I Re furono quelli, che dotarono le Chiese, e i Monasterj: essi loro conservano i Beni; essi li difendono. Conciossiachè, come confessava S. Avito di Vienna nel quinto secolo: *Quidquid habet Ecclesia mea, imo omnes Ecclesiæ nostræ, vestrum est, de substantia, quam vel servastis hactenus, vel donastis*. La natura di questi Beni per confessione, e dottrina di tutta l'Antichità è di servir prima alle necessità pubbliche, che al lusso degli Ecclesiastici. Il Provveditore di queste necessità è più propriamente il Principe Secolare, che il Romano Pontefice. Chi potrà dunque spogliare i Re del Diritto di poter applicare in benefizio della Repubblica quei Beni, che dilapida il Clero?

ro? Chi gli potrà disputare l'autorità di ordinare, che non si estragga per mandare a Roma quello, che è necessario in Portogallo?

LX. Gli antichi Re, e gli antichi Vescovi erano tanto persuasi di questo Diritto, che nel Concilio Teudonense dell'anno 844., e nel Carisiacense dell'858. si ordinò, che si togliesse parte dei Beni di ciascun Vescovato per mantenimento delle Truppe Militari. E nell'anno 817. l'Imperatore Luigi il Pio impose pel medesimo fine ai Monasterj Regolari de' suoi Regni una certa contribuzione annuale, come si può leggere o in Duchesne nel Tomo II. pag. 323., o in Baluzio nel Tomo I. pag. 590.

LXI. In questo medesimo principio fonderò io il costume, che vi era anticamente in tutti i Regni Cattolici, cioè, che i Re assegnavano ai Capitani, e Soldati veterani col nome di *Prebende*, o *Beneficj* certe Pensioni, che si riscuotevano dai Vescovati, e dai Monasterj, senza che per questo si ricorresse alla Sede Appostolica; la quale sebbene sappiamo, che molte volte riprese, e gastigò in questo particolare gli eccessi, e gli abusi di alcuni Principi, mai però non disputò a loro l'uso moderato di questo Diritto.

LXII. Uno di questi Principi, che volgarmente si suol notare, e censurare per questi eccessi, fu Carlo Martello, stipite della Linea *Carolina* della Casa Reale di Francia nell'anno di Cristo 740., di cui narrano, che S. Eucherio Vescovo di *Orleans* lo vide scontare nell'Inferno con pene eterne quello, che aveva tolto alle Chiese, per utilizzare i suoi Soldati. Questa visione già correva alla metà del secolo nono, cioè, cento anni dopo la morte di Carlo, come costa dai Capitolari dei Re di Francia dell'anno 858., che si trovano nella Raccolta di Baluzio, Tomo II. pag. 109., e tra le Opere d'Incmaro di Rems dell'edizione del Sirmondo, Tomo II. pag. 132.

LXIII. La mancanza di critica, o per dir meglio, l'interesse, che ebbero gli Ecclesiastici di conservare nella memoria di questa visione uno spaventevole documento dell'immunità dei Beni delle Chiese, affinchè

chè non se ne possano servire i Re anche nelle occasioni della maggiore strettezza, quali sono quelle di una cruda, e prolungata guerra; questa mancanza, dico, e quest' interesse furono la cagione, che questa narrazione si propagasse per tutta l' Istoria dei secoli seguenti; si ripetesse da Flodoardo, da Martino di Polonia, da Paolo Emilio, e da altri; e si vedesse fino al presente nel Decreto di Graziano nel Cap. *Quia juxta*, Cauf. II. Q. I.

LXIV. I Centuriati di *Magdeburg* nella Centuria VIII. Cap. VII., e Cap. X. diedero per favolosa questa visione; e affinchè si veda, che lo fecero con gravissimi fondamenti, gli seguitarono dopo in questa parte il Baronio negli Annali Ecclesiastici dell' anno 741. num. 18. lo *Spondano* nel suo compendio del medesimo anno num. 7., il Sirmondo nelle Note ai Capitolari dell' anno 858., l' Heschnenio nella Vita di S. Eucherio di Orleans a' 20. di Febbraro; il Pagi nelle Note al riferito luogo del Baronio: e meglio di tutti il Padre Carlo *le Cointe* della Congregazione dell' Oratorio di Parigi, il quale nei suoi Annali di Francia convince molto di proposito questa impostura. Dopo di essi Monf. *Le Gendre* Canonico di Parigi scrisse nella sua Istoria dell' istesso Regno, Tom. I. pag. 137. *Gli Ecclesiastici per vendicarsi pubblicarono, dopo la sua morte, che era dannato*.

LXV. Io non pretendo difendere gli eccessi, che in questa materia potesse aver commesso Carlo Martello, nè mi ardisco di esser mallevadore della sua salvazione. Ma in rispetto della verità devo avvertire, che quello, che tanto si nota in Carlo Martello, fu l' istesso, che praticarono dopo in Francia tutti i suoi Successori, come Carlo Magno, Luigi il Pio, Carlo Calvo, Carlo il Semplice, e altri, i quali obbligati dalla necessità, e dalla strettezza de' tempi, assegnavano ai Nobili come in *Beneficio* parte delle rendite di alcuni Vescovati, e Badìe, restando il di più per mantenimento dei Monaci. Lo che, oltre di esser noto tra gli Scrittori di quel Regno; come in Altesserra nel Libro I. *De Ducibus*, &

Comi-

Comitibus Provinciæ, Cap. XIII. in Paradin negli *Annali di Borgogna* dell' anno 1103. p. 179. , in Baluzio nelle Note ai *Capitolari* , Tom. II. p. 1201. , in Paolo Emilio nella Vita di Carlo il Semplice , pag. 90. , in Roberto Guaguin nel Libro V. Cap. III. , in Duareno nel Libro III. *De Sacris Ecclesiæ Minist.* Cap. XI. , si raccoglie manifestamente da molti luoghi dei Capitolari ; come dal Libro V. Cap. CCCXXXIII. *Abbatibus* , *Canonicis* , *&* *Regularibus* , *sive Laicis* , *qui Monasteria habent* , *&c.* dal Canone V. del Concilio Teudonense dell' anno 844. che sta nel Tomo III. della Raccolta del Sirmondo, pag. 15. *De Canonicorum Monasteriis* , *ut si propter imminentem Reipublicæ necessitatem Laicis committuntur* , *&c.* e da altri Documenti antichi , che in gran copia unì il Ducange nel suo Glossario, verb. *Abbacomites*, o *Abbicomites* ; e dopo di esso il Ludevvig nel suo Trattato : *Historia Juris Valetudinarii Emeritorum* , Cap. VIII. (*a*).

LXVI. Che questo stesso praticassero i Re ; e i Principi di altri Regni , è un fatto, che della Germania costa dal Canone XXV. del Concilio di Magonza dell' anno 888. in tempo del Re Arnolfo ; e da ciò, che scrive Luitprando della pietà di Ottone nel Libro IV. Cap. XV. Dell' Inghilterra n' è buon testimonio S. Anselmo nel Lib. III. Epistola XXIV.

Non ebbero altra origine quelle , che oggi chiamiamo *Commende* , le quali sono i Beni Ecclesiastici smembrati dai Vescovati , e Monasterj , con cui tutti i Re , anche Cattolici, rimunerano i servizj Militari dei loro Vassalli illustri. Sopra il quale assunto è degno

(a) Basta leggere gli Annali d' Italia del Muratori per incontrare mille esempj , che gl' Imperatori Germanici assegnavano de' più ricchi Monasterj d' Italia a Laici , e Chierici le rendite, detratto il necessario sostentamento pei Monaci. Sin lo stesso Enrico Santo Imperatore diede i Monasterj di Bobbio , e di Nonantola in benefizio. Erano allora persuasissimi i Prencipi di essere, come lo erano , e come lo sono anche ora, Padroni dei Beni delle Comunità Religiose.

gno di esser letto il nostro Tomassino nella Seconda Parte della sua grand' Opera *De Beneficiis*, Libro III. del Cap. XX.

LXVII. Questo stesso principio credo, che ebbero in Portogallo quelle *Razioni*, che i nostri Re fino a D. Giovanni I. solevano concedere ai Nobili benemeriti, e ai loro Discendenti nelle Badie, o Monasterj più ricchi, come in quelli di *Grijò*, di *Tibaes*, di *Monte longo*, e di *Alpendorada*, del qual costume il Reverendissimo Padre D. Antonio Gaetano de Sousa ne produce alcuni antichi Documenti nel Tom. XII. dell' *Istoria Genealogica* della Casa Reale: Parte I. pag. 366.

LXVIII. Questi Offiziali, e Soldati, ai quali i Re di Francia assegnano *Razioni* nei Monasterj di Padronato Reale, gli chiamano in quel Regno *Oblati*, come c' informa Mons. Pasquier nel Libro III. *des Recherches*, Cap. XXXIV. E di essi tratta pure Altesserra nel Libro II. *De Ducibus*, & *Comitibus Provinciæ*, Cap. XI. pag. 56. e Pietro Gregorio nel Libro XV. Cap. XXIII. pag. 281.

LXIX. Il detto Altesserra presume, che l' Inghilterra prendesse dalla Francia questo medesimo costume, lo che si raccoglie chiaramente da quello, che scrive Matteo de *Wesmonster* antico Cronista dell' istessa Isola nell' anno 1306. num. 25. il quale chiama queste *Razioni*, *Corredia*, o *Corrodia*, parola barbara, che Spelman espone così: *Corrodium est alimenti modus, qui in aliquo Monasterio alicui conceditur ad terminum vitæ. Ad Fundatores e Communi Jure spectabat Corrodium in quovis suæ fundationis Monasterio largiri. Disposuit Rex Angliæ in beneficium famulorum suorum Corrodium unum, & interdum alterum in CXIX. Monasteriis.*

LXX. Se mi dicessero, che per lo stabilimento di queste Commende, o Pensioni vi era concorso il beneplacito della Sede Appostolica, rispondo: Dunque il peccato non consiste nell' utilizzarsi la Repubblica coi Beni del Clero, ma bensì in utilizzarsene senza licenza del Papa. Ma non parlando ora, che questa licenza di Roma non sempre la domandarono, nè la domandarono tutti i Re; chi rifletterà, che il governo economico della Repubblica; dentro la qual Re-

V pub-

pubblica vive, e deve vivere il Clero, appartiene privativamente al Re, e non al Papa, e questo ci volle dare ad intendere Cristo, quando disse: *Reges Gentium dominantur eorum, & qui potestatem habent super eos, benefici vocantur; Vos autem non sic.* E un' altra volta: *O homo quis me constituit Judicem, aut divisorem super vos?* Chi rifletterà, che secondo lo spirito della Chiesa, e dei suoi Canoni, (dei quali Canoni il Re per ufficio, e per obbligo è Difensore, ed Esecutore) non vi è applicazione dei Beni Ecclesiastici più utile, o più lodevole, quanto quella, che ha per oggetto il sollievo, e il soccorso dei miserabili; e che questi miserabili sono i vecchi decrepiti, le povere vedove, le donzelle, gli orfani, i bambini esposti, i soldati stroppiati, i carcerati, gli schiavi. Chi rifletterà, che il ponderare queste miserie, e l'accudire al loro rimedio, per dottrina dell' istesse Scritture, e per confessione dei Concilj, e dei Santi Padri è uffizio del Re, come Padre, e curatore di tutti i suoi Vassalli, o siano Laici, o siano Ecclesiastici; chi rifletterà finalmente, che dacchè nella Chiesa vi sono stati Principi Cristiani, questi riputarono sempre un Diritto proprio del loro carattere, e una prerogativa inseparabile della loro sovranità, il regolare, distribuire, e modificare come meglio lor paresse questa massa di beni temporali, i quali quando essi diedero con larga mano, o permisero, che i loro Vassalli dassero alla Chiesa, non fu per avvanzare il Clero in pregiudizio della Repubblica; e quando a questi medesimi beni concessero certe immunità, e certe esenzioni, non fu, nè poteva essere intenzione di tali Principi di esimergli dalla subordinazione, che Cristo volle, e ordinò, che avesse ai Re tutto quello, che è sostanza temporale, e transitoria. Conciossiachè, come c' insegna il grande Agostino nel Trattato VII. sopra S. Giovanni, n. 25.: *Judicia humana per Imperatores, & Reges saeculi Deus distribuit generi humano. Tolle jura Imperatorum, & quis audet dicere, Mea est haec villa, hic servus meus est?*

LXXI. Chi rifletterà, dico, a queste, e ad altre circostanze, che in varj luoghi di quest' Opera abbiamo

mo ponderato, non potrà lasciare di non confessare, che i Re non ebbero anticamente, nè hanno al presente bisogno della licenza del Sommo Pontefice per la giustizia, e ragionevole applicazione, e distribuzione dei beni, anche Ecclesiastici. Conciossiachè la natura, e la costituzione di questi beni, è di dipendere più dai Re, che dai Papi, principalmente quando si tratta del bene, e della conservazione della Repubblica. Nè prova concludentemente il contrario la richiesta del consenso della Sede Appostolica in questa parte, che alcuni Re hanno fatto. Conciossiachè Ivone di Chartres avvertì nell'Epistola CX., che molte volte si cerca la conferma Pontificia, non perchè chi la cerca non possa da per se stesso eseguire quello, che vuole, ma perchè questo è l'uso della pietà Cristiana verso il supremo Pastore, di giustificar più le proprie ragioni coll'approvazione del Vicario di Cristo: *Quamvis enim quod ratio suadet, vel quod usus approbat, vel Episcopalis moderatio disponit, per se satis vigere videatur: tamen carius fit, & quasi quadam luce irradiatur, cum id, quod prohibendum, vel praecipiendum est, decreto Apostolico roboratur.* Baluzio nelle note ai Concilj di Narbona, pag. 36. dice: *Quae Ivonis observatio trahi etiam potest ad constitutiones Principum.*

LXXII. Se mi replicassero col dire, che i beni della Chiesa, per questo istesso che sono della Chiesa, sono beni sagri; e che detta la pietà, e gridano i Canoni, che i beni sagri non si applichino a usi profani; rispondo, che questa ragione prova solo, che mai non possono i Re applicare a usi profani, e illeciti i beni del Clero; e che quando si vogliono prevalere di essi, ha da essere solamente in caso di necessità, e a fine onesto. Ma non prova, che essendo una volta quei beni dedicati alla Chiesa, e ai suoi Ministri, non possano mai i Re fargli contribuire per utile, o sollievo della Repubblica. Conciossiachè i *Pani della Proposizione* pure erano Sagri, e con tuttociò nel caso di non esservi altra cosa da mangiare mangiò il Re David questi pani Sagri, come leggiamo nel Libro I. dei Re, Cap. XXI.; e nel Vangelo di San Matteo, Cap. XII. num. 3. approvò Cri-

V 2 sto

sto questa azione del Santo Re, e da essa provò, che in caso di necessità potevano gli Appostoli faticare nel giorno di Sabbato. Sagro era pure l'oro, e Sagro l'argento del Tempio, e nondimeno l'altro Santo Re Asa vedendosi col peso di una guerra mandò in Siria quest'oro, e questo argento, come leggiamo nel Libro III. dei Re, Cap. XV. n. 18.

LXXIII. Quanto più che, oltre il sostentamento della guerra, quello, che serve nella Chiesa, o che sopravvanza al Clero, può dare al Re altre applicazioni tanto pie, che il voler riprovarle, e contraddirle sarebbe un riprovare, e contraddire quello, che a ciascun passo ci stanno persuadendo i Canoni, e i Santi. Conciossiachè è molto nota la sentenza di S. Ambrogio nel Libro II. *De Officiis*, Cap. XXVIII. *Aurum Sacramenta non quærunt: neque auro placent, quæ auro non emuntur. Ornatus Sacramentorum redemptio captivorum est. Et vere illa sunt vasa pretiosa, quæ redimunt animas a morte.*

LXXIV. Il grande, e piissimo Imperatore Valentiniano I. vedendo, che le donazioni, e i Legati fatti al Clero, nel tempo istesso che fomentavano l'ambizione degli Ecclesiastici, erano di pregiudizio alla Repubblica; (*Godofr. Tom. IV. p.* 48.) promulgò nell'Anno 370. la legge *Ecclesiastici*, 20. C. *De Episcopis, Ecclesiis, & Clericis*, colla quale comandava, che si prendesse pel Regio Fisco tutto quello, che l'indiscreta devozione di alcune donne donasse o in vita, o in morte ai Preti, o ai Monaci. Questa legge diresse l'Imperatore al Sommo Pontefice Damaso, affinchè la facesse pubblicare da Roma per le Provincie. Questa legge lodò S. Girolamo nell'Epistola a Nepoziano. Di questa legge scrive S. Ambrogio nel Libro contro Simmaco, che nessuno se ne lagnò. Tutto questo che prova, se non che tutta la Chiesa era allora persuasa, che apparteneva all'Imperatore il regolare i beni del Clero, e che per regolargli non era necessario il consenso del Romano Pontefice?

LXXV. Ben previde il Baronio la forza di questo argomento; sicchè per declinarla in qualche modo, con-

congettura, che questa legge fu promulgata da Valentiniano a insinuazione di S. Damaso. Di ciò non apporta il Baronio alcun documento; ma è una mera congettura sua. Sia come si voglia, dal fatto, ch'egli non nega, nè può negarlo, che è la promulgazione della legge, si prova convincentemente, che trattandosi di beni temporali, ancorchè donati al Clero, quegli, che fece la legge, fu l'Imperatore, e non il Papa. Questa è l'osservazione, che fece sopra di essa Godofredo, Tomo VI. pag. 50., a cui si deve aggiungere quello, che sopra questa autorità inseparabile dalle Corone scrive il moderno, e anonimo Avvocato del Parlamento, autore dell'erudito Trattato *dei Diritti del Re sopra i Benefizj*, che corre impresso nell'Anno 1752. Tom. I. pag. 7. e 14.; e quello, che prima di esso osservò Giannone nell'Istoria di Napoli, Lib. II. Cap. VIII. Tomo I. pag. 183.

LXXVI. Che gran cosa, che Valentiniano promulgasse una legge sopra i beni Ecclesiastici, se sopra altri punti più gravi, e più sagri dell'esterna disciplina della Chiesa è ripieno di Costituzioni Imperiali l'uno e l'altro Codice, quello di Teodosio, e quello di Giustiniano? E se delle medesime ne sono pure pieni i Capitolari di Carlo Magno, di Luigi il Pio, e di Carlo il Calvo? Forse eccedettero questi Principi i limiti della loro giurisdizione? Forse lor disputò allora qualche Sommo Pontefice questa potestà? Forse lor contradisse qualche Teologo? Nessun vestigio ne apparisce nell'antichità; anzi ne appariscono molte lodi.

LXXVII. L'Autore della Vita di Luigi il Pio, il quale è autore contemporaneo, dopo aver trattato dei capitoli, che questo Imperatore stabilì nell'Assemblea di Acquisgrana nell'anno 817., prosegue così: (*Raccolta Duchesne t.* 11. *p.* 296.) *Tunc cœperunt deponi ab Episcopis, & Clericis cingula balteis aureis, & gemmeis cultris ornata, exquisitæque vestes, sed & calcaria talos onerantia relinqui. Monstro enim simile videbatur, si Ecclesiasticæ familiæ deputatus conaretur aspirare ad sæcularis gloriæ ornamenta.*

LXXVII. Bartolomeo Platina, Autore Italiano, il

 quale

quale per ordine di Papa Sisto IV. scrisse le vite dei Sommi Pontefici fino al suo tempo, cioè, fino al termine del Secolo XV., riferisce nella Vita di Gregorio IV. sommariamente i capitoli della riforma Ecclesiastica, che il detto Imperatore insieme coi suoi Vescovi aveva stabilito nella riferita assemblea; e gli trovò tanto ben fatti, e tanto necessarj, che alla pag. 114. esclama immediatamente così: *Utinam nostris temporibus, Ludovice, viveres. Indiget nunc Ecclesia tuis sanctissimis institutis, tua censura: adeo in omnem luxum, & libidinem se se effundit Ecclesiasticus ordo! Coccinatos, & trabeatos nunc inspiceres non homines, quod leve fortasse videretur, sed equos, & jumenta; praecedente, dum incedunt, magno adolescentum, & altero Presbyterorum agmine subsequente: non in asinis, ut Christus nostri dogmatis auctor, & bene vivendi unicum in terris exemplar; sed in equis praeferocibus, & phaleratis, ac si ex hoste devicto triumphum ducerent. De argenteis vasis, & egregia eorum suppellectile, deque cibariis non attinet dicere: cum Siculae dapes, & Attalica ornamenta, & vasa Corinthia, si hac inspicias, nullius pretii dici possint. Quid vero ex hac intemperantia nascatur, praetermittam, ne os (ut ipsi ajunt) in caelum ponam.* Il Platina fu favorito della Corte Romana; contuttociò, come era Scrittore candido, e sincero, non occultò i difetti della medesima Corte. Ma per questo stesso si vedono nell'indice dei Libri proibiti le Vite dei Papi, ch'egli scrisse.

LXXIX. Concludiamo il presente assunto, e con esso tutta questa dissertazione, con una nobilissima autorità del non mai abbastanza lodato Cardinale Niccolò de Cusa, la quale si può dire, che conferma, e illustra maravigliosamente tutto quanto abbiamo trattato, e toccato in quest'Opera.

Nel Libro III. *De Concordantia Catholica*, Cap. XL. dopo aver riferito come abusi perniciosi varie leggi, che stabilirono i Sommi Pontefici di questi ultimi secoli per rendere dipendenti dalla Curia, anche nelle più minime cose, i Principi Secolari, i Vescovi, e tutti i Fedeli, alla pag. 820. continua così: *Quia Canones Sanctorum Patrum non ita ordinaverunt, ac etiam quoniam experientia docuit, quantum mali Reipublicae ex*

hoc

hoc advenit: modis omnibus reformanda hæc sunt: NON MOVEAT QUEMPIAM COMMUNE DICTUM, QUOD SÆCULARIS POTENTIA DE HAC ECCLESIASTICA ORDINATIONE ITA INTRODUCTA EX AUCTORITATE ROMANI PONTIFICIS, SIVE IN COLLATIONIBUS BENEFICIORUM, SIVE GRATIIS, AC LITIBUS, SE INTROMITTERE NON HABEAT. *Si de Ecclesiasticis Constitutionibus ad augmentum divini cultus, & pro libertate Deo servientium institutis, nihil immutare habeat laicalis potestas*; HABET NIHILOMINUS PROVIDERE REIPUBLICÆ ILLIS PRÆFATIS SEMPER SALVIS.

LXXX. *Non deceret quempiam dicere*, SANCTISSIMOS IMPERATORES, QUI PRO BONO REIP. IN ELECTIONIBUS EPISCOPORUM, ET COLLATIONIBUS BENEFICIORUM, ET OBSERVATIONE RELIGIONUM, MULTAS SACRAS CONSTITUTIONES EDIDERUNT ERRASSE, ET ITA STATUERE NON POTUISSE. *Imo legimus Romanum Pontificem eosdem rogasse, ut constitutiones pro cultu divino, pro bono publico etiam contra peccatores de Clero ederent. Et si forte diceretur, robur omnium illarum constitutionum ab approbatione Apostolicæ, aut Synodicæ auctoritatis dependere: nolo in hoc insistere, licet octogintasex capitula Regularum Ecclesiasticarum antiquorum Imperatorum legerim, & collegerim, quæ hic inserere supervacuum foret, & multa alia Caroli Magni, & ipsius successorum*, IN QUIBUS ETIAM DE IPSO ROMANO PONTIFICE, AC DE ALIIS OMNIBUS PATRIARCHIS DISPOSITIONES, QUOD DE CONSACRANDIS EPISCOPIS, ET ALIIS CAPERE DEBEANT, INVENIANTUR. *Et tamen nusquam reperi*, AUT PAPAM ROGATUM UT APPROBARET, *vel etiam eapropter, quia approbatio ipsius intervenit, ligasse legitur; verum ut superius quodam loco habetur, aliquos Romanos Pontifices fateri, se illas ordinationes venerari.*

Unde posito hoc ita esse, quod illæ Imperiales ordinationes in Ecclesiasticis dispositionibus non habeant plus firmitatis, nisi in quantum prius in Canonibus illæ ordinationes reperiebantur, aut in quantum per Synodos approbentur, & recipiantur, sicut hoc verum esse probatur ex communi vulgatissimo dicto: quod leges non dedignentur Sacros Canones imitari: & in contradictione, seu concursu Legis, & Canonis, in Ecclesiasticis absque dubio Canon

præ-

præfertur. Tamen ad hæc SI REFORMATIO, QUÆ FIERI POSTULATUR, SE EX LEGALIBUS ANTIQUIS SANCTIS STATUTIS ECCLESIASTICIS JUVARET, ABSQUE DUBIO POTESTATE, ET AUCTORITATE NON CARERET. *Illas enim constitutiones nemo dubitat Canonicis statutis optime convenire, & in nullo contradicere.*

Et ut uno verbo omnia concludam, SI PIISSIMUS IMPERATOR CUM TOTO SIBI SUBJECTO CONCILIO, *necessitas Reip. considerans, ac diminutionem divini cultus, & morum deformitatem in omni statu cum causis, & occasionibus ponderans, repetere Sacros Canones, antiquas, ac sanctissimas priscorum observationes, & quidquid illis obviaret: sive privilegia, sive exemptiones, sive introductiones:* NONNE IN COLLATIONIBUS BENEFICIORUM, AUT LITIBUS UNA CUM TOTO SUO CONCILIO DECERNERET TOLLENDUM ESSE, ET CANONIBUS SANCTIS STRICTISSIME OBEDIENDUM? *Rogo quis Christianorum dicere posset*, IBI ALIQUID PRÆTER POTESTATEM, ET AUCTORITATEM ATTENTATUM: *Quando pro custodia antiquorum Canonum, & legalium Sacrarum sanctionum, pro augmento divini cultus, pro bono Reip. illa fierent?*

LXXXI. NON RETRAHAT TE IMPERATOREM PRUDENTISSIMUM CUJUSCUMQUE SUASIO AB HAC SANCTA TUA INTENTIONE. *Multi quidem fingunt sub specie bonæ obedientiæ rationes coloratas ad defendendum vias malas, & ad excusandas excusationes in peccatis. Quæratur solus Christus, qui est via, veritas, & vita, per vias Patrum nostrorum, & tollantur viæ malæ ex cupiditate, ambitione, & avaritia introductæ:* UT SIC REVIVISCANT CANONES, SINE QUIBUS PAX ECCLESIÆ SERVARI NEQUIT, NEC RELIGIO AUGMENTARI.

LXXXII. Non si può dir di più, nè si può discorrer meglio, della somma, e indeclinabile autorità, che compete ai Principi Secolari per restituire agli antichi Canoni la loro osservanza, per abolire gli abusi della Curia Romana, per riformare il Clero, e per istabilire cogl' interessi della Religione quelli della Repubblica, concioffiachè è detto antico: SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO.

IL FINE.

IN-

INDICE

Delle Proposizioni, e Dottrine, che si contengono in quest' Opera.

PRIMA PROPOSIZIONE.

SECONDA PROPOSIZIONE.

TERZA PROPOSIZIONE.

QUARTA PROPOSIZIONE.

QUINTA PROPOSIZIONE.

SESTA PROPOSIZIONE.

SETTIMA PROPOSIZIONE.

OTTAVA PROPOSIZIONE.

NONA PROPOSIZIONE.

DECIMA PROPOSIZIONE.

UNDECIMA PROPOSIZIONE.

DUODECIMA PROPOSIZIONE.

DECIMATERZA PROPOSIZIONE.

DECIMAQUARTA PROPOSIZIONE.

DECIMAQUINTA PROPOSIZIONE.

DECI-

DECIMASESTA PROPOSIZIONE.

IL FINE.